

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	24
DIFESA (IV)	»	31
FINANZE (VI)	»	42
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	79
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	80
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	89
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	99
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	111
AFFARI SOCIALI (XII)	»	120
AGRICOLTURA (XIII)	»	150
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	161

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i>	174
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	177
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	180
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	182

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.	
Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.	
Audizione di rappresentanti dell'ABI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.	
Audizione di rappresentanti di ANCE e di Confedilizia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.	
Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.	
Audizione di rappresentanti di ANCI, UPI, UNCEM e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.	
Audizione di rappresentanti di Assoprevidenza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	6

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	6
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.	
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	6

AUDIZIONI

Martedì 4 novembre 2014. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Francesco BOCCIA,

indi della vicepresidente della V Commissione della Camera dei deputati Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.

Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rocco PALESE (FI-PdL), Stefano FASSINA (PD), Francesco CARIELLO (M5S), Paolo TANCREDI (NCD), Maino MARCHI (PD) e Mauro GUERRA (PD), nonché il senatore Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), ai quali replica Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.

Audizione di rappresentanti dell'ABI.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni SABATINI, *direttore generale dell'ABI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Giampaolo GALLI (PD), Vincenzo CASO (M5S), Tommaso CURRÒ (M5S), nonché il senatore Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), ai quali replica Giovanni SABATINI, *direttore generale dell'ABI*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.

Audizione di rappresentanti di ANCE e di Confedilizia.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo BUZZETTI, *presidente dell'ANCE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Edoardo FANUCCI (PD) e i senatori Giorgio SANTINI (PD) e Linda LANZILLOTTA (ScPI), ai quali replica Paolo BUZZETTI, *presidente dell'ANCE*,

Giorgio SPAZIANI TESTA, *segretario generale di Confedilizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Cosimo LATRONICO (FI-PdL) e Rocco PALESE (FI-PdL), ai quali replica Giorgio SPAZIANI TESTA, *segretario generale di Confedilizia*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per le esaurienti relazioni svolte e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.

**Audizione di rappresentanti di R.ETE.
Imprese Italia.**

(Svolgimento e conclusione).

Cesare FUMAGALLI, *segretario generale di Confartigianato Imprese*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rocco PALESE (FI-PdL), Cosimo LATRONICO (FI-PdL), Girolamo PISANO (M5S) e Federico D'INCÀ (M5S) e i senatori Giorgio SANTINI (PD) e Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), ai quali replica Cesare FUMAGALLI, *segretario generale di Confartigianato Imprese*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.

Audizione di rappresentanti di ANCI, UPI, UNCEM e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Sergio CHIAMPARINO, *presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e presidente della Regione Piemonte*, Piero FASSINO, *presidente dell'ANCI e Sindaco di Torino*, e Daniele BOSONE, *componente Ufficio di Presidenza dell'Upi e Presidente della Provincia di Pavia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rocco PALESE (FI-PdL), Guido GUIDESI (LNA), Francesco CARIELLO (M5S), Generoso MELILLA (SEL) e Fabio MELILLI (PD), nonché la senatrice Magda Angela ZANONI (PD), ai

quali replicano Sergio CHIAMPARINO, *presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e presidente della Regione Piemonte*, Piero FASSINO, *presidente dell'ANCI e Sindaco di Torino*, e Roberto MARONI, *presidente della Regione Lombardia*.

Daniele BOSONE, *componente Ufficio di Presidenza dell'Upi e Presidente della Provincia di Pavia*, fornisce ulteriori precisazioni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia per le esaurienti relazioni svolte e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.

**Audizione di rappresentanti di CGIL,
CISL, UIL e UGL.**

(Svolgimento e conclusione).

Danilo BARBI, *segretario confederale della CGIL*, Maurizio PETRICCIOLI, *segretario confederale della CISL*, Luigi ANGELETTI, *segretario generale della UIL*, e Giuseppe CARENZA, *dirigente confederale dell'UGL*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Generoso MELILLA (SEL), Gianfranco LIBRANDI (SCpI), Maino MARCHI (PD) e Paolo TANCREDI (NCD), ai quali replicano Luigi ANGELETTI, *segretario generale della UIL*, Danilo BARBI, *segretario confederale della CGIL*, Maurizio PETRICCIOLI, *segretario confederale della CISL*, e Giuseppe CARENZA, *dirigente confederale dell'UGL*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.

Audizione di rappresentanti di Assoprevidenza.

(Svolgimento e conclusione).

Sergio CORBELLO, *presidente di Assoprevidenza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *presidente*, ringrazia per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Martedì 4 novembre 2014. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 20.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan.

(Svolgimento e conclusione).

Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rocco PALESE (FI-PdL), Roberto SIMONETTI (LNA), Girolamo PISANO (M5S), Giampaolo GALLI (PD), Mara MUCCI (M5S), Antonio MISIANI (PD) e il senatore Giorgio SANTI-NI(PD), ai quali replica Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Antonio Agostini nell'ambito della proposta di nomina a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (nomina n. 42)	7
--	---

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 novembre 2014.

Audizione del dottor Antonio Agostini nell'ambito della proposta di nomina a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (nomina n. 42).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 8

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 18.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017. (Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che giovedì 30 ottobre scorso sono stati assegnati i disegni di legge recanti « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) » (C. 2679-*bis*) e « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 » (C. 2680).

Fa presente che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà pertanto procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recepimento di atti normativi dell'Unione

europea, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari, nonché i progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione è chiamata oggi a esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Tabella n. 2 – per le parti di competenza), nonché lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Tabella n. 8). L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge bilancio, ricorda che gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commis-

sione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente in Commissione bilancio.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia. Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Ricorda, infine, che il termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno ai provvedimenti in esame, per le parti di competenza della I Commissione, è fissato alle ore 10 di domani, mercoledì 5 novembre.

Dorina BIANCHI (NCD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge di stabilità per il 2015, di cui la Camera avvia l'esame in prima lettura, consta di 47 articoli, rispetto ai quali si soffermerà sugli aspetti che investono maggiormente gli ambiti di competenza della I Commissione. Per quanto riguarda il comparto sicurezza, evidenzia che questo è interessato dalla manovra finanziaria con misure che riguardano, in particolare, il personale delle Forze di polizia. In primo luogo, i commi 12, 13 e 14 dell'articolo 21 dispongono la revisione, entro il 1° aprile 2015 dell'Accordo nazionale quadro di amministrazione delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale) del 2009, con il quale vengono definiti principalmente gli orari di servizio (turni, lavoro straordinario eccetera) e le procedure per la contrattazione decentrata. Dal 1° gennaio 2015 è inoltre autorizzato l'impiego di personale in turni di servizio diversi da quelli ordinari per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, con una semplice informazione alle organizzazioni sindacali, anche in deroga agli orari previsti dagli accordi in vigore. In secondo luogo, il comma 11 dell'articolo 21 prevede che siano rinviate al 1° dicembre 2015 le assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco da effettuare nel 2015 ai sensi del decreto-legge n. 112 del 2008, ad eccezione, in particolare, degli allievi agenti di PS del concorso 2014, del personale della Polizia penitenziaria da assumere per il 2014 e 2015 e del personale dei gruppi sportivi presenti in tutte le forze di polizia. Il comma 4 dell'articolo 21, che dispone l'abrogazione delle norme del Codice dell'ordinamento militare che prevedono talune promozioni conferite al personale militare all'atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio (articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del decreto legislativo n. 66 del 2010), reca altresì l'abrogazione del comma 260 della legge n. 266 del 2005 che prevede analoghe promozioni per Dirigenti generali e

Dirigenti superiori della Polizia di Stato. I commi 9 e 10 dell'articolo 21 intervengono inoltre sulle risorse destinate ai provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare e delle forze di polizia previsti dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. In particolare il comma 9 dispone la riduzione di 119 milioni di euro per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativa al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia. Il comma 1 dell'articolo 31, a sua volta, prevede l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 86 del 2001 in base al quale il personale appartenente alla carriera prefettizia, nonché il personale volontario coniugato, il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, gli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, all'atto del rientro in patria, dopo essere stato impiegato presso Enti od organismi internazionali, ai sensi della legge n. 1114 del 1962, ovvero presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, enti, comandi od organismi internazionali, ai sensi dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ha diritto a percepire l'indennità di trasferimento, prevista dal comma 1 dello stesso articolo 1, pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. Come precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, «tenuto conto del numero medio annuo di rientri in Patria, il presente intervento comporta un risparmio di 7 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dal 2015».

Al contempo, con una disposizione di carattere generale, l'articolo 21, commi 1-3, detta norme di per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego. In particolare, il comma

1 proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018. L'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. In proposito, ricorda che il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, per la parte economica, è operante dal 2010 e che le Commissioni riunite I e XI, lo scorso anno, in sede di esame dell'atto del Governo n. 9 recante lo schema di regolamento di proroga della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti per il 2014 (decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013) aveva posto una condizione in cui si chiedeva al Governo di tenere conto del fatto che « le misure adottate devono avere un carattere del tutto eccezionale e provvisorio rendendo, per il futuro, non ipotizzabile un ulteriore allungamento temporale, che rischierebbe di trasformare un intervento che doveva essere una tantum e limitato nel tempo in una vera e propria deroga al meccanismo medesimo, da valutare attentamente rispetto alle previsioni costituzionali, con particolare riguardo a quelle recate dagli articoli 3, 36, 39 e 97 della Costituzione ». Il comma 2 dell'articolo 21 estende poi, fino al 2018, l'efficacia della norma che prevede che l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013. Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, da ultimo prorogate, per l'anno 2014 dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013.

Pertanto, in virtù di tale disposizione, anche per l'anno 2015 nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo così come previsti dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998. Inoltre, lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del personale di cui al richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Riprendono, invece, efficacia le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 21 dell'articolo 9 del richiamato decreto legge n. 78 del 2010 concernenti il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera per il personale contrattualizzato e non contrattualizzato, che erano state anch'esse prorogate, per l'anno 2014, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013. In relazione alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 rileva che l'allegata relazione illustrativa sottolinea che la proroga del blocco opera « nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate) ». Andrebbe, a suo avviso, valutata pertanto l'opportunità di indicare in maniera puntuale l'ambito soggettivo di applicazione della norma. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni in esame al personale di magistratura di cui alla legge n. 27 del 1981. Ricorda, infatti, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 223 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'articolo 9, commi 21 e 22, relativamente al blocco degli aumenti retributivi per i magistrati. Sotto altro profilo, sempre riguardo al comparto sicurezza, la tabella E dispone una riduzione di 25 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2015-2017 e di 75 milioni di euro a decorrere dal 2018, dello stanziamento sul capitolo 7506 denominato « Spese per

l'acquisizione di un servizio di telecomunicazione in standard Tetra per le esigenze delle Forze di polizia». Il capitolo afferisce alla missione 7 «Ordine pubblico e sicurezza», nello Stato di previsione del Ministero dell'interno, e fa parte del programma 7.10: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia.

Nel disegno di legge di bilancio 2015 è previsto uno stanziamento di 64,46 milioni di euro, derivante da una riduzione di 15,46 milioni rispetto alle previsioni assestate 2014, che recavano uno stanziamento di 79,93 milioni di euro. Si tratta di un finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 41 della legge di stabilità 2014, che ha disposto un finanziamento per il programma Te.T.Ra (Terrestrial Trunked Radio), di 30 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Tali risorse sono destinate alla prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra finalizzata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle forze di polizia.

Riguardo ad altro settore, evidenzia che il comma 13 incrementa di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, destinato all'ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. In base al quadro normativo vigente, infatti, i servizi di assistenza e di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sono svolti principalmente dagli enti locali. In particolare, la legge n. 189 del 2002 ha soppresso la corresponsione di un contributo di prima assistenza per 45 giorni da parte del Ministero dell'interno in favore dei richiedenti asilo privi di mezzi (articolo 1, comma 7, decreto legge n. 416 del 1989, convertito dalla legge n. 39 del 1990). In luogo di tale contributo, l'articolo 1-*sexies* del medesimo decreto legge n. 416 del 1989 (introdotto dall'articolo 32 della legge n. 189 del 2002), disciplina un sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) che consente agli enti locali di accogliere nell'ambito dei servizi di accoglienza da essi apprestati i richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza, ove non ricorrano le

condizioni di trattenimento nei CARA o nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 25 del 2008. Per i servizi di accoglienza degli enti locali sono previste, dal medesimo articolo 1-*sexies* del decreto legge n. 416 del 1989, forme di sostegno finanziario apprestate dal Ministero dell'interno e poste a carico di un fondo *ad hoc*, denominato Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, istituito dal successivo articolo 1-*septies*.

Per coordinare i servizi territoriali è prevista l'attivazione (ad opera del Ministero dell'interno) e l'affidamento, mediante convenzione, all'ANCI di un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza. La disciplina del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo destinato a finanziare le iniziative degli enti locali è fissata ancora oggi nell'articolo 1-*septies* del decreto legge n. 416 del 1989, ai sensi del quale esso è alimentato da: apposite risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell'interno; assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati; donazioni private. Le disponibilità del Fondo sono assegnate annualmente con decreto del Ministro dell'interno, e sono destinate alle iniziative dei comuni e delle province, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ciascuna iniziativa territoriale. Ai sensi del citato articolo 1-*sexies*, comma 2, del decreto legge n. 416 è stato adottato il decreto ministeriale 28 novembre 2005, poi sostituito dal decreto ministeriale 30 luglio 2013, con il quale il Ministero dell'interno ha dettato le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca. Ricorda che dall'inizio dell'anno fino a metà settembre del 2014 le richieste di protezione internazionale sono state circa 38.000 a fronte di 26.620 domande presentate in tutto l'anno 2013, come evidenziato nell'audizione svolta presso le Com-

missioni riunite I e II dal Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, prefetto Morcone, nella seduta del 15 settembre 2014. L'incremento della presentazione delle domande è collegato alla forte ripresa dei flussi migratori, motivati sempre più dalla situazione politica dei Paesi di provenienza, piuttosto che da ragioni economiche. Agli oneri connessi all'aumento del numero dei richiedenti asilo si è fatto fronte innanzitutto, con il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure di riequilibrio della finanza pubblica (convertito dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137) che ha incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2013 il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed ha istituito un Fondo presso il Ministero dell'interno per far fronte ai problemi indotti dal fenomeno dell'immigrazione, con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013. Parte della dotazione di quest'ultimo fondo, pari a 30 milioni, sono stati assegnati al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ad integrazione del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (decreto del Ministro dell'interno 3 giugno 2014). L'articolo 1, comma 204, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014 il al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, che siano sede di Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) con una capienza pari o superiore alle 3.000 unità. Il fondo è stato ulteriormente incrementato con il decreto-legge 119 del 2014 di 50,8 milioni di euro per il 2014, finalizzati all'ampliamento delle strutture del Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR) oltre a creare un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi destina per il 2014 62,7 milioni di euro. A questi fondi disposti in via legislativa, si aggiungono, per il 2014, 60 milioni provenienti dal fondo di

riserva per le spese impreviste, e 53 stanziati in sede di assestamento, sempre in base a quanto evidenziato nella citata audizione del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Ricorda, inoltre, che il decreto-legge n. 119 del 2014, esaminato nel mese di settembre 2014 per la relativa conversione dalle Commissioni I e II, ha introdotto diverse misure per velocizzare e rendere più efficiente le procedure di esame delle richieste di asilo, tra cui l'aumento del numero delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale – che passano da dieci a venti.

L'articolo 17, comma 14, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel nuovo fondo confluiscono le risorse dell'analogo Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito dalla legge n. 135 del 2012) che viene contestualmente soppresso. Inoltre, il nuovo fondo è incrementato di 12,5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. L'istituzione del nuovo fondo viene giustificata nella disposizione in esame per assicurare una migliore gestione e allocazione della spesa. Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 23, comma 11 (quinto periodo), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 95 (legge n. 135 del 2012), con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012. L'istituzione del nuovo fondo fa parte di una serie di misure, recate dal medesimo articolo 23, comma 11, volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

La dotazione del fondo è stata successivamente incrementata di 20 milioni per

l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 2013 (legge n. 137 del 2013) nonché, di 40 milioni di euro per il 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 dall'articolo 1, commi 202 e 203, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). Attraverso il Fondo, il Ministro del lavoro provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nei limiti delle risorse suddette. Il comma 15 prevede che i minori stranieri non accompagnati accedono ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, la cui dotazione è incrementata dal comma 16 dell'articolo in esame (per il quale si rinvia alla relativa scheda).

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 25 del 2008, relativo all'obbligo dell'autorità che riceve la domanda di protezione internazionale di informare immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ai fini dell'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso.

Come si evince dalla relazione illustrativa, la norma è finalizzata ad estendere l'assistenza della rete SPRAR anche ai minori stranieri non accompagnati che non hanno richiesto il riconoscimento del diritto di asilo. Infatti, attualmente solo i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, ai sensi del richiamato articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sono immediatamente avviati nelle strutture di accoglienza del rete SPRAR come evidenziato nella citata audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, prefetto Morcone, svolta il 15 settembre 2014.

Ricorda, inoltre, che è in corso di esame in sede referente presso la I Commissione la proposta di legge Zampa C. 1658, che introduce modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati, con la finalità di

stabilire una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati che rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e assicuri maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale. Il testo della suddetta proposta di legge, risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione, prevede che all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 13 si provveda nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui al citato articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Con l'articolo 4 si disciplinano le modalità di contatto e di informazione dei minori stranieri non accompagnati presso i valichi di frontiera, in modo da rafforzare la garanzia di misure di accoglienza anche prima del momento dell'identificazione del minore. È stabilito l'obbligo di informare il minore circa il diritto di richiedere protezione internazionale e vengono fissati tempi massimi per la conclusione delle operazioni di identificazione (5 giorni) e per la permanenza (30 giorni) presso la struttura di prima accoglienza.

L'articolo 13 dispone che l'accoglienza dei minori sia garantita nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati che – conseguentemente – assume la denominazione « Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati ».

L'articolo 25, commi 1-4, reca disposizioni per la riduzione delle spese degli organi a rilevanza costituzionale, con disposizioni specifiche per il CNEL, e della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 1 dispone una riduzione dei trasferimenti per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei TAR, del CSM e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, pari complessivamente a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Rispetto allo stanziamento iscritto in bilancio, la riduzione risulta pari, per ciascun organo interessato, al 15,3 per cento per il 2015, al 14,8 per cento per il 2016 ed al 14,4 per cento per

il 2017. Il comma 2 prevede che l'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), così come qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo. Viene dunque in sostanza disposto lo svolgimento a titolo gratuito delle funzioni connesse alla carica di Presidente o consigliere del CNEL. Il CNEL è attualmente composto dal Presidente e da 64 membri (tra cui due vicepresidenti). Le indennità annue lorde sono attualmente pari a: euro 187.598 per il Presidente, euro 41.532 per i vicepresidenti, euro 30.938 per l'unico presidente di commissione ed euro 25.633 per ciascun componente. Come detto, non può inoltre comportare oneri a carico della finanza pubblica « qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni » del CNEL. Tale espressione, dalla formulazione non del tutto chiara, sembra riferirsi, come risulta dalla relazione tecnica e dalle abrogazioni disposte dal comma successivo, alla attività istruttoria affidata a soggetti esterni al CNEL e non a quella svolta dal personale dello stesso. Secondo la relazione tecnica, la disposizione comporterebbe un risparmio di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2015. Lo stanziamento di bilancio del CNEL verrebbe infatti ridotto da 18,7 milioni di euro a 8,7 milioni di euro, di cui circa 8 milioni di euro per il trattamento economico e contributivo del personale dipendente (91 unità, di cui 1 segretario generale, 1 dirigente di I fascia, 6 dirigenti di II fascia e 83 unità fra funzionari ed impiegati) e circa 2 milioni di euro per la gestione e la manutenzione dell'unica sede demaniale concessa in uso governativo all'Organo. Appare al riguardo, a suo avviso, opportuno un chiarimento sull'effettiva entità della riduzione dello stanziamento, in quanto dai dati forniti dalla relazione tecnica, lo stanziamento ridotto dovrebbe risultare pari a circa 10 milioni di euro (8 milioni per il personale e 2 milioni per la sede) e non a 8,7 milioni di euro. Il comma 3 abroga conseguente-

mente alcune disposizioni della legge sul CNEL (legge n. 936 del 86), relative agli emolumenti per i componenti ed all'affidamento di incarichi a soggetti esterni, nonché « ogni regolamento ad esse connesso » (espressione che appare ultronea, dal momento che l'abrogazione legislativa comporta l'abrogazione dei relativi regolamenti attuativi o esecutivi). Sono, in particolare, soppresse le disposizioni che prevedono: l'indennità, la diaria di presenza ed il rimborso delle spese dei membri del CNEL (articolo 9); il potere del CNEL di dettare direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base, al fine di esprimere le proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali (modifica all'articolo 10, comma 1, lettera *d*); l'affidamento ad istituti specializzati di studi e ricerche in materia di lavoro (modifica all'articolo 16, comma 2, lettera *c*); la stipula di convenzioni con soggetti privati per il compimento di indagini (modifica all'articolo 19, comma 3); il conferimento di incarichi temporanei per studi ed indagini ad esperti anche estranei all'amministrazione dello Stato (articolo 19, comma 4). Ricorda che il progetto di riforma costituzionale, approvato dal Senato, ed attualmente all'esame della Camera (C. 2613), dispone la soppressione del CNEL, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione (articolo 27).

Secondo la relazione tecnica, il comma 3 è volto a recuperare a favore dell'erario le risorse finanziarie che si renderanno disponibili – a regime – con la soppressione del CNEL, consentendo che, nelle more dell'approvazione parlamentare del disegno di legge di riforma, il Consiglio continui ad operare in regime di « ordinaria amministrazione ».

L'articolo 25, comma 4, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dal 2015, una riduzione delle spese del proprio bilancio non inferiore a 10 milioni di euro.

Le relative somme, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato. Le spese di

della Presidenza del Consiglio sono iscritte nei capitoli 2115 e 2120 dello stato di previsione del Ministero dell'economia, relativi, rispettivamente, alle spese di funzionamento (capitolo rimodulabile) ed alle spese di natura obbligatoria. L'articolo 24 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, relative alle Missioni e ai Programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per complessivi 1.017,7 milioni nel 2015, per 1.167,3 milioni nel 2016 e per 1.305,6 milioni nel 2017, come specificato nell'elenco n. 2 al disegno di legge.

L'articolo 43 interviene sulla disciplina vigente dei servizi pubblici locali (SPL) modificando e innovando in materia di ruolo e funzioni degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei; mantenimento della concessione in caso di acquisizione o fusione societaria; criteri per i finanziamenti disposti a valere su risorse statali relativamente ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; esclusione di talune categorie di spese dal patto di stabilità interno. L'articolo prevede (comma 1, n. 1) l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei, attribuendo – in caso di inottemperanza – al Presidente della regione l'esercizio dei poteri sostitutivi. La predisposizione della relazione richiesta dalla legislazione vigente per l'affidamento del servizio viene quindi posta in capo ai suddetti enti di governo; nella relazione è ricompreso anche un piano economico finanziario. Le finalità delle previsioni recate dall'articolo 43, in base a quanto evidenziato nell'incipit della norma nonché nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, sono quelle di incentivazione dei processi di aggregazione tra soggetti operanti nei servizi pubblici locali di rilevanza economica e di rafforzamento della gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, con l'obiettivo di « rilanciare gli investimenti, ridurre i costi attraverso economie di scala e di scopo e migliorare i livelli prestazionali e di qualità dei servizi, at-

traverso misure quali l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali ». A tale scopo, sono introdotte nuove disposizioni all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. In primo luogo, il comma 1, n. 1), stabilisce l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei. A tal fine, sono aggiunte previsioni più stringenti rispetto a quanto già stabilito al comma 1-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale dispone che unicamente i suddetti enti di governo svolgono le funzioni di: organizzazione dei SPL a rete di rilevanza economica, quali elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto; scelta della forma di gestione; determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza; affidamento della gestione e relativo controllo.

Rispetto all'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo, secondo la lettera della disposizione, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che stabilisce la necessità di attribuire alle sole province le funzioni di organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica (di competenza comunale o provinciale) procedendo alla soppressione degli enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale attualmente incaricati di svolgere tali funzioni. In proposito, appare, a suo avviso, opportuno valutare l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni del comma 1, n. 1) rispetto a quanto disposto dal comma 90 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, del quale è espressamente previsto che « restino ferme » le relative previsioni, considerato che dal testo delle norme le funzioni di organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica sembrano attribuite in via esclusiva, in un caso, agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei e, nell'altro caso, alle province. In base al testo iniziale dell'articolo 3-bis del decreto legge n. 138 del 2011, le regioni avrebbero dovuto provvedere alla definizione del pe-

rimetro degli ambiti e alla designazione dei relativi enti di governo entro il 30 giugno 2012, termine la cui inutile decorrenza autorizzava il Consiglio dei Ministri ad esercitare i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 a tutela dell'unità giuridica ed economica.

In un secondo momento, con l'articolo 13 del decreto legge n. 150 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, sono state previste due ipotesi (comma 2): mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legge n. 138 del 2011; mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014. Per entrambe le fattispecie è stato previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del prefetto, che deve provvedere al compimento degli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro 60 giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo, da effettuare in base alle suddette scadenze fissate dalla legge (31 dicembre 2014), il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di 30 giorni, i poteri sostitutivi.

Fa presente che il testo in esame pone in capo agli enti di governo il compito di effettuare la relazione prescritta dalla normativa vigente al fine di dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e di definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste. Le nuove previsioni introdotte dall'articolo in commento pongono dunque in capo agli enti di governo l'obbligo, nella suddetta relazione: di dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta; di motivarne le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di eco-

nomicità e di qualità del servizio; di ricomprendere anche un piano economico finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il testo prevede che tale piano economico-finanziario debba essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

Nel caso di affidamento *in house*, gli enti locali proprietari devono procedere, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario *in house*. Il testo stabilisce che le deliberazioni degli enti di governo « sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali ».

Come già anticipato, le funzioni attribuite « unicamente » agli enti di governo sono quelle di organizzazione dei SPL a rete di rilevanza economica; scelta della forma di gestione; determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza; affidamento della gestione e relativo controllo. La relazione illustrativa motiva la previsione in base alla quale le deliberazioni assunte dagli enti di governo degli ambiti sono valide senza necessità di ulteriori deliberazioni da parte degli organi dei singoli enti locali con la finalità di « limitare comportamenti dilatori ».

Viene, inoltre, disposto (comma 1, n. 2) il mantenimento della concessione in essere anche in caso di acquisizione o fusione societaria, consentendo, ove necessario, la rideterminazione dell'equilibrio

economico finanziario del nuovo soggetto gestore, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza delle concessioni in essere. Il testo richiede altresì (comma 1, n. 3) che i finanziamenti concessi a valere su risorse statali relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica siano attribuiti agli enti di governo o ai relativi gestori del servizio purché siano risorse aggiuntive o a garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dagli enti di governo. Riguardo ai criteri stabiliti per l'assegnazione delle risorse in via prioritaria la norma richiama: i soggetti selezionati tramite gara ad evidenza pubblica; i gestori di cui venga attestata l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso o che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria. Viene poi disposto (comma 1, n. 4), che le spese in conto capitale effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione – totale o parziale, ed anche a seguito di quotazione – di partecipazioni in società sono escluse, unitamente ai proventi medesimi, dal patto di stabilità interno. È stabilito invece che non sono escluse dal suddetto patto le spese effettuate dagli enti locali per acquisto di partecipazioni. L'ambito di applicazione delle norme è definito dalla disposizione finale dell'articolo (comma 1, n. 5), che fa riferimento, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione da parte di un'Autorità indipendente.

L'articolo 20, al comma 1, dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici indicati nell'allegato 6 al disegno di legge in esame, per un importo complessivo pari a 22 milioni per il 2015 e a 21,7 milioni a decorrere dal 2016. Il comma 18 reca una autorizzazione triennale di spesa per il finanziamento della riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. A tal fine è previsto lo stanziamento di: 50 milioni di euro per il 2015; 140 milioni di euro per il 2016; 190 milioni di euro a decorrere dal 2017, quando lo stanziamento dovrebbe essere

autorizzato a regime. Ricorda che è all'esame, in sede referente presso la Commissione XII (Affari sociali) della Camera, il disegno di legge C. 2617 «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale» d'iniziativa del Governo, abbinato alle proposte C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba.

Passando al disegno di legge di bilancio 2015 (C. 2680), sottolinea che, per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza recati dal disegno di legge di bilancio a legislazione vigente (C. 2680), che si riferiscono ad ambiti materiali di competenza della I Commissione, viene innanzitutto in rilievo lo stato di previsione del Ministero dell'interno (C. 2680/Tab. 8). Gli stanziamenti in termini di competenza, nel bilancio di previsione per il 2015 a legislazione vigente, ammontano a 24.437,76 milioni di euro, di cui 21.740,36 milioni di euro per la parte corrente (per circa la metà riconducibili alle spese di funzionamento, pari a 10.036,69 milioni circa), 2.654,15 milioni di euro in conto capitale, destinati quasi interamente ad investimenti (per circa 2.448,95 milioni) e 43,25 milioni per rimborso di passività finanziarie. Nell'ambito del bilancio dell'Interno, le spese correnti e quelle in conto capitale incidono sul totale delle spese finali rispettivamente per l'88,96 per cento e il 10,86 per cento. Rispetto al totale delle spese finali dell'intero bilancio dello Stato, evidenzia che tali stanziamenti rappresentano il 4,1 per cento, mentre erano il 3,5 per cento secondo il bilancio assestato per il 2014 e il 3,4 per cento secondo la legge di bilancio 2014. Complessivamente, rispetto alla legge di bilancio 2014, le previsioni 2015 evidenziano un aumento del 20,7 per cento (+4.200,77 milioni di euro). Rispetto al bilancio assestato 2014, l'incremento delle spese è invece pari complessivamente al 16 per cento (+3.373,47 milioni di euro). Per il 2016, in ordine alla previsione di spese per la parte corrente, viene proposta una riduzione tale da giungere a un importo pari a 18.001,75 milioni; la previsione per la parte in conto capitale è pari a 693,27 milioni e per il rimborso

delle passività finanziarie a 44,01 milioni. Il totale complessivo per il 2016 è quindi pari a 18.739,03 milioni. Per il 2017 si prevede, per la spesa di parte corrente, una variazione in riduzione sino a un importo pari a 17.567,75 milioni; la previsione per la parte in conto capitale viene ulteriormente ridotta, giungendo a 603,399 milioni. Il totale complessivo per il 2017 è di 18.186,75 milioni. Ancora in termini complessivi, la consistenza presunta dei residui passivi del Ministero dell'interno al 1° gennaio 2015 è stata valutata in 2.073,46 milioni di euro, mentre le autorizzazioni di cassa per il 2015 sono pari a 24.464,53 milioni di euro, di cui 21.763,61 milioni di parte corrente, 2.657,67 milioni in conto capitale, con un aumento, rispetto all'assestamento 2014, di complessivi 1.352,33 milioni di euro. Il coefficiente medio di realizzazione (che rappresenta la percentuale di massa spendibile che può essere effettivamente pagata nel corso dell'esercizio successivo ed è determinata dal rapporto tra autorizzazione di cassa e massa spendibile) è pari al 92,28 per cento.

Per quanto riguarda l'analisi per missione e programma, sottolinea, in via preliminare, che lo stato di previsione del Ministero dell'interno si articola in 7 missioni, a loro volta suddivise in 15 programmi. Rispetto allo scorso anno il numero delle missioni non è mutato, mentre il numero dei programmi è sceso da 16 a 15 in conseguenza dell'unificazione dei due programmi ex Garanzia dei diritti ed interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2) ed ex Gestione flussi migratori (27.3) nell'unico programma Flussi migratori, garanzia dei diritti ed interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2). In relazione alla composizione della spesa del Ministero, si conferma che gli stanziamenti relativi alla missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali e alla missione Ordine pubblico e sicurezza rappresentano l'87 per cento del totale della spesa (rispettivamente il 55 per cento e il 32 per cento).

Passando all'analisi delle missioni, segnala che si soffermerà sui programmi che

hanno registrato le più significative variazioni rispetto alle previsioni di bilancio 2014 e all'assestamento per il medesimo anno, in riferimento alle quali chiedo chiarimenti al rappresentante del Governo. Nel dettaglio, alla missione Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale sul territorio è assegnata una dotazione pari a 521,36 milioni di euro, in aumento di 46,7 milioni di euro (10 per cento) rispetto alle previsioni di bilancio 2014 e stabile rispetto alle previsioni assestate per lo stesso anno. Alla missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali è assegnata una dotazione pari a 13.518,94 milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio 2014 (+37 per cento rispetto ai dati dell'assestamento 2014 e +42,3 per cento rispetto alla legge di bilancio 2014). La missione è articolata in tre programmi di spesa. Lo stanziamento previsto per il programma Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali è pari a 29,71 milioni di euro, in significativa riduzione rispetto agli esercizi precedenti (circa -73 per cento rispetto sia alle previsioni assestate sia alla legge di bilancio 2014). In merito, la nota integrativa al bilancio di previsione evidenzia che le riduzioni previste dalle recenti manovre di contenimento hanno comportato una riduzione delle dotazioni finanziarie tali da dover procedere ad una riorganizzazione e razionalizzazione di quelle rese disponibili. Oltre ad una rimodulazione in negativo di tutte le voci relative alle spese di funzionamento e per interventi, si evidenziano tra le voci di maggior interesse di questo programma, per quanto riguarda gli investimenti, del cap. 7014, relativo alle spese per l'attuazione del documento digitale unificato, istituito in attuazione delle previsioni contenute nel decreto legge n. 179 del 2012, le cui previsioni per il 2015 risultano pari a 3,6 milioni di euro (-96 per cento rispetto sia alle previsioni assestate sia alla legge di bilancio 2014, pari a 82 milioni). Lo stanziamento previsto dal bilancio di previsione 2015 per il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali è pari a 13.451,9

milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio 2014 (circa +37 per cento rispetto alle previsioni assestate 2014 e +44 per cento rispetto ai dati della legge di bilancio 2014), dipendenti in gran parte dall'aumento dello stanziamento per il Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali. Infine, lo stanziamento per il programma Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali risulta pari a 37,33 milioni di euro, in decremento rispetto all'esercizio 2014 (circa -14 per cento rispetto sia alle previsioni assestate sia ai dati della legge di bilancio 2014). Alla missione Ordine pubblico e sicurezza è assegnata una dotazione pari a 7.910,87 milioni di euro, in lieve aumento rispetto all'esercizio 2014 (circa +30 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2014, pari allo 0,4 per cento, e all'1 per cento rispetto alla legge di bilancio 2014). Tuttavia, all'interno della missione, si può rilevare come l'aumento delle risorse per il Programma Contrasto al crimine ed il programma Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri sia in parte compensato dalle riduzioni previste per il Programma Pianificazione e coordinamento Forze di polizia. In particolare, lo stanziamento previsto a legislazione vigente per il programma Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica è pari a 6.546,28 milioni di euro, in lieve aumento rispetto all'esercizio 2014 (circa +1 per cento rispetto alle previsioni assestate e ai dati del bilancio 2014). Per quanto concerne il programma Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia, lo stanziamento previsto è pari a circa 610 milioni di euro, in riduzione rispetto all'esercizio 2014 (circa -9 per cento rispetto alle previsioni assestate 2014 e -4,3 per cento rispetto alla legge di bilancio 2014). Alla missione Soccorso civile è assegnata una dotazione pari a 1.876,2 milioni di euro, che non registra scostamenti significativi rispetto all'esercizio 2014 (circa +8,7 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2014, pari allo 0,5 in termini percentuali; rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2014, invece, si registra un +2 per cento).

All'interno della missione, al programma Gestione del sistema nazionale di difesa civile è assegnato uno stanziamento pari a circa 5,39 milioni di euro, in riduzione rispetto alle previsioni assestate 2014 (circa -16 per cento) e sostanzialmente invariato rispetto ai dati della legge di bilancio 2014. Al riguardo, la nota integrativa evidenzia che la misura degli stanziamenti allocata sulle singole voci di bilancio relative alle spese rimodulabili (nella quasi totalità: consumi intermedi ed investimenti) recepisce le riduzioni di spesa operate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto legge n. 95 del 2012. In particolare, la nota segnala che l'entità di tali decurtazioni accentua notevolmente il già evidente squilibrio tra i costi per l'espletamento dei servizi istituzionali che annualmente si rilevano e le risorse finanziarie disponibili. Non si registrano significativi scostamenti neanche in relazione al programma Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico, per il quale sono iscritte in bilancio risorse pari a circa 1.870,8 milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio 2014 di circa 10 milioni (circa +0,5 per cento rispetto alle previsioni assestate 2014 e +2,2 per cento rispetto alla legge di bilancio). Si evidenziano tra le voci di maggior interesse di questo programma, per quanto riguarda gli investimenti, i capitoli 1801 e 1802, relativi alle retribuzioni personale e volontari vigili del fuoco, le cui previsioni a legislazione vigente risultano, rispettivamente, pari a 1.396,98 milioni di euro (+4,4) e a 45,67 milioni (-45,7 per cento rispetto sia alle previsioni assestate, sia alla legge di bilancio 2014).

Alla missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti è assegnata una dotazione pari a 417,3 milioni di euro, che registra una diminuzione di 326,9 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2014 (circa -43,9 per cento), mentre non si discosta dalle previsioni contenute nella legge di bilancio 2014 (-0,2 per cento). All'interno della missione, segnala, in particolare, che lo stanziamento previsto per il programma Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo

sviluppo della coesione sociale è pari a circa 411,9 milioni di euro, in riduzione rispetto alle previsioni assestate 2014 (circa -44 per cento) e sostanzialmente invariato rispetto ai dati della legge di bilancio 2014.

Tale riduzione rispetto all'assestamento attiene principalmente al: capitolo 2351, relativo alle spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri, le cui previsioni a legislazione vigente per il 2015 risultano di 192,31 milioni di euro rispetto ai 417,94 milioni dell'assestamento 2014 (-54 per cento) e ai 217,94 milioni della legge di bilancio 2014; capitolo 2352, relativo al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, le cui previsioni a legislazione vigente per il 2015 risultano di 54,74 milioni di euro rispetto ai 118,58 milioni dell'assestamento 2014 e ai 5,6 milioni di euro rispetto ai dati della legge di bilancio 2014.

In proposito, sottolinea che la nota integrativa al bilancio di previsione evidenzia che le risorse del disegno di legge di bilancio non sono sufficienti a coprire le spese relative allo SPRAR, ma in corso di esercizio si provvederà con risorse aggiuntive, anche per effetto di manovre compensative attuate allo scopo di adeguare gli stanziamenti alla effettiva esigenza di attivazione dei servizi di accoglienza.

Si segnala, peraltro, che il disegno di legge di stabilità 2015 prevede un incremento di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, destinato all'ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (articolo 17, comma 39).

Occorre, a suo avviso, da ultimo ricordare che sullo stato di previsione del Ministero, così come ora descritto, sono destinate a produrre effetto le disposizioni del disegno di legge di stabilità 2015 ed, in particolare, l'articolo 24, che dispone in linea generale la riduzione delle dotazioni di bilancio di tutti i Ministeri. Per l'Interno si tratta di una decurtazione, sia in termini di competenza che di cassa, pari a

100,9 milioni nel 2015, per 100,03 milioni nel 2016 e per 99,99 milioni nel 2017 e anni successivi.

Per quanto riguarda le competenze della I Commissione (Affari costituzionali) possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2). Viene, in primo luogo, in evidenza la Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale. In particolare, nel 2015 gli stanziamenti di competenza – che ammontano a 2.744,97 milioni di euro – diminuiscono di circa 94 milioni di euro rispetto sia alle previsioni assestate, sia alla legge di bilancio per il 2014. All'interno della missione, la dotazione del programma Organi costituzionali sconta una riduzione rispetto alle previsioni assestate per il 2014 di 67,5 milioni di euro, dovuta, in massima parte, alla riduzione dei fondi relativi alle spese elettorali in dipendenza della riforma operata con il decreto-legge n. 149 del 2013 (convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13), che ha abolito il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici e previsto forme di contribuzione alternative, quali le agevolazioni fiscali per la contribuzione volontaria dei cittadini.

Le previsioni relative al funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri sono oggetto del programma 1.3 e nel disegno di legge di bilancio ammontano – per quanto riguarda i dati di competenza – a 482,58 milioni di euro, con un lieve decremento di 1,78 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2014 e di 4,34 milioni rispetto alla legge di bilancio 2014. Più in particolare, gli stanziamenti di competenza a legislazione vigente, destinati alle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri, ammontano complessivamente a 336,39 milioni di euro.

L'altro capitolo ricompreso nell'unità di voto riferita alla Presidenza si riferisce al

Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale (cap. 2185, esposto in Tabella C), il cui stanziamento di competenza per l'anno 2015 ammonta, nel bilancio a legislazione vigente a 69,17 milioni di euro. Rispetto alle previsioni assestate e al bilancio 2014 si registra una riduzione pari a 39,88 milioni di euro (36,6 per cento). La Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità 2015 prevede una lieve riduzione della previsione a legislazione vigente, portando l'ammontare del Fondo a 65,73 milioni di euro per l'anno 2015. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono previsti in ulteriori programmi di spesa riconducibili agli ambiti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare, ricorda gli stanziamenti dedicati al programma Protezione civile, per il quale le previsioni di competenza per il 2015 ammontano, a legislazione vigente, a 1.580,53 milioni di euro, in riduzione di 705,49 milioni di euro rispetto all'assestamento 2014 (-30,9 per cento) e di 644,21 milioni rispetto ai dati della legge di bilancio 2014 (-28,9 per cento). Peraltro, la Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità 2015, attraverso il rifinanziamento dei fonti esposti in tabella, prevede un aumento complessivo delle risorse previste a legislazione vigente, per l'anno 2015, di 70 milioni di euro. Nell'ambito della Missione n. 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) si segnala il programma relativo alla Promozione dei diritti e delle pari opportunità, nel cui ambito si colloca il cap. 2108, con una dotazione di competenza nel bilancio a legislazione vigente per il 2015 pari a 28,82 milioni di euro. In relazione a tale capitolo, si segnala una riduzione delle risorse, pari a 8,3 milioni (-22,3 per cento) rispetto alle previsioni assestate per il 2014 e di 3,3 milioni rispetto alla legge di bilancio 2014 (-10,3 per cento).

Infine, con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala, in particolare, gli stanziamenti destinati: alle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica (capitolo 1670), con uno stanziamento pari a 605,05 milioni di euro per il 2014 (-0,4 milioni rispetto alle previsioni assestate 2014 e -3,44 milioni rispetto alla legge di bilancio 2014); alle spese relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall'attuazione dei referendum (capitolo 3020), con uno stanziamento pari a 320 milioni euro per il 2015; alla Scuola nazionale della pubblica amministrazione, con uno stanziamento di 1,44 milioni di euro per le spese di funzionamento e di 8,6 milioni di euro (in riduzione del 25,7 per cento rispetto ai dati del 2014) per le spese di natura obbligatoria; alle spese dell'Agenzia per l'Italia digitale, per la quale è previsto uno stanziamento di 2,74 milioni di euro per le spese di funzionamento e di 7,1 milioni di euro spese di natura obbligatoria; alle somme da corrispondere alla Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.), con uno stanziamento pari a 5,17 milioni di euro per il 2015; alle spese per l'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680), con una previsione di spesa pari a 52,59 milioni di euro, (-10,15 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2014). A questi occorre aggiungere 140 milioni di spese obbligatorie (cap. 1685), che non subiscono variazioni rispetto all'esercizio precedente. Peraltro, la Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità 2015, nel quale è esposto il Fondo per le spese di funzionamento dell'ISTAT prevede una riduzione ulteriore dello stanziamento previsto a legislazione vigente per l'anno 2015, stanziando risorse pari a 36,32 milioni di euro. Si consideri, inoltre, che l'articolo 20, comma 1, del medesimo disegno di legge, stabilisce una riduzione del trasferimento statale in favore dell'ISTAT di 2 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Emanuele FIANO (PD), dopo aver ringraziato la deputata Dorina Bianchi per l'ampia relazione svolta, si sofferma sull'articolo 21, comma 14, del disegno di legge di stabilità, che autorizza, dal 1° gennaio 2015, l'impiego di personale in turni di servizio diversi da quelli ordinari per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, con una semplice informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale quadro, anche in deroga agli orari previsti dagli accordi in vigore. Oltre ad esprimere la propria valutazione critica nel merito, stigmatizza il fatto che una disposizione di natura ordinamentale sia stata inserita nel disegno di legge di stabilità. Al riguardo, fa presente che lo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 30 ottobre 2014, avrebbe dovuto riguardare anche la predetta norma. Preannuncia, dunque, la presentazione di un emendamento soppressivo.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) esprime la propria contrarietà nei confronti della previsione della proroga del blocco contrattuale concernente il personale del pubblico impiego, di cui all'articolo 21, commi da 1 a 3. A tale proposito, fa presente che tale blocco, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015, è in vigore dal 2010 e che nel frattempo è intervenuta un'ulteriore perdita del potere d'acquisto degli stipendi dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Preannuncia, quindi, la presentazione di emendamenti sul punto.

Roberta LOMBARDI (M5S) concorda con il collega Fiano sulle osservazioni in merito al comma 14 dell'articolo 21 del disegno di legge di stabilità, norma di carattere ordinamentale ed estranea al contenuto proprio della legge di stabilità. Si tratta, a suo avviso, di una disposizione grave che si connota per la sua indeter-

minatezza, in quanto potrebbe essere riferita a qualsiasi fattispecie di impiego del personale del comparto sicurezza in deroga a quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti. Ricorda, inoltre, che esiste un contenzioso di cause pendenti che verrebbe cancellato dall'approvazione della norma in oggetto.

Teresa PICCIONE (PD) concorda con quanto affermato dal collega Fiano in merito alla natura ordinamentale del comma 14 dell'articolo 21.

Osserva che, al contrario, non comprende lo stralcio dal disegno di legge di stabilità del comma 11 dell'articolo 17, che rifinanzia norme concernenti i lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo.

In quel caso, a suo avviso, si tratterebbe di una norma di carattere economico e non ordinamentale.

Preannuncia, pertanto, che presenterà un emendamento per il ripristino del suddetto comma 11 all'interno del disegno di legge di stabilità.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Fiano, evidenzia che lo stralcio è stato disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento.

Fa presente, inoltre, che sarà cura della presidenza trasmettere al Governo, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, la relazione svolta dalla collega Dorina Bianchi.

Dorina BIANCHI (NCD), *relatore*, dopo aver ringraziato i colleghi per l'apporto dato al dibattito, fa presente che le questioni da essi sollevate saranno ulteriormente approfondite nella seduta di domani, alla presenza del rappresentante del Governo.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.45.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 24

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, osserva che, per quanto concerne il disegno di legge di bilancio 2015, lo stato di previsione del Ministero della giustizia

per il 2015 (AC. 2680/Tab. 5) reca spese finali per complessivi 7.820,5 milioni di euro.

Distinguendo le spese correnti – ossia quelle destinate alla produzione ed al funzionamento dei servizi statali nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi – dalle spese in conto capitale – ossia quelle per investimenti – il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2015, si articola nel seguente modo: 7.673,3 milioni di euro per le spese correnti; 147,2 milioni di euro per le spese in conto capitale.

Complessivamente, rispetto ai 7.553,2 milioni della legge di bilancio 2014, le previsioni 2015 (7.820,5) evidenziano un aumento di 267,3 milioni (+3,5 per cento). Rispetto alla legge di assestamento 2014, ovvero 7.731 milioni, si registra un aumento di 89,5 milioni di euro (+1,2 per cento).

Le spese del Ministero della giustizia rappresentano l'1,3 per cento delle spese finali dello Stato. Dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 2006-2015 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente diminuita passando dall'1,7 per cento del 2006 all'odierno 1,3 per cento.

Per quanto riguarda i residui, quest'anno la tabella n. 5 relativa allo stato di previsione del Ministero della giustizia, non riporta alcuna quantificazione. Ciò, come risulta da informazioni assunte presso la Ragioneria generale dello Stato, anche in relazione al fatto che detti residui non sono oggetto di voto parlamentare. Per la consistenza dei residui passivi si rinvia quindi alla effettiva quantificazione in sede di assestamento del bilancio.

Le dotazioni finanziarie assegnate al Ministero della giustizia per il 2015, pari a circa 7 miliardi e 820 milioni di euro, sono ripartite tra le tre missioni di spesa, pur risultando per la quasi totalità (oltre il 98 per cento) assegnate alla missione Giustizia, di integrale pertinenza del Ministero.

Lo stanziamento per il programma amministrazione penitenziaria nel bilancio di previsione 2015 è pari a 2.767 milioni di euro (di cui: spese correnti: 2.684,1 milioni; spese in conto capitale: 82,9 milioni).

La dotazione dell'amministrazione penitenziaria per il 2015, rispetto al bilancio 2014 è quindi in diminuzione (- 136,2 milioni di euro).

La nota integrativa al bilancio di previsione evidenzia che le previsioni di spesa di questo programma sono state formulate «tenendo conto delle misure di contenimento della spesa pubblica che impongono la destinazione della massima parte delle risorse finanziarie ad assicurare gli essenziali compiti e servizi istituzionali. In questo ambito, al fine di sanare la reiterata formazione di situazioni debitorie per canoni ed utenze di energia elettrica, acqua, gas e combustibili da riscaldamento degli istituti penitenziari, sono stati parzialmente adeguati gli stanziamenti del pertinente capitolo della spesa di funzionamento delle strutture penitenziarie, mentre si è considerata la minore esigenza finanziaria per le spese di mantenimento dei detenuti ed internati (ad esempio, vitto e spese di trasporto) conseguente alla diminuzione della popolazione ristretta. Non è stato possibile integrare il finanziamento del sistema dell'esecuzione penale esterna, che tuttavia potrà avvalersi dei fondi comunitari e delle risorse finanziarie della Cassa delle ammende, previo sviluppo di appropriati progetti nel territorio».

Dall'analisi del bilancio per programmi/obiettivo emerge che gran parte dello stanziamento a disposizione dell'amministrazione penitenziaria risulta assorbito dalle spese di funzionamento (2.452,1 milioni di euro) e che, in particolare, 2.165,3 milioni sono destinati ai redditi da lavoro dipendente.

Fra gli interventi si segnalano invece le seguenti voci di spesa:

spese riguardanti il mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti (cap. 1761): 93,1 milioni di euro (le previsioni di spesa sono inferiori di circa 16 milioni rispetto al bilancio assestato 2014

e di circa 45 milioni rispetto al rendiconto 2013). Il calo, prevalentemente determinato dalla riduzione delle spese per la fornitura del vitto e per i servizi legati al mantenimento, appare dovuto alla riduzione del numero dei detenuti realizzata negli ultimi mesi (-10.000 unità da dicembre 2013 a settembre 2014);

interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e affetti da HIV (cap. 1768): 220 mila euro;

somme per far fronte ai ricorsi proposti dai detenuti per violazione dell'articolo 3 CEDU (cap. 1769, di nuova istituzione in attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 92 del 2014): 10 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli investimenti, sul capitolo 7300, Spese per l'acquisto, l'installazione, l'ampliamento di immobili, strutture e impianti per l'amministrazione penitenziaria, risultano iscritti nel bilancio 2015 28,7 milioni di euro. Nel medesimo capitolo, in base alle previsioni assestate del 2014, risultavano circa 16 milioni e nel rendiconto 2013 erano ben 119,2 milioni.

Si evidenzia che su questo capitolo non risultano stanziamenti per il c.d. piano carceri in quanto i relativi interventi sono passati alla competenza del Ministero delle infrastrutture.

Lo stanziamento previsto dal bilancio di previsione 2015 per il Programma 1.2: Giustizia civile e penale è pari a 4.795,4 milioni di euro (di cui: spese correnti: 4.745,1 milioni; spese in conto capitale: 50,2 milioni.), in aumento rispetto agli esercizi precedenti.

Tra le voci di maggior interesse di questo programma si evidenziano, per quanto riguarda il funzionamento:

cap. 1264, Spese derivanti dai ricorsi ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo, che nella previsione 2015 reca uno stanziamento di 180 milioni di euro (negli ultimi anni lo stanziamento è costantemente aumentato: nel rendiconto 2013 erano 50 milioni; 55 mi-

lioni nel bilancio assestato 2014). Tali stanziamenti vanno peraltro ad aggiungersi a quelli contenuti nello stato di previsione del Ministero dell'economia, pari a 40 milioni di euro;

cap. 1363, Spese per intercettazioni, che nella previsione 2015 reca uno stanziamento di 200 milioni (erano 228,8 nel rendiconto 2013 e 192,8 nelle previsioni assestate 2014);

cap. 1478, Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura, che reca stanziamenti per 11,7 milioni di euro (in calo di 3,6 milioni rispetto al 2013 e di 2,9 milioni rispetto alle previsioni assestate 2014). Peraltro, tali risorse saranno ulteriormente ridotte per effetto dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 che reca in tabella D su tale capitolo un definanziamento di 1,5 milioni di euro;

cap. 1501, Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, che reca stanziamenti per 49 milioni di euro (erano 54,4 nel 2013 e 54,5 nell'assestamento 2014);

cap. 1542, Somme da assegnare agli uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato civile e finalizzate all'incentivazione del personale, che reca stanziamenti per 7,5 milioni di euro (stanziamento invariato rispetto al rendiconto 2013 e all'assestamento 2014).

Si segnala, inoltre, che la nota integrativa al bilancio di previsione del Ministero (Piano degli obiettivi per Missioni e Programma) reca in riferimento all'obiettivo « Accelerazione processo civile e penale – Processo telematico » l'indicazione di uno stanziamento di 18,4 milioni di euro per il 2015.

Peraltro, l'articolo 10 del disegno di legge di stabilità prevede l'istituzione di un apposito Fondo per l'efficienza del sistema giudiziario nonché per il completamento del processo telematico. Detto fondo reca una dotazione di 50 milioni di euro per il 2015, di 90 milioni di euro per il 2016 e 120 milioni a decorrere dal 2017.

Per quanto riguarda gli interventi si segnala il capitolo 1360, relativo alle spese di giustizia, che reca uno stanziamento di 470,4 milioni di euro, in diminuzione rispetto al bilancio assestato 2014 (-33,4 milioni) e rispetto al rendiconto 2013 (-14,2 milioni).

Il cap. 1551, Contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari, reca uno stanziamento di 300,7 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto all'assestamento 2014 (112,6 milioni).

La tab. 5 specifica che la variazione serve per « adeguare lo stanziamento del capitolo alle effettive esigenze connesse alle spese degli uffici giudiziari »; più precisamente, tale aumento va ricondotto all'articolo 38, commi 6-10, del disegno di legge di stabilità AC. 2679, che trasferisce allo Stato, dal 1° settembre 2015, l'obbligo di sostenere le spese per gli uffici giudiziari, attualmente a carico dei comuni. La disposizione, per l'anno 2015, apposta i fondi necessari al pagamento di dette spese nel capitolo 1551.

In merito agli investimenti, si segnala che il capitolo 7200, Spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, strutture e impianti, nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili sia per gli uffici dell'amministrazione centrale che per quelli giudiziari reca uno stanziamento di 20,2 milioni di euro, sostanzialmente invariato rispetto al bilancio assestato 2014, ma in forte calo rispetto al rendiconto 2013 (che prevedeva 35,5 milioni di euro).

Il bilancio di previsione 2015 reca uno stanziamento per la giustizia minorile di 145,1 milioni di euro (di cui 136,2 milioni di spese correnti e 8,9 milioni di spese in conto capitale), in diminuzione rispetto agli esercizi precedenti.

La Nota integrativa al bilancio di previsione rileva che le previsioni relative alla Giustizia minorile « risultano condizionate dalle disposizioni del Ministero delle Finanze sul contenimento del debito pubblico e sono, comunque, insufficienti a garantire il completo espletamento dei servizi istituzionali. Nonostante, infatti, la

determinazione e l'impegno di tutti i centri di spesa, centrali e territoriali, le spese non ulteriormente comprimibili e la necessità di garantire comunque il funzionamento dei servizi minimi essenziali determineranno sicuramente spese insolite ».

Si segnala la missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ». Alla missione in esame fa capo un solo programma, denominato « Indirizzo politico ». La spesa complessiva prevista dal bilancio 2015 è di 26,5 milioni di euro, in diminuzione rispetto agli esercizi precedenti.

Si evidenzia che presso il Gabinetto del Ministro ed i suoi uffici di diretta collaborazione per il 2015 è prevista la presenza delle seguenti unità di personale: 177 unità di personale amministrativo (per una spesa di 6,3 milioni di euro); 46 unità di magistratura ordinaria (per una spesa di 6,1 milioni di euro).

Alla missione « Fondi da ripartire » fa capo un solo programma, denominato « Fondi da assegnare ».

Il programma ha una dotazione di 86,4 milioni di euro, in netto aumento (+50 milioni) rispetto agli esercizi precedenti: erano 33,9 milioni nel rendiconto 2013; 36,6 milioni nel bilancio assestato 2014.

Tale incremento è quasi interamente imputato al cap. 1537, Fondo da ripartire per le spese di funzionamento della giustizia, che reca uno stanziamento di 47 milioni di euro, così motivato dalla tab. 5: « Variazione che si propone per adeguare lo stanziamento del capitolo relativo al fondo unico giustizia con le risorse non riassegnate relative agli anni 2012 e 2013 ».

In base al rendiconto 2012 tale capitolo aveva uno stanziamento di soli 2,5 milioni di euro, mentre risultava incapiante nel rendiconto 2013.

È annesso allo stato di previsione del Ministero della giustizia il bilancio di previsione dell'Amministrazione degli Archivi notarili.

L'Amministrazione degli Archivi notarili presenta tradizionalmente un quadro previsionale di sola cassa, nel quale non risultano quindi iscritti stanziamenti di

competenza. Sostanzialmente, si tratta di risorse – 439,8 milioni di euro – che l'Amministrazione degli Archivi notarili è autorizzata ad incassare (rispetto alle previsioni assestate della legge di bilancio 2014 si registra un aumento di tali autorizzazioni di 30,3 milioni di euro).

Si segnalano ulteriori poste di bilancio di interesse della Commissione Giustizia.

In particolare, si ricorda che lo Stato di previsione dell'entrata (Tab. n. 1) prevede un capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414); tale capitolo nel bilancio di previsione non riporta somme in entrata in quanto non è possibile preventivare quanto affluirà al bilancio dello Stato nel corso dell'esercizio 2015. Tale capitolo acquisisce significato in sede di rendiconto del bilancio. Ad esempio, nel rendiconto del bilancio 2013 il capitolo 2414 registrava 78,5 milioni di euro, a fronte dei 162,8 milioni del 2012 e agli oltre 400 milioni di euro del 2011. La quota delle risorse del Fondo assegnata al Ministero della giustizia affluisce al cap. 1537 del bilancio del Ministero (Fondo da ripartire per le spese di funzionamento della giustizia).

Quanto ai capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'Economia di interesse della Commissione Giustizia si segnalano, tra le altre, le somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari (passate da 16.782,6 migliaia di euro del 2014 a 21.458,6 del 2015).

Con riferimento agli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (tab. 8) si segnala, ad esempio, il contributo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per le spese di funzionamento, ricordando come l'articolo 20 del ddl stabilità preveda su questo capitolo una riduzione dei trasferimenti pari a 50 mila euro; le spese di funzionamento della Direzione investigativa antimafia (aumentate da 8.574,2 migliaia di euro del 2014 a 9.816,1 del 2015).

In ordine agli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (tab. 10), l'unico capitolo di interesse per la Commissione Giustizia nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture è il capitolo 7471, di nuova istituzione, istituito da quest'anno in applicazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto Sblocca Italia).

Tale disposizione ha infatti stabilito che le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze. Tali risorse ammontano a 140,9 milioni di euro. Il capitolo è esposto in Tabella E della legge di stabilità.

Passando all'esame del disegno di legge di stabilità (AC. 2679-*bis*), si osserva che gli interventi sulla giustizia riguardano l'istituzione di un Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico (articolo 10) e il trasferimento allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell'obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, attualmente a carico dei comuni (articolo 38, commi 6-10).

In tal senso, le disposizioni del disegno di legge di stabilità si collocano all'interno di un disegno complessivo che si pone la finalità di promuovere l'efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi con riferimento a una pluralità di aspetti, sia di carattere funzionale e processuale sia di carattere amministrativo e organizzativo ed in coerenza con un percorso già avviato nella precedente Legislatura.

L'articolo 10 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei

relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

Il Fondo avrà una dotazione finanziaria: di 50 milioni di euro nel 2015; di 90 milioni di euro nel 2016; di 120 milioni di euro a partire dal 2017.

L'articolo 20, al comma 1, dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici indicati nell'allegato 6 al disegno di legge in esame, per un importo complessivo pari a 22 milioni per il 2015 e a 21,7 milioni a decorrere dal 2016.

Si tratta, in particolare: delle Spese di funzionamento dell'ufficio del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; della somma da assegnare all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni; delle Spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza; del Contributo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per le spese di funzionamento.

L'articolo 21 detta norme per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego; in particolare, il comma 3 blocca gli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato escludendo comunque che tale misura si applichi ai magistrati.

Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni che prevedono il blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato, ferma restando l'esclusione dal blocco dei magistrati.

La disposizione, in particolare, proroga le misure di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2010, con cui è stato stabilito, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico, che per il triennio 2011-2013 non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo e che lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del citato personale.

L'articolo 24 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall'anno 2015, per i seguenti importi: 1.017,7 milioni nel 2015, per 1.167,3 milioni nel 2016 e per 1.305,6 milioni nel 2017 e anni successivi, come specificato nell'elenco n. 2 al disegno di legge.

In particolare, per quanto riguarda le dotazioni del Ministero della Giustizia, la gran parte deriva da riduzioni sul programma Amministrazione penitenziaria (-36,2 milioni di euro) e del programma Giustizia civile e penale (-64,2 milioni).

L'articolo 25, comma 1, dispone una riduzione dei trasferimenti per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei TAR, del CSM e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, pari complessivamente a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Rispetto allo stanziamento iscritto in bilancio, la riduzione risulta pari, per ciascun organo interessato, al 15,3 per cento per il 2015, al 14,8 per cento per il 2016 ed al 14,4 per cento per il 2017.

L'articolo 38, commi da 6 a 10 – modificando l'articolo 1 della legge 392 del 1941 – trasferiscono allo Stato, dal 1° settembre 2015, l'obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, attualmente a carico dei comuni. Spetterà ad un decreto ministeriale Giustizia-Economia determinare l'entità delle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari, sulla base dei costi *standard* per categorie omogenee di beni e servizi e a un decreto del Presidente della Repubblica individuare le misure organizzative necessarie ad attuare la nuova disciplina. In particolare, per lo svolgimento dei compiti correlati a tali nuovi oneri, è prevista l'assegnazione prioritaria al Ministero della giustizia del personale delle province che, a seguito dell'attuazione della legge n. 56 del 2014, dovesse risultare in esubero.

Avverte che il gruppo SEL ha preannunciato la presentazione di proposte alternative di relazione.

Avverte inoltre che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno ai disegni di legge in esame, già fissato alle ore 10 di domani, è prorogato alle ore 17 di domani 5 novembre 2014.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui fucilieri di marina Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, nella Giornata delle Forze armate e dell'Unità nazionale	31
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.	
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 novembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 13.35.

Sui fucilieri di marina Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, nella Giornata delle Forze armate e dell'Unità nazionale.

Elio VITO, *presidente*, nel rammentare che oggi ricorre la Giornata delle Forze armate e dell'Unità nazionale, esprime sentimenti di profonda gratitudine e apprezzamento nei confronti di tutti i militari italiani impegnati in Italia e all'estero.

Quindi, dopo aver ricordato che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, aveva deciso di celebrare la festività con un incontro informale con il fuciliere di marina Massimiliano Latorre

– per esprimere concreta vicinanza e solidarietà a lui, a Salvatore Girone e a tutti gli altri militari italiani – riferisce che quest'ultimo gli ha inviato la seguente lettera, nella quale, con alte motivazioni di grande sensibilità e senso di responsabilità, spiega di non poter in questo momento incontrare la Commissione:

« Gentile onorevole Vito,

desidero ringraziarLa sentitamente per la Sua lettera del 17 settembre u.s. e per l'ulteriore interessamento che con essa ha inteso dimostrarmi. La Sua vicinanza personale, nonché il calore istituzionale della Commissione Difesa che Ella presiede, sono motivo di apprezzato sostegno in questo periodo della mia vita. Anche il complesso percorso di riabilitazione medica cui ormai da settimane mi sottopongo trae beneficio dall'incoraggiamento che da così tante parti mi giunge.

In questo frangente difficile, anche a livello intimo e personale, alcune circostanze mi danno speranza per il futuro: l'affetto dei miei cari, la fiducia nelle

istituzioni e la constatazione dell'operosità di quanti in esse quotidianamente agiscono per giungere presto a una soluzione definitiva della controversia che mi vede coinvolto assieme a Salvatore.

Sarei pertanto felice e onorato di poter accettare da subito l'invito a recarmi in visita alla Commissione Difesa della Camera dei Deputati, che Ella così gentilmente ha rivolto a me e alla mia famiglia.

Ciononostante, i profondi sentimenti di partecipazione che mi legano a Salvatore, il mio senso di responsabilità nonché condizioni di salute ancora precarie, mi costringono a posticipare la visita. Ritengo che sia giusto e coerente con i valori dell'etica militare nei quali mi riconosco che tutti gli snodi di questa vicenda siano caratterizzati dal massimo grado di condivisione fra di noi e che, in questa prospettiva, la visita alla Commissione Difesa possa costituire, in un futuro che mi auguro prossimo, l'occasione per celebrare la definitiva conclusione della vicenda che ci vede entrambi coinvolti.

Certo che condividerà lo spirito delle mie motivazioni, colgo l'occasione per rappresentarle i sensi della mia più profonda stima.

Per mare, Per Terram.

Massimiliano Latorre ».

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) si unisce alle parole di stima del presidente per l'impegno dei nostri militari in Italia e all'estero e, nel rinnovare la solidarietà sua personale e del gruppo del Partito democratico della Commissione difesa nei confronti dei due fucilieri di marina, manifesta apprezzamento per la maturità e l'alta consapevolezza da loro dimostrata in ogni momento della vicenda che li vede coinvolti e confermata dalla lettera di risposta di Massimiliano Latorre.

Aggiunge che, nella consapevolezza di tali valori, continueranno ad essere rivolte sollecitazioni al Governo affinché la vicenda possa al più presto trovare una giusta soluzione.

Il sottosegretario Giacchino ALFANO ringrazia tutti i membri della Commis-

sione per il sostegno assicurato alle Forze armate e ai militari italiani e assicura che il Ministero della difesa, il Governo nella sua interezza e tutte le istituzioni stanno facendo ogni possibile sforzo affinché la vicenda dei due fucilieri di marina possa essere positivamente risolta nel più breve tempo possibile.

Elio VITO, *presidente*, conferma il suo impegno personale e quello di tutta la Commissione ad adoperarsi, anche con iniziative di stimolo nei confronti del Governo, affinché la vicenda che riguarda i due fucilieri di marina possa trovare al più presto una felice conclusione con il loro definitivo rientro in Italia.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).
C. 2679-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.

C. 2680 Governo.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Elio VITO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, quindi, che ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 119 del regolamento, nelle Commissioni è sospesa ogni attività legislativa fino alla conclusione dell'esame dei provvedimenti in titolo e che per tutta la sessione di bilancio sono altresì sospese le deliberazioni in sede legislativa e le deli-

berazioni finali in sede referente, salvo il caso di provvedimenti cosiddetti dovuti, ossia i disegni di legge di conversione di decreti-legge, i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e di ricezione e attuazione di atti normativi delle Comunità europee o di progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Avverte che, secondo quanto comunicato dalla Presidente della Camera, le Commissioni competenti in sede consultiva sono chiamate a concludere il proprio esame entro giovedì 6 novembre, mentre la Commissione bilancio dovrà concludere l'esame in sede referente entro giovedì 20 novembre, in modo da consentire l'inizio della discussione dei provvedimenti in Assemblea per lunedì 24 novembre.

Per quanto riguarda il termine per l'approvazione della relazione della Commissione difesa, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato di tentare di concludere l'esame entro la giornata di domani, mercoledì 5 novembre, in considerazione del fatto che a partire da giovedì 6 novembre avranno luogo i lavori della Conferenza PESC-PSDC.

Ricorda che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione della Commissione sulle parti di propria competenza del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio, la quale sarà trasmessa alla Commissione bilancio unitamente agli emendamenti o agli ordini del giorno eventualmente approvati. La Commissione dovrà inoltre nominare un relatore, che potrà partecipare alle sedute della Commissione bilancio per riferirvi.

Per quanto riguarda gli emendamenti al disegno di legge di stabilità, ricorda che quelli riguardanti parti del provvedimento di competenza esclusiva di una singola Commissione devono essere presentati in tale Commissione, fermo restando che per prassi è ammessa la presentazione degli stessi direttamente in Commissione bilancio. Ove approvati, gli emendamenti presentati nelle Commissioni di settore saranno inclusi nelle rispettive relazioni; ove

respinti, dovranno invece essere ripresentati alla Commissione bilancio, ai fini del successivo *iter*, in quanto in Assemblea non potranno essere presentati emendamenti nuovi, cioè non presentati già alla Commissione bilancio, con l'eccezione di quelli riferiti alle parti del provvedimento modificate in sede referente.

Regole analoghe valgono per gli emendamenti al disegno di legge di bilancio: quelli recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva competenti in relazione allo stato di previsione. Possono essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nelle relazioni delle Commissioni, mentre quelli respinti dovranno essere ripresentati alla Commissione bilancio, al fine di consentirne il successivo *iter* in Assemblea.

Rammenta, inoltre, che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva è effettuata dai presidenti delle Commissioni — prima che gli emendamenti vengano esaminati — secondo le previsioni del regolamento e della legislazione vigente in materia, che dettano regole più restrittive di quelle ordinarie, con riguardo sia ai limiti di contenuto, sia agli obblighi di copertura finanziaria.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, fa presente che presso le singole Commissioni di settore devono essere presentati tutti quelli riferiti alle parti di rispettiva competenza di ogni Commissione. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio; gli ordini del giorno respinti o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Informa la Commissione, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti in Commissione bilancio è fissato alle ore 13 di venerdì 7 novembre.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, esprime l'avviso che i tempi a disposizione della Commissione – e in generale delle Commissioni di settore – per l'esame dei provvedimenti in titolo siano eccessivamente ristretti a fronte della delicatezza e complessità degli stessi provvedimenti e invita pertanto la presidenza e l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, a valutare la possibilità di stabilire tempi di discussione più ampi.

Quindi, introducendo l'esame, ricorda che la manovra di bilancio si compone – come previsto dalla riforma della contabilità pubblica introdotta con la legge n. 196 del 2009 – del disegno di legge di stabilità, che sostituisce il precedente disegno di legge finanziaria, e del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, che illustra le entrate e le spese dello Stato relative al triennio di riferimento della manovra finanziaria.

Passando quindi al disegno di stabilità, segnala che il provvedimento – anche dopo gli stralci disposti dalla Presidente della Camera, che hanno riguardato diverse disposizioni d'interesse della Commissione – reca numerose misure di razionalizzazione e di riduzione della spesa concernenti il comparto della difesa, con particolare riferimento al personale.

Seguendo l'ordine dell'articolato, rileva che una prima disposizione di grande interesse per la Commissione è contenuta nell'articolo 17. Si tratta del comma 12, che rifinanzia il Fondo per le missioni internazionali di pace, nella misura di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Sul pertinente capitolo di bilancio (allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze) sono stanziati attualmente poco meno di 50 milioni, cui si andrebbero ad aggiungere, per effetto di questo comma 12, ulteriori 850 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

È stato invece stralciato il comma 20, che prorogava per il triennio 2015-2017 la possibilità, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 136 del 2013 fino al 31 dicembre 2014, per i prefetti delle province della Campania di avvalersi di un contingente di militari messo a disposizione dalle autorità militari a fini di contrasto dei delitti della criminalità organizzata e ambientale nel territorio della cosiddetta « terra dei fuochi ». La disposizione confluirà in un autonomo disegno di legge.

Passando poi all'articolo 21, rileva che questo reca una serie di disposizioni in materia di pubblico impiego, alcune delle quali riguardanti il personale del comparto della difesa. In particolare, il comma 3 proroga al 31 dicembre 2015 le disposizioni che prevedono – per quanto di interesse della Commissione – il blocco degli automatismi stipendiali del personale dirigente delle Forze armate. La proroga non riguarda le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 (blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti), comma 2 (riduzione del 10 per cento delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri), comma 2-*bis* (blocco del trattamento accessorio all'ammontare erogato nel 2010), comma 21, terzo e quarto periodo (blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera, per il personale contrattualizzato e non contrattualizzato), del decreto-legge n. 78 del 2010.

A questo proposito, ritiene doveroso, da parte del Governo, chiarire se il combinato disposto delle disposizioni riguardanti questa materia garantisca gli impegni assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'incontro con i rappresentanti del comparto difesa-sicurezza, ovvero che dal 1° gennaio 2015 saranno corrisposti gli aumenti stipendiali derivanti da promozioni e dalla maturazione degli assegni funzionali e i trattamenti di omogeneizzazione derivanti dall'anzianità di servizio.

Rileva poi che il comma 4 dell'articolo 21 abroga le norme del codice dell'ordinamento militare – si tratta degli articoli

1076, 1077, 1082 e 1083 – che prevedono il conferimento di talune promozioni al personale militare all'atto della cessazione dal servizio per limite di età o perché dichiarato non più idoneo al servizio per causa di servizio ovvero a seguito di decesso per causa di servizio.

Al riguardo ritiene opportuno un chiarimento in merito alla scelta di non prevedere le promozioni per i militari deceduti per causa di servizio, osservando che potrebbe essere il caso di valutare separatamente le fattispecie che vengono ad essere eliminate.

È, altresì, disposta l'abrogazione del comma 260 della legge n. 266 del 2005, che prevede analoghe promozioni per dirigenti generali e dirigenti superiori della Polizia di Stato. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, le promozioni oggetto di abrogazione hanno effetti economici sia sul trattamento pensionistico che su quello di buonuscita. La relazione chiarisce anche che per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, gli ufficiali in servizio beneficiano già del trattamento economico del grado superiore, per effetto della omogeneizzazione stipendiale che opera sino al grado di Colonnello e gradi equivalenti, e pertanto la promozione non ha conseguenze economiche. Invece, per i gradi di Generale di Divisione (con promozione a Generale di Corpo d'Armata e gradi equivalenti) e Generale di Brigata (con promozione a Generale di Divisione e gradi equivalenti), la promozione alla vigilia determina l'attribuzione dei predetti benefici economici (pensione e buonuscita). Per quanto attiene invece al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali, la promozione alla vigilia nella quasi totalità dei casi non produce effetti economici in quanto al momento dell'accesso al trattamento pensionistico riveste già il grado apicale e quindi non è promuovibile ulteriormente. La relazione tecnica stima, come effetto delle misure di questo comma 4, un risparmio crescente negli anni, da 975 mila euro nel 2015 a 3.975 mila euro nel 2020.

Il comma 5 del medesimo articolo 21 dispone, invece, una riduzione, a decorrere

dall'anno 2015, dell'indennità di ausiliaria per il personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare: più precisamente l'indennità – che attualmente è pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria – viene ridotta al 50 per cento della stessa differenza.

La relazione tecnica stima risparmi pari a 5 milioni di euro nel 2015, 15 milioni nel 2016, 25 milioni nel 2017, 35 milioni nel 2018 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

In merito, chiede al Governo conferma della stima dei risparmi attesi, che a suo avviso andrebbero ridimensionati in considerazione del fatto che il personale in servizio non riceve incrementi retributivi, per il noto blocco degli stessi, mentre il personale che accede all'ausiliaria è composto essenzialmente dal numero limitato degli ufficiali.

Procedendo con l'analisi dell'articolo 21, rileva che il comma 6 dispone la riduzione del 50 per cento degli importi previsti dagli articoli 1803 e 1804 del codice dell'ordinamento militare, che regolano gli incentivi da riconoscere agli ufficiali piloti in servizio e al personale addetto al controllo del traffico aereo (la disposizione riguarda anche gli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza ammessi ai costi di pilotaggio). La relazione tecnica, precisa che il primo intervento « si propone di ridurre alla metà, gli importi attualmente in vigore per le predette rafferme – circa 13.000 euro lordo dipendente a biennio per i piloti e 8.000 euro lordo dipendente a biennio per i controllori del traffico aereo ».

Il comma 7 dispone invece l'abrogazione delle norme che consentono al personale posto in quiescenza di percepire in un'unica soluzione il valore corrispondente alle rafferme biennali non contratte per raggiungimento dei limiti di età.

Quanto agli effetti finanziari, la relazione tecnica precisa che il risparmio atteso « è valutabile in 3,5 milioni di euro, lordo, corrispondente al 50 per cento delle risorse destinate al pagamento delle indennità in questione, comprensivi degli oneri riflessi, appostate sul bilancio della Difesa per l'anno 2015 ».

Una particolare attenzione meritano, poi, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo 21, riguardanti le risorse destinate ai provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare e delle Forze di polizia previsti dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

In particolare, il comma 10 dispone la riduzione di 119 milioni di euro per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativa al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare e delle Forze di polizia. La relazione tecnica prevede conseguentemente un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica pari a 119 milioni per il 2015.

Il comma 11 dispone, invece, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015 delle somme disponibili in conto residui per gli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014, relative alle autorizzazioni di spesa per il finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia.

In relazione alla disposizione in esame, tenuto conto che diversi interventi normativi che hanno interessato la Difesa hanno trovato copertura a valere sulla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, della legge finanziaria per il 2004, ritiene che potrebbe essere utile che il Governo chiarisse quali sono le risorse ancora disponibili per le finalità originarie.

Quanto ai commi 15-20 dell'articolo 21, che recavano disposizioni in materia di rappresentanza militare, ricorda che essi

sono stati stralciati dalla Presidenza della Camera e che confluiranno pertanto in un autonomo disegno di legge.

Richiama quindi l'attenzione sull'articolo 24, che dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio sia in termini di competenza sia di cassa degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall'anno 2015. Per quanto riguarda il Ministero della difesa, si tratta di un taglio di 504,5 milioni per il 2015, di 614,9 milioni per il 2016 e di 611,6 milioni per il 2017. Il taglio riguarda soprattutto il Programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » (-497 milioni nel 2015).

A proposito di questo articolo, osserva che i fondi per l'esercizio sono già largamente insufficiente e che andrebbe pertanto valutata la possibilità di ottenere risparmi in altri settori della Difesa.

Venendo all'analisi dell'articolo 31, rileva che anche questo reca molteplici misure di razionalizzazione di interesse della Commissione difesa.

In particolare, il comma 1 prevede l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 86 del 2001, in base al quale determinate categorie di dipendenti hanno diritto a un'indennità di trasferimento quando rientrano in Patria dopo essere stati impiegati all'estero presso enti od organismi internazionali ovvero presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, enti, comandi od organismi internazionali, ai sensi dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Si tratta, in particolare, del personale volontario coniugato, del personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, del personale appartenente alla carriera prefettizia. L'indennità è prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 86 del 2001, ed è pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

Come precisato nella relazione tecnica, « tenuto conto del numero medio annuo di rientri in Patria, il presente intervento comporta un risparmio di 7 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dal 2015 ».

Il comma 2 dell'articolo 31 fissa, invece, in quattro anni la durata della permanenza all'estero del personale militare ivi chiamato a ricoprire determinati incarichi. Il risparmio stimato dalla relazione tecnica è di 1,6 milioni di euro l'anno, riferito a spese di trasporto mobili e masserizie, spese vive di trasferimento, prima sistemazione da e per l'estero.

In relazione alla formulazione di questo comma, anche al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di indicare espressamente la natura del termine. Al riguardo, dalla relazione tecnica sembra evincersi che si tratti di un termine minimo di permanenza all'estero e ciò in quanto, si legge nella relazione « l'intervento è diretto a ridurre le rilevanti spese legate al rimborso spettante al personale trasferito all'estero per il trasporto dei mobili e delle masserizie, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ciò attraverso il prolungamento della permanenza all'estero dell'interessato dagli ordinari attuali tre anni a quattro anni. Tale modifica – prosegue la relazione tecnica – comporta un rallentamento negli avvicendamenti valutato in circa 330 unità annue, rispetto al volume attuale che si attesta intorno alle 450 unità (mandato su base triennale), con un conseguente diminuzione dei movimenti di circa 120-130 unità ».

Sempre l'articolo 31, al comma 3, abroga l'articolo 565-bis del codice dell'ordinamento militare, concernente i corsi di formazione svolti nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni (la cosiddetta « Mini naya »). Il risparmio derivante dall'abrogazione in esame è valutato in circa 0,53 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

Il comma 4 dell'articolo 31 novella l'articolo 1461 del codice dell'ordinamento militare al fine di precisare che la medaglia mauriziana – onorificenza conferita al compimento di cinquant'anni di servizio militare – non è coniata in oro. La relazione tecnica chiarisce che la medaglia sarebbe di bronzo con bagno galvanico in oro. Il risparmio stimato è pari a 0,5 milioni di euro dal 2015.

Il comma 5 esclude la possibilità per il Ministero della difesa di procedere al rinnovo dei contratti di trasporto collettivo in essere con linee bus affidate a terzi per le esigenze del personale della difesa. La norma in esame, in particolare, precisa che non possono essere esperite nuove gare per l'affidamento del servizio; e non può essere esercitata la facoltà di rinnovo anche nel caso in cui tale facoltà fosse prevista in origine negli atti di gara (articolo 57, comma 5, lettera *b*) del decreto legislativo n. 163 del 2006). Il risparmio è quantificato in 0,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, pari agli oneri sostenuti per il precedente contratto.

Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca in questa sede di quali contratti si tratta e quali saranno le conseguenze sul trasporto del personale in questione.

A loro volta i commi 6 e 7 riducono da 55 a 6 gli alloggi di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR). Secondo quanto precisato dalle norme in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2015 gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono quelli di Capo di stato maggiore della Difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Segretario generale della Difesa. Nella relazione tecnica il risparmio è quantificato in 0,84 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 ed è riconducibile al venire meno dell'esigenza di garantire, attraverso l'affidamento a ditte esterne, i servizi legati all'attività di rappresentanza, quali la pulizia dei locali e il confezionamento e la somministrazione dei pasti in occasione di incontri di rappresentanza

con alte cariche nazionali e internazionali, nonché di acquisire e mantenere gli elementi di arredo.

Sempre all'articolo 31, sono di interesse della Commissione i commi da 11 a 14. Il comma 11 prevede che, ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri, si tenga conto, per il computo delle eccedenze, anche degli ufficiali che ricoprono specifici incarichi internazionali all'estero, individuati con decreto del Ministro della difesa. In relazione agli effetti finanziari, la relazione tecnica stima un risparmio di spesa quantificato in 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Il comma 12 dispone la riduzione del 10 per cento, a partire dal 1° gennaio 2015, della dotazione organica complessiva del personale civile della difesa degli uffici degli addetti militari all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari. Nella relazione tecnica viene precisato che è atteso un risparmio lordo quantificato in 150.000 euro a decorrere dal 2015.

Il comma 13 dispone la riduzione del 20 per cento dell'attuale contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa. La relazione tecnica stima un risparmio di spesa di circa 0,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, «tenuto conto che il costo medio annuo, al netto degli oneri di contribuzione, riferito all'indennità di diretta collaborazione, è pari a circa 13.000 euro».

Il comma 14 dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla fissazione delle dotazioni organiche e delle consistenze degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché quelle a disposizione per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto. Nella relazione tecnica si chiarisce che «gli effetti complessivi di risparmio sono variabili negli anni in relazione agli oneri indicati dagli articoli 582 e 583. Gli effetti di risparmio attesi sono di 66 milioni nel 2015, crescenti fino a quasi 94 milioni nel 2017.

Al riguardo ritiene opportuno valutare l'impatto della previsione sulla quantità dei volontari delle Capitanerie di porto, tenendo presente che non sono venuti meno gli impegni di soccorso in mare, anche dopo le recenti decisioni concernenti l'operazione denominata Frontex.

Segnala, ancora, che rivestono indubbio interesse per la Commissione anche le disposizioni oggetto dei commi 15-18 dell'articolo 21, in materia di immobili della difesa, le quali prevedono che il Ministero della difesa, attraverso la dismissione di immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, realizzi introiti tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Al riguardo evidenzia che occorre confermare la necessità di ristorare con una quota economica i comuni interessati dalla norma, come previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 133 del 2014.

Le richiamate disposizioni prevedono, poi, che i proventi delle dismissioni vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato e che ad essi non si applichino le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo, di cui agli articoli 306, comma 3, ultimo periodo e 307, comma 10, lettera d), primo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino alla concorrenza dei citati importi, restando acquisiti all'erario.

Sempre al fine di conseguire l'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2016 e 2017, i commi 16 e 17 dispongono che gli alloggi liberi e le unità immobiliari qualificate di particolare pregio siano posti in vendita con uno sconto sul prezzo di base d'asta pari al 20 per cento. Inoltre, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo oneroso, previa intesa con l'Agenzia del demanio, immobili liberi, anche residenziali, a fondi comuni di in-

vestimento immobiliare, e prioritariamente a quelli gestiti dalla società a capitale pubblico.

A questo proposito ritiene che debba essere approfondito il ruolo del comune competente, anche per evitare che un immobile possa essere inserito tra quelli cedibili ai fondi di investimento senza che il comune competente per territorio ne sia informato. Si tratta di immobili che la Difesa può non inserire nella lista di cui all'articolo 26 comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014. I comuni interessati, però, devono avere un ruolo in questa fase, in particolare per quanto concerne l'eventuale nuova destinazione d'uso. Pertanto, è da valutare l'opportunità di prevedere l'assunzione del parere preventivo del comune nel quale ricade l'immobile.

Segnala, infine, che il comma 19 dell'articolo 31 abroga l'articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale attribuisce agli ufficiali appartenenti ai ruoli indicati nel medesimo articolo (e cioè l'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e dei Corpi di sanità dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, oltre che del Corpo delle Capitanerie di porto) il grado di tenente generale o corrispondente in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste, a condizione che gli interessati abbiano maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggiore generale. La relazione tecnica prevede un risparmio in termini di spesa per redditi di 50 mila euro nel 2015, crescenti negli anni successivi, fino a circa 202.000 euro annui a regime, nel 2021.

Ricorda infine che è stato stralciato il comma 20 dell'articolo 31, che riguardava l'Agenzia industrie difesa (AID), il quale confluirà in un autonomo disegno di legge.

Passando al disegno di legge di bilancio, ricorda che esso è impostato per missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e per programmi, che definiscono le specifiche finalità di spesa perseguite all'interno di ciascuna missione. Come noto, a seguito della nuova classi-

ficazione del bilancio dello Stato, al Ministero della difesa sono assegnate quattro missioni (Difesa e sicurezza del territorio, Ricerca e innovazione, Servizi istituzionali, Fondi da ripartire), che si articolano complessivamente in dieci programmi.

Le disposizioni del disegno di legge di bilancio di interesse della Commissione Difesa sono rinvenibili agli articoli 11 e 17.

Per quanto riguarda l'articolo 11, il comma 1 autorizza l'impegno ed il pagamento delle spese del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2015, in conformità a quanto specificato nello stato di previsione (Tabella n. 11). L'articolo reca inoltre disposizioni di natura meramente contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale. In particolare, i commi da 2 a 5, stabiliscono, rispettivamente: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media per l'anno 2015; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e, infine, degli allievi delle scuole militari. Il comma 6, invece, estende le disposizioni sulla conservabilità dei fondi previste dalla legge di contabilità generale dello Stato per le spese in conto capitale anche alle spese per accordi internazionali afferenti alle infrastrutture multinazionali della NATO e a quelle per l'ammodernamento e il rinnovamento, mentre il comma 7 consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Il comma 8 approva l'elenco dei capitoli di spesa per i quali è possibile effettuare prelievi dai fondi a disposizione delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri. Il comma 9 prevede la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e destinate alle attività sportive del personale militare e

civile della difesa. Da ultimo, il comma 10 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza » delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi dal personale dell'Arma stessa.

Quanto all'articolo 17, che riporta disposizioni diverse tese a confermare alcune forme di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di bilancio – oltre al comma 7, che prevede la possibilità di utilizzare come residui nell'esercizio successivo le risorse finanziarie non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2015 relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale dello Stato, tra cui quello delle Forze armate, nonché a quelli destinati alla corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale – rileva il comma 17 che prevede che le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento degli assegni *una tantum* previsti in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto-legge n. 78 del 2010, siano ripartite con decreti del Ministro competente.

Passando all'esame dei dati quantitativi del bilancio di previsione a legislazione vigente – sul quale incideranno le misure della manovra fatta con la legge di stabilità – evidenzia che gli stanziamenti complessivi in termini di competenza recati dallo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2015 (tabella n. 11) sono pari a 19 miliardi e 776,8 milioni di euro, corrispondenti al 3,3 per cento delle spese finali dello Stato, con un decremento di 535,5 milioni rispetto al bilancio previsionale 2014. Le autorizzazioni di cassa ammontano, invece, a 21 miliardi e 126,08 milioni di euro, in aumento di 455,9 milioni di euro rispetto alle previsioni della legge di bilancio dell'anno precedente, pari a 20 miliardi e 670 milioni.

Con riferimento, invece, alle previsioni assestate per il 2014, evidenzia che lo stanziamento relativo al bilancio di com-

petenza ammonta a 20 miliardi e 899,7 milioni di euro, mentre le autorizzazioni di cassa assestate sono pari a 21 miliardi e 200 milioni. Rispetto al dato assestato si registra quindi un decremento in termini di competenza di quasi 1.123 milioni di euro.

Ne consegue che per l'esercizio finanziario 2015, il rapporto tra gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa e il PIL previsionale è stimato all'1,2 per cento, in decremento rispetto al 2014 (quando era l'1,24 per cento del PIL previsto).

Per quanto riguarda le risorse destinate all'attività propria delle Forze armate, ossia alla « funzione difesa », esse assommerebbero per il 2015 a circa 13,5 miliardi, in diminuzione di circa 498 milioni di euro rispetto al bilancio previsionale dell'anno precedente. All'interno di questa voce, circa 9 miliardi e 739 milioni di euro sono costituiti dalle spese per il personale, con un incremento del 2,40 per cento rispetto al 2014; le spese per l'esercizio ammontano invece a circa 1 miliardo e 170 milioni di euro, con una diminuzione del 12,92 per cento rispetto alle previsioni iniziali per il 2014; infine, agli investimenti risultano assegnati circa 2 miliardi e 668 milioni di euro, con una diminuzione di circa 552 milioni di euro (-17,14 per cento) rispetto allo stanziamento del 2014.

Il rapporto Funzione Difesa/PIL per l'esercizio finanziario 2015 è pertanto stimato intorno allo 0,83 per cento, in decremento rispetto al 2014, quando è stato pari allo 0,88 per cento.

Al riguardo, fa presente che la nota integrativa al disegno di legge di bilancio precisa che tali previsioni di spesa saranno destinate a sostenere la prosecuzione dei programmi di investimento già approvati anche a livello internazionale, rendendo quasi impossibile l'avvio di nuovi.

Per quanto riguarda invece la « funzione sicurezza del territorio », relativa alle spese per l'Arma dei carabinieri, questa vede assegnati, per il 2015, circa 5 miliardi e 653 milioni – in lieve decremento (-0,6 per cento) rispetto alle previ-

sioni iniziali per il 2014 – in gran parte assorbiti dalle spese per il personale.

Per quanto riguarda, poi, gli stanziamenti rinvenibili in altri stati di previsione – che vengono illustrati per completezza d'informazione, avendo interesse per la Commissione difesa – evidenzia che nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze è presente il fondo per le missioni internazionali di pace, che come già ricordato viene incrementato di 850 milioni di euro per il proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali per gli anni 2015 e 2016, dall'articolo 17, comma 12, del disegno di legge di stabilità.

Rileva poi che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico figurano – per effetto delle disposizioni vigenti, sulle quali il disegno di legge di stabilità di quest'anno non incide – 1 miliardo e 428,1 milioni di euro per interventi agevolativi per il settore aeronautico (al capitolo 7421), 36,2 milioni di euro per il rimborso della quota capitale dei mutui contratti per interventi agevolativi per il settore aeronautico (al capitolo 9706), 13,7 milioni di euro per il rimborso della quota interessi dei mutui contratti per interventi agevolativi per il settore aeronautico (al capitolo 5311), 139,1 milioni di euro per interventi nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale (al capitolo 7419), 778 milioni per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM (al capitolo 7485), 45,2 milioni di euro per il rimborso della quota capitale dei mutui contratti per interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM (al capitolo 9708) e 14,6 milioni di euro per il rimborso della quota interessi dei mutui contratti per interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM (al capitolo 5313).

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di relazione, alla luce delle considerazioni già svolte nonché sulla base

dei chiarimenti che saranno forniti dal Governo e degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, nel ringraziare il relatore per aver svolto un lavoro esaustivo e accurato, manifesta la necessità di disporre di un breve periodo di tempo per svolgere gli opportuni approfondimenti su alcune questioni sollevate nella relazione testé svolta e si riserva quindi di rispondere nella seduta di domani.

Nel merito, osserva che i provvedimenti in esame incidono in maniera assai significativa sul Ministero della difesa e che alle preoccupazioni del relatore si devono aggiungere quelle dello stesso dicastero per lo stralcio, effettuato dalla Presidente della Camera, di alcune disposizioni del disegno di legge di stabilità di interesse della Difesa. In particolare, evidenzia che la Difesa intenderebbe avviare un dialogo con la Commissione al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per riattivare il procedimento legislativo in relazione agli autonomi provvedimenti derivanti dallo stralcio anzidetto.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione difesa è fissato alle ore 10 di domani, mercoledì 5 novembre.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). C. 2679-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 42

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 novembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). C. 2679-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, desidera innanzitutto informare la Commissione di aver inviato una lettera alla Presidente della Camera per sollecitare la calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge C. 2577, attualmente all'esame in sede referente in congiunta con la III Commissione Affari esteri, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri autorizza la ratifica dell'Accordo tra Italia e USA per l'applicazione della normativa FATCA e reca disposizioni relative agli adempimenti da parte delle istituzioni finanziarie italiane.

Avverte quindi che la Commissione è chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 2679-*bis*, come risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, delle disposizioni estranee al contenuto proprio del disegno di legge di stabilità contenute nel testo originario del disegno di legge, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) » e il disegno di legge C. 2680, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 », nonché le annesse Tabella 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, e Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

Fa presente che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.

Ricapitolando brevemente le modalità di esame dei provvedimenti da parte della Commissione Finanze, rammenta che l'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno stato di previsione e connesse parti del disegno di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

Ricorda inoltre che potranno essere presentate proposte di relazione alternative a quelle formulate dal relatore, le quali sarebbero tuttavia poste in votazione solo ove fossero respinte le proposte di relazione del relatore.

Per quanto riguarda gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità per l'anno 2015, rammenta che nelle Commissioni in sede consultiva possono essere presentati emendamenti riferiti a tali parti, i quali comunque possono essere presentati direttamente presso la

Commissione Bilancio e che tali emendamenti, ove approvati, non godrebbero comunque di alcun trattamento preferenziale rispetto agli emendamenti presentati direttamente presso la Commissione Bilancio. Evidenzia infatti come essi sarebbero semplicemente allegati alla relazione della Commissione e si intenderebbero presentati, a nome della Commissione di settore, presso la Commissione Bilancio medesima; ove respinti, sarebbero invece necessario che gli stessi fossero ripresentati alla Commissione Bilancio. Anche in questo caso, ai fini della ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e respinti dalla Commissione Bilancio devono essere ripresentati su iniziativa dei deputati.

Per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che la Commissione Finanze dovrà concludere l'esame dei provvedimenti entro la seduta di giovedì 6 novembre prossimo.

In tale contesto, facendo seguito a quanto indicato già in occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 30 ottobre scorso, ritiene che le proposte emendative al disegno di legge di stabilità possano essere presentate direttamente presso la Commissione Bilancio, nel termine attualmente fissato alle ore 13 di venerdì 7 novembre.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatore*, nell'illustrare il contenuto dei provvedimenti in esame, rammenta in primo luogo che la struttura dei documenti di bilancio ha subito rilevanti modifiche a seguito della complessiva riforma realizzata dalla legge n. 196 del 2009, che ha abrogato la normativa previgente contenuta nella legge n. 468 del 1978.

Ai sensi della citata legge n. 196, la manovra finanziaria triennale si articola ora nella legge di bilancio e nella legge di stabilità (che ha sostituito la legge finanziaria) e, eventualmente, nei disegni di legge collegati.

Per quanto riguarda in particolare la legge di stabilità, è previsto che essa sia correlata con il carattere triennale della

manovra, e che debba contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale.

Più in dettaglio, i contenuti propri della legge di stabilità sono:

l'indicazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (ivi comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse) e le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, con effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce; in relazione alle sole imposte, essa indica altresì le correzioni conseguenti all'andamento dell'inflazione;

l'indicazione dell'importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ad esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;

le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza, come disciplinato dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale;

le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del richiamato Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza;

le tabelle in allegato alla legge di stabilità, che sono:

1) Tabelle A e B: le quali recano, come nella normativa previgente, gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, che è previsto verranno approvati nel corso del futuro esercizio finanziario;

2) Tabella C: la quale contiene autorizzazioni legislative di spese a carattere permanente, dalle quali, rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, vengono espunte le autorizzazioni di spese aventi natura obbligatoria, i cui importi sono corrispondentemente riallocati nel disegno di legge di bilancio, attraverso l'istituzione di appositi capitoli di spesa;

3) Tabella D: la quale riporta i defianziamenti delle autorizzazioni legislative di spesa relativi alla sola parte corrente;

4) Tabella E: la quale reca i contenuti delle previgenti tabelle D, E e F per le spese in conto capitale, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale. La tabella evidenzia separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge e l'importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.

Passando a esaminare il contenuto specifico del disegno di legge C. 2679-*bis*, recante la legge di stabilità 2015, il quale si compone complessivamente di 47 articoli, evidenzia innanzitutto come in quest'ambito illustrerà solo gli aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, che costituiscono peraltro il profilo maggiormente qualificante del provvedimento.

L'articolo 4 intende rendere strutturale il credito d'imposta IRPEF introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti e

dei percettori di taluni redditi assimilati (cosiddetto «*bonus* 80 euro»), originariamente introdotto per il solo anno 2014.

In estrema sintesi, fa presente come, attraverso la sostituzione del comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal richiamato decreto-legge n. 66/2014, il comma 1 riconosca alle predette categorie di contribuenti un credito pari ad un importo di 960 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; il credito decresce linearmente al superamento del predetto limite, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro. Il *bonus* non concorre alla formazione del reddito.

Segnala come, rispetto all'attuale versione del comma 1-*bis* del predetto articolo 13 del TUIR, la nuova previsione abbia un tenore sostanzialmente identico, con differenze legate in particolare alla natura strutturale dell'agevolazione. In particolare, rimane ferma la spettanza del credito ai soggetti già beneficiari, che si applica in caso di capienza (ove l'imposta lorda sia superiore alle detrazioni).

In relazione alla natura di misura avente carattere strutturale, l'importo del *bonus* è adeguato al periodo di spettanza, ovvero l'intero anno solare (in luogo degli otto mesi del 2014). In particolare la somma spettante è pari:

a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

a 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Resta fermo che il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, l'agevolazione viene riconosciuta automaticamente dai sostituti d'imposta (come anche il *bonus* per il 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 66 del 2014, che rimane in vigore). Essi, pertanto, possono riconoscere il credito

spettante ai lavoratori interessati sulla base dei dati reddituali a loro disposizione e senza attendere una richiesta esplicita dei beneficiari. L'agevolazione viene attribuita sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Rimane fermo altresì (come già previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014) che le somme versate dal sostituto di imposta a titolo di detrazione sono recuperate dallo stesso mediante compensazione, mentre gli enti pubblici e le amministrazioni statali possono recuperarle anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In tale ipotesi viene proposto che l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie recuperino i contributi non versati rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione delle predette norme, viene specificato che tuttavia restano ferme le aliquote di computo delle prestazioni.

L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

In tale contesto, evidenzia come, in connessione con le modifiche recate dall'articolo 4, l'articolo 45, con finalità di copertura finanziaria delle disposizioni ivi contenute, al comma 1 azzeri l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal citato decreto - legge n. 66 per finanziarie l'applicazione del *bonus* nel solo 2014, riducendolo di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni per il 2016, di 4.135 milioni per il 2017 e di 1.990 milioni a decorrere dal 2018.

L'articolo 5, modificando la vigente disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP (di cui al decreto legisla-

tivo n. 446 del 1997) intende rendere integralmente deducibile dall'IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente le vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo. L'agevolazione opera in favore di taluni soggetti sottoposti a IRAP e decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

In particolare, il comma 1 introduce nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 un nuovo comma 4-*octies*, il quale consente a taluni soggetti IRAP di ridurre la base imponibile IRAP di un importo pari alla differenza tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e l'importo di alcune spese già deducibili *ex lege*.

Con riferimento a queste ultime, segnala che si tratta delle seguenti componenti di costo:

i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, alcuni costi sostenuti dagli enti privati (con l'eccezione dei concessionari pubblici) per i lavoratori a tempo indeterminato, ivi compresi quelli per personale impiegato in aree svantaggiate e i contributi assistenziali e previdenziali; le spese per apprendisti, disabili e per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per il personale addetto alla ricerca;

le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente, sostenute dalle imprese di autotrasporto merci;

i costi sostenuti per il personale dalle imprese del settore privato con componenti positivi che concorrono a formare il valore della produzione IRAP non superiori ad una specifica soglia nel periodo d'imposta (400.000 euro), per un massimo di cinque dipendenti;

i costi sostenuti per l'incremento della base occupazionale, cioè la deduzione spettante alle imprese private che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

L'agevolazione spetta ai soggetti IRAP che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, e cioè:

società di capitali ed enti commerciali (articolo 5 del decreto legislativo n. 446);

società di persone ed imprese individuali (articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 446);

banche ed altri enti e società finanziari (articolo 6 del decreto legislativo n. 446);

imprese di assicurazione (articolo 7 del decreto legislativo n. 446)

persone fisiche, società semplici ed equiparate (articolo 8 del decreto legislativo n. 446);

produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, che si avvalgono dello speciale regime IVA in materia, nonché soggetti esercenti attività di allevamento di animali (articolo 9 del decreto legislativo n. 446).

Il comma 2 dell'articolo 4 abroga, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le disposizioni (di cui all'articolo 2, commi 1 e 4 del decreto-legge n. 66 del 2014) che hanno abbassato le aliquote IRAP per tutti i settori produttivi. La disposizione opera dunque per il periodo d'imposta in corso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto dei diritti dei contribuenti (di cui alla legge n. 212 del 2000) che dispone l'irretroattività delle norme tributarie.

Conseguentemente a tale abrogazione – salva la determinazione dell'acconto IRAP 2014 – sono ripristinate le precedenti, più alte, misure di aliquota dell'imposta, e cioè:

l'aliquota ordinaria IRAP applicabile, in via generale, dai soggetti passivi torna ad essere al 3,9 per cento (in luogo del 3,5 per cento) dal 1° gennaio 2015;

viene innalzata dal 3,80 per cento al 4,20 per cento l'aliquota applicata da parte di società di capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, diverse da quelle aventi ad oggetto la costruzione e la gestione di autostrade e trafori;

è ripristinata dal 4,20 al 4,65 per cento l'aliquota applicata dalle banche e dagli altri soggetti finanziari che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

passa dal 5,30 al 5,90 per cento l'aliquota applicata dalle imprese di assicurazione;

torna dall'1,70 all'1,9 per cento l'aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte dei soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi.

Il comma 3 dell'articolo 5 fa espressamente salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 66 del 2014, ai fini della determinazione dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, secondo il cosiddetto metodo previsionale (cioè calcolando l'acconto stimando un minor carico fiscale, in tal caso stimando una minore aliquota).

Il comma 4, con finalità di coordinamento, modifica l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha reso integralmente deducibile dall'IRPEF e dall'IRAP la quota IRAP riferita al costo del lavoro, integrando tale previsione onde consentire di dedurre dalle imposte sul reddito anche la quota residua del costo del lavoro che viene dedotta dalla base imponibile dell'IRAP ai sensi del comma 1 dell'articolo 5.

Illustra quindi l'articolo 6 il quale, al comma 1, lettera a), prevede l'erogazione (in via sperimentale e per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018) di quote del TFR maturando come parte integrativa della retribuzione (liquidata mensilmente) per i dipendenti del settore privato (esclusi

i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo) a condizione che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro. Tale erogazione avviene in seguito a manifestazione di volontà da parte del lavoratore, e, se esercitata, è irrevocabile fino al termine del periodo sperimentale (30 giugno 2018). All'atto di manifestazione della volontà, il lavoratore deve aver maturato almeno 6 mesi di attività presso il datore di lavoro che eroga la quota di TFR maturando (nel caso in cui non ci sia espressione di volontà rimane fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia). La parte erogata è sottoposta a tassazione ordinaria, non rileva ai fini del calcolo del TFR e non è imponibile ai fini previdenziali (su tale somma quindi non vengono calcolati i contributi previdenziali e assistenziali). La previsione non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle imprese dichiarate in crisi ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 297 del 1982 (si tratta delle aziende in crisi che, ai sensi della legge n. 675 del 1977, presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore). Il comma 2 dispone che non si tenga conto delle quote di TFR maturando erogate a titolo di integrazione della retribuzione ai soli fini della verifica del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR (introdotto dall'articolo 4, comma 1, del disegno di legge). Di conseguenza, le quote di TFR maturando erogate in busta paga al lavoratore non concorrono al calcolo del reddito complessivo rilevante per verificare la spettanza della detrazione (cosiddetto « bonus 80 euro ») che il provvedimento attribuisce in via strutturale ai percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

Ai sensi del comma 3, nel caso in cui i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti non optino per lo schema di accesso al credito, è prevista la totale applicazione di tutte le misure di carattere tributario e contributivo in favore delle imprese previste dall'articolo 10 del decreto legislativo

n. 252 del 2005, relativamente alle quote di TFR maturando liquidate come somme integrative della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà da parte del lavoratore.

In merito rammenta che il richiamato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 consente al datore di lavoro di dedurre dal reddito d'impresa rilevante a fini delle imposte sui redditi una percentuale del 4 per cento del TFR annualmente destinato ai fondi pensione e del TFR destinato al Fondo per l'erogazione del TFR. La misura della deduzione è aumentata al 6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti. La norma inoltre esonera dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al richiamato Fondo per l'erogazione del TFR. A titolo di ulteriore compensazione dei costi per le imprese (susseguenti al versamento delle quote di TFR maturando sia alle forme pensionistiche complementari sia al Fondo per l'erogazione del TFR), ai datori di lavoro spetta una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso di TFR maturando.

Secondo il comma 4, qualora i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti ed optino per lo schema di accesso al credito previsto dal comma 5 (sempre limitatamente alle quote di TFR maturando liquidate come somme integrative della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà da parte del lavoratore) è prevista l'applicazione del solo comma 2 dell'articolo 10 del predetto decreto legislativo n. 252 (relativo all'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR). È inoltre previsto il versamento di un contributo mensile al Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti, pari allo 0,2 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale delle quote di TFR maturando liquidate come somme integrative della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà da parte del lavoratore.

I commi da 5 a 6 contengono disposizioni volte a finanziare i datori di lavoro che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con proprie risorse. Più specificamente, il comma 5 prevede la possibilità, per tali datori di lavoro, di accedere ad uno specifico finanziamento, assistito da una duplice garanzia, prestata dal Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti e dallo Stato, in ultima istanza, e assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ossia dai privilegi costituiti per le operazioni di finanziamento alle imprese. Ai sensi del comma 6, i datori di lavoro che decidano di accedere al finanziamento previsto dal comma 5 hanno l'obbligo di richiedere tempestivamente all'INPS un'apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base della richiamata certificazione il datore di lavoro può presentare una richiesta di finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari aderenti ad un apposito accordo-quadro, da stipularsi tra il Ministero del lavoro e ABI. Ai predetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, tassi superiori a quello di rivalutazione dello stesso TFR previsto dall'articolo 2120 del codice civile (tasso dell'1,5 per cento in misura fissa e del 75 per cento dell'aumento annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo). Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non trova applicazione la disciplina dell'azione revocatoria fallimentare, di cui all'articolo 67 della legge fallimentare.

Il comma 7 istituisce presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con risorse proprie, con dotazione iniziale pari a 100 milioni per il 2015 e a carico del bilancio dello Stato. Il Fondo, alimentato dal contributo dello 0,2 per cento previsto dal comma 4, ha lo scopo appunto di garantire i datori di

lavoro che accedano ai finanziamenti individuati in precedenza. La garanzia del Fondo è a prima richiesta esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa nella misura di cui al comma 4. Inoltre, gli interventi del Fondo sono assistiti da garanzia dello Stato, come prestatore di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di garanzia, inoltre, è surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi. Il comma 8 demanda ad un apposito DPCM, da emanare entro il 31 gennaio 2015, l'individuazione delle modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo, nonché dei criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti e della garanzia dello Stato come prestatore di ultima istanza. Il comma 9 specifica che ai maggiori compiti a carico dell'INPS derivanti dalle disposizioni dell'articolo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Passa quindi a illustrare l'articolo 7, il quale modifica la disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013. In particolare, il comma 1, sostituendo il predetto articolo 3 del decreto-legge n. 145, riconosce, per gli anni 2015-2019, a tutte le imprese (senza limiti di fatturato) che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese incrementalmente sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Sottolinea come destinatari dell'agevolazione siano tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, mentre non è stata ripresa la vigente disposizione che includeva tra i destinatari anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le

attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Ai sensi del comma 2 del novellato articolo 3, per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è quella risultante dagli investimenti realizzati nel periodo decorrente dalla costituzione delle stesse. In base al comma 3 del novellato articolo 3, il credito d'imposta spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro.

Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili, elencate al comma 4 del novellato articolo 3, sono:

a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi;

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati: può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o com-

merciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida: rispetto all'attuale previsione è stata espunta la previsione secondo cui «lo sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili»;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Il comma 5 del novellato articolo 3 indica le attività non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo: si tratta, in particolare, delle modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Non è riprodotta la disposizione vigente che fa salve le attività che si concretizzano nella creazione di nuovi brevetti.

Il comma 6 del novellato articolo 3 elenca le spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta:

personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Unesco Isced o di cui all'allegato 3: in tal caso ai sensi del comma 7 la misura del credito d'imposta è del 50 per cento;

quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, che reca i coefficienti di ammortamento

del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di IVA;

contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le *start-up* innovative (cosiddetta ricerca *extra muros*): in tal caso ai sensi del comma 7 la misura del credito d'imposta è del 50 per cento;

competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

In tale ambito, segnala che, secondo il comma 8 del nuovo articolo 3, il credito di imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP. Il credito d'imposta non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari. Il comma 9 del novellato articolo 3 stabilisce, con previsione non contemplata dalla vigente versione dell'articolo 3, che per la fruizione del credito d'imposta non si applica il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro, previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, né il limite massimo per la compensazione di 700.000 euro, previsto dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Il comma 10 del nuovo articolo 3 stabilisce che, ove sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste, ovvero a causa

dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo indebitamente fruito, maggiorato degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge. Il comma 11 del nuovo articolo 3 dispone che i controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale (ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2010). Tale certificazione va allegata al bilancio. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, è fatto obbligo di avvalersi comunque della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nell'apposito registro. Sono esentate da tale disciplina le imprese con bilancio certificato. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osservano i principi di indipendenza e di obiettività elaborati ai sensi dell'articolo 10 del predetto decreto legislativo n. 39 del 2010, ovvero, in attesa della loro emanazione, il codice etico dell'IFAC (la federazione internazionale dei revisori). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili entro il limite massimo di 5.000 euro. Il comma 12 del nuovo articolo 3 specifica che, nel caso di colpa grave nell'esecuzione degli atti di certificazione al revisore si applicano le sanzioni previste dall'articolo 64 del codice di procedura civile: il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. Si applica inoltre la sospensione dall'esercizio della professione (ai sensi dell'articolo 35 del codice penale) e in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

Il comma 13 del nuovo articolo 3 dispone, a decorrere dal 31 dicembre 2014, la cessazione del credito di imposta per le nuove assunzioni di profili alta-

mente qualificati (di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012) e del credito d'imposta per ricerca e sviluppo (previsto dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge n. 228 del 2012), destinando tali risorse alla copertura del credito d'imposta previsto dall'articolo 7.

Il comma 14 del nuovo articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione delle disposizioni attuative necessarie, ivi comprese le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito di imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente, mentre il comma 15 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta in esame, al fine di assicurare che l'attuazione della norma non rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il comma 2 dell'articolo 7 inserisce nell'ambito del decreto-legge n. 145 del 2013 l'Allegato 3 al disegno di legge (recante l'elenco delle classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico), in relazione alla fruizione del credito d'imposta per le spese relative al personale avente tali titoli di studio. I commi da 3 a 11 dell'articolo 7 introducono un regime opzionale di tassazione agevolata (cosiddetta *patent box*), per i redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione. In particolare il comma 3 prevede che i soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione di un regime opzionale di tassazione agevolata nella misura del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcuni tipi di marchi e brevetti. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile. Ai sensi del comma 4, i titolari di reddito d'impresa (di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR) possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i

quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. In base al comma 5, i redditi dei soggetti derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo con l'amministrazione finanziaria. In tali ipotesi la procedura di *ruling* ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Analogo accordo è previsto nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Segnala quindi come, ai sensi del comma 6, il regime di tassazione agevolata preveda altresì l'esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

Il comma 7 prevede che l'opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca ed organismi equiparati.

Ai sensi del comma 8 la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene. Il comma 9 specifica che l'opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali rileva, oltre che per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini IRAP. Il comma 10 demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, di natura non regolamentare, l'adozione delle disposizioni attuative, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del regime agevolato e di definire gli elementi del rapporto ai fini della quota di reddito agevolabile.

Rileva altresì come, ai sensi del comma 11, il nuovo regime si applichi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e venga inoltre stabilito che, in via transitoria, per gli anni d'imposta 2015 e 2016, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

Passa quindi a illustrare l'articolo 8, il quale prevede la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. In particolare, la lettera *a)* sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, dedicato alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica. Il nuovo comma 1 del predetto articolo 14, come sostituito dal numero 1) della lettera *a)*, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, concernenti la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, si applicano nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 63) fino al 31 dicembre 2015. In tale contesto segnala come venga,

pertanto, prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2014, mentre viene abrogata la disposizione che prevede che la detrazione si applica nella misura del 50 per cento per l'anno 2015.

Ricorda che la detrazione (dall'IRPEF e dall'IRES) deve essere ripartita in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. L'agevolazione riguarda interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, riferendosi, in particolare, alle spese sostenute per:

la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, nel limite massimo di 100.000 euro;

il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti), nel limite massimo di 60.000 euro;

l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, nel limite massimo di 60.000 euro;

la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, nel limite massimo di 30.000 euro.

Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, il nuovo comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63, come sostituito dal numero 2) della lettera *a*), prevede l'applicazione della detrazione nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2015. Pertanto, viene prorogata di sei mesi la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 3 giugno 2015, mentre viene abrogata la disposizione che prevede che la detrazione si applica nella misura del 50 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016. La lettera *b*) modifica l'articolo 16 del predetto decreto – legge n. 63 del 2013, con il quale è stata disposta la proroga delle detrazioni fiscali per

interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili. Il numero 1) della lettera *b*) sostituisce l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 16, prevedendo che per le spese documentate, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dell'articolo 16-*bis* del TUIR), spetta una detrazione dall'imposta lorda – fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare – pari al 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015.

In tale ambito specifica come, in sostanza, rispetto alla disciplina antecedente, venga prorogata di un anno la misura della detrazione al 50 per cento, in origine prevista sino al 31 dicembre 2014, mentre viene abrogata la disposizione che prevede che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento per l'anno 2015. Il numero 2) della lettera *b*) modifica invece il comma 2 dell'articolo 16 del decreto – legge n. 63, prorogando di un anno, fino al 31 dicembre 2015, la detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese, fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, documentate e sostenute per l'acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione:

mobili;

grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+;

forni di classe A.

Ricorda che, ai fini del riconoscimento della detrazione, la norma fa riferimento ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, cioè a coloro che usufruiscono delle possibilità di detrarre – nel limite massimo di spesa di 96.000 euro – il 50 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel periodo di tempo tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015.

La novella recata dal numero 2) prevede, inoltre, che le spese per l'acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione.

A tale proposito rammenta che le spese per l'acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro.

Illustra l'articolo 9, il quale istituisce, ai commi da 1 a 22, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento. Tale regime forfetario, che opera come regime fiscale naturale, in quanto i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare una opzione per l'ingresso nello stesso, presenta alcuni punti in comune con il precedente regime dei minimi di cui alla legge n. 244 del 2007 e sostituisce i regimi « di favore » vigenti, ovvero il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (con aliquota al 10 per cento), il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (i vigenti « minimi » con aliquota al 5 per cento) e il regime contabile agevolato (per gli « ex minimi »).

In particolare, il comma 1, lettera *a*), individua i requisiti per l'applicazione del nuovo regime, circoscrivendone l'ambito soggettivo alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell'anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie, indicate nell'allegato 4 al disegno di legge, le quali variano a seconda del codice ATECO che ricomprende l'attività d'impresa o professionale esercitata. A seconda delle diverse attività economiche il predetto allegato 4 prevede diversi coefficienti di redditività, i quali determinano il reddito imponibile. A differenza di quanto previsto dal precedente regime dei minimi, i « nuovi minimi » possono operare con l'estero, nel presupposto che la peculiare tipologia di operazioni non rappresenta di per sé indice di una struttura organizzativa incompatibile con il regime forfetario. La lettera *b*), a differenza dal precedente regime dei minimi, ricomprende in tale

regime anche quanti sostengono spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche a progetto, per importi complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi: in tale limite sono comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati. Ai sensi della lettera *c*) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni mobili strumentali alla chiusura dell'anno precedente (*stock*) non deve superare 20.000 euro, laddove nel precedente regime dei minimi tale limite era di 15.000 euro. Mentre nel vecchio regime non si consideravano eventuali dismissioni di beni strumentali, il nuovo regime, prendendo a riferimento lo *stock* di fine anno, attribuisce rilevanza anche alle eventuali dismissioni.

Ai fini del calcolo del limite per i beni strumentali:

1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;

2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR;

3) i beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 per cento;

4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;

5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

Il comma 2 specifica che, per la determinazione dei limiti di ricavi e dei compensi per l'accesso al regime, non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri; nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici ATECO, assume rilievo il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi ai predetti codici. Il comma 3 stabilisce che le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono

avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione di inizio di attività di presumere la sussistenza dei requisiti di legge.

Il comma 4 individua le esclusioni soggettive dal regime forfetario:

a) nel caso in cui il contribuente, anche solo marginalmente, si avvale di regimi speciali ai fini IVA (agricoltura e attività connesse e pesca; vendita di sali e tabacchi; commercio dei fiammiferi; editoria; gestione di servizi di telefonia pubblica; rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta; intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972; agenzie di viaggi e turismo; agriturismo; vendite a domicilio; rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione; agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione) o i soggetti che fruiscono di altri regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto (in tal modo, rispetto alla previgente normativa concernente i minimi, è stato ampliato l'ambito soggettivo per il quale è consentito l'accesso al regime);

c) restano invece ferme le esclusioni previste per i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi, nonché per coloro che, esercenti attività d'impresa o arti e professioni, contemporaneamente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo TUIR.

I commi da 5 a 10 individuano la disciplina del regime forfetario ai fini IVA.

In particolare, il comma 5 disciplina l'applicazione dell'IVA alle operazioni attive e passive poste in essere a seconda che le stesse siano:

a) operazioni nazionali, per le quali il contribuente che si avvale del regime forfetario non esercita la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

b) cessioni di beni intracomunitarie, in relazione alle quali trova applicazione la medesima disciplina delle operazioni interne;

c) acquisti di beni intracomunitari: entro la soglia di 10.000 euro annui sono considerati non soggetti ad IVA nel Paese di destinazione e rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza;

d) prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, che rimangono soggette alle ordinarie regole;

e) importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate, soggette alle ordinarie regole.

In ogni caso, per qualunque operazione posta in essere dal contribuente che si avvale del regime forfetario è escluso il diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Il comma 6 esonera i contribuenti che applicano il regime forfetario dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. I predetti contribuenti sono, altresì, esonerati: dall'obbligo di effettuare la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (cosiddetto «speso metro»); dall'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list*; dalla comunicazione delle dichiarazioni

d'intento ricevute. I medesimi contribuenti sono, invece, tenuti a numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali e a certificare i corrispettivi; per quanto riguarda la certificazione dei corrispettivi resta, pertanto, obbligatoria l'emissione della fattura ovvero, per i soggetti esonerati da tale emissione, il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, secondo le ordinarie regole. Il comma 7 prevede che, in ogni caso, i soggetti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'IVA, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Ai sensi del comma 8, il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario determina la necessità di rettificare, ai sensi dell'articolo 19-*bis*.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, la detrazione dell'imposta assolta a monte già operata secondo le regole ordinarie; il versamento dell'eventuale importo a debito va operato in un'unica soluzione nella dichiarazione IVA dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio inverso dal regime forfetario al regime ordinario è operata un'analogia rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie. Il comma 9 dispone che nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui l'IVA è applicata nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell'imposta relativa alle operazioni per le quali l'esigibilità non si è ancora verificata. È il caso delle operazioni con esigibilità differita effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici o dell'IVA liquidata secondo il regime di IVA per cassa.

Con riferimento a tali disposizioni, segnala come, sostanzialmente, l'accesso al regime agevolato comporti, per il cedente o prestatore che se ne avvalga, la rinuncia al differimento dell'esigibilità. Per converso, nella stessa liquidazione può essere esercitato, sempreché spettante, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto soggette agli stessi

regimi di IVA per cassa ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

Il comma 10 stabilisce che l'eccedenza detraibile che emerge dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'IVA è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso, ovvero può essere utilizzata in compensazione.

Il comma 11 disciplina le modalità di determinazione del reddito imponibile ai fini del regime forfetario: tale reddito è ottenuto applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d'imposta un differente coefficiente di redditività in funzione del codice ATECO che contraddistingue l'attività svolta. Pertanto, a differenza del precedente regime, non assumono rilevanza le spese sostenute nello stesso esercizio relative all'attività di impresa o dell'arte o della professione, ad eccezione dei contributi previdenziali versati in base alla legge. L'eventuale eccedenza può essere scomputata dal reddito complessivo come onere deducibile.

Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP in misura pari al 15 per cento. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano, quindi, tutte le disposizioni vigenti in materia di versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta, compensazione e rateazione della stessa. In caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari.

Il comma 12 prevede, all'interno del nuovo regime forfetario, una specifica disciplina di vantaggio per le nuove attività: per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito imponibile, calcolato secondo quanto prescritto dal comma 1, è ridotto di un terzo. Per poter beneficiare del regime è necessario che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio del-

l'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 1.

Il comma 13 disciplina il trattamento dei componenti positivi e negativi che hanno avuto origine prima dell'ingresso nel regime forfetario e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata agli esercizi di efficacia del regime medesimo, stabilendo che i componenti riferiti ad esercizi precedenti quello di efficacia del regime agevolato, per la parte la cui tassazione o deduzione è stata rinviata per effetto di una facoltà o obbligo di legge, concorrono per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario. In tal modo è stata eliminata la limitazione, prevista dalla precedente disciplina dei minimi, secondo cui le predette quote partecipavano alla formazione del reddito dell'esercizio precedente « solo per l'importo eccedente l'ammontare di 5.000 euro ».

Il comma 14 prevede che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d'acconto. A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un'apposita dichiarazione al sostituto d'imposta, dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva. Il comma 15 dispone che le perdite fiscali realizzate nei periodi di imposta precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario possono

essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime dei minimi, secondo le regole ordinarie. Il comma 16 prevede che i contribuenti in regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Devono, però, conservare i documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (Tenuta e conservazione delle scritture contabili) e presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

La disposizione stabilisce inoltre che i contribuenti minimi non sono sostituiti d'imposta ma sono tenuti a indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte e l'ammontare dei redditi stessi.

Il comma 17 consente ai contribuenti che applicano il regime forfetario la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il comma 18 stabilisce che il regime agevolato cessa di avere effetto dall'anno successivo se in corso d'anno viene meno uno dei requisiti per accedere al regime forfetario o si verifica una delle cause di esclusione dal regime. In presenza di un evento tra quelli elencati il contribuente, dall'anno successivo, sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti relativi all'applicazione del regime ordinario quali, ad esempio, l'istituzione dei registri contabili e l'addebito dell'IVA.

Il comma 19 introduce alcune disposizioni volte ad effettuare un coordinamento tra i periodi di imposta nei quali trovano applicazione le nuove regole di determi-

nazione del reddito e i periodi precedenti o successivi con riferimento ai quali risultano applicabili le regole ordinarie. In particolare evidenzia come, al fine di evitare duplicazioni o salti di imposta nei periodi di entrata o di uscita dal regime, sia previsto che, nel caso di passaggio dal regime forfetario a quello ordinario, i ricavi e i compensi che hanno già concorso a formare il reddito nei periodi soggetti al regime forfetario non hanno rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché di competenza di tali periodi. Allo stesso modo, i componenti di reddito che, ancorché di competenza dei periodi di imposta di vigenza del regime forfetario, non hanno concorso alla formazione del reddito di tali periodi d'imposta (perché non hanno avuto, ad esempio, manifestazione finanziaria), dovranno assumere rilevanza in quelli successivi. Criteri analoghi si applicano in caso di transizione dal regime ordinario a quello forfetario.

Il comma 20 prevede che i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, peculiari obblighi informativi relativamente all'attività svolta.

A tale proposito segnala come la relazione illustrativa allegata al disegno di legge specifici che, pur essendo esclusi dall'accertamento tramite studi di settore, i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario restano soggetti al cosiddetto « redditometro ».

Per quanto riguarda accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, il comma 21 statuisce che si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, IVA e IRAP. Con una norma non presente nella precedente disciplina, è previsto un trattamento sanzionatorio aggravato nell'ipotesi di infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime: in tali casi, infatti, se il maggior reddito

accertato supera del 10 per cento quello dichiarato, le misure delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate del 10 per cento.

È previsto inoltre che la fuoriuscita dal regime possa avvenire anche a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo.

Il comma 22 prevede che il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario sia rilevante, unitamente al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12, comma 2, del TUIR. Il reddito soggetto all'imposta sostitutiva non rileva, invece, ai fini della spettanza delle detrazioni oggettive individuate nell'articolo 13 del TUIR. Pertanto, per tale tipologia reddituale, non spettano le detrazioni ivi indicate.

Nel complesso sottolinea la rilevanza delle previsioni di cui ai commi 1 da a 22, sulle quali alcuni hanno sollevato rilievi critici, che ritiene potranno tuttavia essere chiariti e, se necessario, superati.

Ai sensi del comma 23 ai soggetti che si avvalgono del nuovo regime forfetario regolato dai commi da 1 a 22 dell'articolo 9 si applica altresì un regime contributivo agevolato, definito dai commi da 23 a 31 del medesimo articolo 19.

I commi da 32 a 35 abrogano i regimi agevolati oggi vigenti, di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 (nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo), all'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 (regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e all'articolo 1, commi da 96 a 115 e comma 117, della legge n. 244 del 2007 (previgente regime dei minimi). Secondo il comma 33 a partire dal 2015, i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e il regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3 (regime intermedio per gli ex minimi), del decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sul

valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, accedono al regime forfetario. In base al comma 34 i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 o il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, i nuovi regimi per le *start up* di cui al comma 12 per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato. Il comma 35 consente ai contribuenti che, al 31 dicembre 2014, sono nel regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 (« minimi al 5 per cento »), di continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale. Il regime fiscale di vantaggio, conseguentemente, pur essendo stato soppresso, si applica limitatamente ai contribuenti che già se ne avvalevano alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, non oltre la data di scadenza naturale (quinquennio o compimento del trentacinquesimo anno di età).

Il comma 36 dispone che le previsioni dell'articolo 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Viene previsto, inoltre, che con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo, mentre con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative.

L'articolo 15, al comma 1, lettera *a*), eleva da 2.065 a 30.000 euro annui l'importo massimo sul quale spetta la detrazione — pari al 26 per cento a decorrere dal 2014 — per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

La lettera *b*) del medesimo comma 1 dispone analogo adeguamento a 30.000 euro per l'importo massimo deducibile a fini IRES.

In base al comma 2 i nuovi importi si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Nell'ambito dell'articolo 17, segnala alcune previsioni attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze.

Il comma 4 prevede la stabilizzazione della disciplina dell'istituto del 5 per mille IRPEF, disponendo l'applicazione all'esercizio finanziario 2015 e agli esercizi successivi delle disposizioni vigenti in materia, relative al riparto della quota del 5 per mille con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente, contenute all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge n. 40 del 2010. Il comma 5 del medesimo articolo 17 autorizza la spesa di 100 milioni a decorrere dal 2015 in favore dell'Agenzia delle entrate a titolo di contributo integrativo alle spese di funzionamento.

Ricorda che tale assegnazione integrativa era già stata disposta dall'articolo 1, comma 278, della legge di stabilità 2014, nell'analoga misura di 100 milioni, ma limitatamente all'esercizio 2014.

Segnala inoltre come nel bilancio a legislazione vigente per il 2015, di cui al disegno di legge C. 2680, le risorse destinate agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate siano allocate al capitolo 3890 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura di 2.911 milioni per il 2015 (Missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio »; Programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità »).

Nel bilancio assestato 2014 l'ammontare del capitolo 3890 risulta pari a 3.372 milioni. La diminuzione nel bilancio a legislazione vigente per il 2015 (-461 milioni) è conseguente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 74, della legge finanziaria per il 2006 (che prevede la rideterminazione delle dotazioni delle Agenzie fiscali, applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata indicate nell'elenco 4 allegato alla stessa legge finanziaria 2006, una percentuale variabile per ciascuna Agenzia).

Il comma 16 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Inoltre la disposizione prevede l'accesso nel 2015 al credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore, previsto originariamente per l'anno 2012 e poi differito all'anno 2014.

Il comma 19 incrementa di 3.300 milioni di euro per l'anno 2015 la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito dall'articolo 1, comma 431, della legge di stabilità 2014 (alimentato dai risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica e dalle maggiori entrate permanenti rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni). Il secondo periodo del comma 19 subordina l'utilizzo di tali risorse alla verifica circa il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del medesimo anno, specificando comunque che esso non può avvenire prima del mese di ottobre.

In merito segnala come nel bilancio a legislazione vigente 2015 le risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale siano allocate sul capitolo 3833 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con stanziamenti pari a 331,5 milioni per il 2015 e 18,5 milioni sia per il 2016 sia per il 2017. Tuttavia l'articolo 45, comma 2, del disegno di legge riduce la dotazione del Fondo di 331,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 18,5 milioni a decorrere dal 2016.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, valutate in 313 milioni di euro annui dal 2014, sono state destinate

alla copertura degli oneri del citato decreto-legge che ha, tra l'altro, introdotto il credito d'imposta IRPEF in favore dei lavoratori dipendenti (cosiddetto «*bonus 80 euro*»).

Al riguardo segnala inoltre come la Relazione recante variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze 2014, approvata con la risoluzione n. 6-00094, nell'aggiornare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nel processo di valutazione dei documenti di bilancio per il 2015, indichi la volontà del Governo di adottare, con uno specifico emendamento governativo al disegno di legge di stabilità, misure aggiuntive per rafforzare lo sforzo verso il pareggio di bilancio. In questo contesto la Relazione prevede, tra l'altro, l'utilizzo a tal fine delle maggiori risorse (per 3.300 milioni) stanziati dal disegno di legge di stabilità (in particolare dall'articolo 17, comma 19) sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

L'articolo 18 posticipa dal 15 gennaio 2015 al 15 gennaio 2016 la data di emanazione del DPCM che, ai sensi dell'articolo 1, comma 430, della legge di stabilità 2014, deve disporre la riduzione delle cosiddette *tax expenditures* qualora gli interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica non abbiano prodotto gli effetti previsti.

Conseguentemente viene soppressa la previsione di maggiori entrate pari a 3 miliardi per il 2015, mentre per gli anni successivi essa è ridotta di 3 miliardi di euro l'anno (passando da 7 a 4 miliardi per il 2016 e da 10 a 7 miliardi di euro a decorrere dal 2017).

In merito ricorda che l'ammontare complessivo degli effetti dei 282 regimi agevolativi indicato nell'allegato A alla nota integrativa della Tabella 1 del disegno di legge di bilancio 2015 (Stato di previsione delle entrate) è pari a:

161.147,2 milioni per il 2015 (+8.480,6 milioni rispetto al disegno di legge di bilancio 2014);

159.903,6 milioni per il 2016 (+7.946 milioni rispetto al disegno di legge di bilancio 2014);

161.073,2 milioni per il 2017.

L'allegato B al medesimo disegno di legge di bilancio indica un ammontare degli effetti delle 14 agevolazioni introdotte da ottobre 2013 a settembre 2014 pari a:

483,2 milioni per il 2015 (+242,3 milioni rispetto al disegno di legge di bilancio 2014);

671,6 milioni per il 2016 (+453,2 milioni rispetto al disegno di legge di bilancio 2014);

808,7 milioni per il 2017.

Nell'ambito dell'articolo 19 segnala alcune ulteriori disposizioni afferenti alle competenze della Commissione Finanze.

Il comma 1, nel quadro della riduzione di una serie di autorizzazioni di spesa elencate nell'allegato 5 al disegno di legge, riduce, l'altro, le risorse destinate a favore delle zone franche urbane di 50 milioni di euro nel 2016, a fronte di uno stanziamento originario (di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014) di 100 milioni di euro per il medesimo anno.

Contestualmente la Tabella E allegata al disegno di legge dispone una riduzione di 75 milioni di euro della dotazione per il 2015, che viene conseguentemente azzerata.

Conseguentemente, lo stanziamento per le ZFU è azzerato per il 2015, mentre è pari a 50 milioni di euro per il 2016.

Il comma 11 prevede l'adozione, entro il 30 gennaio 2015, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono stabilite, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge di stabilità, le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica

non inferiori a 16,335 milioni per il 2015 e a 38,690 milioni a decorrere dal 2016.

Le misure annoverate nel citato elenco n. 1 riguardano: il rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sul GPL per autovetture in servizio pubblico di piazza; il gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate; il credito d'imposta per l'agevolazione di nuove iniziative imprenditoriali (acquisto PC); il credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese; il credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di *software*; il credito d'imposta per opere dell'ingegno digitali; il credito imposta per investimenti di imprese di prodotti editoriali.

L'articolo 20, al comma 1, dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici indicati nell'allegato 6 al disegno di legge in esame, per un importo complessivo pari a 22 milioni per il 2015 e a 21,7 milioni a decorrere dal 2016.

In particolare, per i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala, per ciascun anno del triennio 2015-2017, la riduzione delle spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per 300.000 euro, la riduzione della dotazione della CONSOB per 200.000 euro, la riduzione di 500.000 euro delle somme da erogare all'Agenzia del demanio, la riduzione di un milione di euro delle somme occorrenti per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'articolo 22 reca una serie di modifiche alla legislazione vigente in tema di dismissione di immobili pubblici e di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni centrali.

In particolare, il comma 1, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici (previsto dall'articolo 1, comma 391, della legge di stabilità 2014), introduce la possibilità di dismettere alcuni complessi immobiliari attraverso lo

strumento della procedura ristretta, alla quale sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito, investitori qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione. Gli immobili interessati dalla nuova procedura ristretta cui sono invitati a partecipare investitori qualificati sono quelli a cui fa riferimento l'articolo 7 del decreto-legge n. 282 del 2002 il quale autorizza l'Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato individuati negli allegati A e B. La vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita.

Il comma 2, in tema di razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, alla lettera *a*) apporta una serie di modifiche al comma 222-*quater* dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, il quale assegna alle amministrazioni centrali il compito di predisporre entro il 30 giugno 2015 un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto, un complessivo efficientamento della presenza territoriale in modo da garantire una riduzione, dal 2016 rispetto al 2014, di almeno il 50 per cento della spesa per locazioni e di almeno il 30 per cento degli spazi utilizzati.

In dettaglio, segnala come le modifiche introdotte dalla lettera *a*) incidano sulla procedura di adozione dei suddetti piani di razionalizzazione, i quali devono essere comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione e trasmessi dalle amministrazioni all'Agenzia del demanio, per la verifica della compatibilità con gli obiettivi così fissati, nonché della compatibilità con le risorse finanziarie stanziare negli appositi capitoli di spesa dell'Agenzia del demanio riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio. L'Agenzia

comunica, entro i successivi 60 giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati della verifica, nonché la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso non vi siano risorse, l'attuazione del piano di razionalizzazione è sospesa fino alla disponibilità di nuove risorse. Nel caso di disponibilità di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dalla norma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati dal piano, a decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Fino a metà dei risparmi individuati nel piano possono essere destinati (con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze) al finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei piani medesimi, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio. In caso di verifica negativa (o di mancata presentazione del piano), è previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettui una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di assicurare comunque i risparmi attesi.

La lettera *b*) del comma 2 introduce inoltre nel citato articolo 2 della legge n. 191 del 2009 un nuovo comma 222-*quinquies*, con il quale viene istituito un « Fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi » con un'iniziale dotazione di 20 milioni di euro, con la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi. Tale Fondo è alimentato con una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili statali versati all'entrata e con una quota pari al 10 per cento dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 26, al comma 12 interviene sulla disciplina degli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria posti in capo agli operatori finanziari, prevedendo l'integrazione delle informazioni che vengono utilizzate ai fini della compilazione della dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), inserendovi anche il dato del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali.

Nell'ambito dell'articolo 27, il quale interviene sulle spese del Ministro degli affari esteri, segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 2, il quale, oltre a prevedere che il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con effetto dal 1° luglio 2015, sulla base di rilevamenti di carattere oggettivo, provvede a una revisione complessiva dei coefficienti in base ai quali si opera la maggiorazione dell'indennità di base per il servizio all'estero, in relazione alle caratteristiche della sede di servizio, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2015 modifica l'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del TUIR, il quale stabilisce che gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento, prevedendo inoltre, nel caso in cui per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge preveda la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate, concorre a formare il reddito la sola indennità base.

In tale ambito viene aggiunta l'espressione « nonché il cinquanta per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base », in modo da considerare quale elemento costitutivo del reddito imponibile IRPEF, oltre all'indennità base nella misura del 50 per cento, anche il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base. Tale modifica dovrebbe determinare un maggior gettito fiscale e contributivo quanti-

ficato dalla relazione tecnica allegate al disegno di legge in 32,3 milioni di euro annui.

L'articolo 32, al comma 4, aumenta dal 22 al 26,5 per cento l'aliquota di accisa agevolata (rispetto alla misura ordinaria di accisa) per l'utilizzo di gasolio ai fini dello svolgimento di lavori agricoli, orticoli, di allevamento, legati alle attività di silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

L'articolo 35, al comma 18 aumenta dal 10 al 20 per cento la quota del fondo di solidarietà comunale che deve essere accantonata per essere redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard.

L'articolo 44, ai commi da 1 a 5, prevede l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR (trattamento di fine rapporto). In particolare, evidenzia come il comma 1 modifichi l'aliquota prevista all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005 in materia di forme pensionistiche complementari (cosiddetti fondi pensione), innalzandola al 20 per cento. Il comma 2 prevede, inoltre, che la base imponibile dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione sia determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota vigente (12,50 per cento) e quella dell'imposta sostitutiva stessa, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli. Il comma 3 aumenta dall'11 al 17 per cento l'aliquota per la rivalutazione del TFR (trattamento di fine rapporto) al fine – secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa allegata al disegno di legge – di armonizzare il livello di imposizione previsto per le rivalutazioni dei fondi per il TFR con quello previsto per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari. In base al comma 4, le nuove aliquote introdotte dai commi 1 e 2 per i fondi pensione si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

La disposizione specifica che, in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie (previsto dall'articolo 3 dello Statuto del contribuente), l'imposta sul risultato di gestione dei fondi pensione dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con la nuova aliquota; tuttavia, la base imponibile è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti ed il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013, maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014. Tale meccanismo dovrebbe consentire di evitare che l'incremento di tassazione incida su posizioni già definite, ossia sui rendimenti maturati nel 2014 e compresi nei riscatti liquidati nel corso del 2014 (assoggettate alla minore aliquota *pro tempore* vigente), e che la maggiore aliquota gravi di fatto sugli altri iscritti.

Fa quindi presente come, sostanzialmente, per effetto della riduzione della base imponibile nella misura pari al 48 per cento dei rendimenti netti maturati ed erogati durante l'anno, si determini una riduzione dell'imposta dovuta pari al differenziale (8,5 per cento) tra la nuova e la vecchia aliquota, confermando la tassazione all'11,5 per cento vigente al momento dell'erogazione. Infatti, riducendo la base imponibile dell'imposta calcolata al 20 per cento di un importo pari al 48 per cento del rendimento, al netto di un'imposta dell'11,5 per cento, l'imposta dovuta è pari a quella accantonata al momento della liquidazione della prestazione. Per quanto riguarda il TFR, invece, ai sensi del comma 5 la nuova aliquota si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Il comma 6 riapre i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015; il

termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2015 (qualora si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2016, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2017); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2015.

I commi da 7 a 10 incrementano il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile a fini IVA (cosiddetto *reverse charge*), in particolare estendendo tale sistema anche a ulteriori ambiti del settore edile e del settore energetico, ed introducono il cosiddetto meccanismo di « *split payment* », ovvero speciali modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici.

In particolare, sottolinea come il comma 7, lettera a), numero 2), introduca nell'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, una nuova lettera *a-ter*), disponendo l'applicazione dell'inversione contabile (*reverse charge*) anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi. Il numero 1) della lettera a) del comma 7 opera una modifica di coordinamento nel testo del predetto comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, precisando che il *reverse charge* previsto in generale per le prestazioni rese nel settore edile da soggetti subappaltatori si applica alle restanti prestazioni di servizi rese nel settore edile, ossia a quelle diverse da pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento relative a edifici, specificamente indicate nella nuova lettera *a-ter*) del medesimo comma 6 introdotta dal numero 2) della lettera a).

Il numero 3) della lettera a) introduce le lettere *d-bis*), *d-ter*) e *d-quater*) al

comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, estendendo in tal modo il *reverse charge*:

ai trasferimenti delle quote di emissione di gas-serra operati, nell'ambito del sistema europeo di *emission trading* (EU ETS);

ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE, nonché di certificati relativi all'energia e al gas;

alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Il comma 8, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 199-*bis* della direttiva 112/2006/CE circa il carattere temporaneo della misura, che deve avere una durata non inferiore a due anni e non protrarsi oltre il 31 dicembre 2018, prevede che tali nuove ipotesi di *reverse charge* si applichino per un periodo di quattro anni. La lettera *b*) del comma 7, attraverso l'inserimento nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 di un nuovo articolo 17-*ter*, introduce il cosiddetto « split payment », ai sensi del quale nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle unità sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi cessionari o committenti secondo modalità e termini che verranno fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In forza di tale nuova previsione al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo

del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura; l'imposta è quindi sottratta alla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall'Erario.

Il comma 9 subordina espressamente l'efficacia del nuovo meccanismo all'autorizzazione da parte degli organismi europei competenti, in particolare al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. Il comma 9 prevede inoltre che, in caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, viene disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 988 milioni di euro a decorrere dal 2015; la norma specifica che il provvedimento direttoriale è efficace dalla data di pubblicazione sul sito *Internet* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Anche a tale proposito segnala come la Relazione recante variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze 2014, approvata con la risoluzione n. 6-00094, nell'aggiornare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nel processo di valutazione dei documenti di bilancio per il 2015, indichi la volontà del Governo di adottare, con uno specifico emendamento governativo al disegno di legge di stabilità, misure aggiuntive per rafforzare lo sforzo verso il pareggio di bilancio. In questo contesto la Relazione prevede, tra l'altro, l'estensione del meccanismo del *reverse charge* al settore della grande distribuzione, che dovrebbe comportare, secondo l'Esecutivo, un miglioramento di 730 milioni di euro annui in termini di indebitamento netto a partire dal 2015, i quali saranno utilizzati negli anni successivi per sterilizzare la clausola di salvaguardia a valere sull'aumento dell'IVA e delle accise prevista dall'articolo 45, commi 3 e 4.

La lettera *c)* del comma 7 prevede, per i fornitori interessati dalle operazioni cui si applica lo «*split payment*», la possibilità di chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che viene conseguentemente novellato.

Il comma 10 dispone inoltre che, a carico della P.A. inadempiente (la quale ometta o ritardi il versamento dell'imposta), siano applicate le sanzioni amministrative previste per gli omessi o tardivi versamenti (trenta per cento di ogni importo non versato) dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, e che le relative somme dovute siano rimosse mediante atto di recupero motivato, emanato dall'Agenzia delle Entrate, da notificare al contribuente.

I commi da 11 a 18 modificano sotto diversi profili le modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di migliorarne la cooperazione ed aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cosiddetta *tax compliance*). In particolare, il comma 11 stabilisce che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti.

L'ultimo periodo del comma 11 consente al contribuente di segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Ai sensi del comma 12, per le predette finalità l'Agenzia delle entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della

produzione e relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.

Il comma 13 affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di individuare le modalità con cui gli elementi e le informazioni citati sono messi a disposizione del contribuente. Il provvedimento deve indicare, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza ed i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.

I commi da 14 a 17 apportano specifiche modifiche sostanziali alle modalità, ai termini e alle agevolazioni connesse all'istituto del ravvedimento operoso.

In particolare, la lettera *b)* del comma 14 apporta modifiche alla disciplina del predetto istituto, contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

La citata lettera *b)*, numero 1), punto 1.1), allunga i termini per avvalersi del ravvedimento, introducendo un'ulteriore ipotesi di riduzione delle sanzioni; viene a tal proposito inserita una nuova lettera *a-bis)* nel comma 1 dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 472, in base alla quale la sanzione è ridotta ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore.

Di conseguenza il ravvedimento potrà essere esperito anche oltre il termine massimo per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Il punto 1.2) del numero 1) della lettera *b)* introduce due nuove lettere *b-bis)* e

b-ter) nel comma 1 del già citato l'articolo 13 del decreto legislativo n. 472, che riducono, rispettivamente, la sanzione:

ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; se non è prevista dichiarazione periodica, il termine è entro due anni dall'omissione o dall'errore;

ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre detto termine.

La lettera *b*) del comma 14, al numero 2) introduce un nuovo comma *1-bis* nell'articolo 13, ai sensi del quale le disposizioni così introdotte in materia di ravvedimento si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate. La norma introdotta elimina, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, la preclusione secondo la quale, a legislazione vigente, non è possibile l'accesso all'istituto del ravvedimento se la violazione è già stata constatata ovvero se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Rimane tuttavia in piedi la preclusione, nel caso in cui è stato notificato un atto di liquidazione o accertamento relativo agli stessi tributi, comprese le comunicazioni di irregolarità (all'esito di controlli automatici, di cui agli articoli *36-bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e *54-bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 1972) e degli esiti del controllo formale delle dichiarazioni (di cui all'articolo *36-ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1973).

Specifica quindi come la lettera *c*) del comma 14, con la finalità di rendere

coerente il nuovo «ravvedimento» con l'attuale impianto normativo, elimini i seguenti istituti:

il numero 1) sopprime la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA;

il numero 3) sopprime la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio ai fini delle imposte indirette diverse dall'IVA, tra cui l'imposta di registro, sulle successioni e donazioni;

il numero 2) sopprime l'adesione ai processi verbali di constatazione;

il numero 4) sopprime il comma *2-bis* dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, che stabilisce la riduzione alla metà delle sanzioni previste nel caso in cui il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, se l'avviso di accertamento o di liquidazione non è stato preceduto dall'invito al contraddittorio.

Tali modifiche trovano la loro *ratio* nella necessità di armonizzare il nuovo ravvedimento al sistema complessivo, anche sotto il profilo sanzionatorio: gli istituti che si intende abrogare prevedono infatti la riduzione delle sanzioni alla metà della misura prevista nell'ipotesi di accertamento con adesione, che è pari ad un terzo del minimo stabilito dalla legge. Per effetto delle modifiche proposte all'istituto del ravvedimento, la stessa riduzione della sanzione — prevista per le diverse violazioni contestabili in sede di accertamento — verrebbe disposta dall'articolo 13, comma 1, lettera *b-ter*), nel caso di regolarizzazione degli errori «oltre termine» (un sesto del minimo). Alla luce delle modifiche apportate dalla disposizione, in caso di rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, le sanzioni verrebbero dunque ridotte ad un terzo di quelle irrogate.

Rileva quindi come, in conseguenza delle modifiche apportate dalla lettera *b*)

all'istituto del ravvedimento operoso, la lettera *a*) del comma 14 modifichi l'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, che consente al contribuente di integrare le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta (nonché dell'imposta sul valore aggiunto) per correggere errori od omissioni, non oltre i termini stabiliti dalla legge per l'accertamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni nella misura ordinaria: attraverso la modifica recata dalla lettera *a*), nella disciplina della dichiarazione integrativa si esplicita che, anche in tale ipotesi, rimane comunque ferma l'applicazione del ravvedimento operoso, come novellato, coordinando in tal modo esplicitamente i termini e le modalità per usufruire della dichiarazione integrativa e del ravvedimento operoso e raccordando i due istituti.

I commi 15 e 16 recano alcune norme transitorie, che posticipano l'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 14, in particolare di quelle relative all'accertamento. Da un lato, le disposizioni che disciplinano gli istituti abrogati dal comma 14, lettera *c*), numeri 1) e 3) (più in dettaglio, la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui agli articoli 5, commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* del decreto legislativo n. 218 del 1997 e la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'articolo 11, comma 1-*bis*, del medesimo decreto legislativo n. 218), come vigenti alla data di entrata in vigore del comma 14, continueranno ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015; inoltre le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* dello stesso decreto legislativo n. 218 in materia di adesione ai processi verbali di constatazione (abrogato dal comma 14, lettera *c*), numero 2) continueranno ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in mate-

ria di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data del 31 dicembre 2015.

Dall'altro lato, è previsto che l'abrogazione delle disposizioni in materia di sanzioni in sede di acquiescenza (operata dal comma 14, lettera *c*), numero 4) opererà con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il comma 17 dispone un allungamento sia dei termini relativi alla notifica delle cartelle di pagamento, sia dei termini relativi all'accertamento, coerenti con le modifiche in materia di dichiarazione integrativa e di ravvedimento. In particolare la lettera *a*) precisa che, ove sia presentata una dichiarazione integrativa e in tutti i casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione, dall'anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni. La lettera *b*) prevede che, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione, i termini per l'accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa. La lettera *c*) chiarisce che l'allungamento dei termini vale anche per l'imposta di registro, per la quale i termini relativi all'attività di accertamento e riscossione decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione. La lettera *d*) precisa analogamente che i termini relativi all'imposta di successione e donazione (di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 346 del 1990) decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

Illustra il comma 18 il quale, sempre nell'ottica della prosecuzione dell'opera di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, apporta sostanziali modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, operanti a decorrere dalla dichiarazione IVA dovuta per il 2015. In

particolare le lettere *a)* e *b)* del comma 18 eliminano l'obbligo della dichiarazione unificata. La lettera *c)* novella l'articolo 8, comma 1, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ai sensi del quale – salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata – il contribuente deve presentare tra il 1° febbraio e il 30 settembre la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, precisando in tale ambito che, al fine di semplificare gli adempimenti, i contribuenti dovranno presentare la dichiarazione IVA annuale nel mese di febbraio. La lettera *d)*, abrogando l'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 322, elimina l'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA, prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla Direttiva 2006/112/CE, al calcolo delle « risorse proprie » che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio UE, compensando tale esigenza con la previsione del termine per la presentazione della dichiarazione IVA a febbraio.

Il comma 19, modificando l'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 35 del 2013, differisce al 30 giugno 2015:

il termine entro cui le società Agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate;

il termine a decorrere dal quale le suddette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli Enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

In merito rammenta che la legge n. 23 del 2014, recante delega per la riforma del sistema fiscale, si occupa specificamente del riordino della riscossione delle entrate locali, disponendo, all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, la revisione della procedura dell'ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tri-

buti, per adattare alla riscossione locale. La delega contempla inoltre la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati, nonché l'introduzione di strumenti di controllo e la garanzia della pubblicità. Viene disposto altresì lo snellimento delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità e vengono previste iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie.

I commi da 20 a 25 intervengono sulla disciplina dei giochi pubblici. In particolare, il comma 20, in attesa del riordino della disciplina dei giochi pubblici prevista dalla delega di cui all'articolo 14 della legge n. 23 del 2014, detta una serie di disposizioni per disciplinare la situazione determinatasi nel corso degli ultimi anni in relazione ad alcune agenzie di scommesse, collegate tramite i cosiddetti « totem » (terminale da gioco collegato a internet su siti esteri) a *bookmakers* e casinò *off-shore*, con sedi all'estero (sia in paesi UE sia in paradisi fiscali), che – per effetto della normativa comunitaria e della giurisprudenza in materia di libera concorrenza e prestazioni di servizi – ritengono di poter esercitare attività di raccolta di gioco in Italia senza concessione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e conseguentemente non versano alcuna imposta all'erario.

In dettaglio, la norma si applica a quelle persone che, in assenza di concessione governativa e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

A decorrere dal 2015, quindi, tali soggetti sono sottoposti alle seguenti previsioni:

a) agli obblighi di identificazione previsti dalla normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007 e al

conseguente obbligo di tutela dei dati personali;

b) al divieto di raccolta per eventi non inseriti nel cosiddetto palinsesto (cioè l'elenco delle scommesse ammesse), anche complementare, reso disponibile sul sito ufficiale dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane, con sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro;

c) al divieto di raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a 10.000 euro, con sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro;

d) all'applicazione delle disposizioni di lotta alla ludopatia e di tutela dei minori, previste, rispettivamente, dall'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 158 del 2012 (divieto di ingresso per i minori nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro; obbligo di apporre formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi nonché di esporle su apposite targhe nei punti di vendita), con sanzione amministrativa di 50.000 euro e chiusura dell'esercizio o del punto vendita per le violazioni relative alla ludopatia; con sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro e chiusura da 10 a 30 giorni dell'esercizio per le violazioni relative alla tutela dei minori;

e) all'obbligo per il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta ovvero del titolare dell'esercizio o del punto di raccolta – se diverso dal proprietario – di comunicare i dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro all'autorità di Pubblica sicurezza entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 7 gennaio 2015) o per le attività successive, entro 7 giorni dall'inizio di tale attività, con sanzione amministrativa di 1.000 euro;

f) al divieto di installazione di apparecchi da gioco *news slot* e videolottery e al divieto di iscrizione del titolare nell'elenco

dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate o all'eventuale cancellazione se già iscritto, con sanzione amministrativa di 1.500 euro per ogni apparecchio installato;

g) all'assoggettamento all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, la quale si applica su un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta (desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale delle scommesse nel periodo d'imposta antecedente), cui si applica l'aliquota massima dell'8 per cento; la previsione precisa altresì la non applicazione delle disposizioni in tema di determinazione dell'imposta in caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Il comma 21 interviene sugli apparecchi e congegni da gioco denominati *news slot* (AWP) e videolottery (VLT), determinando, da un lato, l'aumento del prelievo unico erariale (PREU), e, dall'altro, la riduzione del cosiddetto *pay-out*, cioè la quota destinata alle vincite. Per le *news slot* il PREU aumenta dal 13 per cento (come già previsto a decorrere dal 2015) al 17 per cento, mentre la quota destinata alle vincite (*pay-out*) viene ridotta dal 74 al 70 per cento. Analogamente, per le *videolottery* il PREU aumenta dal 5 al 9 per cento della raccolta, mentre il *pay-out* minimo scende dall'85 all'81 per cento.

Il comma 22 destina le maggiori entrate conseguenti all'aumento del PREU disposto dal comma 21, determinate annualmente a consuntivo, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, previsto dall'articolo 1, comma 431, della legge di stabilità 2014.

Il comma 23 dispone che il titolare di un qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvencono apparecchi del tipo *news slot*, ovvero qualsiasi apparecchio che sia comunque idoneo a consentire l'esercizio del

gioco con vincite in denaro, che non risultino collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:

a) per ciascuno degli apparecchi *news slot*, del prelievo unificato (PREU) previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi (17 per cento) su un imponibile medio forfetario giornaliero di 1.500 euro per 365 giorni di presunta operatività dell'apparecchio ($17 \times 1.500 / 100 = 255$ euro $\times 365$ gg = 93.075 euro);

b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica indicata dal decreto legislativo n. 504 del 1998, in ragione di un'aliquota di prelievo del 3 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di 1.500 euro per 365 giorni di presunta operatività dell'apparecchio ($3 \times 1.500 / 100 = 45$ euro $\times 365$ gg = 16.425 euro).

Il comma 24 precisa che, in caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario richiamato dal comma 23 è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio.

Il comma 25 stabilisce che per ciascun apparecchio indicato dal comma 23, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta, alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora non ne sia consentito l'asporto, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione entro 10 giorni, nonché alla consegna alla Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre (nel caso di *news slot*), ovvero dell'apparato *hardware* di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio è inoltre soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200 euro per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti.

Il comma 26 innalza dal 5 al 77,74 per cento la quota imponibile degli utili percepiti, anche nell'esercizio d'impresa, dagli enti non commerciali (tra cui rientrano a titolo esemplificativo gli enti operanti nel terzo settore, i *trust* e le fondazioni bancarie). In particolare la disposizione, modificando l'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 344 del 2003, ai sensi del quale gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti non commerciali non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95 per cento del loro ammontare, riduce tale quota esente al 22,26 per cento; inoltre la norma sottrae a tale regime gli utili percepiti nell'esercizio d'impresa. La previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto del contribuente, si applica retroattivamente agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.

Il comma 27, modificando l'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, eleva dal 4 all'8 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accreditati di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici.

I commi 28 e 29, sostituendo l'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, circoscrivono l'esenzione tributaria dall'IRPEF per i capitali percepiti in caso di morte, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, prevedendo invece che dal 1° gennaio 2015, tale esenzione si applichi solo ai capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita a copertura del rischio demografico.

Al riguardo segnala come la relazione illustrativa al disegno di legge indichi che, in tal modo, resterebbero esenti solo quelle parti di capitale erogate in caso di morte dell'assicurato a copertura del « rischio demografico » (cioè della differenza tra la durata della vita di una persona e la durata media della vita della popolazione). Pertanto, la differenza fra il capitale erogato alla scadenza e il totale dei

premi versati sarà esente solo per la parte erogata dalla compagnia in più rispetto al valore della polizza al momento del decesso, con tassazione della quota residua al 26 cento. La stessa relazione illustrativa afferma inoltre che, in forza della modifica proposta, il regime fiscale dei capitali corrisposti per le polizze assicurative sulla vita verrebbe così a diversificarsi, in particolare, tra assicurazioni «temporanee caso morte» e polizze miste. L'assicurazione «temporanea caso morte» ha valore per un determinato periodo di tempo e presenta quindi una scadenza, oltre la quale la morte o l'invalidità permanente dell'assicurato non comportano più alcuna liquidazione in denaro a favore dei beneficiari. Nel caso delle «temporanee caso morte» la copertura del rischio demografico è pari al cento per cento; di conseguenza, il capitale corrisposto sarebbe totalmente esente da IRPEF. Nel caso di polizze miste, invece solo il capitale corrisposto a copertura del «rischio demografico» sarebbe esente, mentre il capitale residuo sarà soggetto alle disposizioni previste dall'articolo 45, comma 4, del TUIR, ai sensi del quale i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati.

Il comma 30 modifica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 373, della legge di stabilità 2013, la quale prevede il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012 che ha colpito l'Emilia, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013. In tale ambito, sostituendo l'ultimo periodo del comma 373 (il quale fa riferimento ai limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea 9853 final e 9471 final del 19 dicembre 2012), viene precisato che

l'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (cosiddetti aiuti *de minimis*).

Con riferimento al comma 31, rileva come esso disponga l'eliminazione dell'esenzione dalle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali (ma di anzianità inferiore a trent'anni) di particolare interesse storico e collezionistico. In particolare la lettera a) sopprime la norma che prevede la predisposizione per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), di un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli. La lettera b) prevede l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 63 della legge n. 342 del 2000, i quali, rispettivamente, dispongono l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di «particolare interesse storico e collezionistico» costruiti da almeno 20 anni e dispongono che i veicoli e i motoveicoli per i quali è possibile fruire dell'esenzione devono essere individuati dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI) e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), con propria determinazione. Rimane fermo che i veicoli e i motoveicoli ultratrentennali sono esentati dal bollo e, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua.

Il comma 40 consente di modificare la cosiddetta *black list* di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 1992 (recante l'individuazione degli Stati e dei territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato), ai fini dell'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori europea aventi regimi fiscali privilegiati, anche nelle more della emanazione del decreto ministeriale volto all'individuazione dei Paesi cosiddetti *white list*

(di cui all'articolo 168-*bis* del TUIR), vale a dire quei Paesi che consentono un effettivo scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia. In particolare la disposizione precisa che, fino all'emanazione del predetto decreto ministeriale sulle *white list*, si farà riferimento al solo requisito della mancanza di un adeguato scambio di informazioni (e non alla verifica se il livello di tassazione sia o meno sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia).

L'articolo 45, al comma 1, azzerà sostanzialmente la dotazione relativa al Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti, riducendola di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

In merito ricorda che il Fondo, istituito dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, è destinato a rendere permanente il *bonus* fiscale previsto per i lavoratori dipendenti e assimilati dall'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 66.

La previsione del comma 1 si connette, come già segnalato in precedenza, con l'articolo 4 del disegno di legge, che rende strutturale il *bonus* IRPEF introdotto dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 66.

Il comma 2 riduce la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di 331,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 18,5 milioni a decorrere dall'anno 2016, azzerandone sostanzialmente la dotazione.

In merito ricorda che l'articolo 17, comma 19, del disegno di legge incrementa la dotazione del Fondo di 3.300 milioni di euro per l'anno 2015.

I commi 3 e 4 introducono una nuova clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta, rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali (con effetti di maggior gettito stimati nella re-

lazione tecnica in circa 12,8 miliardi nel 2016 e 19,2 miliardi nel 2017) nonché a incrementare le accise su benzina e gasolio. In particolare, il comma 3 prevede, alla lettera *a*), l'aumento dell'aliquota IVA ridotta (pari al 10 per cento) di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale (vale a dire fino al 13 per cento) a decorrere dal 1° gennaio 2017. La lettera *b*) dispone l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria (pari al 22 per cento) di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 (vale a dire fino al 25,5 per cento).

La lettera *c*) prevede l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e per ciascuno degli anni successivi; detto aumento è disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e diviene efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La disposizione fa espressamente salva la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 18 del disegno di legge.

Segnala quindi come, ai sensi del comma 4, le misure previste dal comma 3 possano essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Per quanto riguarda invece le Tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, la Tabella A, relativa al Fondo speciale di parte corrente, l'accantonamento afferente al Ministero dell'economia e delle finanze, reca un'appostazione di 161,957 milioni nel 2015, di 198,798 milioni nel 2016 e di 246,798 milioni nel 2017. Tali risorse sono

destinate, secondo le indicazioni contenute nella relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità, all'attuazione del disegno di legge recante disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* ai fini di studio e di ricerca scientifica (A.S. 1534), del disegno di legge recante disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.C. 750) e del disegno di legge concernente istituzione del Premio biennale di ricerca « Giuseppe Di Vagno ».

Con riferimento alla Tabella B, relativa al Fondo speciale di conto capitale, l'accantonamento afferente al Ministero dell'economia e delle finanze reca uno stanziamento di 82,4 milioni nel 2015, di 229,4 milioni nel 2016 e di 376,4 milioni nel 2017. Tali risorse sono destinate, secondo le indicazioni contenute nella relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità, all'attuazione del disegno di legge concernente delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, per interventi diversi, per il potenziamento e l'ammodernamento della Guardia di Finanza.

Per quanto attiene alla Tabella C, relativa agli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità, segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il finanziamento in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), che viene stabilito in 337.000 euro per il 2015, 325.000 euro per il 2016 e 324.000 euro per il 2017.

Nell'ambito della Tabella D, relativa ai definanziamenti delle autorizzazioni legislative di spesa relativi alla sola parte corrente, segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la riduzione di 84.000 euro nel 2015, 75.000 euro nel 2016 e 88.000 nel 2017 dell'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2012 prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 183 del 2011 per il conferimento o trasferimento di beni immobili dello Stato, ad uno o più fondi

comuni di investimento immobiliare, ovvero ad una o più società, anche di nuova costituzione.

Con riferimento alla Tabella E, relativa agli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, segnala, con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, gli stanziamenti concernenti:

la conferma dello stanziamento di 86 milioni di euro annui dal 2015 al 2022 alla Regione Sicilia per la definizione dei rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004 a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni RC auto;

la conferma degli stanziamenti di complessivi 40 milioni di euro annui, fino al 2023, per l'ammortamento della flotta, il miglioramento delle comunicazioni e il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza;

la conferma degli stanziamenti di 30 milioni di euro nel 2015 e di 50 milioni annui, fino al 2020, per l'ammortamento della flotta del Corpo della Guardia di finanza;

la conferma dello stanziamento di 695,8 milioni di euro nel 2015 e di 704,1 milioni di euro nel 2016 per il finanziamento del Fondo di garanzia per le PMI;

la conferma dello stanziamento di 18,9 milioni di euro nel 2015, di 30 milioni di euro annui nel 2016 e 2017 e di altri 80 milioni nel periodo 2018-2021 per il finanziamento a tasso agevolato per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature a favore delle PMI;

l'integrale definanziamento, per 75 milioni di euro nel 2015, e la conferma dello stanziamento di 100 milioni di euro nel 2016 per le Zone franche urbane;

la conferma dello stanziamento di 431,2 milioni annui dal 2015 al 2025 per i crediti di imposta per il sisma del maggio 2012;

la conferma dello stanziamento di 13,9 milioni nel 2015 e di 18,7 milioni nel 2016 in favore dell'Istituto per il credito sportivo;

la conferma dello stanziamento di 192,5 milioni di euro nel 2015 e di 187,7 milioni di euro nel 2016 per il finanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa.

Per quanto riguarda il disegno di legge C. 2680, recante il bilancio annuale di previsione dello Stato per il 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, ricorda anche in questo caso preliminarmente come la legge n. 196 del 2009 abbia apportato alcune significative modifiche alla struttura del bilancio.

Rammenta infatti che la nuova articolazione è fondata sulla riclassificazione delle spese dei Ministeri per missioni e programmi e sulla riclassificazione delle entrate per ricorrenza (entrate riferite a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime, ovvero limitata a uno o più esercizi) e per tipologia dell'entrata medesima. La nuova classificazione ha operato una profonda revisione in senso funzionale della struttura delle voci di bilancio, volta a meglio evidenziare la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di superare la tradizionale logica incrementale nel rifinanziamento delle politiche di spesa e di rendere più agevole l'attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. Conseguentemente, sia per le entrate sia per le spese, l'unità di voto parlamentare risulta spostata ad un livello superiore rispetto a quello del quello del macroaggregato (unità previsionale di base) in precedenza previsto.

In sostanza, segnala che, in luogo delle unità previsionali di base (o macroaggregati), le unità di voto sono ora individuate:

a) per le entrate, con riferimento alla tipologia, distinguendo i tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), i raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio), le

restanti tipologie di provento secondo aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall'amministrazione statale);

b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Passando al contenuto specifico del provvedimento, rileva in primo luogo come il disegno di legge di Bilancio preveda per il 2015, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, entrate finali per 506,4 miliardi di euro e spese finali per 553,3 miliardi. Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta pari nel 2015 a circa 47 miliardi di euro. Per il biennio 2016-2017, il disegno di legge evidenzia un progressivo miglioramento del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, pari, rispettivamente, a 22,7 miliardi nel 2016 e a 15,4 miliardi nel 2017, in corrispondenza a un andamento progressivamente in aumento delle entrate finali, mentre per le spese finali, a fronte di una diminuzione nel 2016, si registra un lieve aumento nel 2017. In termini di cassa, il saldo netto da finanziare è pari a 106,6 miliardi nel 2015, a 80,7 miliardi nel 2016 e a 73,4 miliardi nel 2017. La differenza rispetto al corrispondente valore in termini di competenza dipende essenzialmente dal fisiologico scostamento tra i valori degli accertamenti di entrata e i corrispondenti importi degli incassi.

Per quanto riguarda lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella 1), le entrate finali, al netto dei rimborsi IVA, ammontano nel bilancio a legislazione vigente a 506.364 milioni, in diminuzione rispetto al dato assestato 2014 per un importo di 11.424 milioni. Tale riduzione è determinata da minori entrate tributarie per 6.637 milioni, da minori entrate extratributarie per 4.659 milioni, nonché da un minor gettito da alienazioni e ammortamento di beni patrimoniali per 128 milioni. Per le

annualità 2016 e 2017 è previsto un andamento positivo delle entrate tributarie (in aumento del 2,4 per cento nel 2016 e in aumento del 2,0 per cento nel 2017). A fronte dell'incremento delle entrate tributarie, nel bilancio a legislazione vigente si riscontra, invece, una minima diminuzione di quelle extratributarie, sia nel 2016 sia nel 2017.

Con riferimento specifico alle entrate tributarie, il disegno di legge di Bilancio evidenzia nel 2015 una diminuzione di 13.654 milioni delle imposte sul patrimonio e sul reddito (-5,2 per cento), a fronte dell'aumento di 6.516 milioni delle tasse e imposte sugli affari (+5,2 per cento), dell'aumento di 158 milioni delle imposte sulla produzione, i consumi e le dogane (+0,4 per cento), dell'aumento di 70 milioni del gettito derivante dai prodotti di monopolio (+0,7 per cento) e dell'aumento di 273 milioni delle entrate nel settore lotto, lotterie e giochi (+2,5 per cento).

Analizzando più in dettaglio le principali imposte, per quanto attiene alle imposte dirette, rispetto al dato assestato 2014, nel bilancio a legislazione vigente per il 2015 il gettito IRPEF passa da 186.372 a 176.960 milioni e quello relativo all'IRPEF diminuisce da 50.359 a 42.399 milioni.

Per quel che concerne invece le imposte dirette, il gettito IVA viene indicato un aumento da 100.462 a 108.126 milioni; risulta altresì in aumento il gettito delle accise e delle imposte sugli oli minerali, che crescono da 26.761 a 27.499 milioni.

In tale ambito le modifiche alle entrate del bilancio 2015-2017, in termini di competenza (al netto delle regolazioni debitorie e contabili), apportate dal disegno di legge di stabilità 2015, sono indicate nell'Allegato 4 alla Relazione illustrativa dello stesso disegno di legge di stabilità. In particolare rileva un incremento delle entrate tributarie, che passano, rispetto al bilancio a legislazione vigente, da 441,9 milioni a 446,3 milioni nel 2015, da 452,9 milioni a 470,7 milioni nel 2016 e da 461,9 milioni a 486,5 milioni nel 2017.

Più articolata è invece la variazione delle entrate extratributarie, che passano,

rispetto al bilancio a legislazione vigente, da 67,2 milioni a 66,7 milioni nel 2015, da 62,5 milioni a 67 milioni nel 2016 e da 62,1 milioni a 67,7 milioni nel 2017.

In questo contesto ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, gli allegati A e B alla nota integrativa della Tabella 1 recano, rispettivamente, gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti e a quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Rispetto alle misure dell'Allegato A inserito nella nota integrativa dello stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 2014, il numero delle disposizioni recanti esenzioni o riduzione del prelievo obbligatorio, nel complesso, è pari a 282 misure, risultante dalla variazione in aumento derivante dall'ingresso di nuove disposizioni di favore (elencate nell'Allegato B) introdotte nell'esercizio (23) e da quella in diminuzione correlata alle disposizioni non più in vigore (2).

Gli effetti indicati, riferiti al triennio 2015-2017, sono stati aggiornati per tener conto degli affinamenti delle metodologie di stima di alcune misure nonché dei dati delle dichiarazioni dei redditi ultimi disponibili, con estrapolazione all'anno 2015 e proiezioni per il biennio 2016-2017.

L'ammontare complessivo degli effetti dei predetti 282 regimi agevolativi indicato nell'Allegato A alla nota integrativa della Tabella 1 del disegno di legge (Stato di previsione delle entrate) è pari a:

161.147,2 milioni per il 2015 (con un incremento di 8.480,6 milioni rispetto al disegno di legge di bilancio 2014);

159.903,6 milioni per il 2016 (con un incremento di 7.946 milioni rispetto al disegno di legge di bilancio 2014);

161.073,2 milioni per il 2017.

L'allegato B indica un ammontare degli effetti delle 23 agevolazioni introdotte da

ottobre 2013 a settembre 2014, per un ammontare pari a:

483,2 milioni per il 2015 (con un incremento di 242,3 milioni rispetto al disegno di legge di bilancio 2014);

671,6 milioni per il 2016 (con un incremento di 453,2 milioni rispetto al disegno di legge di bilancio 2014);

808,7 milioni per il 2017.

Per quel che riguarda il versante della spesa, con riferimento allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), segnala innanzitutto, per quanto riguarda i settori di competenza della Commissione Finanze, come la dotazione dell'Agenzia delle entrate (capitolo 3890), preveda stanziamenti di 2.911 milioni nel 2015, di 2.911 milioni nel 2016 e di 2.913 milioni nel 2017. Peraltro occorre ricordare che, per effetto dell'articolo 17, comma 5, del disegno di legge di stabilità la dotazione dell'Agenzia è incrementata di 100 milioni a decorrere dal 2015 (a regime), a titolo di contributo integrativo alle spese di funzionamento.

Per quanto riguarda invece l'Agenzia del demanio (capitolo 3901) sono previsti stanziamenti di 95,8 milioni nel 2014, di 95 milioni nel 2016 e di 95 milioni nel 2017.

Con riferimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (capitolo 3920), sono indicati stanziamenti di 931 milioni nel 2015, di 931 milioni nel 2016 e di 931 milioni nel 2017.

In merito al finanziamento della CONSOB, il capitolo 1560, il cui ammontare è determinato dalla Tabella C del disegno di legge di stabilità, espone uno stanziamento di 337.766 euro nel 2015, di 325.804 euro nel 2016 e di 324.858 euro nel 2017. Evidenzia peraltro come il disegno di legge di stabilità 2015, all'articolo 20, comma 1, disponga la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici, prevedendo in particolare per la CONSOB una diminuzione di 200.000 euro a regime.

Relativamente ai Centri di assistenza autorizzata fiscale (CAAF) il capitolo 3845 reca stanziamenti per 321 milioni nel 2015, mentre per quanto riguarda la Scuola superiore dell'economia e delle finanze nel disegno di legge di bilancio sono presenti due capitoli: il capitolo 3935, relativo alle spese di funzionamento, con una dotazione di 2,3 milioni, e il capitolo 3937, relativo alle spese di natura obbligatoria, con una dotazione di 9,8 milioni.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2015, relativamente al finanziamento delle restituzioni e rimborsi d'imposta IVA il capitolo 3810 reca risorse per 1.870 milioni per ciascuna annualità, mentre per quanto attiene ai rimborsi IRPEF, IRES e IRAP il capitolo 3811 stanziava risorse per 3.150 milioni per ciascuna annualità, confermando pertanto gli stanziamenti in materia previsti nel disegno di legge di bilancio 2014.

Le disponibilità del capitolo 3813, relativo a restituzioni e rimborsi delle imposte dirette effettuati dai concessionari, anche mediante compensazione operata sull'IVA sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali risultano pari a 8.805 milioni.

Le disponibilità del capitolo 3814, relativo alle restituzioni e ai rimborsi dell'IVA, effettuati dai concessionari, a richiesta e d'ufficio, anche mediante compensazione operata sulle imposte dirette, sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali, ammontano invece a 25.551 milioni.

Con riferimento alle risorse stanziare per il finanziamento dei crediti di imposta, segnala il capitolo 3882, in cui sono appostate le risorse del Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti (cosiddetto *bonus* fiscale degli 80 euro), istituito al fine di rendere permanente il predetto *bonus*; tale capitolo è dotato di 1.930 milioni nel 2015, di 4.680 milioni nel 2016 e di 4.135 milioni nel 2017. Evidenzia peraltro come l'articolo 45 del disegno di legge di stabilità 2015, con finalità di copertura finanziaria delle disposizioni ivi contenute, al comma 1 azzeri l'autorizzazione di spesa relativa

al predetto Fondo, riducendolo di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni per il 2016, di 4.135 milioni per il 2017 e di 1.990 milioni a decorrere dal 2018.

Per quanto riguarda il capitolo 3887 (relativo al credito d'imposta fruito dagli enti creditizi e finanziari per le imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdite d'esercizio, derivanti dal riallineamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali per effetto di operazioni straordinarie – rivalutazione di quote in Banca d'Italia) si registra un incremento di 1.766 milioni (con uno stanziamento di 2.251 milioni nel 2015).

Nel disegno di legge di bilancio 2015 sono inoltre esposti stanziamenti relativi a diversi nuovi crediti d'imposta istituiti nel corso del 2014. Richiama, al riguardo, il capitolo 7766 (relativo ai crediti d'imposta fruiti dagli esercizi ricettivi, dalle agenzie di viaggio e dai *tour operator* per i costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo), dotato di 15 milioni; il capitolo 7767 (relativo ai crediti d'imposta fruiti dalle imprese turistico-alberghiere per i costi sostenuti per gli interventi destinati alla ristrutturazione edilizia ed alla riqualificazione del settore), dotato di 20 milioni.

Il capitolo 7809 (relativo ai crediti d'imposta fruiti per l'acquisizione dei beni strumentali per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate) ha subito la decurtazione prevista dal comma 577 della legge di stabilità 2014), con una riduzione di 240 milioni, pari all'85 per cento della dotazione precedente.

Segnala inoltre il capitolo 7818 (crediti d'imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi), dotato di 204 milioni a decorrere dal 2016, e il capitolo 7819 (credito d'im-

posta fruito dai soggetti IRES e IRPEF per l'ACE, a riduzione dell'IRAP), dotato di 22.700 milioni.

Rammenta altresì che l'articolo 19, comma 11, del disegno di legge stabilità 2015 prevede l'adozione, entro il 30 gennaio 2015, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono stabilite, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1 allegato al medesimo disegno di legge di stabilità, le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni per il 2015 e a 38,690 milioni a decorrere dal 2016.

Per quanto attiene alle risorse destinate al Corpo della Guardia di finanza, esse sono invece considerate nella Missione n. 1 « Politiche economico finanziarie e di bilancio » – Programma n. 1.3 « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », per la quale si stanziavano, in termini di competenza, 2,42 miliardi di euro nel 2015 (con un decremento di circa 37 milioni rispetto alle previsioni assestate 2014), 2,44 miliardi nel 2016 e 2,45 miliardi nel 2017, e nella Missione n. 5 « Ordine pubblico e sicurezza » – Programma n. 5.1 « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica », per la quale si stanziavano, in termini di competenza, 1,37 miliardi di euro nel 2015 (con un incremento di circa 10 milioni rispetto al disegno di legge di bilancio 2014) e 1,38 miliardi in ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Si riserva quindi di formulare le proposte di relazione sui provvedimenti in esame all'esito del dibattito.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533 Mariani.

Audizione di rappresentanti del MIUR e della Protezione Civile 79

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione dell'ingegner Pier Francesco Pinelli, Commissario straordinario per le Fondazioni lirico-sinfoniche, sulla situazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche 79

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 novembre 2014.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533 Mariani.

Audizione di rappresentanti del MIUR e della Protezione Civile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 novembre 2014.

Seguito dell'audizione dell'ingegner Pier Francesco Pinelli, Commissario straordinario per le Fondazioni lirico-sinfoniche, sulla situazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	80
ERRATA CORRIGE	88

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 novembre 2014. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare congiuntamente i disegni di legge in titolo, per le parti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento. In particolare, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il trien-

nio 2015-2017 (Tabella n. 2), per le parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Tabella n. 9), nonché lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Tabella n. 10) per le parti di competenza. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. Rileva che, in questa fase, la Commissione può approvare emendamenti e ordini del giorno, che vengono quindi trasmessi alla Commissione Bilancio in allegato alla relazione approvata.

Per quanto riguarda gli emendamenti al disegno di legge di stabilità, ricorda che devono essere presentati presso le Commissioni di settore gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti di competenza della Commissione medesima che comportino variazioni compensative in tale ambito; tuttavia, in via di prassi, è ammissibile, la presentazione dei suddetti emendamenti direttamente in Commissione bilancio. Aggiunge che presso le Commissioni di settore possono essere presentati emendamenti al disegno di legge di stabilità che determinano variazioni nell'ambito delle parti di competenza, la cui compensazione è effettuata su parti di competenza di altre Commissioni. Non possono, in ogni caso, essere presentati emendamenti « a scavalco » tra disegno di legge di bilancio e disegno di legge di stabilità, dovendo gli emendamenti presentati trovare la propria compensazione necessariamente all'interno del disegno di legge di stabilità. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono allegati alle relazioni che queste trasmettono alla Commissione Bilancio e s'intendono presentati, a nome della Commissione di settore, presso la Commissione Bilancio medesima. Gli emendamenti re-

spinti dalle Commissioni di settore devono essere invece ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Fa quindi presente che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.

Con riferimento agli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, nel rinviare per informazioni più dettagliate alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che nel disegno di legge di stabilità è presente un numero circoscritto di disposizioni di stretta competenza della Commissione Ambiente, dal momento che molte delle questioni più urgenti hanno trovato definizione nell'ambito del decreto legge n. 133 del 2014, di recente licenziato dalla Camera e attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Fa presente inoltre che, per effetto dello stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 1 del Regolamento, nel testo del provvedimento non figurano più le disposizioni di cui l'articolo 17, comma 20 (Terra dei Fuochi) e l'articolo 28, comma 31 (Edilizia Scolastica), sottolineando peraltro l'esigenza che, data la rilevanza dei temi in

essi trattati, il Governo e il Parlamento si occupino quanto prima dei provvedimenti risultanti dallo stralcio.

Per quanto attiene alle norme concernenti le infrastrutture, segnala, le disposizioni di cui agli articoli 25, commi 7 e 8, e 30, commi 3, 4 e 5, nonché 38, commi da 12 a 14.

L'articolo 25, ai commi 7 e 8, prevede disposizioni in tema di riconoscimento ad ANAS s.p.a. di quote di stanziamenti. In particolare il comma 7, introducendo nell'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011 il comma 3-*bis*, contempla che sia riconosciuta ad ANAS s.p.a. – per le attività di costruzione, gestione, manutenzione e miglioramento della rete delle strade ed autostrade statali – una quota fino al 10 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento, per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto. Sempre l'articolo 25, nel comma 8, stabilisce che la disposizione dettata dal comma 7 sia applicabile anche al c.d. Programma ponti e gallerie, di cui al comma 10 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013. Non vengono chiariti l'ambito temporale e le modalità di individuazione concreta e precisa della quota di stanziamento destinata ad ANAS, quota prestabilita, come già detto, in una misura variabile fino al 10 per cento dell'importo totale dello stanziamento medesimo.

Alla stregua dell'articolo 30, comma 3, viene ridotto il contributo quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, disposto dall'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Tale riduzione, quantificata in 3 milioni di euro a decorrere dal 2015, si somma alla riduzione di 2 milioni di euro (sempre decorrente dal 2015) già disposta dal comma 62 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). La riduzione complessiva è quindi pari allo stanziamento quindicennale di 5 milioni di euro (decorrente dal 2007), disposto dal citato comma 981 della legge n. 296/2006.

Il comma 4 del medesimo articolo 30 prevede, invece, la riduzione (di 3 milioni di euro dal 2015) dell'autorizzazione di spesa concernente il contributo straordinario al comune di Reggio Calabria, disposta dall'articolo 144, comma 1, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), relativamente agli interventi di risanamento e sviluppo previsti dal decreto-legge n. 166 del 1989; tale decreto-legge ha prescritto, appunto, il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria, attraverso il recupero del patrimonio edilizio comunale, il completamento e la riqualificazione delle reti idriche e fognarie, la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale. Al riguardo, andrebbe chiarito se tale riduzione opera su uno o su entrambi i limiti di impegno di 10 milioni di lire (5,2 milioni di euro) autorizzati nella tabella 1, allegata alla legge n. 388 del 2000 per il finanziamento degli interventi di risanamento e sviluppo della città di Reggio Calabria, decorrenti rispettivamente dal 2002 e dal 2003.

Il comma 5 dell'articolo 30 dispone la riduzione della quota di spettanza ad ANAS del canone annuo a carico dei concessionari autostradali, regolato dal comma 1020 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). Tale quota spettante ad ANAS, quindi, passa dal 42 per cento al 21 per cento. Per compensare i conseguenti minori introiti, lo stesso comma stabilisce che ANAS effettui risparmi di spesa sul contratto di servizio, anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.

L'articolo 38, ai commi da 12 a 14, reca norme relative alle realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015 e agli eventi connessi al semestre italiano di presidenza europea. In particolare, secondo il comma 12, a favore del Comune di Milano è introdotta una serie di deroghe a norme vigenti, attinenti al contenimento delle spese per il personale. Il comma 13 estende agli enti locali e regionali la deroga ai vincoli in materia di personale a tempo determinato, già prevista – proprio

per le attività funzionali ad Expo 2015-dall'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013 per le società in house degli enti locali soci di Expo. È, inoltre, disposto che il termine per usufruire della predetta deroga sia fissato alla fine della conclusione delle medesime attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (il termine allo stato vigente, invece, è ancorato al 31 dicembre 2015). Il comma 14, infine, al fine di garantire la realizzazione dell'esposizione, autorizza la spesa di 50 milioni di euro, per l'anno 2015, come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso all'evento espositivo.

Per quanto attiene alla normativa contenuta nel disegno di legge di stabilità 2015 in materia ambientale, evidenzia che l'articolo 29 riduce di 1 milione di euro, a decorrere dal 2015, l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1994, n. 124 per la ratifica e l'esecuzione della convenzione sulla biodiversità stipulata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

Con riferimento all'ambito della protezione civile, rileva che l'articolo 44, al comma 30, reca una modifica alla disciplina introdotta dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) la quale, all'articolo 1, comma 373, prevede il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fronteggiare il pagamento dei tributi e contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

La disposizione di cui al comma 30 dell'articolo 44, sostituendo l'ultimo periodo del sopra menzionato comma 373 della legge n. 228/2012, fa riferimento ai limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea 9853 final e 9471 final del 19 dicembre 2012, precisando che

l'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (c.d. *de minimis*). A tale riguardo, segnalo che sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 24 dicembre 2013 è stato pubblicato il Regolamento n. 1407/2013/UE del 18 dicembre sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Ue agli aiuti «*de minimis*», che contiene le regole sulle modalità di erogazione di aiuti minimi alle imprese senza notificazione in via preventiva alla Commissione Ue, con effetto dal 1° gennaio 2014.

Quanto alle disposizioni non strettamente attinenti alla sfera di competenza, ma comunque di grande e strategico interesse per l'VIII Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 8, che proroga, anche per l'anno 2015, le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

Più in dettaglio, la lettera a) dell'articolo 8 modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dedicato alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica.

Il novellato comma 1 prescrive che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, concernenti la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, si applicano nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 63 del 2013) fino al 31 dicembre 2015.

Con la norma in esame, pertanto, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2014, mentre viene abrogata la disposizione secondo cui la detrazione si applica nella misura più ridotta del 50 per cento per l'anno 2015.

Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, il nuovo comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del

2013 sancisce l'applicazione della detrazione nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2015, prorogando pertanto di sei mesi la misura della detrazione al 65 per cento (attualmente operante sino al 3 giugno 2015) ed abrogando la disposizione alla cui stregua la detrazione si applica nella misura del 50 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

La lettera *b)* dell'articolo 8 modifica l'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, con il quale è stata disposta la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.

In particolare, il punto 1) della lettera *b)*, sostituisce l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 16 del decreto da ultimo citato, prevedendo che per le spese documentate, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dell'articolo 16-*bis* del TUIR), spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, pari al 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015. In sostanza, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 50 per cento, in origine prevista sino al 31 dicembre 2014, mentre viene abrogata la disposizione secondo cui la detrazione si applica nella misura del 40 per cento per l'anno 2015.

Il punto 2) della lettera *b)*, novellando il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, prevede la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, della detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese, fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, documentate e sostenute per l'acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (mobili; grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+; forni di classe A). Ai fini del riconoscimento della detrazione in oggetto, la norma fa riferimento ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, cioè a coloro che usufruiscono delle possibilità di

detrarre – nel limite massimo di spesa di 96.000 euro – il 50 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel periodo di tempo tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015. La norma prevede, inoltre, che le spese per l'acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. Si tratta della stessa disposizione inserita dall'articolo 7, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 47 del 2014 con riferimento alla precedente proroga della detrazione in esame (per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014).

Al riguardo, osserva che la VIII Commissione ha sempre sostenuto in spirito unitario e condiviso la necessità di potenziare le agevolazioni fiscali in discorso per favorire l'indispensabile consolidamento statico e dal punto di vista delle misure di prevenzione sismica del nostro patrimonio immobiliare, sovente in condizioni critiche ed inadeguate. Ricorda, infatti, che il primo atto approvato dalla VIII Commissione all'inizio della legislatura è stato proprio una risoluzione (n. 7-00003) che impegnava il Governo a rafforzare le politiche ambientali e a favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente attraverso iniziative dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, assumendo iniziative dirette a dare stabilità e ad incrementare l'agevolazione fiscale, allora prevista nella misura del 55 per cento per l'efficientamento energetico degli edifici, in particolare estendendo gli interventi al consolidamento antisismico del patrimonio edilizio esistente. Sottolinea che, a legislazione vigente, confermata su questo punto anche dal disegno di legge in esame, è prevista nel 2015 la detrazione del 50 per cento per le opere di consolidamento antisismico. A suo avviso, l'incentivo fiscale andrebbe mantenuto nella misura del 65 per cento, attualmente prevista fino al 31 dicembre 2014, anche per tutto il 2015 per le opere dirette alla sicurezza statica e antisismica del patrimonio immobiliare; andrebbe, inoltre incrementato il limite di spesa previsto dal

comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, attualmente pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

Richiama, inoltre, l'articolo 43, che introduce misure di razionalizzazione delle società partecipate locali, intervenendo sulla disciplina vigente dei servizi pubblici locali (SPL). La norma persegue l'obiettivo di rilanciare gli investimenti e di incentivare i processi di aggregazione tra soggetti operanti nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, migliorandone i livelli prestazionali. Più in dettaglio, è previsto (comma 1, n. 1) l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei, attribuendo, in caso di inottemperanza, al Presidente della regione l'esercizio dei poteri sostitutivi. La predisposizione della relazione, richiesta dalla legislazione vigente per l'affidamento del servizio, è, quindi, posta in capo ai suddetti enti di governo; nella relazione è ricompreso anche un piano economico finanziario. Viene, inoltre, disposto (co. 1, n. 2) il mantenimento della concessione in essere anche in caso di acquisizione o fusione societaria, consentendo, ove necessario, la rideterminazione dell'equilibrio economico-finanziario del nuovo soggetto gestore, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza delle concessioni in essere. La norma richiede, altresì (comma 1, n. 3), che i finanziamenti, concessi a valere su risorse statali e relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, siano attribuiti agli enti di governo o ai relativi gestori del servizio, purché siano risorse aggiuntive o a garanzia e a sostegno dei piani di investimento approvati dagli enti di governo. Inoltre (comma 1, n. 4), le spese in conto capitale effettuate dagli enti locali con i proventi, derivanti dalla dismissione – totale o parziale, ed anche a seguito di quotazione – di partecipazioni in società, sono escluse, unitamente ai proventi medesimi, dal patto di stabilità interno. È stabilito, invece, che non sono escluse dal suddetto patto le spese effettuate dagli enti locali per acquisto di partecipazioni.

L'ambito di applicazione delle disposizioni sopra richiamate è definito al comma 1, numero 5). In particolare, viene disposto che le stesse si intendono riferite, « salvo deroghe espresse », anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'Autorità indipendente, e quindi ai settori dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico, dei trasporti. A tale riguardo, ricorda che l'articolo 7 del decreto-legge 133/2014, in corso di conversione in legge al Senato, reca una serie di modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla gestione delle risorse idriche, prevedendo in particolare l'obbligo per gli enti locali di aderire agli enti di governo dell'ambito individuati dalle regioni e ulteriori disposizioni in materia di affidamento del servizio.

Infine segnala l'articolo 44, che, al comma 27, modificando l'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, eleva dal 4 all'8 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accreditati di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali, connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici.

Con riferimento alle tabelle del disegno di legge di stabilità, segnala che nella Tabella B, recante gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, di conto capitale, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si registra uno stanziamento di 30,5 milioni di euro per il 2016 e di 50,5 milioni per il 2017, mentre non risultano stanziamenti per il 2015.

Tra gli stanziamenti più consistenti che insistono nella tabella E di competenza del MIT e del MEF», segnala il finanziamento del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) per un importo complessivo di 853,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017. Segnala, inoltre, che nella missione 19 (Casa e assetto urbanistico), programma « edilizia abitativa e politiche territoriali », sono esposti gli interventi che riguardano le popolazioni colpite dagli eventi sismici in

Abruzzo, in particolare per quanto concerne gli interventi della ricostruzione privata.

Quanto invece alle tabelle al disegno di legge di stabilità in materia di ambiente, fa presente che nella Tabella A, per il Ministero dell'ambiente, l'accantonamento previsto è pari a 10,1 milioni per il 2015 e a 11 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Nella Tabella B, per il Ministero dell'ambiente, si registra uno stanziamento di 7,7 milioni di euro per il 2015 e di 17,4 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Nella Tabella C sono invece esposti gli stanziamenti per il finanziamento di interventi ed investimenti dell'ISPRA, nonché quelli concernenti la difesa del mare e i contributi ai parchi. In tale tabella è esposto, inoltre, lo stanziamento di 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per l'attuazione della legge quadro sugli incendi boschivi n. 353/2000.

Per quanto riguarda la protezione civile, evidenzia che nella tabella C, sono indicati stanziamenti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) concernenti il reintegro del Fondo di protezione civile (50,4 milioni di euro per il 2015 e 47,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017), l'integrazione del Fondo di protezione civile per eventi alluvionali ed altre calamità per 44,7 milioni di euro per il solo anno 2015, il Servizio nazionale della protezione civile (6,7 milioni di euro per l'anno 2015, con 6,4 milioni di euro per l'anno 2016 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2017), nonché per il Fondo per le emergenze nazionali (cap. 7441) per 140 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017.

Rileva, infine, che nella tabella E i principali importi riguardano gli stanziamenti relativi alle calamità e alla protezione civile, con riguardo agli interventi per la ricostruzione dei territori dell'Abruzzo, nonché le somme riguardanti i crediti d'imposta per gli eventi sismici del maggio 2012.

Passando all'esame del disegno di legge di bilancio, rileva che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti per il 2015 le principali missioni di competenza dell'VIII Commissione (Ambiente), vale a dire la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) e la missione 19 (Casa e assetto urbanistico) recano previsioni di spesa per complessivi 4.054,6 milioni di euro. La maggior parte dello stanziamento di competenza per il 2015 è rappresentato da spese in conto capitale, le quali costituiscono oltre il 90 per cento del totale dello stanziamento complessivo delle missioni 14 e 19.

Lo stanziamento relativo alla missione 14 per l'anno 2015 è pari a 3.806,6 milioni di euro. Nell'ambito di tale missione, circa il 70 per cento delle risorse è concentrato nel programma 14.10 (opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità) con 2.644,2 milioni di euro.

Lo stanziamento relativo alla missione 19 per l'anno 2015 è pari a 248 milioni di euro ed è attribuito all'unico programma 19.2 (Politiche abitative, urbane e territoriali).

Relativamente alle infrastrutture, ritiene opportuno richiamare il rapporto sull'economia del Mezzogiorno 2014, presentato la settimana scorsa dall'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (Svimez). Dal rapporto si evince che nel nostro Paese si incrociano due grandi emergenze, quella sociale con il crollo occupazionale e quella produttiva. Le due emergenze sono avvertite nell'intero Paese e si riflettono pesantemente su tutta la comunità nazionale, ma sono ancora più drammatiche nei territori meridionali. Gli effetti della crisi nel Mezzogiorno si sono fatti sentire e si sentono anche al Centro-Nord; anche l'area più forte del Paese rischia di non uscire dalla crisi, in quanto una domanda così depressa proveniente dal Sud ha inevitabili effetti negativi sull'economia delle regioni centrali e settentrionali. Secondo la SVIMEZ, ed è una analisi che condivide, è giunto il momento di mettere in campo una strategia di sviluppo nazionale che ponga al centro il Mezzogiorno, proprio per il ruolo trainante che essa può svolgere non solo per il Sud, ma per tutto il

Paese. Rileva come, in questo quadro, sia un dato obiettivo la diminuzione molto forte e negativa degli investimenti in opere pubbliche nel Sud, con una tendenza confermata anche dalla manovra economica al nostro esame. Osserva inoltre che la crescita e la modernizzazione infrastrutturale devono naturalmente interessare tutto il Paese, ma con l'attribuzione di risorse decisamente maggiori verso le aree meridionali.

Quanto al settore ambiente, fa presente che lo stanziamento complessivo di competenza iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per il 2015 ammonta a 632,8 milioni di euro. L'analisi per missioni evidenzia che i principali settori di intervento del Ministero ricadono nella missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) con 499,9 milioni di euro e nella missione 17 (Ricerca e innovazione), in particolare nel programma 17.3 (Ricerca ambientale) con 82,4 milioni di euro. Nell'ambito della missione 18, per la parte di competenza del Ministero dell'ambiente, la dotazione maggiore si registra nel Programma 18.12 (Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche), con uno stanziamento di 232,5 milioni di euro.

Rileva, inoltre, che al disegno di legge di bilancio è allegato l'ecobilancio in attuazione dell'articolo 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) in cui sono esposte le risultanze delle spese ambientali sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni. In tale sezione viene evidenziato che le risorse finanziarie stanziato dallo Stato per la spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali secondo il disegno di legge di bilancio ammontano a circa 2,2 miliardi di euro nel 2015, pari allo 0,4 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Le stesse rimangono sostanzialmente stabili nel 2016 e subiscono una lieve riduzione nel 2017 (rispettivamente, 0,4 per cento e 0,3 per cento del bilancio dello Stato).

Segnala, infine, che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) sono collocati due soli programmi di interesse della VIII Commissione (Ambiente): 8.4 (Interventi per pubbliche calamità) e 8.5 (Protezione civile), che fanno parte della missione 8 (Soccorso civile) La dotazione del programma, pari a 100,5 milioni di euro, sconta una riduzione di 36,1 milioni rispetto all'assestato 2014. La dotazione complessiva del programma 8.5 è pari a 1.580,5 milioni di euro in diminuzione di 705,5 milioni rispetto al dato assestato 2014 (-30,8 per cento).

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà, in modo da valutare con ogni attenzione i rilievi e le osservazioni che dovessero emergere. Fermo restando il diritto di ciascun deputato di presentare emendamenti, invita a valutare l'opportunità che la Commissione trasmetta alla Commissione Bilancio solo proposte emendative espressione di condivisione fra i gruppi della Commissione medesima. Segnala infine l'esigenza di una riflessione sulle norme del Regolamento della Camera che disciplinano la sessione di bilancio, in modo da garantire un maggior coinvolgimento delle Commissioni di settore nel procedimento.

Ermete REALACCI, *presidente*, associandosi alle considerazioni del relatore in merito all'esigenza di una revisione delle norme regolamentari sulla sessione di bilancio, fa presente l'opportunità di riflettere sull'introduzione, in relazione alla sessione di bilancio, di una procedura analoga a quella già prevista dal regolamento per l'esame della legge comunitaria (ora legge europea). Segnala altresì alla Commissione l'opportunità di un ordine del giorno volto a impegnare il Governo ad evitare che i costi della BREBEMI gravino alla fine sullo Stato.

Patrizia TERZONI (M5S ritiene necessario prevedere, nella relazione che sarà trasmessa alla Commissione bilancio, osservazioni riguardanti l'articolo 44, comma

27, del disegno di legge di stabilità, che eleva dal 4 all'8 per cento la ritenuta operata da banche e poste sugli accreditati di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico. Sottolinea inoltre come, con riferimento agli stanziamenti relativi alla protezione civile ed alle calamità naturali, collocati nella Tabella 2, sia prevista una dotazione complessiva di 1.681 milioni di euro, con una riduzione di 741,6 milioni di euro, pari a circa il 30 per cento, rispetto all'asestato 2014.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, nel rilevare che l'articolo 44, comma 27, riguarda materia di competenza della Commissione finanze, ribadisce comunque la sua disponibilità ad approfondire tutte le questioni che saranno evidenziate dai colleghi nel corso del dibattito.

Tiziano ARLOTTI (PD), richiama l'attenzione sulla necessità di disporre, nell'ambito della legge di stabilità, la proroga delle agevolazioni tributarie relative all'adozione di misure antisismiche, in particolare per i Comuni dell'Emilia Romagna, prevedendo la detrazione del 65 per

cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015. Fa presente altresì la necessità di estendere le disposizioni concernenti l'efficientamento energetico alle strutture recettive e di prevedere il rifinanziamento delle disposizioni riguardanti i piani di balneazione. Osserva come tali questioni dovrebbero essere specificamente oggetto di attenzione nella relazione che sarà trasmessa alla Commissione bilancio.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 325 del 30 ottobre 2014:

a pagina 101, quarta riga, *le parole:* rinuncia ad illustrare *devono intendersi sostituite dalle seguenti:* illustra.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di A.L.P.I. – Radio TV (Associazione emittenti locali per la libertà e il pluralismo dell'informazione) (*Svolgimento e conclusione*) 89

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 90

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 4 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di A.L.P.I. – Radio TV (Associazione emittenti locali per la libertà e il pluralismo dell'informazione).

(Svolgimento e conclusione).

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la tra-

missione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Bernardo D'ALESSANDRO, *Direttore tecnico di A.L.P.I. – Radio TV (Associazione emittenti locali per la libertà e il pluralismo dell'informazione)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ivan CATALANO, *presidente*, ringrazia il rappresentante di A.L.P.I. – Radio TV (Associazione emittenti locali per la libertà e il pluralismo dell'informazione) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).
C. 2679-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.
C. 2680 Governo.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Ivan CATALANO, *presidente*, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Ivan CATALANO, *presidente*, fa presente che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame dei disegni di legge di stabilità e di bilancio 2015. Avverte che, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà, limitatamente alle parti di competenza, gli stati di previsione della spesa del Mini-

stero dello sviluppo economico (Tabella n. 3) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10). Dopo l'esame preliminare congiunto dei due disegni di legge, la Commissione procederà all'esame di eventuali emendamenti riferiti agli stati di previsione del disegno di legge di Bilancio e alle parti del disegno di legge di stabilità di propria competenza. L'esame dei due disegni di legge si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno stato di previsione e connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore per la Commissione Bilancio. Gli emendamenti al disegno di legge di stabilità e al disegno di legge di bilancio possono anche essere presentati direttamente alla Commissione Bilancio.

Ricorda che, se gli emendamenti sono presentati presso le Commissioni di settore, quelli approvati sono allegati alle relazioni da trasmettere alla Commissione Bilancio e si intendono presentati, a nome della Commissione, presso la Commissione Bilancio medesima. Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio presentati presso le Commissioni di settore e respinti devono essere presentati di nuovo presso la Commissione Bilancio, anche al fine di permetterne la successiva presentazione in Assemblea. Ricorda, altresì, che presso le Commissioni di settore devono essere presentati gli eventuali ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea. Gli ordini del giorno approvati dalle Commissioni di settore o accolti dal Governo sono allegati alle relazioni da trasmettere alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatore*, fa presente che darò conto in primo luogo dei contenuti del disegno di legge di stabilità che interviene a legislazione vi-

gente, e successivamente di quelli relativi al disegno di legge di stabilità.

Per quanto concerne il disegno di legge di bilancio, segnala che risultano di interesse della IX Commissione gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10), nonché specifici programmi di spesa del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) e del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2). Per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si tratta della missione 13 « Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto » affidata al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, della missione 7 « Ordine pubblico e sicurezza », per il programma 7.7 « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste » affidato alle Capitanerie di porto, e della missione 17 « Ricerca e innovazione », per quanto riguarda il programma 17.6 « Ricerca nel settore dei trasporti », affidato anch'esso al Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale. Per quanto riguarda il Ministero dello sviluppo economico, si tratta dell'intera missione 15 « Comunicazioni », nonché del programma 17.18 « Innovazione tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni ». Per il Ministero dell'economia e delle finanze, si tratta degli stanziamenti afferenti al programma 13.8 « Sostegno allo sviluppo del trasporto », riferito principalmente al settore ferroviario, e di quelli del programma 15.3: « Servizi postali e telefonici ».

Sottolinea che, degli stanziamenti di competenza complessivi facenti capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le spese previste per il 2015 relative alle tre missioni di interesse della IX Commissione ammontano a 8.264,97 milioni di euro. Nel bilancio di previsione assestato per il 2014, le stesse missioni recavano stanziamenti complessivi pari a 8.814,36 milioni di euro in conto competenza. Il disegno di legge di bilancio 2015 propone quindi una riduzione di circa 549,4 milioni di euro in termini di competenza degli stanziamenti. In particolare,

la Missione n. 13 « Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto », è articolata in 6 Programmi di competenza del Ministero medesimo ed ha uno stanziamento complessivo, per il 2015, di 7.515,3 milioni di euro circa, con una riduzione di 564,13 milioni di euro rispetto alle previsioni di bilancio 2014, che prevedevano una spesa di 8.079,440 milioni di euro. La Missione 7 « Ordine pubblico e sicurezza » comprende il programma 7.7 « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste » per il quale nel 2015 vengono stanziati 745,4 milioni di euro, con un aumento di circa 14,8 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2014; la spesa del programma è principalmente assorbita dalle spese delle Capitanerie di porto (645,3 milioni euro per spese di funzionamento e circa 89 milioni euro per investimenti). La Missione n. 17 « Ricerca e innovazione » comprende il programma « Ricerca nel settore dei trasporti », con uno stanziamento di 4,25 milioni di euro per il 2015, di poco variato rispetto ai 4,38 milioni delle previsioni assestate 2014.

Ritiene opportuno soffermarsi più nel dettaglio sulla missione n. 13 « Diritto alla mobilità », interamente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sottolinea, al riguardo, che la riduzione dello stanziamento, complessivamente pari a 564,13 milioni di euro, è ripartita tra i diversi programmi di spesa della missione. In particolare, osserva che si registra una riduzione di circa 24 milioni di euro sul programma 13.1 « Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale », legata principalmente a minori spese di funzionamento del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale. Si verifica altresì una riduzione di 379,58 milioni euro del Programma (13.2) « Autotrasporto e intermodalità », dovuta alla riduzione dello stanziamento sul capitolo 1337 « Fondo per gli interventi a favore dell'autotrasporto » (riduzione di 330 milioni euro), nonché delle somme assegnate al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori (capitolo 1330, ridotto di 6,5 milioni euro), e del « Fondo per la ristrutturazione dell'auto-

trasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato » (capitolo 7330, che presenta una riduzione di 33 milioni euro). Anticipa peraltro, riservandosi di esplicitarlo meglio nel prosieguo della relazione, che le risorse per il settore dell'autotrasporto sono ripristinate dalle previsioni contenute nel disegno di legge di stabilità.

Rileva che nel disegno di legge di bilancio è operata altresì una riduzione di circa 33,7 milioni di euro del Programma 13.4 « Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo », dovuto principalmente alla riduzione di 26 milioni di euro sul capitolo 1921, recante lo stanziamento per le spese di funzionamento dell'ENAC, apportata in base a recenti misure di risparmio. Sono ridotti di 281,6 milioni di euro gli stanziamenti del Programma 13.6 « Sviluppo e sicurezza della mobilità locale », principalmente per effetto della riduzione degli investimenti sul Fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale (capitolo 7251, che presenta una riduzione di 200 milioni di euro) e degli interventi sul capitolo 1312 per l'ammortamento dei mutui delle aziende ferroviarie in gestione commissariale governativa ed in concessione, che registrano una riduzione pari a 64,68 milioni euro).

Evidenzia anche la riduzione di 144,55 milioni euro del Programma 13.9 « Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne » principalmente dovuta ai minori investimenti sul capitolo 7274 « Spese per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti » (riduzione di 52,9 milioni euro) e sui capitoli 7607 « Anticipazioni sulle rate di contributi sul credito navale alle imprese armatoriali » (riduzione di 29,6 milioni euro) e 7601 « Contributi per la costruzione, trasformazione e grande riparazione navale » (riduzione di 15,9 milioni euro). Fa presente che è stato invece incrementato di 299,28 milioni di euro il Programma 13.5 « Sistemi ferroviari, Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario ».

Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, segnala il programma 13.8, che reca principalmente gli stanziamenti in favore del trasporto ferroviario, che costituiscono più dell'80 per cento del programma. Per il 2015 il programma 13.8 reca stanziamenti di competenza per 3.390,9 milioni di euro, con una riduzione di 1.979,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2014 (che recavano uno stanziamento di 5.370,4 milioni). Nel medesimo stato di previsione, il programma 15.3, che reca gli stanziamenti per il servizio postale, è ridotto di 106,1 milioni di euro rispetto all'anno precedente.

Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, richiama la Missione 15 Comunicazioni, che reca previsioni di spesa per complessivi 99 milioni di euro circa. Per quanto concerne gli specifici programmi di spesa, il programma 15.5 per la « Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione dell'inquinamento elettromagnetico » reca uno stanziamento di 10,15 milioni di euro, in linea con l'assestamento 2014 che reca previsioni per 10,3 milioni di euro circa. Il programma 15.8 per i Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali vede uno stanziamento di 46,94 milioni di euro per il 2015, con una riduzione di 83,7 milioni di euro rispetto all'assestamento 2014, che reca una previsione di spesa di 130,7 milioni di euro circa. Infine, per il programma di nuova istituzione 15.9 « Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti », cui fanno capo le attività della nuova Direzione generale del Ministero competente relativamente alle attività territoriali, si prevedono spese per 41,95 milioni di euro nel 2015, a fronte di spese indicate in assestamento 2014 pari a 41,17 milioni di euro. Infine richiama il programma 17.18, che riguarda l'innovazione tecnologica e la ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni, che reca uno stanziamento di 11,64 milioni di euro con un lieve incremento rispetto al dato dell'assestamento 2014 (11,50 milioni di euro).

Passando all'esame del disegno di legge di stabilità, rileva che esso prefigura, in coerenza con la nota di aggiornamento al DEF, una manovra espansiva di finanza pubblica volta a contrastare l'attuale situazione di recessione e deflazione economica, con un indebitamento netto programmatico più elevato del dato tendenziale (2,2 per cento) e con il rinvio al 2017 del raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale. Ricorda, com'è noto, che l'indebitamento netto programmatico previsto dalla nota di aggiornamento e dalle relative risoluzioni di approvazione parlamentare votate lo scorso 14 ottobre, è pari al 2,9 per cento del PIL. Il valore è stato poi rivisto al 2,6 per cento dalla relazione del Governo inviata al Parlamento a seguito delle osservazioni della Commissione europea e anch'essa approvata con apposite risoluzioni parlamentari lo scorso 30 ottobre.

Fa presente che, a fianco del maggiore ricorso all'indebitamento, il disegno di legge di stabilità prevede misure per il contenimento delle spese delle amministrazioni centrali e degli enti pubblici. Sottolinea un altro aspetto importante, nelle linee generali del disegno di legge, ovvero la manovra di politica fiscale. Evidenzia che si intende, infatti, intervenire alleggerendo l'imposizione sul lavoro e sui fattori produttivi, con la finalità di sostenere la crescita economica; il finanziamento di queste misure espansive viene reperito sia attraverso interventi mirati di incremento del gettito fiscale sia attraverso riduzioni di spesa. In particolare, tra gli interventi di alleggerimento del carico fiscale, segnala, per il loro rilievo, le disposizioni che rendono strutturale il credito d'imposta introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti con un reddito a 26.000 euro (cosiddetto « bonus 80 euro »; articolo 4) e quelle che rendono integralmente deducibile dall'IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni (articolo 5). Viene inoltre introdotta una nuova disciplina per agevolare la fruizione del credito d'imposta per crescita e sviluppo (articolo

7, commi 1-2) e si prorogano le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica (articolo 8).

Per quanto concerne i profili di interesse della IX Commissione, segnala che il disegno di legge di stabilità prevede un insieme articolato di interventi nel settore delle infrastrutture e delle reti sia nel settore dei trasporti che in quello delle comunicazioni. Questi appaiono ispirati da una duplice finalità. Da un lato, infatti, si intendono introdurre misure di razionalizzazione della spesa, con una specifica attenzione ai rapporti finanziari con i soggetti titolari di contratti di servizio pubblico nazionale; dall'altro lato vengono individuati specifici finanziamenti o misure di agevolazione per interventi ritenuti suscettibili di un impatto positivo sulla crescita economica, ovvero misure idonee a determinare un aumento di entrate per lo Stato.

Per quanto concerne le misure di razionalizzazione della spesa nell'ambito dei rapporti finanziari con soggetti titolari di contratti di servizio, segnala in primo luogo il trasferimento di una serie di oneri connessi alla navigazione aerea a carico delle risorse riscosse dall'Enav (Ente nazionale assistenza al volo) per i servizi di rotta svolti; fa presente che tali oneri sono attualmente posti a carico degli stanziamenti del Ministero dell'economia per i contratti di servizio con Enav (articolo 19, comma 2).

Evidenzia che particolare rilievo assume poi la proroga dell'efficacia del contratto di programma 2009-2011 tra Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane Spa fino alla stipula del nuovo contratto disposta dall'articolo 23; viene inoltre stabilito che il nuovo contratto abbia durata quinquennale (2015-2019), prevedendone la sottoscrizione entro il 31 marzo 2015, al termine dell'articolata procedura indicata dal comma 2 che contempla anche l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Successivamente alla sottoscrizione, il contratto dovrà essere notificato alla Commissione europea, che dovrà verificare che

i trasferimenti statali a Poste italiane Spa siano effettivamente a copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento degli obblighi del servizio universale e non costituiscano invece un aiuto di Stato.

Rileva che lo stanziamento di bilancio per il nuovo contratto risulta pari, in coerenza con lo stanziamento recato dal capitolo n. 1502 del programma 15.3, a 262,4 milioni di euro annui. Sottolinea che la disposizione fa comunque salve le verifiche operate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) sul costo netto del servizio. In altre parole, indipendentemente dagli stanziamenti di bilancio, i trasferimenti a Poste italiane non possono comunque essere superiori al costo netto del servizio come individuato dall'AGCOM. In proposito, ricorda che è attualmente in corso l'attività di definizione da parte di AGCOM del costo netto relativamente agli anni 2011 e 2012.

L'articolo 23 prevede anche la possibilità per Poste italiane di chiedere la deroga rispetto agli obblighi di servizio consistente nella fornitura a giorni alterni del servizio postale con riferimento ad un quarto della popolazione nazionale anziché, come attualmente stabilito (articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 261 del 1999) ad un ottavo, mantenendo fermo però l'altro requisito di una densità di popolazione inferiore a 200 abitanti/kmq ed introducendo un termine di quarantacinque giorni per il rilascio della necessaria autorizzazione da parte dell'AGCOM quale autorità di regolamentazione del settore. Nel prendere atto dell'ampliamento della popolazione per la quale si deroga all'obbligo di consegna quotidiana della posta, ritiene opportuno evidenziare l'esigenza di salvaguardare la struttura del servizio pubblico postale, in particolare per quanto concerne la garanzia della presenza sul territorio degli uffici postali. Giudica necessario, pertanto, che gli interventi di razionalizzazione che si intendono operare non indeboliscano tale presenza.

L'articolo 25, comma 5, prevede poi la riduzione, dal 2015, del 5 per cento delle somme, derivanti dal canone di abbona-

mento alla televisione, da attribuire alla società Rai Spa concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Ricorda, riguardo alla Rai, che nel testo iniziale era stata inserita anche una disposizione, all'articolo 20, comma 2, che autorizzava la società a cedere sul mercato, con modalità trasparenti e non discriminatorie attività immobiliari e quote di società partecipate, garantendo la continuità del servizio erogato. Tale disposizione è stata però stralciata, il 30 ottobre scorso, dalla Presidenza della Camera in quanto ritenuta estranea al contenuto proprio della legge di stabilità, come definito dalla legge n. 196 del 2009; alla disposizione non erano peraltro ascritti dalla relazione tecnica effetti di maggiore entrata.

L'articolo 25, comma 6, prevede che gli stanziamenti relativi agli obblighi di servizio pubblico per il trasporto merci su ferro non possano essere, a decorrere dal 2015, superiori a 100 milioni di euro annui, con una riduzione degli attuali stanziamenti annui che, in base alla relazione tecnica, è quantificata in 28 milioni di euro. Osserva che quest'ultima disposizione appare di particolare interesse, anche in relazione ai lavori della Commissione in merito al trasporto ferroviario di merci, con particolare riferimento all'esame della proposta di legge n. 1964 Oliaro. La riduzione appare conseguente alla necessità per l'Italia di adeguarsi alle nuove modalità di calcolo delle compensazioni per oneri di servizio pubblico previste dal regolamento (CE) n. 1370/2007, essendo esaurito oramai dal 2011 il periodo transitorio previsto dal medesimo regolamento che consentiva di utilizzare in materia i parametri meno stringenti previsti dalla previgente normativa (regolamento (CEE) n. 1191/1969). In considerazione della disposizione sopra richiamata, segnala al rappresentante del Governo l'opportunità, anche con riferimento al disegno di legge in esame, di fornire alla Commissione indicazioni sugli intendimenti del Governo stesso in ordine al contratto di servizio pubblico nazionale per il trasporto merci, posto che a fine 2014 verrà a scadenza l'attuale contratto,

che individua come affidataria del servizio Trenitalia Spa. Al riguardo ribadisce l'esigenza, come già evidenziato in altre occasioni, che il servizio pubblico di trasporto merci, oggetto del contratto, sia affidato mediante procedura competitiva.

Per quanto concerne le ulteriori misure di razionalizzazione della spesa, ricorda in primo luogo la limitazione al solo anno 2014, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive mediante rottamazione dei veicoli più inquinanti, che era stata prevista, anche per l'anno 2015, dal decreto-legge n. 83 del 2012. Fa presente che, in base a quanto riportato dalla relazione tecnica, dalla disposizione derivano minori oneri per il bilancio dello Stato per circa 40 milioni di euro nel 2015.

Ricorda poi la riduzione, nell'ambito della complessiva riduzione dei trasferimenti dello Stato ad enti ed organismi pubblici, delle somme da trasferire all'Enac per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (articolo 20, comma 1).

Evidenzia che disposizioni di riduzione della spesa sono poi recate dall'articolo 30. In particolare, il comma 1 prevede la soppressione del contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, di cui al comma 38, secondo periodo, dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013). Ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica relativa al settore marittimo e della nautica da diporto sono recate, come farò indicherà più avanti, dal comma 1 dell'articolo 19. Il comma 2 prevede poi la riduzione di 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 dei contributi statali per l'ammortamento dei mutui contratti dalle Ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa per la realizzazione di investimenti ferroviari, contributi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 910 del 1986. Il successivo comma 3 interviene

invece sopprimendo il contributo quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, disposta con l'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007, articolo 30, comma 3). Il comma 4 prevede la riduzione, per 3 milioni di euro a decorrere dal 2015, dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 144, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) e concernente un contributo straordinario al comune di Reggio Calabria. Rammenta che si tratta di una autorizzazione relativa agli interventi previsti dal decreto-legge n. 166 del 1989 per il risanamento del patrimonio edilizio comunale, il completamento e la riqualificazione delle reti idriche e fognarie e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale della città di Reggio Calabria. Riguardo alle misure di riduzione dei finanziamenti sopra richiamate, evidenzia l'opportunità di verificare effettivamente se pari risorse non possano essere recuperate in altro modo; in particolare ritiene opportuno evitare la riduzione degli stanziamenti finalizzati a interventi infrastrutturali.

Sempre con riferimento agli interventi finalizzati a recuperare risorse, segnala che il comma 31 dell'articolo 44 prevede l'eliminazione dell'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico. Per quanto riguarda quest'ultima misura, osserva che essa finisce per colpire un'ampia attività di indotto. Giudica pertanto opportuno valutare l'opportunità di mantenere la disciplina vigente o di individuare una diversa formulazione che, restringendo la platea dei veicoli per la quale è eliminata l'esenzione, limiti anche gli effetti negativi sull'indotto.

Sempre tra le misure di riduzione di spesa, ricorda che interventi di interesse per la IX Commissione si trovano anche all'interno di disposizioni che intervengono trasversalmente in diversi comparti. Si tratta, in particolare, delle misure recate dal comma 1 dell'articolo 19, sopra richiamato, che riduce i trasferimenti alle imprese, e dal successivo comma 11 del

medesimo articolo che fissa quote percentuali di fruizione dei crediti di imposta individuati nell'elenco n. 1, che saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 1 dell'articolo 19 dispone, per quanto concerne i contributi alle imprese nel settore dei trasporti, una riduzione di circa 100 mila euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 del finanziamento di programmi e progetti di studio, ricerca e innovazione nel settore marittimo e della nautica da diporto (il finanziamento era stato previsto dal comma 40 dell'articolo 145 della legge n. 388 del 2000) e una riduzione di circa 4,7 milioni di euro, per ciascuno dei tre anni, dei contributi alle imprese di costruzione navale per progetti innovativi, contributi introdotti dal terzo periodo del comma 38 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014.

Per quanto concerne la limitazione alla fruizione dei crediti d'imposta, prevista dal comma 11 del medesimo articolo 19, tale limitazione, nei settori dei trasporti e delle comunicazioni, interessa, tra le altre cose, il credito d'imposta per il rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sul GPL per autovetture in servizio pubblico di piazza (decreto-legge n. 989 del 1964), il credito d'imposta per le opere di ingegno digitali (articolo 11-bis decreto-legge n. 179 del 2012) e il credito d'imposta per gli investimenti delle imprese editoriali (articolo 8, legge n. 62 del 2001).

Osserva che sarebbe più opportuno, piuttosto che rinviare a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione delle percentuali sulla base delle quali è limitata la fruizione di crediti di imposta riconosciuti da disposizioni di legge in vigore, fissare tali percentuali direttamente nella legge di stabilità. Osserva che occorrerebbe, a suo giudizio, evitare altresì che sia ridotta la fruizione di crediti d'imposta finalizzati a sostenere l'innovazione e la ricerca.

Fa presente inoltre, che ai sensi dell'articolo 24, che stabilisce le riduzioni degli stanziamenti di bilancio dei Ministeri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti subisce una riduzione per un

importo di 11.281.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e il Ministero dello sviluppo economico subisce una riduzione per un importo di 11.722.000 euro nel 2015, di 9.036.000 euro nel 2016 e di 10.098.000 euro nel 2017.

Per quanto concerne i finanziamenti o le misure di agevolazione per specifici interventi infrastrutturali, richiama in primo luogo l'autorizzazione di spesa, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17, di 250 milioni di euro per l'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, e la destinazione di una quota parte alle imprese del settore che procedano a ristrutturazioni ed aggregazioni.

Il successivo comma 3 prevede poi l'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro annui, per tre anni a partire dal 2017, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 19, in materia di imprese, i commi da 4 a 7 precisano procedure e requisiti per l'accesso alle risorse per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati al trasporto pubblico locale, stanziati dal comma 83 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014. La tabella E prevede un rifinanziamento delle risorse in questione per 500 milioni nel 2015. I commi da 8 a 10 del medesimo articolo 19 definiscono gli assi di intervento della strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017, individuandoli nella manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale e nello sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture. Per quanto concerne le procedure attuative degli investimenti, si prevede che il CIPE possa approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa ed i relativi progetti definitivi, a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. Tali disposizioni si riferiscono, in particolare, alle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, alla tratta Terzo

valico dei Giovi della Linea AV/AC Milano-Genova e alle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero. Si prevede inoltre, che RFI presenti una relazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da inoltrare al CIPE, sulle spese relative agli investimenti completati per ciascun programma di investimento compreso nella strategia di sviluppo della rete ferroviaria. La relazione deve dare conto anche degli eventuali scostamenti rispetto al programma e deve essere presentata entro il mese di giugno di ogni anno e a consuntivo sulle attività dell'anno precedente.

Osserva che tale disposizione permette di seguire i tempi e i costi di realizzazione delle opere che RFI, in quanto gestore della rete, è tenuta ad effettuare sulla base degli impegni definiti nel contratto di programma. Proprio per la rilevanza di questo obbligo, sottolinea l'opportunità che la relazione che RFI è tenuta a predisporre sia trasmessa, oltre che al CIPE, anche al Parlamento. Più in generale rileva che un documento importante quale la strategia di sviluppo della rete ferroviaria deve tener conto delle gravi carenze infrastrutturali che si registrano in ampie parti del territorio nazionale e, in particolare, nelle regioni meridionali. Sottolinea infatti, che tali carenze pregiudicano lo sviluppo dei servizi, per quanto concerne il trasporto sia dei passeggeri sia delle merci. Con riferimento al trasporto ferroviario di merci, che è oggetto anche di altre misure contenute nel provvedimento in esame, richiama a titolo esemplificativo la situazione del porto di Gioia Tauro e di Napoli, la cui crescita è pesantemente ostacolata dalle carenze infrastrutturali che impediscono di sviluppare il trasporto di merci attraverso ferrovia. Ricorda altresì l'esigenza, già evidenziata nei lavori della Commissione, di ridefinire nel suo complesso il sistema della mobilità nell'area dello Stretto di Messina.

Segnala, infine, tra le misure che appaiono suscettibili di determinare un aumento di entrate, l'articolo 16 che prevede l'avvio da parte dell'AGCOM di una procedura per l'assegnazione a titolo oneroso

delle frequenze radioelettriche della banda 1452-1492 Mhz (banda L), da destinare alle tecnologie di comunicazione elettronica mobili *Supplemental Down Link*, tecnologie che consentono agli operatori di aumentare la velocità di *download* su rete mobile. L'importo derivante dall'assegnazione fino a un massimo di 700 milioni risulta già destinato alla copertura dell'esclusione di alcune somme del cofinanziamento nazionale di progetti finanziati con fondi strutturali comunitari dal saldo rilevante per il rispetto del patto di stabilità interno da parte delle regioni. Fa presente che la finalizzazione delle ulteriori eventuali maggiori entrate sarà definita con decreto ministeriale, prevedendosi comunque la possibilità della loro destinazione al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Segnala in proposito che sarebbe bene verificare l'opportunità di precisare la disciplina recata dall'articolo 16 relativamente alla procedura di avvio e svolgimento della gara. In particolare non sono chiare le ragioni per cui si faccia riferimento all'emanazione di un « eventuale » regolamento di gara. Per quanto riguarda la destinazione delle risorse derivanti dall'assegnazione delle frequenze, ricorda che la relazione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, approvata dal Parlamento il 30 ottobre scorso, prevede che tali risorse siano utilizzate, in misura pari a circa 500 milioni di euro, per migliorare l'indebitamento netto, come concordato con le istituzioni europee.

A fianco delle riduzioni di spesa e dei finanziamenti previsti dall'articolato, si pongono gli interventi di finanziamento o definanziamento di autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali operate dalla Tabella E. In particolare, viene disposto un rifinanziamento di 100 milioni di euro per le annualità 2016 e 2017 e di 200 milioni di euro per gli anni 2018 e seguenti per il secondo lotto del Terzo valico dei Giovi della linea ad alta velocità. Viene invece prevista una riduzione di 200 milioni per il 2015 e un rifinanziamento rispettivamente di 270 milioni per il 2016 e di 350

milioni per il 2017 come contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa. Sono poi rifinanziati per 70 milioni di euro nel 2015, 100 milioni di euro nel 2016 e 200 milioni di euro a partire dal 2017 gli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale. Viene disposto un rifinanziamento di 500 milioni per il 2015 e di 750 milioni per il 2016 e il 2017 per la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria. La Tabella E dispone anche una riduzione di 25 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento della tratta Canello-Frasso Telesino. È disposta inoltre una riduzione di 90 milioni per il 2015 e un rifinanziamento di 200 milioni nel 2017 e di 2800 milioni per il 2018 e successivi per il finanziamento della linea ferroviaria Milano-Venezia tratte Brescia-Verona-Padova. È poi prevista la riduzione di 135 milioni per 2015 del finanziamento di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce. È infine disposto un rifinanziamento di 10 milioni per il 2016, di 30

milioni per il 2017 e di 55 milioni per il 2018 per la realizzazione della piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia.

In conclusione si riserva di formulare una proposta di relazione, sia con riferimento al disegno di legge di stabilità sia con riferimento al disegno di legge di bilancio, sulla base delle osservazioni svolte, nonché degli elementi che emergeranno dal dibattito.

Il viceministro Riccardo NENCINI si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Ivan CATALANO, *presidente*, in considerazione dei lavori dell'Assemblea, propone di svolgere nella seduta già prevista per domani la discussione sulle linee generali e di procedere alle votazioni nella seduta di giovedì.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 14.20.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	99
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) (C. 2679- <i>bis</i> Governo).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	100

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 novembre 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sui lavori della Commissione.

Marco DA VILLA (M5S), intervenendo sull'audizione del dottor Antonio Agostini, svoltasi congiuntamente alla VIII Commissione Ambiente, nell'ambito della sua proposta di nomina a direttore dell'ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, chiede di acquisire agli atti delle Commissioni i documenti richiamati dal dr. Agostini nel corso della seduta appena conclusa. Si tratta in particolare di

un rapporto degli ispettori della Ragioneria generale dello Stato che, in base a notizie apparse oggi su un quotidiano nazionale, contesterebbe irregolarità nella gestione dei fondi europei per la ricerca all'epoca dell'incarico del dr. Agostini presso il Ministero dell'istruzione come Direttore generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca. Chiede altresì di poter visionare un ulteriore documento, richiamato dal dr. Agostini nell'audizione odierna che conterrebbe le conclusioni di un *audit* del Ministero dell'istruzione sulle attività del dr. Agostini nello svolgimento del suo incarico. Ritiene necessario acquisire questa documentazione prima della votazione sulla proposta di nomina, prevista per domani, al fine di consentire a tutti i commissari una valutazione serena del suo operato in precedenti incarichi.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), condividendo nel merito la richiesta del collega Da Villa, sollecita la presidenza ad acquisire la documentazione in tempi brevissimi per non rinviare ulteriormente la costituzione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Gianluca BENAMATI (PD), in qualità di relatore per la X Commissione sulla proposta di nomina del dr. Antonio Agostini a Direttore generale dell'ISIN, ricorda che nella seduta dello scorso 28 ottobre ha richiamato le importanti funzioni di controllo che saranno svolte dall'ISIN nell'ambito della sicurezza nucleare e della radioprotezione. Sottolinea che la proposta di nominare il dr. Agostini a Direttore dell'ISIN è stata avanzata dal Governo che ha contestualmente fornito un ampio e dettagliato curriculum con l'indicazione dei numerosi incarichi ricoperti. Osserva in relazione a quanto espresso da alcuni colleghi e a seguito dell'audizione effettuata che, a due anni di distanza dai fatti oggi richiamati su un quotidiano, non risulta avviato alcun atto amministrativo e giudiziario a suo carico. Dichiaro di non essere contrario all'acquisizione dei documenti richiesti dal collega Da Villa purché non rallenti l'avvio dell'attività dell'ISIN ormai urgente.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, assicura che riferirà al presidente Realacci la richiesta formulata dal collega Da Villa.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).
(C. 2679-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.
(C. 2680 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che, lo scorso 30 ottobre sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge recanti « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) » (C. 2679-bis) e « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 » (C. 2680).

Avverte che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà pertanto procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recepimento di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari, nonché i progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione è chiamata oggi a esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, limitatamente alle parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Tabella n. 2), lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 3); lo Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 7), nonché lo Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 13). L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di propria competenza. Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge bilancio, ricordo che gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi siano ripresentati alla Commissione

Bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione Bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente in Commissione bilancio.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che siano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricordo che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Informa, infine, che il termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno ai provvedimenti in esame, per le parti di competenza della X Commissione, è fissato alle ore 14 di mercoledì 5 novembre. Gli emendamenti saranno quindi

esaminati e votati e successivamente, entro la giornata di giovedì 6 novembre, si passerà alla votazione delle relazioni.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, sottolinea che il disegno di legge di stabilità per il triennio 2015-2017 è stato predisposto dal Governo sulla base della disciplina prevista dall'articolo 11 della riforma della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009). Ai sensi della legge n. 196, la manovra finanziaria triennale si articola nella legge di bilancio e nella legge di stabilità (che ha sostituito la legge finanziaria) e, eventualmente, nei disegni di legge collegati.

Il disegno di legge di stabilità reca le misure necessarie a conseguire gli obiettivi di consolidamento dei *saldi* di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, obiettivi basati su un percorso di risanamento finanziario più graduale di quello precedentemente esposto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile.

In considerazione della persistente gravità della crisi economica – da cui consegue che anche per il 2014 l'economia permane in recessione, con un PIL in contrazione dello 0,3 per cento – con la Nota viene individuato per il 2015 un obiettivo programmatico di bilancio meno positivo di quello che si determinerebbe in assenza di interventi di manovra. A fronte, infatti, di un indebitamento netto tendenziale pari al 2,2 per cento del PIL, la Nota prevede un indebitamento netto programmatico più elevato, indicato al livello del 2,9 per cento, con l'obiettivo di realizzare uno spazio di bilancio in disavanzo, pari allo 0,7 per cento di PIL (circa 11,5 miliardi di euro), da impiegarsi nel disegno di legge di stabilità 2015, in modo da affidare a tale provvedimento di un carattere espansivo.

Il nuovo quadro programmatico comporta tuttavia un percorso di risanamento e crescita più lento rispetto a quello contenuto nel Documento di Economia e Finanza 2014, che si riflette necessariamente sul raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali: questo

viene ora previsto nel 2017, con un allungamento di un anno rispetto a quanto stabilito nel DEF 2014, ivi riferito all'anno 2016. Per procedere a tale scostamento dal precedente obiettivo programmatico strutturale di bilancio, il Governo ha presentato, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 alle Camere, unitamente alla Nota di aggiornamento, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una Relazione ed una specifica richiesta di autorizzazione.

Contestualmente alla predisposizione della manovra di finanza pubblica, come richiesto dal c.d. *Two Pack*, ed in particolare dal Regolamento UE n. 473 del 2013, è stato trasmesso alle autorità europee il Documento programmatico di bilancio per il 2015 (*Draft Budgetary Plan*, DBP), sul quale, com'è noto sono state formulate alcune osservazioni da parte della Commissione europea. A seguito di tali osservazioni, il Governo ha presentato il 28 ottobre 2014 una relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 196 del 2009 che, in base ad una maggiore correzione di bilancio decisa all'esito delle osservazioni suddette, aggiorna gli obiettivi programmatici esposti nella Nota. Tale aggiornamento concerne in particolare, l'obiettivo di indebitamento netto, che viene ridotto al 2,6 per cento di PIL (in luogo del 2,9 prima previsto), nonché quello dell'indebitamento netto strutturale, previsto di poco superiore a 0,3 punti percentuali di PIL, invece dello 0,1 cifrato nella Nota. La Camera e il Senato hanno approvato con apposite risoluzioni la relazione nella giornata del 30 ottobre 2014.

Il disegno di legge di stabilità per il triennio 2015-2017 si compone di 47 articoli, allegati e tabelle.

Passando a esaminare le parti di più specifica competenza ovvero di interesse del disegno di legge di stabilità della Commissione Attività produttive, si segnalano le seguenti disposizioni, raggruppate in base al criterio delle politiche di settore nell'ambito delle materie di competenza della X Commissione.

Per quanto riguarda innanzitutto le misure per la crescita nella manovra la leva fiscale viene utilizzata anzitutto con finalità di crescita del Paese, anche attraverso misure di sostegno alla domanda, a tal fine alleggerendo l'imposizione sul lavoro e sui fattori produttivi.

Per quanto riguarda le misure a sostegno della domanda:

si rende strutturale il credito d'imposta IRPEF introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (cd. «bonus 80 euro»), originariamente introdotto per il solo anno 2014 (articolo 4);

si prevede l'erogazione del TFR in busta paga in via temporanea per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria. Tali quote non concorrono al calcolo del reddito rilevante per la spettanza del bonus 80 euro. Si prevedono inoltre forme di finanziamento per i datori di lavoro che non intendano utilizzare a tal fine risorse proprie, con l'istituzione, presso l'I.N.P.S., di un Fondo di garanzia (articolo 6);

si prorogano le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2015 le attuali misure (articolo 8);

in particolare, l'articolo 8 prevede la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2015 le attuali misure: 50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili; 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Per quanto concerne la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2014. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energe-

tica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga sino al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione al 65 per cento. Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per un ammontare massimo di spesa di 96 mila euro) viene prorogata al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione al 50 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2014. Con riferimento alle spese per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione viene prorogato di un anno il termine finale (31 dicembre 2015) entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione del 50 per cento. Viene ribadito, inoltre, che le spese per l'acquisto di mobili (ammesse in detrazione se connesse ad una ristrutturazione edilizia) sono computate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Con riguardo alle misure a sostegno dell'impresa:

si rende integralmente deducibile dall'IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni. Vengono conseguentemente ripristinate le più alte misure delle aliquote IRAP, antecedenti a quelle introdotte dal decreto legge n. 66 del 2014 (articolo 5);

viene introdotta una nuova disciplina del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, con riduzione dell'aliquota dell'agevolazione dal 50 al 25 per cento, salvo che per le spese relative al personale altamente qualificato; l'importo massimo per impresa è aumentato a 5 milioni di euro per impresa (articolo 7, commi 1-2);

Ricorda che l'articolo 7 modifica la disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013. Le principali modifiche riguardano:

l'aliquota dell'agevolazione che viene ridotta dal 50 al 25 per cento. L'aliquota resta al 50 per cento per le spese relative

al personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo e per i contratti di ricerca con università ed enti di ricerca e start-up innovative;

l'importo massimo per impresa è aumentato da 2,5 milioni a 5 milioni di euro per impresa;

la soglia minima di investimenti agevolabili è ridotta da 50 mila a 30 mila euro.

Sottolinea che, per poter beneficiare del credito d'imposta, gli investimenti devono essere effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019; non è previsto un limite di fatturato delle imprese (il vigente articolo 3 prevede come condizione un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro); non sono contemplate le spese relative alla creazione di nuovi brevetti; per la fruizione del credito d'imposta non si applica il generale limite annuale di 250.000 euro; è eliminata la procedura di istanza telematica per usufruire del credito d'imposta; è eliminato il riferimento al limite massimo di stanziamento di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016; la copertura non si avvale dei fondi strutturali comunitari ma delle risorse derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni per i vigenti crediti d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, che sono conseguentemente assorbiti dal credito d'imposta in esame. Con il medesimo articolo 7 si introduce un regime opzionale di tassazione agevolata (cd. *patent box*), consistente nell'esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti) (articolo 7, commi 3-11). In particolare i commi da 3 a 11 introducono un regime opzionale di tassazione agevolata (cd. *patent box*), consistente nell'esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e bre-

vetti) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90 per cento del corrispettivo è reinvestito. L'opzione dura cinque esercizi sociali, è irrevocabile e si può esercitare a condizione di essere residenti in Paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e vi è un effettivo scambio di informazioni. In caso di utilizzo diretto, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito è determinato sulla base di un apposito accordo con l'amministrazione finanziaria.

Si disciplina altresì un nuovo regime forfetario agevolato per i cd. « minimi », ovvero gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, con l'aliquota del 15 per cento. Sono previste soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata, che variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio (articolo 9).

Sono riaperti i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate (articolo 44, comma 6). Evidenzia inoltre l'incremento della dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di 3.300 milioni di euro per l'anno 2015 (articolo 17, comma 19). Segnala che la disposizione dovrebbe essere oggetto di modifica nel corso dell'iter parlamentare al fine di adeguarne il contenuto a quanto previsto dalla Relazione al Parlamento recante variazione alla Nota di aggiornamento del DEF 2014, approvata con apposite risoluzioni parlamentari il 30 ottobre 2014. Infatti, tale relazione prevede la destinazione, per 3,3 miliardi, delle risorse stanziare sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale a miglioramento dei saldi.

A fronte delle misure di sostegno, il disegno di legge di stabilità contiene altresì una riduzione di alcune autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese, pubbliche e private, elencate nell'apposito Allegato 5, per un importo complessivo pari a 68,5 milioni di euro per l'anno 2015, 94,6 milioni di euro per l'anno 2016 e 17,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 (articolo 19, comma 1). In particolare, il comma 1 dell'articolo 19 dispone una riduzione di

alcune autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese, elencate in apposito allegato 5, per un importo complessivo pari a 68,5 milioni di euro per l'anno 2015, 94,6 milioni di euro per l'anno 2016 e 17,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Per quanto riguarda le politiche in favore degli investimenti, è ridotto lo stanziamento per i contributi in conto interessi che lo Stato corrisponde alla Cassa depositi e prestiti per i finanziamenti a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese.

A fronte di uno stanziamento di 150 milioni annui, la riduzione è pari a 50 milioni di euro per il 2015 e a 25 milioni per il 2016.

Per quanto riguarda le politiche in favore dello sviluppo economico in aree svantaggiate, le riduzioni riguardano le risorse destinate a favore delle zone franche urbane che vengono ridotte di 50 milioni di euro nel 2016 a fronte di uno stanziamento di 100 milioni di euro. Al riguardo si segnala che la Tabella E contestualmente dispone una riduzione di 75 milioni di euro della dotazione per il 2015, che viene conseguentemente azzerata. Viene soppresso il contributo all'Istituto per il credito sportivo (nel bilancio a legislazione vigente sono indicate, al cap. 770/MEF, risorse annuali per 1,2 milioni).

Inoltre vengono ridotti gli stanziamenti ad enti istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi nella misura di 2 milioni di euro a partire dal 2015. Per un'analisi approfondita delle riduzioni delle ulteriori autorizzazioni di spesa anche afferenti ad altri settori legislativi si rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

L'articolo 19, comma 3, limita al solo anno 2014 la fruizione degli incentivi per la rottamazione dei veicoli meno inquinanti, che era stata prevista, anche per l'anno 2015, dal decreto-legge n. 83 del 2012. In base alla relazione tecnica, dalla disposizione derivano minori oneri per il bilancio dello Stato per 40.096 milioni di euro nel 2015.

Il comma 3 modifica a tal fine l'articolo 17-undecies del decreto-legge n. 83, che ha

istituito il Fondo per l'erogazione dei contributi statali, per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 (successivamente ridotta a di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015). Con la modifica del comma 3 in commento viene eliminato il riferimento all'anno 2015 nel comma 1 dell'articolo 17-undecies. Analoga modifica viene apportata al comma 6 dell'articolo 17-undecies, sopprimendo il riferimento all'anno 2015, nella disposizione che stabiliva che per i successivi anni 2014 e 2015, la ripartizione delle risorse fosse effettuata, entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sulla base della dotazione del Fondo e del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente.

Sempre fra le disposizioni di interesse della Commissione Attività produttive segnala che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 32, aumenta dal 22 per cento al 26,5 per cento l'aliquota di accisa agevolata (rispetto alla misura ordinaria di accisa) per l'utilizzo di gasolio ai fini dello svolgimento di lavori agricoli, orticoli, di allevamento, legati alle attività di silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

L'articolo 34 prevede, al comma 1, l'assoggettamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720/1984, prevedendone l'inserimento nella Tabella A della citata legge. Si ricorda che tali enti (nonché le aziende speciali ad essi collegate) originariamente rientranti nel sistema di tesoreria unica ne erano fuoriusciti a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005). Tale disposizione viene, conseguentemente, abrogata. Segnala che, poiché la norma in esame non fa riferimento alle aziende speciali collegate alle camere di commercio, è da presumersi che per esse non sia previsto il ripristino del sistema di tesoreria unica.

Su tale circostanza appare tuttavia opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Passando all'esame del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2014-2016, ricorda che esso è redatto in base alle disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come successivamente modificata dalla legge n. 39 del 2011. Coerentemente con la cornice normativa iscritta nella legge di contabilità, il bilancio viene predisposto secondo il noto criterio della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della medesima legge di contabilità e finanza pubblica, così come tradotte nelle istruzioni metodologiche e tecniche contenute nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 13 luglio 2011, n. 23.

Le parti del disegno di legge di Bilancio 2015 di interesse della X Commissione Attività produttive riguardano prevalentemente lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), ma occorre considerare anche altri tre Ministeri nei cui stati di previsione sono ricompresi programmi di interesse della X Commissione: il Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13).

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE) per l'anno 2015 (Tab. 3), reca spese complessive di competenza per un totale di 4.498,3 milioni di euro, comprensive dei rimborsi di passività finanziarie (253,2 milioni). Nel bilancio del dicastero prevalgono nettamente le spese in conto capitale, che assommano a 3.677 milioni (82 per cento del totale complessivo). Alle spese correnti sono destinati 567,8 milioni. La rilevanza percentuale di queste ultime nelle previsioni per il 2015 risulta pari al 13 per cento delle spese complessive del Ministero. Le spese per il personale (150,7 milioni di euro) sono pari al 26,5 per cento delle spese correnti. Le spese del MISE non sono confrontabili con quelle dell'anno precedente (che ammontavano ad

oltre 10 miliardi di euro), in quanto le risorse relative alla missione 28 « Sviluppo e riequilibrio territoriale » sono state trasferite nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (in ottemperanza al decreto-legge n. 101/2013, articolo 1, commi 5 e 8). La missione gestisce sostanzialmente i fondi per lo sviluppo e la coesione, attraverso il capitolo del Fondo sviluppo e coesione (ex FAS), ed era la missione più consistente del MISE, dato che da sola assorbiva quasi i due terzi delle risorse totali. La gran parte della dotazione di competenza del Ministero è attualmente collocata sulla missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, con oltre l'85 per cento delle risorse totali.

A tale missione per il 2015 risultano assegnate risorse pari a 3.843,8 milioni di euro (- 214,8 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2014) ripartite tra i seguenti programmi:

promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5), con 2.866,7 milioni per il 2015. Nell'ambito delle spese per Investimenti (spese in conto capitale) dello stesso programma i più consistenti stanziamenti riguardano il capitolo 7421 (Interventi agevolativi per il settore aeronautico), con 1.428,2 milioni di euro di competenza per il 2015. Sempre per il settore aeronautico, si segnala il capitolo 7420 (Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese), con 163,1 milioni di competenza per il 2015. Si segnala anche il capitolo 7485 relativo all'acquisizione delle unità navali FREMM, con 778 milioni di euro di competenza per il 2015;

vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6), con 7,7 milioni di euro per il 2015. Tra gli investimenti, si segnala il capitolo 2302 relativo agli interventi in favore dell'ente nazionale per il microcredito (1,4 milioni per il 2015);

incentivazione del sistema produttivo (11.7), con 912 milioni di euro, all'interno

dei quali si colloca il Fondo per la competitività e lo sviluppo (capitolo 7342, con 695,9 milioni per il 2015, relativi al Fondo di garanzia per le PMI). Il capitolo relativo alle zone franche urbane è esposto in tabella E della legge di stabilità, ove si apporta una riduzione dei 75 milioni disponibili a legislazione vigente. Si segnalano anche il capitolo 7343, sui contratti di sviluppo (46,7 milioni per il 2015), il capitolo 7350, inerente alle agevolazioni per le zone franche urbane (75 milioni per il 2015), il capitolo 7483 (Fondo rotativo per la crescita sostenibile), con 50 milioni per il 2015, il capitolo 7489, con quasi 19 milioni per il 2015, relativo ai contributi per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo per le PMI (nuova Sabatini);

lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10), con 55,1 milioni per il 2015;

coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11), con 2,1 milioni per il 2015.

L'andamento temporale della consistenza dei principali capitoli di competenza del MISE può essere analizzato raffrontando le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2015 con i dati del biennio precedente, prendendo come riferimento per il 2013 i dati del rendiconto di recente pubblicazione (legge 144/2014) e per il 2014 sia le previsioni della legge di bilancio (legge 148/2013) che – qualora differenti – le previsioni assestate. Segnala inoltre che il disegno di legge di stabilità apporta alcune riduzioni di trasferimenti ad enti (articolo 20, comma 1). Per quanto riguarda il MISE, gli enti coinvolti nelle riduzioni sono i seguenti:

l'Agenzia – ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Il capitolo (cap. 2530), che contiene 14,8 milioni per il 2015 a legislazione vigente, viene ridotto di 1

milione di euro dal 2015 in poi. Nel 2014 la consistenza di tale capitolo era di 18,1 milioni di euro. Si ricorda peraltro che le spese di natura obbligatoria dell'ICE sono contenute nel capitolo 2532, che contiene 60,1 milioni, invariati rispetto al 2014; sempre in relazione all'Agenzia per la promozione all'estero, l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti esteri, si segnala che il capitolo (cap. 2535), che contiene 19,1 milioni per il 2015 a legislazione vigente, viene ridotto di 550 mila euro dal 2015 in poi. La consistenza di tale capitolo era di 23,7 milioni secondo la legge di bilancio 2014, e di 46,3 secondo le previsioni assestate;

l'ENEA – Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente. La consistenza complessiva del contributo all'ENEA (capitolo 7630) è di 147,8 milioni per il 2015, mentre nel 2014 era di 151,9 milioni. Una parte di tale stanziamento viene determinata annualmente dalla tabella C della legge di stabilità, che per il triennio di 2015-2017 la riduce da 19,4 a 16,9 milioni di euro. La quota restante dello stanziamento, che consta in 128 milioni per il 2015 a legislazione vigente, viene a sua volta ridotta di 583 mila euro dal 2015 in poi, ad opera dell'articolo 20, comma 1, della legge di stabilità.

Passando all'analisi della consistenza dei residui si rileva che essa, ai sensi delle previsioni per il 2015, ammonta a soli 9,7 milioni di euro, e riguarda esclusivamente le spese correnti; i residui quindi risultano quasi annullati rispetto alle previsioni assestate per il 2014 (12.821,8 milioni di residui). La quasi totalità dei residui delle previsioni assestate per il 2014 era riferita alle spese in conto capitale, per le quali il bilancio a legislazione vigente per il 2015 prevede residui nulli.

L'autorizzazione di cassa, che costituisce il limite massimo entro il quale l'amministrazione è autorizzata ad effettuare pagamenti, nelle previsioni di bilancio per il 2015 risulta di 4.508 milioni di euro, di cui 3.677,3 milioni per il conto capitale. La

massa spendibile, ossia la somma del totale dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza, per il 2015 ammonta a 4.517,7 milioni.

Il coefficiente di realizzazione, vale a dire il parametro presuntivo, dato dal rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile, che consente di stimare l'effettiva capacità di spesa del Ministero, risulta pari a circa il 99,8 per cento, ovvero si prevede di spendere la quasi totalità delle risorse.

Le previsioni di competenza del Ministero per il triennio 2015-2017 registrano una progressiva diminuzione della spesa totale, che passa da 4.498,3 a 4.392,7 milioni nel 2016, fino a 3.712,2 milioni nel 2017.

Per quanto riguarda gli ulteriori stanziamenti di interesse della X Commissione che sono previsti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come si è anticipato, la missione 28 – Sviluppo e riequilibrio territoriale, prima gestita dal Ministero dello sviluppo economico, dal 2015 è invece gestita dal Dipartimento del tesoro del MEF. È costituita da un solo programma – Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica (28.4) – e per l'anno 2015 riceve risorse pari a 6.627,2 milioni di euro. Le risorse sono quasi interamente assorbite dal capitolo 8000 (Fondo per lo sviluppo e la coesione, nuova denominazione del Fondo per le aree sottoutilizzate – FAS), con una dotazione di competenza a legislazione vigente di 6.611,1 milioni di euro per il 2015. Per tale fondo è prevista nel bilancio a legislazione vigente una consistente riduzione nell'ambito del triennio, dato che il suo ammontare è previsto a 2.185,2 milioni per il 2016 e 981,7 nel 2017. Si segnala che il capitolo è esposto nella tabella E della legge di stabilità. Anche altri stanziamenti a favore del sistema produttivo sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare si segnalano:

il capitolo 1900 (Contributi in conto interessi da corrispondere alla cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli

interessi a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese), istituito in applicazione delle disposizioni della legge n. 311/04, articolo 1, commi 354 ss. Tale capitolo reca una previsione di competenza di 150 milioni di euro nelle previsioni per l'anno 2015, invariata rispetto al precedente e nelle previsioni per il triennio;

il capitolo 7380, relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia, di 95,5 milioni di euro di competenza;

il capitolo 3822, relativo alle somme occorrenti per la compensazione a favore delle regioni degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate di energia elettrica e gas (ai sensi del decreto-legge n. 185/2008, articolo 3, comma 9). La dotazione di competenza per l'anno 2015 è pari a circa 66,2 milioni di euro;

il capitolo 7394, relativo alle somme da assegnare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per essere destinate al potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze, anche rivolte alla diffusione del *made in Italy*. La dotazione di competenza per l'anno 2015 è pari a 1,3 milioni di euro.

Per quanto concerne gli interventi iscritti nello Stato di previsione di competenza del MIUR, si evidenzia che i capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, sono inseriti ai programmi Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9) e Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10) della Missione Ricerca e Innovazione (missione 17).

Si segnalano:

il capitolo 1678, « Contributo dello Stato per la ricerca scientifica », che registra una competenza di 42,8 milioni. Una parte di questo stanziamento riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricer-

che aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46 del 1991;

il capitolo 7236, relativo al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, la cui dotazione di competenza risulta di 1.740,2 milioni. Nel capitolo affluiscono gli stanziamenti a favore dell'ASI (Agenzia Spaziale Italiana), definiti annualmente con decreti di ripartizione del Ministro dell'università e della ricerca.

Per quanto concerne gli interventi iscritti nello stato di previsione di competenza del MIBACT, si ricorda innanzitutto che come conseguenza dell'emanazione della legge 24 giugno 2013, n. 71, con la quale, all'articolo 1, comma 2, le competenze in materia di turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, la missione 31 « Turismo » e il collegato programma « Sviluppo e competitività del turismo » sono stati trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze al predetto Ministero che ha assunto la denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La missione 31 « Turismo » reca stanziamenti per 32,9 milioni di euro, di cui 2,1 milioni sono relativi alle spese di funzionamento della Direzione generale turismo (spese per il personale, pulizia dei locali, energia). All'interno del programma « Sviluppo e competitività del turismo » (31.1) – che, come si è detto, rappresenta l'unico della missione « Turismo » – si segnalano in particolare alcuni capitoli:

il capitolo 6820, « Spese di natura obbligatoria dell'ENIT », con una dotazione di competenza di 15,6 milioni di euro;

il capitolo 6821, « Contributo per le spese di funzionamento dell'ENIT », con una dotazione di competenza di circa 2,4 milioni di euro (tale capitolo è esposto in tabella C della legge di stabilità);

il capitolo 6823, « Somme da destinare alle politiche di sviluppo e competitività del turismo », con una dotazione di 10,6 milioni di euro;

il capitolo 6825, « spese per lo start-up dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali », istituito in attuazione dell'articolo 11-*bis*, comma 1, del DL 83/2014, con 2 milioni di euro.

Segnala, infine, la soppressione (ad opera della legge di stabilità 2014, articolo 1, co. 28) del contributo di 2 milioni di euro (capitolo 6824) in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART) per attività di promozione di certificazione del « marchio ospitalità italiana ». Risulta soppresso anche il contributo al Club Alpino Italiano (CAI), di 252 mila euro, ad opera dell'articolo 50, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Gianluca BENAMATI (PD) ringrazia innanzitutto il relatore per l'ampia base di discussione che ha offerto alla Commissione con la relazione sui documenti di bilancio che ha oggi presentato. Ritiene che le Commissioni di settore siano chiamate a svolgere un ruolo delicato con l'approvazione delle relazioni sulle parti di loro competenza e desidera quindi svolgere alcune considerazioni di merito sui provvedimenti in esame, anche perché ritiene che alla manovra finanziaria all'attenzione del Parlamento – della quale condivide l'impostazione generale, che cerca di coniugare crescita e sostenibilità finanziaria – sia possibile apportare significativi miglioramenti su alcuni snodi delicati. In particolare, richiama l'attenzione dei colleghi sulle disposizioni relative al credito d'imposta nel settore della ricerca, sulle quali bisognerebbe svolgere un'attenta riflessione al fine di valutarne l'impatto, che potrebbe essere migliorato, se ci fosse la possibilità di prendere in considerazione, anziché gli investimenti incrementali, i volumi totali di spesa in ricerca. Analogamente riterrebbe opportuna una riflessione sulle disposizioni relative alla deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, di cui all'articolo 5 del disegno di legge di stabilità, che rischiano di non apportare i vantaggi sperati per le piccole imprese. In relazione agli stanziamenti

menti specifici del MiSE, riterrebbe anzitutto di grande rilievo recuperare le poste necessarie per attuare il « Piano export » per l'internazionalizzazione delle imprese. In relazione alla cosiddetta « legge Sabatini », mette in evidenza che i relativi fondi sono praticamente esauriti, ciò probabilmente anche in ragione della relativa anzianità del parco attrezzature delle imprese e del grande successo della misura introdotta: varrebbe quindi la pena, a suo avviso, prevedere l'estensione del fondo come per altro previsto in origine. Sottolinea infine che bisognerebbe fare maggiore chiarezza sulla copertura finanziaria delle misure in tema di *voucher* per la digitalizzazione per le PMI e sulla questione della riduzione delle risorse finanziarie destinate al settore strategico dell'aerospazio, tema sottolineato anche nella recente audizione dell'amministratore delegato di Finmeccanica, ing. Mauro Moretti.

Marco DA VILLA (M5S), non condividendo le considerazioni del collega Bena-

mati sulla presenza di significative misure per la crescita nel disegno di stabilità in esame, sottolinea innanzitutto come la maggior parte delle disposizioni in essa contenute siano poco attente alle piccole realtà imprenditoriali: si riferisce sia alla norme relative alla deducibilità dell'IRAP che alle misure concernenti il credito di imposta per ricerca e sviluppo che, contrariamente a quanto finora previsto, è esteso alle grandi realtà imprenditoriali e non più destinato alle piccole e medie imprese.

Evidenzia, infine, come le previste clausole di salvaguardia sulle accise rappresentino soluzioni assai poco efficaci che caricano di ulteriori oneri fiscali settori già duramente colpiti, come ad esempio l'accisa sui carburanti. Si riserva quindi di intervenire nuovamente nel prosieguo del dibattito.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). C. 2679-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza)

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 111

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 novembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). C. 2679-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda preliminarmente che i disegni di legge sono stati assegnati venerdì 31 ottobre 2014 e che la Commissione è chiamata a esaminarli congiuntamente, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), nonché lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali (Tabella n. 4). Ricorda che l'esame si concluderà con la trasmissione alla V Commissione (Bilancio) di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. Fa presente che in questa fase la Commissione può approvare emendamenti riferiti alle parti di sua competenza, che vengono quindi trasmessi alla Commissione bilancio in allegato alla relazione approvata e approvare ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di rispettiva competenza. Per quanto riguarda gli emendamenti al disegno di legge di bilancio segnala che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni di settore. Ricorda che potranno, altresì, essere presentati e votati in Commissione — seguendo le specifiche regole di ammissibilità — anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Fa notare che analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità: nelle Commissioni di settore potranno, dunque, essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Presso le Commissioni di settore possono altresì essere presentati emendamenti al disegno di legge di stabilità che determinano variazioni nell'ambito delle parti di competenza la cui compensazione è effettuata su parti di competenza di altre Commissioni. Non possono, in ogni caso, essere presentati emendamenti « a scavalco » tra disegno di legge di bilancio e disegno di legge di stabilità. Fa presente che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono allegati alle relazioni che queste trasmettono alla Commissione Bilancio e s'intendono presentati, a nome della Commissione di settore, presso la Commissione

Bilancio medesima. Quest'ultima li esamina insieme agli altri emendamenti, presentati dai deputati e dal Governo. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore devono essere invece ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Ai fini della ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e respinti dalla Commissione bilancio devono essere ripresentati su iniziativa dei deputati. Ricorda, inoltre, che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dal presidente della Commissione, prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia di contabilità e finanza pubblica. In sostanza, si tratta di una valutazione che attiene, da un lato, alla presenza negli emendamenti di materie estranee al contenuto proprio della legge di stabilità e della legge di bilancio, e, dall'altro, alla presenza di una adeguata copertura finanziaria. In ogni caso, anche per gli emendamenti approvati sarà effettuata una nuova valutazione di ammissibilità da parte del Presidente della Commissione bilancio. Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore sono presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, informa che la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la

giornata di giovedì 6 novembre 2014; nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è pertanto stabilito che il dibattito di carattere generale si esaurisca nella seduta di domani, mercoledì 5 novembre, e che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ai documenti di bilancio sia fissato per la stessa giornata di mercoledì 5 novembre, alle ore 16, con l'intesa che l'esame degli emendamenti e le deliberazioni di competenza della Commissione abbiano luogo nella giornata di giovedì 6 novembre.

La Commissione prende atto.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, osserva che la manovra di bilancio all'esame della Commissione si compone – come previsto in base alla riforma della contabilità pubblica introdotta con la legge n. 196 del 2009 – del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, che illustra le entrate e le spese dello Stato relative al triennio della manovra finanziaria.

Con riferimento al bilancio di previsione per il 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, la XI Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) e, con riferimento a specifiche e limitate voci, anche lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).

Per quanto attiene ai dati di bilancio, facendo rinvio alla documentazione contabile a disposizione della Commissione, nonché alla documentazione di supporto predisposta dal Servizio studi della Camera, segnala che all'interno dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le principali missioni riguardanti il settore del lavoro e della previdenza sociale sono le seguenti: Politiche previdenziali, Politiche per il lavoro, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Servizi istituzionali e generali delle

amministrazioni pubbliche e Fondi da ripartire. Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tra le limitate voci di interesse per la XI Commissione segnala, in particolare, i programmi « Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità », « Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati » e « Infortuni sul lavoro ». Per quanto concerne il disegno di legge di stabilità, preannuncia che si soffermerà nella relazione sulle disposizioni che hanno incidenza sulle materie di competenza della Commissione.

In primo luogo segnala che l'articolo 2 reca, come di consueto, disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell'INPS; in particolare, rinviando all'allegato 2, si determina l'adeguamento, per l'anno 2015, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali » (GIAS) presso l'INPS, a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della Gestione dei lavoratori autonomi, della Gestione speciale minatori e del soppresso ENPALS.

Fa notare che l'articolo 4 rende strutturale il credito d'imposta IRPEF introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (il cosiddetto « bonus 80 euro »), originariamente introdotto per il solo anno 2014.

Evidenzia che l'articolo 5, modificando la vigente disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), rende integralmente deducibile dalla medesima imposta il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente le vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo. L'agevolazione opera in favore di taluni soggetti sottoposti a IRAP e decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Sono conseguentemente ripristinate, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in

corso al 31 dicembre 2013, le misure delle aliquote IRAP, ridotte dall'articolo 2, comma 1, del già richiamato decreto-legge n. 66 del 2014.

Rileva che l'articolo 6 contiene disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto, prevedendo, in particolare, l'erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga, in via sperimentale per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria. In particolare, le quote del TFR maturando sono versate come parte integrativa della retribuzione ai dipendenti del settore privato che ne facciano richiesta, esclusi i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo, a condizione che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro. La parte integrativa della retribuzione riconosciuta non concorre al raggiungimento dei limiti di reddito per il bonus stabilizzato ai sensi dell'articolo 4 del disegno di legge di stabilità e non è imponibile ai fini previdenziali. È previsto un finanziamento per i datori di lavoro che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con proprie risorse e una speciale disciplina per l'accesso al credito per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, che prevede una duplice garanzia, prestata da uno specifico Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti, costituito presso l'INPS e dallo Stato, in ultima istanza. Si rimette, infine, a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 gennaio 2015 la definizione delle modalità attuative delle norme, con particolare riferimento ai criteri, alle condizioni e alle modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti e alla garanzia dello Stato come prestatore di ultima istanza.

Osserva che l'articolo 9 istituisce, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota

del 15 per cento. Per accedere al regime agevolato (che costituisce il regime « naturale » per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse secondo il tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio. Il nuovo regime fiscale agevolato sostituisce i regimi « di favore » vigenti, ovvero il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (con aliquota al 10 per cento), il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (i vigenti « minimi » con aliquota al 5 per cento), il regime contabile agevolato (per gli « ex minimi »). All'interno del nuovo regime dei minimi si prevede una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività, con riduzione a un terzo, per i primi tre anni, del reddito imponibile. In questo contesto, i commi da 23 a 31 prevedono la facoltà, per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa, di usufruire di uno specifico regime agevolato ai fini contributivi, nel quale è esclusa l'applicazione della contribuzione previdenziale minima, e si adotta una modalità di calcolo dei contributi basati su una percentuale del reddito dichiarato. Lo stesso comma, infatti, prevede l'applicazione, per l'accredito della contribuzione, della procedura disposta dall'articolo 2, comma 29, della legge n. 335 del 1995, di fatto parificando la disciplina per il calcolo e versamento dei contributi per i richiamati soggetti a quella prevista per gli iscritti alla Gestione separata INPS, per i quali l'importo contributivo va rapportato in dichiarazione dei redditi sulla base dell'imponibile dichiarato nell'esercizio.

Fa notare che l'articolo 11 costituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015 destinato al finanziamento degli oneri derivanti dalle disposizioni

contenute nel disegno di legge delega in materia di lavoro, attualmente all'esame della Commissione.

Evidenzia che l'articolo 12 introduce uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato. In particolare, lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015, e consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Lo sgravio è riconosciuto nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e per un periodo massimo di trentasei mesi. Il beneficio, non cumulabile con altri sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente, non è riconosciuto nel settore agricolo, per i contratti di apprendistato e nel settore del lavoro domestico. Alla copertura di una quota degli oneri derivanti dal nuovo sgravio si provvede utilizzando un miliardo di euro per ciascuna annualità 2015, 2016 e 2017 e 500.000 euro per il 2018 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate all'attuazione degli interventi del Piano azione e coesione e non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014. A fronte dell'introduzione del nuovo sgravio contributivo, si prevede, con riferimento ai rapporti di lavoro attivati dal 1° gennaio 2015, la soppressione dei benefici contributivi previsti all'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990, di cui la Commissione ha avuto modo di occuparsi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro nei *call center*.

Nell'allegato n. 5 di cui al comma 1 dell'articolo 19 si prevede, nell'ambito della riduzione di una serie di trasferimenti alle imprese, la diminuzione degli stanziamenti per la stabilizzazione dei collaboratori a progetto nel settore dei *call center* (2 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016) e per le azioni positive per la realizzazione della parità uomo

donna (150,8 migliaia di euro per il 2015, 87,8 migliaia di euro per il 2016 e 97,4 migliaia di euro a decorrere dal 2017).

Segnala, inoltre, che l'allegato n. 6, di cui al comma 1 dell'articolo 20, dispone, nel quadro di una complessiva riduzione dei trasferimenti in favore di enti ed organismi pubblici, una diminuzione di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2015 delle spese destinate al funzionamento dell'ISFOL.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 21 dettano norme per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego. In particolare, il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2014, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018. Il comma 2 estende fino al 2018 l'efficacia della norma in base alla quale l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013. Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni che prevedono il blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato, ferma restando l'esclusione dal blocco dei magistrati. Come chiarito anche nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, la disposizione si applicherebbe in sostanza ai professori e ricercatori e universitari e ai dirigenti dei corpi di polizia e delle Forze armate.

Nell'elenco n. 2 richiamato dall'articolo 24, comma 1, sono previste specifiche riduzioni delle dotazioni di bilancio dei diversi Ministeri per un importo complessivo di 1.017,7 milioni nel 2015, di 1.167,3 milioni nel 2016 e di 1.305,6 milioni a decorrere dal 2017. Per quanto riguarda il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si prevede una riduzione di 4,6 milioni di euro nell'anno 2015 degli stanziamenti relativi al programma « Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro » della Missione « Politiche per il lavoro ».

Osserva che l'articolo 26 contiene una serie di disposizioni volte alla realizzazione di interventi correttivi e di riduzione delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, al comma 1 si prevede la soppressione della norma che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a un'integrazione della dotazione organica pari a 250 unità di personale ispettivo e a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni. I risparmi di spesa sarebbero pari a 7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 10,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Al comma 2, si abroga la norma che prevede l'erogazione da parte di INPS e INAIL di prestazioni economiche accessorie, quali quelle relative al soggiorno presso strutture alberghiere, agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali garantite dal Sistema sanitario nazionale, con oneri a carico delle medesime gestioni previdenziali. Dalla norma dovrebbero generarsi minori spese per gli enti previdenziali di circa 8 milioni di euro.

Fa notare che il comma 3 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le prestazioni previdenziali erogate dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni, le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'INAIL, nei confronti di beneficiari di più trattamenti – secondo quanto indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze si tratta di circa 800 mila persone – siano posti in pagamento, in assenza di cause ostative, il giorno 10 di ciascun mese. Il comma 4 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di trasmissione all'INPS del certificato di accertamento del decesso del soggetto beneficiario di prestazioni previdenziali, entro 48 ore dall'evento, per via telematica *online*. Il comma 5 detta disposizioni in merito alla restituzione delle somme erogate dall'INPS indebitamente percepite dopo la morte del beneficiario. Dal complesso delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 dovrebbero derivare risparmi pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Ai sensi del successivo comma 6, l'INPS procede al riversamento allo Stato di 19 milioni di euro a decorrere dal 2015, in relazione agli effetti delle disposizioni dei commi da 2 a 5.

Il comma 7 prevede che l'INPS renda indisponibile una quota parte pari a 50 milioni di euro delle entrate relative agli interessi attivi derivanti dalla concessione di mutui e prestiti agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPDAP e proceda al riversamento della relativa somma all'entrata del bilancio dello Stato.

I commi 8 e 9 dispongono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS e dell'INAIL rispettivamente di 41 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione a specifiche misure di risparmio indicate dai medesimi commi.

Il comma 10 prevede, per l'esercizio finanziario 2015, la riduzione complessiva e proporzionale di 150 milioni di euro degli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale.

Il comma 11 dispone, a decorrere dal 2015, la riduzione di 200 milioni di euro del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.

Fa presente che l'articolo 28 reca disposizioni volte alla razionalizzazione delle spese riferibili al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In questo contesto, il comma 4 riduce il numero dei coordinatori periferici di educazione fisica che possono usufruire dell'esonero dall'insegnamento. Il successivo comma 5 elimina, dal 1° settembre 2015, la possibilità di usufruire dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, nonché per i docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole. I commi 6 e 7 modificano la disciplina in materia di comandi, distacchi, utilizzazioni del personale scolastico. In particolare, si prevede l'eliminazione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici

per assegnazioni presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché enti che operano nel campo delle tossicodipendenze. Si prevede, inoltre, l'eliminazione, dal 1° settembre 2015, della possibilità per il personale del comparto scuola – salve alcune ipotesi – di essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata presso pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, enti, associazioni e fondazioni. I commi 8 e 9 vietano, a decorrere dal prossimo anno scolastico, il conferimento di supplenze brevi per il primo giorno di assenza dei docenti e per i primi 7 giorni di assenza dei collaboratori scolastici, vietando altresì il conferimento di supplenze brevi agli assistenti tecnici e agli assistenti amministrativi, salvo, per quest'ultima fattispecie, il caso di istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti. I commi da 10 a 12 prevedono la revisione, con decreto interministeriale, di criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, al fine di conseguire, dall'anno scolastico 2015/2016, una riduzione del numero di posti e della relativa spesa. Tale riduzione è connessa al processo di digitalizzazione dei processi amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 10 milioni nel 2015, a valere su quota parte dei risparmi derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche.

Nell'ambito dell'articolo 38, che reca disposizioni varie in materia di finanza territoriale, i commi da 12 a 14 dettano norme relative alla realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015 e agli eventi connessi al semestre italiano di presidenza europea. In particolare, per quanto attiene alle competenze della Commissione, il comma 12 prevede, a favore del Comune di Milano, una serie di deroghe a norme vigenti relative al contenimento delle spese di personale, mentre il comma 13 estende

agli enti locali e regionali la deroga ai vincoli in materia di personale a tempo determinato, già prevista a favore delle società in house degli enti locali soci di Expo 2015, per le attività funzionali alla realizzazione dell'evento, comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2016.

I commi da 1 a 5 dell'articolo 44 prevedono l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR. La misura determina un maggior gettito quantificato in 450 milioni di euro nel 2015 e in 480 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Osserva che l'articolo 45, comma 6, riduce di 150 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, lo stanziamento relativo ai benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti.

Fa presente che l'articolo 45, comma 7, dispone che l'INPS versi all'entrata del bilancio dello Stato somme pari a 20 milioni di euro per il 2015 e a 120 milioni di euro a decorrere dal 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, relativo alla contribuzione integrativa dello 0,30 per cento, destinata ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.

Infine, per quanto riguarda le tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, segnala, nella Tabella B, uno stanziamento di 32,75 milioni di euro per il triennio 2015-2017, preordinato (secondo quanto indicato nella relazione illustrativa) alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli e al disegno di legge riguardante disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.C. 750).

Infine, nella Tabella D si prevede, per il 2015, una riduzione pari a 1,7 milioni di euro al cap. 2231 (Missione n. 26 « politiche per il lavoro », Programma 26.10, « Servizi e sistemi informativi per il lavoro »), recante « Fondo per il pagamento delle indennità relative alla partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento nell'ambito della P.A. », istituito in via

sperimentale per il triennio 2013-2015 dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 76 del 2013.

Segnala, infine, che la Presidenza della Camera ha stralciato alcune disposizioni contenute nel disegno di legge del Governo riferibili a materie di competenza o, comunque, di interesse della Commissione, ritenendole estranee al contenuto proprio della legge di stabilità, come determinato dalla legislazione vigente. Richiama, in particolare, l'articolo 17, comma 11, che autorizza, a decorrere dal 2015, una spesa complessiva pari a 100 milioni di euro annui da destinare alla prosecuzione dei lavori socialmente utili nei territori di Napoli e Palermo nonché, nel limite di un milione di euro, nei comuni con meno di 50 mila abitanti. Ricorda, inoltre, l'articolo 26, comma 8, che contiene disposizioni relative al divieto di cumulo dei trattamenti accessori del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della salute, nonché l'articolo 41, che reca disposizioni volte ad una verifica straordinaria per accertare la permanenza delle condizioni psico-fisiche del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dichiarato inidoneo alla mansione assegnata, nonché non idoneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, ma idoneo a proficuo lavoro.

Nel riservarsi di elaborare proposte di relazione che possano tenere conto degli spunti che dovessero emergere dal dibattito, ritiene che i gruppi debbano valutare se sia più opportuno esaminare direttamente le proposte di modifica di propria competenza o rinviarne l'esame alla Commissione di merito, anche ai fini di una loro valutazione compiuta e omogenea sotto il profilo dei criteri di ammissibilità.

Gessica ROSTELLATO (M5S) evidenzia la presenza nel disegno di legge di stabilità per il 2015 di diversi profili di criticità, sui quali ritiene importante avviare una seria riflessione. Fa riferimento, anzitutto, all'articolo 4, volto a rendere strutturale il cosiddetto « *bonus* 80 euro », evidenziando come le ingenti somme destinate all'inter-

vento siano sostanzialmente inutili, considerando che l'incentivo non ha dato gli effetti auspicati dal Governo.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 6, che, recando disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto, prevede, in particolare, l'erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga, in via sperimentale per il periodo tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria. Al riguardo, ritiene che si sia di fronte ad una norma totalmente iniqua, in quanto gravemente lesiva degli interessi dei dipendenti e dei datori di lavoro, facendo notare che i primi saranno soggetti ad un incremento di tassazione, mentre i secondi sconteranno un'ulteriore complicazione delle procedure.

Facendo poi riferimento all'articolo 9, che prevede un regime agevolato per i lavoratori autonomi, fa notare che si tratta di una misura sbagliata, contestata dalle stesse organizzazioni di rappresentanza delle categorie interessate, dal momento che si prevedono soglie di accesso al regime troppo basse, che rischiano di favorire il diffondersi del lavoro in « nero », danneggiando i lavoratori regolari. Ritiene criticabile anche l'articolo 12, che introduce uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, facendo notare come simili forme di incentivo in genere non siano capaci di generare occupazione e possano costituire un inutile spreco di risorse. In proposito, fa notare che sarebbe preferibile, piuttosto, far confluire le risorse destinate al finanziamento dei diversi incentivi previsti dalla legislazione vigente in direzione di una complessiva operazione di riduzione del costo del lavoro, che avvantaggi tutti i lavoratori.

Preannuncia, infine, la presentazione di uno specifico emendamento teso ad affrontare la questione delle agevolazioni connesse all'instaurazione di rapporti di lavoro con i soggetti beneficiari della cosiddetta « piccola mobilità ». Ricordato che

su tale problematica la XI Commissione ha approvato una specifica risoluzione, con la quale si impegnava il Governo a verificare la possibilità di reperire in modo tempestivo le risorse necessarie ad assicurare il finanziamento dei benefici contributivi, auspica che su tale proposta di

modifica l'Esecutivo possa esprimere un parere favorevole.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Relazioni alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 120

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 novembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute, Vito De Filippo e per il lavoro e le politiche sociali, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 11.40.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che venerdì 31 ottobre sono stati assegnati i disegni di legge recanti « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) » (C. 2679-*bis*) e « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 » (C. 2680).

Fa presente che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.

Fa presente, altresì, che la Commissione è chiamata oggi a esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) (limitatamente alle parti di competenza), nonché lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) (limitatamente alle parti di competenza) e, ovviamente, lo stato di previsione del Ministero della salute (Tabella n. 14).

L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

In questa fase la Commissione può approvare emendamenti, che vengono quindi trasmessi alla Commissione Bilancio in allegato alla relazione approvata e approvare ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di rispettiva competenza.

Per quanto riguarda il disegno di legge di stabilità, ricorda che devono essere presentati presso le Commissioni di settore gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti di competenza della Commissione medesima che comportino variazioni compensative in tale ambito; tuttavia, in via di prassi, è ammissibile, la presentazione dei suddetti emendamenti direttamente in Commissione bilancio; presso le Commissioni di settore possono essere presentati emendamenti al disegno di legge di stabilità che determinano variazioni nell'ambito delle parti di

competenza la cui compensazione è effettuata su parti di competenza di altre Commissioni; non possono, in ogni caso, essere presentati emendamenti «a scavalco» tra disegno di legge di bilancio e disegno di legge di stabilità.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono allegati alle relazioni che queste trasmettono alla Commissione Bilancio e s'intendono presentati, a nome della Commissione di settore, presso la Commissione Bilancio medesima. Quest'ultima li esamina insieme agli altri emendamenti, presentati dai deputati e dal Governo. Ai fini della ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e respinti dalla Commissione bilancio devono essere ripresentati su iniziativa dei deputati.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore devono essere invece ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Per quanto riguarda il disegno di legge bilancio, ricorda che gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Fa presente, poi, che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti

delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia. In sostanza si tratta di una valutazione che attiene, da un lato, alla presenza negli emendamenti di materie estranee al contenuto proprio della legge di stabilità e della legge di bilancio, e dall'altro, alla presenza di una adeguata copertura finanziaria. La valutazione sull'ammissibilità degli emendamenti verrà in ogni caso effettuata anche dal presidente della V Commissione bilancio, su tutti gli emendamenti ivi presentati.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione degli emendamenti ai documenti di bilancio è fissato alle ore 17 di mercoledì 5 novembre. Gli emendamenti saranno quindi esaminati e votati e successivamente, entro la giornata di giovedì 6 novembre, si passerà alla votazione delle relazioni.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge di bilancio 2015-2017, pur confermando rispetto alla legge di bilancio 2014 il numero delle missioni in 34, presenta una profonda revisione delle unità di voto nell'articolazione e nel numero, ora pari a 181 (precedentemente erano 174).

Tali modifiche conseguono prevalentemente dalla riorganizzazione effettuata da diversi Ministeri sulla base del processo di

spending review avviato dal decreto legge n. 95 del 2012, e ulteriormente accelerato con il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legge n. 66 del 2014 che ha avuto impatto rilevante sulla struttura degli stati di previsione.

Variations nelle denominazioni di alcune missioni e di numerosi programmi hanno consentito di mettere in luce la rilevanza che il Governo assegna ad alcune politiche. Il contenuto di molteplici programmi, che non necessariamente hanno cambiato denominazione, è mutato anche per una collocazione delle voci di spesa che meglio rappresenta le finalità dei singoli capitoli del bilancio sottostanti.

Fa presente, poi, che al fine di offrire una rappresentazione sintetica della complessiva allocazione delle risorse del bilancio tra le principali politiche, gli stanziamenti delle missioni, riclassificati in coerenza con la struttura del bilancio per il 2014, sono stati raggruppati in otto categorie tematiche.

Per quanto riguarda i temi di interesse della Commissione segnala che oltre il 30 per cento delle risorse del disegno di legge del bilancio 2015-2017, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, sono destinate al finanziamento delle politiche di Previdenza, assistenza, e altre politiche di sostegno (in media sul triennio, il 18 per cento della spesa) e Salute ed istruzione (in media il 15 per cento della spesa).

Per quanto concerne le politiche della salute, ricorda che i relativi stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute (Tabella 14), e del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Per quanto concerne il primo dicastero segnala che la Missione 20 *Tutela della salute*, suddivisa in dodici programmi, presenta una riduzione del 15,6 per cento degli stanziamenti per il 2015 (843,6 milioni), rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2014 (999,5 milioni). Tale riduzione è ascrivibile principalmente ai programmi 20.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (-10,9 per cento), 20.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e

assistenza in materia sanitaria umana (-62,8 per cento) e 20.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (- 2,5 per cento).

Il programma 20.2 presenta una riduzione di circa 5 milioni di euro, rispetto al dato assestato 2014 (46,9 milioni). La previsione per il 2015 è pertanto di 41,9 milioni, cifra che è prevista mantenersi stabile nel triennio. La riduzione è ascrivibile, sia alle spese di funzionamento, sia, soprattutto, alle spese per interventi che diminuiscono di 3,3 milioni di euro, per effetto dell'ulteriore contrazione, pressoché di pari importo, delle spese ascritte al cap. 5391 (rimodulabile) relative al potenziamento della sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi.

Segnala, quindi che la previsione di bilancio per il programma 20.3 per il 2015 è di circa 81 milioni, e non varia sostanzialmente nei due anni successivi. Essa sconta una riduzione di 136,5 milioni di euro rispetto al dato assestato 2014, pari a 217,5 milioni. Tale riduzione è ascrivibile in prevalenza (-131,2 milioni di euro) alle variazioni in diminuzione del cap. 4391 Rimborso per spese di assistenza sanitaria all'estero, nonché spese connesse, di natura obbligatoria.

In proposito ricorda che la legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 222, ha incrementato lo stanziamento di tale capitolo di 121 mln di euro per il solo 2014, in quanto tali risorse, come chiarito dal Ministero della salute, erano finalizzate a ripianare i debiti per la mobilità sanitaria internazionale passiva pregressa e non per il recepimento della Direttiva sulle cure transfrontaliere 2011/24/UE, entrata in vigore il 25 ottobre 2013.

Il programma 20.5 sconta una diminuzione di circa 13,8 milioni di euro, passando da un dato assestato 2014 pari a 552,9 milioni di euro a una previsione per il 2015 di 539 milioni, che si riduce ulteriormente a circa 490 milioni per ciascuno dei restanti anni del triennio di programmazione. La spesa di funzionamento si riduce di 1,4 milioni di euro, ma è quella per interventi a far registrare il maggiore calo, pari a 12,5 milioni, imputabile al cap. 2401 (rimodulabile) relativo

alle somme per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi per azioni di risarcimento danni (-7,4 milioni di euro).

Segnala peraltro che il ddl di stabilità, al comma 17 dell'articolo 17 prevede l'attribuzione alle Regioni e alle province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 346 milioni per l'anno 2016 e di 289 milioni per l'anno 2017 relativo agli oneri finanziari derivanti dagli indennizzi e dagli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale.

La Missione 17 Ricerca e innovazione è rappresentata quasi interamente dal programma 17.20 Ricerca per il settore della sanità pubblica e che determina la variazione in diminuzione delle risorse dell'intera Missione, riducendosi da un dato assestato 2014 di 303,6 milioni di euro a un dato previsione per il 2015 di 282,3 milioni (-20,8 milioni).

La riduzione è prevalentemente ascrivibile al decremento del cap. 3392 (rimodulabile, esposto in Tab. C) relativo al Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata e per la sperimentazione in materia sanitaria (-17,7 milioni). Si segnala che la Tab. C del ddl di stabilità prevede, per il 2015, un'ulteriore riduzione a carico del cap. 3392, pari a 17,2 milioni di euro e 16,8 negli anni successivi. Rispetto allo stanziamento previsto per il 2014 dalla precedente legge di stabilità si verifica quindi nel 2015 una riduzione di 34,8 milioni di euro (da 288,7 a 253,9 milioni).

Segnala, poi, che all'interno dello stato di previsione del Ministero della salute sono presenti le missioni 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, che raggruppa stanziamenti relativi alle voci di carattere amministrativo del Ministero, e 33 Fondi da ripartire, relativa ad appostamenti di carattere contabile. La Missione 32 presenta una diminuzione del 2,5 per cento rispetto all'assestato 2014 (39,7 milioni di euro), attestandosi a 38,7 milioni di euro per il 2015, cifra sostanzialmente stabile per gli anni successivi. La Missione 33 presenta un

incremento di circa il 130 per cento rispetto all'assestato 2014 (14,5 milioni di euro), attestandosi a 33,3 milioni di euro per il 2015, cifra che diminuisce a 31,3 milioni per il 2016 e a 21,3 milioni per il 2017. L'incremento è ascrivibile essenzialmente ai fondi da assegnare per incrementi di parte corrente e di conto capitale effettuati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto-legge n. 66 del 2014 (legge n. 89 del 2014).

Ricorda, poi, che nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono presenti ulteriori missioni di interesse per l'area sanitaria.

All'interno del programma 3.4 *Federalismo*, il cap. 2862 *Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA* presenta una variazione in aumento rispetto all'assestato 2014 (59.243,4 milioni), pari a 8.636,6 milioni di euro, determinando in tal modo una previsione per il 2015 pari a 67.880 milioni di euro.

La variazione è proposta in relazione alle effettive esigenze connesse con il finanziamento della spesa sanitaria corrente, determinate dal riparto delle risorse destinate al SSN. La variazione è proposta anche in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti a seguito dell'attività di riaccertamento straordinario dei residui svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del decreto legge n. 66 del 2014.

Il programma 3.6 *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria* presenta una variazione in diminuzione pari a circa 2.163 milioni di euro rispetto al dato assestato 2014 (8.820,5 milioni), attestandosi su un dato previsionale per il 2015 pari a 6.657,6 milioni, che è previsto mantenersi a tale livello anche per gli anni 2016 e 2017.

Nella Missione 14 *Infrastrutture pubbliche e logistica* il programma 14.8 *Opere pubbliche e infrastrutture*, che rappresenta l'intera missione, contiene le dotazioni per il finanziamento dell'edilizia sanitaria.

Il capitolo 7464 *Somma da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica*, rimodulabile, è esposto in tabella E della legge di stabilità. Il capitolo viene rifinanziato per il 2015 con una variazione in aumento di 610 milioni di euro. Per gli anni 2016 e 2017 è previsto, rispettivamente, uno stanziamento di 1.010 milioni e 521,2 milioni di euro.

Fa presente che di tali importi, 100 milioni per il 2015 e 500 milioni per il 2016 sono da riferire al rifinanziamento vigente disposto dalla Tab. E della stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) per gli interventi di edilizia sanitaria pubblica, mentre la restante quota di 510 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 521,2 per il 2017 è da riferire al riaccertamento straordinario dei residui svolto in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettera d) del decreto-legge n. 66 del 2014 (legge n. 89 del 2014) (v. scheda Tab. E).

In sede di assestamento 2014 sono stati accertati, per tale anno, come da rendiconto al 31 dicembre 2013, residui pari a 1.224 milioni.

La Tabella E riportata nel ddl di stabilità reca un rifinanziamento di 200 milioni per il 2015, 400 milioni per il 2016, e 1.200 milioni per il 2017 per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988) ivi compresi gli interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, successivamente sostituito dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Passando ad esaminare gli stanziamenti relativi alle politiche sociali ricorda preliminarmente che sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4) e del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Nello stato di previsione del Ministero in esame le principali Missioni riguardanti il settore delle politiche sociali sono: Diritti

sociali, politiche sociali e famiglia (24) e Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27).

Fa presente che, nell'ambito della Missione (24) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia si registra una riduzione degli stanziamenti pari allo 0,7 per cento, quasi interamente ascrivibile alla contrazione dei capitoli rimodulabili nell'ambito del programma 24.12 relativo ai trasferimenti assistenziali agli enti previdenziali e al finanziamento delle politiche sociali, tra i quali sono ricondotti i trasferimenti del Fondo nazionale per le politiche sociali (cap. 3671) e quelli del Fondo per le non autosufficienze (cap. 3538).

Il programma 24.12 ha una previsione assestata per il 2014 pari a 27.273,4 milioni di euro, che con la variazione in diminuzione proposta (-174,6 milioni di euro), porta la risultante previsione per il 2015 a 27.098,7 milioni di euro; dotazione che cresce nel 2016 (27.433 milioni) e nel 2017 (27.984 milioni).

All'interno della Missione 27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed in particolare del programma 27.6 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate, il cap. 3784 Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, rimodulabile, presenta una previsione assestata 2014 pari a 30 milioni di euro. La previsione per il 2015 è pari a 20 milioni di euro; cifra proposta anche per ciascuno degli anni successivi. Segnalo però che la legge di stabilità prevede il trasferimento di tale fondo al Ministero dell'interno.

Passando ad illustrare le previsioni di bilancio relative ai singoli fondi relativi alle politiche sociali e assistenziali segnala che alcuni di essi (Fondo da ripartire per le politiche sociali, Fondo per le non autosufficienze, Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritaria-

mente di natura alimentare) verranno trattati in relazione alla legge di stabilità che prevede il loro rifinanziamento.

Il capitolo 3527 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (legge n. 285 del 1997), dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esposto in Tab. C del ddl di stabilità, presenta una previsione assestata per il 2014 di circa 30,7 milioni di euro, derivante dalla legge di stabilità 2014. La previsione per il 2015 è pari a circa 28,7 milioni di euro, confermati anche quale previsione per ciascun anno del biennio successivo. La Tabella C della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) reca una autorizzazione per il 2014 e il 2015 pari a 28,7 milioni di euro, che divengono 28,8 milioni di euro per il 2016.

Ulteriori fondi di rilievo per le politiche sociali sono allocati nello stato di previsione del MEF nella *Missione* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24). La Missione contiene i programmi 24.5 Protezione sociale per particolari categorie e 24.7 Sostegno alla famiglia.

Fa presente che nel programma 24.7 è allocato il cap. 2102 Fondo per le politiche della Famiglia, esposto in Tabella C di legge di stabilità, con una previsione assestata per il 2014 di 20,9 milioni. La previsione per il 2015 è pari a circa 18,3 milioni di euro. Le previsioni per il 2016 e per il 2017 sono pari a 17,6 milioni di euro in ciascun anno. La legge di stabilità 2014 prevedeva una dotazione del Fondo, esposta in Tabella C, di circa 20,9 mln euro per il 2014, di 20,3 mln euro per il 2015 e di 20,4 mln euro per il 2016.

Il cap. 2108, Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche delle pari opportunità, esposto in Tabella C del ddl stabilità, presenta una previsione assestata per il 2014 pari a 37,1 milioni di euro, di cui sono stati impegnati 8,3 milioni di euro. Le previsioni per il 2015 registrano una cifra pari a 28,8 milioni di euro, mentre quelle per il 2016 sono pari a 28,2 milioni di euro e quelle per il 2017 a 20,3 milioni di euro.

La legge di stabilità 2014 prevedeva uno stanziamento per il 2014, esposto in Tabella C, pari a 32,1 mln di euro.

Nell'ambito della Missione 24 dello stato di previsione del MEF sono inoltre allocate le risorse per l'attuazione delle politiche antidroga. Le risorse, individuabili nel programma 24.4 Lotta alle dipendenze, sono stanziati al cap. 2113 *Fondo politiche antidroga*, rimodulabile, con una previsione assestata 2014 pari a 8,4 milioni di euro, di cui sono stati impegnati circa 1 milione di euro. Le previsioni per il 2015 sono pari a 7,3 milioni di euro, per il 2016 e il 2017 a circa 5,8 milioni di euro per ciascun anno del biennio.

Fa presente, poi, che nello stato di previsione del MEF sono altresì allocate le risorse della Missione 22 Giovani e sport, contenente il programma 30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù, al suo interno il cap. 2106 Fondo per le politiche della gioventù, esposto in Tabella C, presenta una previsione assestata 2014 pari a 16,8 milioni di euro, di cui sono stati impegnati 11 milioni di euro. Le previsioni per il 2015 sono pari a 5,8 milioni di euro, quelle per il 2016 a 5,6 milioni di euro, mentre quelle per il 2017 sono pari a circa 6,1 milioni di euro. La legge di stabilità 2014 reca una dotazione del Fondo, esposta in Tabella C, pari a 16,8 mln euro (nel 2013 era pari a 6,2 mln euro). Per il biennio successivo le dotazioni sono pari a circa 6,4 mln euro.

Passando ad illustrare l'articolato della legge di stabilità, si sofferma sia sulle norme più strettamente di competenza della Commissione affari sociali, sia su quelle che presentano in ogni caso un interesse per il lavoro della XII Commissione.

Fa presente, quindi, che l'articolo 13 reca misure a favore della famiglia.

In particolare, i commi da 1 a 5 sono relativi al cosiddetto « Bonus bebè », prevedendo per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro, erogato mensilmente a decorrere dal mese

di nascita o adozione, allo scopo di incentivare la natalità e di contribuire alle spese per il sostegno.

Tale assegno – che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi – è corrisposto, fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia.

Fa presente, poi, che per la corresponsione del beneficio economico si richiede la condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del bambino beneficiario, un reddito complessivamente non superiore a 90.000 euro. Tale condizione non opera nel caso di nati o adottati di quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare.

L'assegno è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1). Viene rimessa ad un D.P.C.M., da emanare di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia, l'attuazione delle disposizioni citate (comma 2).

L'onere derivante dall'articolo in esame è valutato in 202 milioni di euro per il 2015, 607 milioni di euro per il 2016, 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, 607 milioni di euro per l'anno 2019 e 202 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 4).

All'INPS è rimesso il monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni in commento mediante l'invio di relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa si provvede, con Decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, a rideterminare l'importo annuo e il limite reddituale (comma 3).

Viene inoltre precisato che delle somme erogate ai sensi del presente articolo non si tiene conto anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo valido ai fini del riconoscimento di deduzioni, detrazioni o altri benefici per i quali è richiesto il possesso di requisiti reddituali di cui all'articolo 13-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi (comma 5).

Ricorda, poi, che il comma 6 dell'articolo 13 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con la dotazione di 298 milioni, per l'anno 2015, da destinare ad interventi a favore della famiglia. Viene rimesso ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la definizione della destinazione del fondo, dei criteri di riparto, degli obbiettivi e delle disposizioni attuative. Segnala in proposito che andrebbero meglio definite le finalità di un Fondo con una dotazione così rilevante.

L'articolo 14 destina annualmente, a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (determinate in circa 112 miliardi di euro per il 2015 dall'articolo 39, comma 2) una quota pari a 50 milioni di euro per la cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo.

Alla ripartizione dell'importo si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e province autonome a titolo di finanziamento della quota indistinta – non vincolata al perseguimento di particolari obbiettivi –, del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*.

Come evidenziato anche dalla relazione tecnica, la disposizione, in tali termini, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad individuare una specifica fina-

lizzazione degli importi destinati alle regioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie.

La verifica della effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.

Segnala che i commi 20-25 dell'articolo 44, di cui tratterò più oltre, recano misure di contrasto al gioco illegale o in assenza di autorizzazione governativa, nonché un aumento dei prelievi statali. Tali norme, che presentano un profilo prevalentemente di carattere fiscale, interessano la nostra Commissione in relazione al contrasto alla ludopatia.

L'articolo 15, di natura fiscale ma con sicuri profili di interesse per la nostra Commissione, è volto ad elevare da 2.065 a 30.000 euro annui l'importo massimo sul quale spetta la detrazione – pari al 26 per cento a decorrere dal 2014 – per le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Analogo adeguamento a 30.000 euro viene previsto per l'importo massimo deducibile a fini Ires. I nuovi importi si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

L'articolo 17, sotto la rubrica « politiche invariate » reca il rifinanziamento, a volte in connessione con una revisione normativa, di numerosi disposizioni tra le quali rientrano alcune di competenza o di interesse della Commissione XII.

Segnala, poi, che in primo luogo, il comma 4 dell'articolo 17 prevede la stabilizzazione della disciplina dell'istituto del 5 per mille IRPEF, disponendo l'applicazione all'esercizio finanziario 2015 e agli esercizi successivi delle disposizioni vigenti in materia, relative al riparto della quota del 5 per mille con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità

precedente, contenute all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge n. 40 del 2010.

Il comma stabilisce altresì che le norme attuative di tale disciplina, contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010, si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2014.

Viene infine indicato in 500 milioni di euro l'importo destinato alla liquidazione della quota del 5 per mille a decorrere dall'anno 2015. Tale importo è superiore a quanto annualmente autorizzato negli anni precedenti per le finalità del 5 per mille IRPEF (negli ultimi tre anni, sono stati stanziati 300 milioni nel 2011, 400 milioni sia per il 2012 che per il 2013).

Il comma in esame introduce in via permanente, la possibilità – già prevista dall'articolo 1, comma 205 della legge di stabilità 2013 – che le somme non impegnate relative al cinque per mille alla chiusura dell'esercizio possano essere utilizzate nell'esercizio successivo. Ciò è connesso al fatto che la complessa procedura sottesa, in particolare, all'esame dei soggetti ammissibili al contributo – considerando anche i relativi ricorsi che questi possono presentare – si svolge di media l'arco di due anni.

Ricorda, poi, che l'istituto del 5 per mille è stato introdotto, con la legge finanziaria per il 2006, con l'istituzione, a titolo iniziale e sperimentale, di un apposito Fondo nel quale far confluire una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito da destinare ad una serie di finalità di interesse sociale e di ricerca. L'istituto è stato poi annualmente confermato per gli esercizi finanziari successivi, da apposite norme di legge, fino all'attuale. A differenza del primo anno di applicazione (in cui le somme corrispondenti alla quota del 5 per mille sono state determinate «sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti come risultanti dal rendiconto generale dello Stato»), negli anni successivi è stata introdotta una vera e propria autorizzazione legislativa di spesa, da intendersi quale limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille.

Il comma in esame, per quanto non di competenza della XII Commissione, appare quindi strettamente connesso alle disposizioni sulla materia recate dal disegno di legge di riordino del terzo settore al nostro esame, in relazione al quale fa rinvio al successivo comma 18.

Il comma 6, incrementa di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 il Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti. Nel bilancio a legislazione vigente le previsioni per il 2015 registrano uno stanziamento pari a 49,7 milioni di euro. Per gli anni 2016 e 2017 risulta uno stanziamento pari, rispettivamente, a 50,7 milioni e a circa 11,1 milioni di euro.

Rammenta che le risorse del fondo in questione, istituito dall'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008 oltre a finanziare la Carta acquisti ordinaria, introdotta dallo stesso provvedimento, sono utilizzate anche per la Carta per l'inclusione di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012.

La Carta acquisti ordinaria viene concessa ai cittadini nella fascia di bisogno assoluto, di età uguale o superiore ai 65 anni o con bambini di età inferiore ai tre anni e si configura come un trasferimento monetario pari a 40 euro mensili.

Il citato articolo 60 del decreto-legge 5/2012 ha configurato una nuova carta acquisti, la Carta per l'inclusione, prevedendone una sperimentazione, di durata non superiore ai dodici mesi nei comuni con più di 250.000 abitanti. La Carta per l'inclusione – il cui importo varia da un minimo di 231 a un massimo di 404 euro mensili – è rivolta esclusivamente ai nuclei familiari con minori e con un forte disagio lavorativo.

L'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2013 ha esteso la sperimentazione della Carta per l'inclusione, già prevista per le aree metropolitane, ai restanti territori delle regioni del Mezzogiorno, nel limite di 140 milioni per il 2014 e di 27 milioni per il 2015.

In ultimo, l'articolo 1, comma 216, della legge di stabilità 2014 (legge 147 del 2013) ha previsto uno stanziamento per il 2014 pari a 250 milioni di euro per il Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare, stabilendo, in presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari della carta acquisti ordinaria, che venga determinata con decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali – MEF: la quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della Carta acquisti sperimentale, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 5/2012; le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti ordinaria, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso; il riparto delle risorse ai territori coinvolti nella estensione della sperimentazione. La legge di stabilità 2014 ha inoltre stanziato 40 milioni all'anno per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da utilizzare per raggiungere un ammontare di risorse sufficiente per estendere la Sperimentazione della Carta per l'inclusione a tutto il territorio nazionale.

Fa presente, poi, che il comma 7 dell'articolo 17 incrementa lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015. Ricorda che nel bilancio a legislazione vigente la previsione per il 2015 è pari a circa 13 milioni di euro, e a circa 12,6 milioni di euro per ciascun anno del biennio successivo.

Il Fondo, istituito nel 1998 dall'articolo 59, comma 44, della legge n. 449 del 1997, è stato definito e rafforzato dalla legge n. 328 del 2000 che ha fra l'altro stabilito che le risorse annualmente attribuite al Fondo devono essere ripartite – con decreto del Ministro competente per le politiche sociali, sentiti i ministri interessati e d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-regioni – tra le regioni, i comuni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il FNPS, le cui risorse sono esposte in Tabella C della legge di stabilità, è

istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (capitolo 3671).

Ricorda che la dotazione del Fondo, come esposta in Tabella C, era rispettivamente di: 70 milioni nel 2012 e di 344 milioni nel 2013. La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha previsto, per il 2014, una dotazione del FNPS pari a 317 milioni di euro. In seguito, il Decreto 21 febbraio 2014 di Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2014 ha rideterminato le risorse in 297,4 milioni di euro.

Il decreto di riparto impegna le regioni a utilizzare le risorse loro destinate per aree di utenza e macro-obiettivi di servizio così definiti: servizi per l'accesso e la presa in carico dalla rete assistenziale; servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio; servizi a carattere comunitario per la prima infanzia; servizi a carattere residenziale per le fragilità; misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito. La programmazione di questo ultimo macro-obiettivo tiene conto dell'evoluzione della sperimentazione della Carta acquisti intesa come sostegno per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 216, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).

Fa presente, poi, che nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, il secondo periodo del comma 7 individua, all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali, una quota – fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro – destinata al rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, per il raggiungimento di determinati obiettivi di servizio. Tale quota viene individuata in sede di riparto, mediante Intesa in sede di Conferenza unificata.

Segnala che sinora il piano di sviluppo è stato finanziato con le risorse disponibili a valere sui capitoli di pertinenza Politiche della famiglia del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri

e con i Fondi strutturali europei nell'ambito del Piano di azione e coesione (PAC).

Osserva, poi, che la formulazione letterale della disposizione prevede che la quota destinata al rilancio dei servizi socio-educativi per la prima infanzia sia individuata «nell'ambito delle risorse del Fondo, nella dotazione di cui al cui al comma 9». Tale inciso non appare coerente, in quanto il comma 9 dell'articolo in esame reca l'autorizzazione di spesa per il sostegno alle scuole paritarie – nelle quali non rientra il sistema dei servizi socio-educativi – e anche perché la quota di 100 milioni viene contestualmente imputata a due diverse autorizzazioni di spesa (Fondo nazionale per le politiche sociali e sostegno alle scuole paritarie).

La norma in esame collega la destinazione vincolata di 100 milioni alla mancata definizione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sociale e al raggiungimento dell'obiettivo comune europeo della copertura territoriale del 33 per cento per la fornitura di servizi per l'infanzia.

Per quanto riguarda la possibilità di decidere centralmente l'utilizzo di risorse in ambiti di competenza regionale residuale o concorrente, ricorda che la Corte costituzionale con la sentenza 423/2004 si è già espressa, con una decisione molto articolata, sul finanziamento delle politiche sociali. La Consulta ha in sostanza sottolineato come non siano consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale concorrente ovvero residuale, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza.

Il comma 8 prevede una dotazione per il Fondo per le non autosufficienze di 250 milioni di euro a decorrere dal 2015, precisando che lo stanziamento del Fondo è rivolto anche agli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Ricordo che nel bilan-

cio a legislazione vigente le previsioni risultanti per il 2015, così come per il biennio successivo, non prevedono alcuno stanziamento dedicato.

Il Fondo per le non autosufficienze è stato istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria, con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione. Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali.

Ricorda che nel 2012 il Fondo non è stato finanziato, mentre per il 2013, la dotazione, come esposta in Tabella C, era pari a 275 milioni di euro. La legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), commi 199-200, ha confermato un finanziamento di 275 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, inclusi quelli a sostegno delle persone affette da SLA e di ulteriori 75 milioni di euro, sempre per il 2014, come aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal Fondo, da finalizzare per interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravissime, incluse quelle affette da SLA.

I commi da 13 a 15 dell'articolo 17 riguardano il tema dei richiedenti asilo e rifugiati, inclusi i minori, di cui la nostra Commissione si è recentemente occupata in occasione dell'espressione del parere alla I Commissione sulla proposta di legge Zampa C. 1658, che introduce modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati, con la finalità di stabilire una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati che rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e assicuri maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.

Fa presente che, in particolare, il comma 13 incrementa di 187,5 milioni di

euro annui a decorrere dal 2015 il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, destinato all'ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Evidenzia che, secondo i dati recentemente forniti al Parlamento dal prefetto Morcone dall'inizio dell'anno fino a metà settembre del 2014, le richieste di protezione internazionale sono state circa 38.000 a fronte di 26.620 domande presentate in tutto l'anno 2013. L'incremento della presentazione delle domande è collegato alla forte ripresa dei flussi migratori, motivati sempre più dalla situazione politica dei Paesi di provenienza, piuttosto che da ragioni economiche.

Agli oneri connessi all'aumento del numero dei richiedenti asilo si è fatto fronte innanzitutto, con il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure di riequilibrio della finanza pubblica che ha incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2013 il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed ha istituito un Fondo presso il Ministero dell'interno per far fronte ai problemi indotti dal fenomeno dell'immigrazione, con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013. Parte della dotazione di quest'ultimo fondo, pari a 30 milioni, sono stati assegnati al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ad integrazione del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (decreto del Ministro dell'interno 3 giugno 2014).

L'articolo 1, comma 204, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014 il al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, che siano sede di Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) con una capienza pari o superiore alle 3.000 unità.

Il fondo è stato ulteriormente incrementato con il decreto-legge 119 del 2014 di 50,8 milioni di euro per il 2014, finalizzati all'ampliamento delle strutture del Sistema di protezione richiedenti asilo e

refugiati - SPRAR) oltre a creare un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi destina per il 2014 62,7 milioni di euro.

A questi fondi disposti in via legislativa, si aggiungono, per il 2014, 60 milioni provenienti dal fondo di riserva per le spese impreviste, e 53 stanziati in sede di assestamento.

Il comma 14, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel nuovo fondo confluiscono le risorse dell'analogo Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal decreto-legge 95/2012, che viene contestualmente soppresso. Inoltre, il nuovo fondo è incrementato di 12,5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015.

L'istituzione del nuovo fondo viene giustificata nella disposizione in esame per assicurare una migliore gestione e allocazione della spesa.

Al 30 settembre 2014 risultano, secondo il monitoraggio effettuato dal Ministro del lavoro, 12.164 minori stranieri non accompagnati segnalati (erano 8.526 il 31 ottobre 2013), di cui 3.163 irreperibili.

Ricorda che il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stato istituito con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e faceva parte di una serie di misure, volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. La dotazione del fondo è stata successivamente incrementata di 20 milioni per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 2013 nonché, di 40 milioni di euro per il 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 dall'articolo 1, co. 202 e 203,

della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). Attraverso il Fondo, il Ministro del lavoro provvede alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il comma 15 prevede che i minori stranieri non accompagnati accedono ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, la cui dotazione è incrementata dal comma 13 dell'articolo in esame.

Segnala che come si evince dalla relazione illustrativa, la norma è finalizzata ad estendere l'assistenza della rete SPRAR anche ai minori stranieri non accompagnati che non hanno richiesto il riconoscimento del diritto di asilo.

Infatti, attualmente solo i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, ai sensi del richiamato articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sono immediatamente avviati nelle strutture di accoglienza del rete SPRAR.

Ricorda che il testo della richiamata proposta di legge Zampa C. 1658, risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione, prevede che all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 13 si provveda nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che dovrebbe passare al Ministero dell'interno secondo quanto previsto dal comma 14, articolo 17 della legge di stabilità che ha appena illustrato.

Il comma 17 dell'articolo 17 prevede l'attribuzione alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 346 milioni di Euro per l'anno 2016 e di 289 milioni di Euro per l'anno 2017 relativo: agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione – ad opera delle medesime Regioni e province – degli indennizzi in favore di determinati soggetti danneggiati in ambito sanitario (in ragione, tra le altre ipotesi, di alcune fattispecie di vaccinazione, di trasfusione o somministrazione di sangue o di suoi derivati, ovvero di contagio da persone rien-

tranti nelle suddette fattispecie), ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 e della legge n. 210 del 1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014; agli oneri finanziari derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011.

Il citato contributo è ripartito tra le regioni e province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, in proporzione del fabbisogno derivante dal numero di indennizzi corrisposti dalle regioni e province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle Regioni e delle province entro il 31 gennaio 2015 previo riscontro del Ministero della salute.

Rammento che il primo intervento del legislatore in tema di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, è rappresentato dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

L'articolo 2 della legge citata prevede che l'indennizzo consista in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Esso è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

La rivalutazione su base annua, secondo il tasso d'inflazione programmato, dell'assegno disciplinato dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, non era prevista dal testo iniziale di detta disposizione. Essa fu introdotta con l'articolo 1, comma 1, della legge n. 238 del 1997. Nulla, invece, fu disposto al riguardo

per la seconda componente dell'indennizzo, cioè per la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale, ancorché questa avesse per l'appunto funzione integrativa dell'indennizzo medesimo. In proposito, nel corso degli anni, si è registrato un orientamento giurisprudenziale oscillante, e un intervento legislativo (articolo 11, comma 13, decreto-legge 78/2010) diretto ad escludere la rivalutazione poi dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 293/2011.

Infine, la Corte europea dei dritti dell'uomo con la Sentenza 3 settembre 2013 ha disposto, a carico dello Stato italiano, l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale.

A seguito di tale pronuncia, l'articolo 1, comma 223, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha disposto l'incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Segnala, poi, che il comma 18 reca una autorizzazione triennale di spesa per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale con uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2015, 140 milioni per il 2016 e 190 milioni di euro a decorrere dal 2017, quando lo stanziamento dovrebbe essere autorizzato a regime.

Ricorda che il disegno di legge (A.C. 2617) recante la delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale all'esame della XII Commissione istituisce, all'articolo 7, un fondo rotativo di 50 milioni di euro destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali delle imprese sociali. Lo stesso articolo prevede che nell'ambito della legge di stabilità 2015, possano essere individuate risorse finanziarie ulteriori, per garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste dal disegno di legge delega in esame in materia

di: riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti privati del Terzo settore, determinazione del relativo limite di spesa in coerenza con le risorse disponibili, razionalizzazione dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti; previsione di un fondo rotativo per le imprese sociali; servizio civile universale.

Il comma in esame, insieme al precedente comma 4, appare quindi come una sorta di « adempimento » dell'impegno preso in sede di predisposizione del disegno di legge di delega.

Per quanto di interesse della Commissione segnala che l'articolo 20, al comma 1, dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici indicati nell'allegato 6 al disegno di legge in esame, per un importo complessivo pari a 22 milioni per il 2015 e a 21,7 milioni a decorrere dal 2016. Per quanto concerne il Ministero della salute è prevista una riduzione complessiva di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017 che riguarda: la Fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME); la somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi; le spese di funzionamento per le attività dell'istituto superiore di sanità; le spese di funzionamento per le attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali; il Fondo per gli oneri di gestione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Ricorda inoltre che in applicazione dell'articolo 24 (e dalle tabelle C e D) sono previsti risparmi, a carico del Ministero della salute, per complessivi 35,3 milioni nel 2015 e 33,8 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

L'articolo 26 reca riduzione delle spese e interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per quanto di interesse della Commissione segnala che il comma 2 dispone la soppressione della norma che prevede

l'erogazione da parte di INPS e INAIL di prestazioni economiche accessorie corrisposte agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali garantite dal Sistema sanitario nazionale, con oneri a carico delle medesime gestioni previdenziali.

La disposizione soppressa è l'ultimo periodo del comma 1, articolo 5, della legge n. 323 del 2000 che ha riordinato il settore termale, principalmente a scopo di prevenzione dell'invalidità pensionabile.

La disposizione in esame dunque prevede l'abolizione degli oneri finanziari a carico degli enti previdenziali corrispondenti a prestazioni che non rientrano nei livelli essenziali di assistenza a carattere accessorio, restando a carico del SSN l'erogazione delle altre prestazioni di assistenza termale previste dalla normativa vigente.

Segnala, inoltre, che il successivo comma 6 prevede, a decorrere dal 2015, il riversamento, da parte dell'INPS, all'entrata del bilancio dello Stato, di 19 milioni di euro derivanti dai risparmi ottenuti dall'attuazione di quanto previsto dalle disposizioni recate dall'articolo d, inclusa quella prevista dal comma 2. Inoltre il comma 9 dispone, a decorrere dal 2015, il riversamento, da parte dell'INAIL, all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'istituto, tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2 con esclusione di quelle predefinite per legge.

Per ciò che rientra più propriamente nelle competenze della XII Commissione, ricorda che il comma 12 interviene sulla disciplina degli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria posti in capo agli operatori finanziari, prevedendo l'integrazione delle informazioni che vengono utilizzate ai fini della compilazione della dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con il dato del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali.

Più in dettaglio, la disposizione integra con questo dato la seconda parte del comma 4, articolo 11, del decreto-legge 201/2011 relativa alle informazioni che devono essere contenute nelle comunicazioni degli operatori finanziari all'Anagrafe tributaria, anche al fine di semplificare gli adempimenti dei cittadini per la compilazione della dichiarazione ISEE da perfezionare in base alle disposizioni dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 109 del 1988.

Segnala che tale novella è stata richiesta dalle Commissioni parlamentari competenti in sede di parere sullo schema di regolamento che ha disciplinato le nuove modalità di calcolo dell'indicatore di reddito ISEE (DPCM 159 del 2013), considerato che il valore della consistenza media annua di depositi e conti correnti bancari e postali non è di facile reperimento da parte del cittadino che, in questo modo, verrebbe sollevato dall'onere di farne richiesta all'intermediario bancario per assolvere ai suoi obblighi di compilazione della richiamata dichiarazione sostitutiva.

Sotto il profilo della formulazione del testo, segnala che la norma modificata reca il riferimento all'articolo 4 del D.Lgs. n. 109/1988, ora abrogato, che andrebbe sostituito con il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che lo ha sostituito.

Ricorda in proposito che il comma 10 del medesimo articolo prevede, per l'esercizio finanziario 2015, la riduzione complessiva e proporzionale di 150 milioni di euro degli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Segnala questo aspetto in quanto le certificazioni dell'ISEE vengono prevalentemente rilasciate con la collaborazione dei patronati.

Il successivo articolo 28 reca riduzione delle spese e interventi correttivi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per quanto di interesse della nostra Commissione segnalò che i commi

6 e 7 modificano la disciplina in materia di comandi, distacchi, utilizzazioni del personale scolastico, con lo scopo di garantire l'offerta formativa.

In particolare, il comma 6 sopprime, tra l'altro il secondo periodo dell'articolo 26, co. 8, della legge n. 448 del 1998, il quale dispone che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici: fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Il comma 7 dispone che dal 1° settembre 2015 il personale del comparto scuola (incluso, dunque, il personale ATA) non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, nonché presso autorità indipendenti, enti, associazioni e fondazioni, fatte salve alcune ipotesi.

Il successivo comma 13 dispone una riduzione delle spese per accertamenti medico-legali che sono sostenute da Università e dalle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) per 700.000 euro a decorrere dal 2015.

L'autorizzazione di spesa che subisce la decurtazione è quella (complessiva per gli oneri che le pubbliche amministrazioni devono sostenere per accertamenti medico-legali del personale assente per malattia) di cui all'articolo 17, co. 5, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011), introdotto per ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 10 giugno 2010. Tale sentenza, infatti, ha sancito che gli oneri dei predetti accertamenti medico-legali non devono rimanere a carico delle ASL ma sono sostenuti dalle Amministrazioni interessate.

Ricorda che l'articolo 35, commi 1-12, stabilisce un contributo aggiuntivo delle regioni alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, pari complessivamente a 4 miliardi di euro, ripartito tra le regioni a statuto ordinario per 3.452

milioni e le regioni a statuto speciale e le province autonome per 548 milioni. Inoltre il comma 16 definisce il concorso dei comuni al contenimento della spesa pubblica, stabilendo, a decorrere dall'anno 2015, una riduzione della spesa corrente di 1.200 milioni di euro. Osserva in proposito che tali disposizioni sono suscettibili di influenzare i servizi sanitari e sociali erogati.

Passerà ora ad illustrare diverse disposizioni contenute nell'articolo 39, che recepisce alcune delle misure contenute nell'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, sancita il 10 luglio 2014.

Prima di soffermarsi sulle singole disposizioni dell'articolo 39, ricorda che il livello di finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato è oggetto di Intesa tra Stato e Regioni, recepite successivamente in disposizioni di legge. Il finanziamento relativo al triennio 2007-2009 è stato definito in occasione del Patto per la salute del settembre 2006, poi recepito dalla legge finanziaria 2007, mentre quello relativo al periodo 2010-2012, oggetto dell'Intesa del 3 dicembre 2009, è stato recepito dalla finanziaria 2010. Per il 2013, in assenza di una Intesa programmatica, il livello di finanziamento statale del SSN è stato stabilito dal combinato delle disposizioni contenute nei decreti legge 98/2011, 95/2012 e nella legge di stabilità 2013.

Il nuovo Patto per la salute per il triennio 2014-2016 rappresenta una novità di rilievo perché si inserisce nel percorso tracciato dal decreto legislativo n. 68 del 2011 sul federalismo sanitario, ed in particolare sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sanitari e registra il riordino dell'assistenza territoriale disegnato dal decreto legge n. 158 del 2012 (cosiddetto Decreto Balduzzi).

Il Patto del luglio 2014 è quindi un documento molto complesso che in alcuni ambiti si limita a fissare criteri generali, demandando a disposizioni normative di carattere secondario o ad ulteriori proce-

ture concertative tra Stato e Regioni la parte attuativa e di regolamentazione di dettaglio.

Illustrando sinteticamente le previsioni contenute nel Patto, ricorda che esso stabilisce che entro il 31 dicembre 2014 si provveda al tanto atteso aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e fissa ulteriori impegni legati alla determinazione del fabbisogno sanitario, che discendono dal D.Lgs. 68/2011 nella parte dedicata al federalismo sanitario, tra cui quello del Ministro della salute di presentare alla Conferenza Stato-Regioni, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2014, un documento di proposte per implementare un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità dell'assistenza sul territorio nazionale ai fini del monitoraggio costante dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi.

Il Patto ha inoltre l'ambizione di delineare l'assistenza sanitaria nelle sue varie declinazioni: assistenza territoriale (articolo 5); assistenza socio-sanitaria (articolo 6); assistenza sanitaria negli istituti penitenziari (articolo 7).

Il Patto affronta anche il delicato tema della sostenibilità del SSN cercando di rimodulare la disciplina sulla partecipazione alla spesa sanitaria ed il sistema di esenzioni (articolo 8) nonché il sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie (articolo 9). In tal senso, il Patto fissa al 30 novembre 2014 il termine per la revisione del sistema di partecipazione alla spesa e delle esenzioni che si caratterizzi per equità ed universalismo, prevedendo tra l'altro che il sistema di partecipazione alla spesa dovrà considerare reddito e composizione del nucleo familiare.

Per quanto riguarda il sistema di remunerazione, il Patto conviene di istituire una Commissione permanente (Ministero salute, MEF, regioni, Agenas) per aggiornare le tariffe, individuare funzioni assistenziali e relativi criteri di remunerazione, definire criteri e parametri per classi tariffarie, sperimentare tariffe per percorsi assistenziali.

Ulteriori contenuti del Patto fanno riferimento a impegni in campo di edilizia

sanitaria, sanità digitale, di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, sicurezza alimentare, ricerca sanitaria e di attività intramoenia. Con riferimento al Piano nazionale della Prevenzione, le Regioni e le Province autonome confermano la destinazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, ulteriori rispetto alla quota di finanziamento vincolato, per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale.

Specifici impegni sono inoltre previsti per la valorizzazione delle risorse umane del SSN e per favorire l'integrazione multidisciplinare delle professioni sanitarie e i processi di riorganizzazione dei servizi e la stabilizzazione del personale precario.

Ricorda, poi, che il Patto definisce specifici impegni anche in tema di assistenza farmaceutica e di dispositivi medici, in relazione ai quali si conviene di definire con decreto, previa Intesa in Conferenza Stato-regioni, le modalità per l'attivazione di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza e di predisporre con Accordo le linee guida per il corretto utilizzo dei dati e della documentazione presente nel Repertorio dei dispositivi medici. Si conviene, infine, di promuovere l'uso di dispositivi medici costo-efficaci, in base cioè al valore da essi generato, al fine di dare attuazione alle norme comunitarie in materia di *Health Technology Assessment* (HTA).

Per il monitoraggio del Patto si stabilisce infine la costituzione di un Tavolo politico permanente fra il Governo e la Conferenza Regioni e Province autonome che dovrà servire anche da Cabina di regia per l'elaborazione di proposte per la revisione della spesa interna al settore sanitario. In affiancamento del Tavolo politico, si istituisce presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali un Tavolo tecnico interistituzionale, cui è affidato il compito di monitoraggio e di proposta di indirizzi utili per la *spending review* sanitaria. Il Tavolo tecnico riferisce ogni sei mesi al Tavolo politico.

Tornando ora all'illustrazione del disegno di legge di stabilità, segnala innanzitutto che all'articolo 39 sono state inserite

e definite solamente una piccola parte delle misure previste dal Patto, restando escluse quelle che impattano in maniera puntuale sull'assetto organizzativo dei servizi sanitari regionali.

In particolare, il comma 2 fissa il livello di finanziamento statale per il biennio 2015-2016 come segue: 112.062.000.000 euro per il 2015; 115.444.000.000 euro per il 2016.

Tali risorse possono tuttavia essere rideterminate in attuazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, come modificato dall'articolo 35, comma 1, del provvedimento in esame.

Anche l'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute specifica che eventuali scostamenti possono essere giustificati in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico.

L'articolo 46, comma 6, della legge n. 66 del 2014 ha stabilito che le regioni sono tenute ad assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. La norma stabilisce che in sede di autoordinamento le regioni decidono gli ambiti di spesa sui quali operare le riduzioni e gli importi del contributo. La decisione concordata deve essere recepita con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti.

Segnala, quindi, che ove non si pervenga all'Intesa, la norma stabilisce che gli importi attribuiti alle singole regioni e gli ambiti di spesa dovranno essere determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, tenendo anche conto del PIL e della popolazione residente. Sulla base delle determinazioni assunte con il DPCM potranno essere rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti di spesa individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

Il comma 3 fissa il principio, già stabilito nel precedente Patto per la salute, secondo il quale gli eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale, effettuati dalle regioni, rimangono nelle disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie. A tal fine viene sostituito il terzo periodo dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il comma 4 stabilisce che la quota del finanziamento SSN vincolata alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario del Piano sanitario nazionale può essere utilizzata dalla regione di riferimento anche per realizzare gli obiettivi prioritari indicati dal Patto per la salute, purché finalizzati al miglioramento dell'erogazione dei Lea.

Fa presente, inoltre, che ai sensi del comma 5, le regioni e le province autonome possono utilizzare la quota loro assegnata per la realizzazione di alcune o tutte le linee progettuali proposte dal Ministero della salute ed approvate con Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ad integrazione delle risorse ordinariamente assegnate a tali aree di attività; le regioni in Piano di rientro possono utilizzare la loro quota per la realizzazione delle linee progettuali da realizzare in coerenza con gli obiettivi dei Piani di rientro approvati.

L'intervento legislativo è operato con aggiunte e modifiche dei commi 34 e 34-bis dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ».

L'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996 specifica che le regioni possono utilizzare la quota vincolata loro spettante per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Il successivo comma 34-bis stabilisce la procedura che devono seguire le regioni per accedere alle quote vincolate.

In seguito alle modifiche introdotte dal comma 5 in esame e all'ampliamento degli

obiettivi perseguibili, le parole Piano sanitario nazionale sono sostituite, dalla lettera *a*), con le parole « comma 34 ». Il comma 5, lettera *b*), dopo il secondo periodo del comma 34-*bis* aggiunge: « Le regioni impegnate nei Piani di rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi ».

Per quanto riguarda la procedura di riparto delle quote vincolate, il comma 34-*bis* specifica che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della salute, dei progetti presentati dalle regioni. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del 70 per cento è erogato a seguito dell'Intesa, in sede di Stato-regioni, di riparto delle quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale.

Rileva, che anche nell'ultimo periodo del comma 34-*bis* le parole « Piano sanitario nazionale » andrebbero sostituite con « comma 34 », come fra l'altro indicato dal comma 5, lettera *a*), del provvedimento in esame per il primo periodo.

Segnala, poi, che quanto previsto dal comma in esame coincide con quanto stabilito in materia dall'articolo 1, comma 5, del Patto per la salute.

Il comma 6 prevede che a decorrere dal 2015, gli specifici criteri di riparto utilizzati per la spartizione fra le regioni delle quote vincolate per hanseniani, AIDS, fibrosi cistica ed emersione lavoratori stranieri, sono sostituiti dalla quota di accesso derivante dalla ripartizione del fabbisogno sanitario indistinto *standard regionale*, ripartito in base ai nuovi criteri di pesatura discendenti dal decreto legislativo n. 68 del 2011.

Le restanti quote vincolate per: finanziamento delle borse di studio dei medici di medicina generale (MMG), sanità destinata agli extracomunitari irregolari, fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria, vengono ripartite annualmente in concomitanza con il riparto della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard nazionale*. In questo caso, per gli importi delle singole linee di finanziamento ed i relativi criteri di riparto, si fa riferimento all'ultima Intesa di riparto disponibile, operando, se possibile, i relativi aggiornamenti dei dati presi a riferimento (comma 7). Nello specifico vengono vincolati: 38,735 milioni di euro per le borse di studio MMG; 30,990 milioni di euro per assistenza sanitaria stranieri irregolari; 41,317 milioni di euro per fondo esclusività.

Il comma 8 interviene sui criteri di riparto delle quote vincolate per la medicina penitenziaria. Per il 2014, si utilizza la stessa metodologia per il riparto delle quote vincolate per il finanziamento della medicina penitenziaria (compreso il superamento Ospedali Psichiatrici Giudiziari); dal 2015, il riparto delle singole linee di finanziamento deve invece tenere conto di eventuali modifiche dei criteri di riparto individuate nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria. Le modifiche devono essere approvate in sede di Conferenza Stato-regioni. Il comma 8 quantifica le quote

vincolate per la sanità penitenziaria, in applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 230 del 1999, in 6,680 milioni di euro.

Nel caso in cui i decreti di riparto per il 2014 non siano stati ancora perfezionati, i nuovi criteri e le nuove modalità di riparto si applicano anche per il 2014 (comma 9).

Il comma 10 impegna le regioni e le province autonome a garantire annualmente la programmazione degli investimenti da effettuare nei propri ambiti territoriali. A tal fine, devono predisporre piani annuali di investimento accompagnati da una adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico-finanziaria complessiva.

L'intervento legislativo riprende letteralmente il comma 7 dell'articolo 1 del Patto per la salute 2014-2016.

Ricorda, poi, che il comma 11 autorizza, per l'anno 2015, la spesa di 2 milioni di euro, nello stato di previsione del Ministero della salute, per l'avvio dell'implementazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza primaria.

In particolare l'autorizzazione di spesa è finalizzata a: il periodico aggiornamento del Nuovo Sistema Informativo Sanitario NSIS finalizzato al monitoraggio della reale attuazione della riorganizzazione delle cure primarie e della appropriatezza, qualità, efficacia ed efficienza dell'erogazione dell'assistenza (articolo 5, comma 11 del Patto per la salute per il 2014-2016); il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dei Presidi Residenziali di Assistenza Primaria Ospedali di comunità (ovvero le strutture sanitarie con un numero limitato di 15-20 posti letto, gestite da personale infermieristico, dove l'assistenza medica è assicurata da medici di medicina generale o da pediatri di libera scelta o altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN e la cui responsabilità igienico-organizzativa fa capo al distretto), nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS). La Cabina di regia del NSIS determina le modalità, i tempi di realizzazione, i contenuti informativi e il

periodico aggiornamento per il monitoraggio (articolo 5, comma 18 del Patto); il monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali. Anche in questo caso è la Cabina di regia del NSIS che determina modalità, tempi di realizzazione e contenuti informativi del monitoraggio (articolo 5, comma 22, del Patto per la salute 2014-2016).

Ricorda, poi, che il comma 12 – in attuazione dell'articolo 5, punto 15, del Patto per la salute – rimette ad un Accordo tra Governo e Regioni, da adottare previa concertazione con le rappresentanze scientifiche professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, la definizione dei ruoli, della competenza, delle relazioni professionali e della responsabilità individuale e di equipe su compiti, funzioni, obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. La citata definizione fa salve le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in tema di atti complessi e specialistici in tema di prevenzione, diagnosi e cura e terapia, e deve avvenire senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il comma 13 – articolo 10, punto 6, del Patto –, mediante l'inserimento di un comma *7-bis* nell'articolo *3-bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, riguardante il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, prevede che l'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce grave inadempimento contrattuale per il direttore generale e comporta la decadenza automatica dello stesso.

Ritiene importante ricordare che l'articolo *3-bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992 già era stato modificato, ad opera del D.L. n. 158 del 2012 cd Decreto Balduzzi, negli aspetti relativi alle modalità di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale da parte delle regioni e della valutazione dell'attività da questi svolta. Ai fini della nomina, le regioni devono attingere da un

elenco regionale di idonei, mentre in merito alla valutazione dell'attività è stato previsto che in sede di Conferenza delle regioni si concordino sistemi per valutare tale attività sulla base di obiettivi di salute e funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'AGENAS.

Il comma 14 dell'articolo 39 qualifica la verifica del conseguimento da parte dei direttori generali degli obiettivi di salute ed assistenziali sopracitati, effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, come adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, anche il conseguimento degli obiettivi da parte dei direttori generali viene a condizionare l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale.

I commi da 15 a 19 dettano alcune disposizioni relative al tema delle misure di contrasto ai disavanzi sanitari e, più in particolare, alle procedure di commissariamento delle regioni in piano di rientro, in ciò attuando gli impegni contenuti nell'articolo 12 del Patto per la salute.

Gli impegni elencati all'articolo 12 del Patto per la salute fanno riferimento alla necessità di rivedere le regole dei Piani di Rientro, passando a veri e propri piani di Salute e Risanamento. Il Patto ha previsto inoltre che per l'attività di affiancamento delle Regioni in piano di rientro, il Ministero della Salute si avvalga dell'Agenas, che realizzerà uno specifico sistema di monitoraggio a disposizione delle Regioni per rilevare in via preventiva eventuali scostamenti delle *performance* delle Aziende sanitarie e dei Sistemi Sanitari Regionali, in termini di qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi erogati.

Fa presente che in particolare si deve garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: l'incompatibilità del Commissario

ad acta con l'affidamento di incarichi istituzionali; la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure; la realizzazione di un sistema di «*alert*» che consenta di intervenire prima che si realizzino le condizioni che impongono l'adozione del Piano.

Conformemente ad alcune delle ricordate previsioni contenute nel Patto, il comma 15 – attraverso modifiche testuali apportate ad alcuni commi dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010- prevede che la nomina a commissario *ad acta* per l'adozione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario sia incompatibile con l'affidamento di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento. Il Commissario deve poi essere in possesso di un curriculum che evidenzia comprovate professionalità ed esperienze di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti.

Inoltre, modificando il comma 79 del citato articolo 2, relativo alla procedura di nomina del commissario *ad acta* in caso di riscontro negativo da parte del Consiglio dei Ministri sull'adeguatezza del Piano di rientro presentato, o di mancata presentazione dello stesso da parte della Regione in disavanzo, il comma 15 fa venir meno l'identificazione del commissario con il Presidente della regione per la predisposizione del Piano e la sua attuazione.

Il comma 16 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 15 si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 159/2007 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), ovvero nelle ipotesi particolari in cui nel procedimento di monitoraggio dei singoli Piani di rientro si prefiguri il mancato rispetto da parte della Regione degli adempimenti previsti nei Piani, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni. In tali casi il Consiglio dei ministri può nominare uno o più subcommissari di comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il

commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico.

Il comma 17 prevede espressamente che i subcommissari svolgano attività a supporto dell'azione del Commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di tutti o di taluni degli obiettivi affidati al Commissario con il mandato commissariale.

Il comma 18 attribuisce al Commissario *ad acta* il potere di proporre la decadenza dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, quando, in sede di verifica annuale dell'attuazione del Piano di rientro, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano.

Il comma 19, modificando il comma 796, lettera *b*), della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) dispone che il Ministero della salute si avvalga del supporto tecnico-operativo dell'Agenas per l'attività di affiancamento delle Regioni in Piano di rientro.

I commi 20 e 21 dettano alcune disposizioni relative alla composizione dei collegi sindacali delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

Il comma 20, intervenendo sul comma 3 dell'articolo 3-*ter* del decreto legislativo n. 502 del 1992, prevede che il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere dura in carica tre anni e sia composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.

Ricorda che attualmente è previsto che il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.

Il comma 21 rimette ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dei collegi sindacali, che devono garantire elevati standard di qualificazione professionale. Per il componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze rimane fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 98/2011, ovvero che sia scelto tra gli iscritti in un elenco tenuto dal predetto Ministero e sia in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico.

I commi da 22 a 27 dispongono l'obbligo per le regioni e le province autonome di adottare le disposizioni applicative della normativa, dettata dall'articolo 10 del D.Lgs. 106/2012, di riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali entro tre mesi, prevedendo l'istituto del commissariamento nell'ipotesi di mancato rispetto di tale termine.

Al fine di attuare il riordino previsto dal decreto legislativo n. 106 del 2012, l'articolo 18 del Patto per la salute 2014-2016 ha impegnato le regioni al riordino di tali Istituti, entro 6 mesi dall'approvazione del Patto stesso, pena il commissariamento dell'IZS da parte del Ministero della salute.

Più in particolare, il comma 22 obbliga le regioni ad attuare entro 3 mesi la previsione dell'articolo 10, comma 1, del decreto di riordino, riguardante l'esercizio delle competenze regionali. I commi 23-27 regolano il commissariamento, nel caso di mancato rispetto del termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge, prevedendo che il commissario, nominato dal Ministro della salute, sia chiamato a svolgere le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale previste dal citato decreto legislativo n. 106 del

2012, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti regionali di attuazione del riordino degli IZS.

Segnala, poi, che il comma 25 detta l'obbligo di provvedere alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali entro tre mesi dall'entrata in vigore delle leggi regionali emanate per l'attuazione della normativa di riordino dei medesimi Istituti ai sensi del richiamato articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 106 del 2012.

Il comma 27 dispone, infine, l'applicazione al commissario dello stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale.

L'attuazione delle disposizioni in esame, pertanto, non dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 28 aggiunge ulteriori disposizioni a quelle già vigenti in materia di organizzazione dei dipartimenti di prevenzione delle ASL (contenute agli articoli da 7 a 7-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992), prevedendo che le aree dipartimentali di tali strutture siano assicurate dalle regioni al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'osservanza degli obblighi comunitari, con riferimento alla sanità pubblica, anche veterinaria, e alla tutela della salute e degli ambienti di lavoro, mediante dotazione di personale adeguato e configurazione delle unità operative dedicate a tali compiti quali strutture complesse, nel rispetto dei vincoli di spesa previsti a legislazione vigente e, ove presenti, dei vincoli previsti dai piani di rientro sanitari regionali.

Ricorda che l'articolo 19 del Patto per la Salute 2014-2016 ha previsto disposizioni in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare per la valorizzazione delle attività dei servizi veterinari regionali di prevenzione nelle ASL, in special modo in relazione alla protezione dei cittadini/consumatori e al sostegno delle produzioni agroalimentari, anche in previsione dell'EXPO 2015 dedicato a questa materia.

In base alla normativa vigente i dipartimenti di prevenzione sono istituiti dalle

regioni come struttura operativa della ASL a garanzia della tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, e miglioramento della qualità della vita. Tra i compiti dei dipartimenti di prevenzione rientrano la promozione di azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo anche il coinvolgimento di operatori di diverse discipline, e la formulazione di proposte d'intervento nelle materie di propria competenza e di indicazioni sulla loro copertura finanziaria.

Il comma 29 riduce i termini del blocco automatico del *turn over* del personale del servizio sanitario regionale, attualmente previsto nei casi in cui i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro la data prevista (31 maggio dell'anno in corso), prevedendo tale blocco solo fino all'anno successivo a quello di verifica, mentre attualmente il blocco automatico del *turn over* del personale del SSN è previsto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso.

Si sottolinea che la verifica viene effettuata annualmente e pertanto, in caso di reiterata inadempienza regionale, il blocco si applica anno per anno.

Segnala che la norma in esame è stata prevista dall'articolo 22, comma 2, del Patto per la salute 2014-2016 in materia di gestione e sviluppo delle risorse umane.

Il comma 30 estende al 2020 i vigenti parametri di contenimento della spesa di personale degli enti del SSN, già previsti dalla legge di stabilità 2010, aggiungendo ulteriori condizioni perché una regione sia giudicata adempiente in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione di tale tipologia di spesa.

Più in dettaglio si prevede che la lettera a) del comma estende al 2020 le norme per il contenimento della spesa per il personale del SSN già previste dalla legge

finanziaria 2010 per il triennio 2010-2012 ed estese al 2015 dal decreto-legge n. 95 del 2012 cd. *spending review*, intervenendo sul comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011); la spesa per il personale del SSN deve quindi ridursi dell'1,4 per cento rispetto al 2004 fino al 2020; la lettera *b*) interviene sul comma 3-bis, innovando parzialmente i criteri in base ai quali la regione possa essere giudicata adempiente, a seguito della verifica degli obiettivi di contenimento della spesa da parte dell'apposito Tavolo presso il MEF. La regione è infatti giudicata adempiente se si accerta per essa l'effettivo conseguimento degli obiettivi sopra indicati e nel caso in cui la regione non raggiunga tali obiettivi, per gli anni dal 2013 al 2019, essa è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico. Rispetto alla normativa vigente, viene però aggiunta un'ulteriore condizione per gli anni dal 2015 al 2019, in base alla quale la regione potrà essere considerata adempiente se, oltre ad aver raggiunto l'equilibrio economico, abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento, nel 2020, degli obiettivi indicati per la riduzione della spesa del personale.

Segnala che le disposizioni in esame sono state previste dall'articolo 22 del Patto per la salute 2014-2016 e che in proposito Stato e regioni hanno convenuto sulla necessità di avviare un approfondimento per aggiornare il parametro dell'1,4 per cento di riduzione della spesa per il personale degli enti del SSN rispetto al livello del 2004.

Il comma 31 modifica la disciplina prevista dal decreto-legge n. 158 del 2012 (cd. Decreto Balduzzi) in materia di Prontuario farmaceutico nazionale, posticipandone – dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 – la revisione straordinaria da parte dell'AIFA sull'esplicita base del criterio specifico del costo/beneficio e dell'efficacia terapeutica nonché della previsione di prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee. La revisione straordinaria da parte dell'AIFA deve essere ef-

fettuata sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso.

Segnala che la norma è stata prevista all'articolo 23, comma 2, punto n. 1), del Patto per la salute 2014-2016.

L'articolo 11 del decreto-legge n. 158 del 2012 ha dettato norme finalizzate ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale e a favorire, da parte del SSN, l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali. A tale scopo, l'AIFA avrebbe dovuto, entro il 30 giugno 2013, provvedere ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale escludendo dalla rimborsabilità i farmaci terapeuticamente superati.

Con riferimento alla valutazione dell'equivalenza terapeutica per la definizione di categorie omogenee, si sottolinea che, l'AIFA, nel marzo 2014, ha messo a punto apposite Linee guida, chiarendo che possono essere considerati equivalenti i farmaci a base del medesimo principio attivo che, ai sensi di altre disposizioni di legge, sono già stati oggetto di specifica valutazione comparativa sotto i profili di efficacia e di sicurezza da parte delle competenti autorità regolatorie, nonché i farmaci originatori ed i rispettivi equivalenti (generici) e i farmaci biologici di riferimento, inclusi i biotecnologici, ed i corrispondenti biosimilari.

Il comma 32 prevede la definizione, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle modalità per l'attivazione di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivovigilanza per lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni circa incidenti che interessano dispositivi medici. L'attivazione della rete deve avvenire senza oneri per la finanza pubblica.

Il decreto dovrà inoltre determinare, nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), i contenuti informativi e le modalità di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della predetta rete nazionale per la dispositivovigilanza.

Segnala che la norma in esame è stata prevista all'articolo 24, commi 1 e 2, del Patto per la salute 2014-2016.

Il comma 33 prevede l'emanazione di un decreto del Ministero della salute per garantire un'azione coordinata dei livelli nazionale, regionale e delle aziende accreditate del SSN, per il governo dei consumi dei dispositivi medici, sulla base del principio costo-efficacia e in attuazione della direttiva 2011/24/UE sull'assistenza sanitaria transfrontaliera.

In particolare, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S) e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in base ai principi di tutela dell'unitarietà del sistema, sicurezza dell'uso della tecnologia e salute dei cittadini, provvede con il suddetto decreto, senza oneri per la finanza pubblica a definire le priorità a fini assistenziali, attraverso l'istituzione di una cabina di regia, con il coinvolgimento delle regioni ed il supporto tecnico di Age.Na.S e AIFA, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate, e considerando le indicazioni del Piano sanitario nazionale; individuare requisiti base e categorie omogenee dei dispositivi medici per la predisposizione dei capitolati di gara e l'attribuzione di prezzi di riferimento; istituire una rete nazionale di collaborazione tra le regioni, coordinata dall'Age.Na.S, per la definizione e l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per l'Health Technology Assessment (HTA) chiamato « Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici ».

Fa presente, quindi, che queste disposizioni attuano l'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016.

Il comma 34 in esame dispone che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) predisponga valutazioni di *Health Technology Assessment* (HTA) per caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-terapeutici che possano garantire l'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili.

Le valutazioni sono predisposte a supporto del Ministero della salute e delle regioni, al fine di garantire un equo ed omogeneo accesso dei pazienti a tutti i

medicinali, con particolare riferimento ai medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica.

Questa funzione dell'AIFA è prevista inserirsi nell'ambito delle attività previste ai fini dell'attuazione della Direttiva 2011/24/UE sull'assistenza sanitaria transfrontaliera mediante il network permanente per l'*Health Technology Assessment* (HTA network) anche, con specifico riferimento ai medicinali, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti da questa direttiva.

Per tali finalità, la funzione è prevista a supporto della Cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e delle indicazioni del Piano sanitario nazionale.

Fa presente che la norma ricorda inoltre che le valutazioni nazionali di HTA sui medicinali forniscono informazioni trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali, sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, prima dell'immissione in commercio, durante la commercializzazione e l'intero ciclo di vita del medicinale.

Si prevedono compiti specifici per l'AIFA che, in collaborazione con le regioni, è chiamata a coordinare le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici che si sono sviluppati localmente, per garantire l'accesso e l'uso appropriato ai medicinali. Inoltre, le valutazioni, integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, oltre che con quelli raccolti attraverso i registri di monitoraggio AIFA, sono utilizzate nell'iter istruttorio delle procedure di rivalutazione di prezzo o di rimborsabilità dei medicinali.

Infine, si prevede che le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si dotino, compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, di un presidio HTA a supporto delle pertinenti valutazioni.

Il comma in esame attua l'articolo 27 del Patto per la salute 2014-2016.

L'articolo 40 autorizza, per il 2015, fino ad un massimo di 40 milioni di euro di spesa in favore della Regione Molise. L'autorizzazione di spesa è subordinata alla

sottoscrizione di uno specifico Accordo Stato-regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico finanziaria del servizio sanitario della regione e il riassetto gestionale dello stesso. L'erogazione della somma a favore della Regione Molise è condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo.

Tale autorizzazione di spesa è concessa in relazione alla grave situazione economico finanziaria e sanitaria determinatasi nella Regione Molise, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito della ordinata programmazione sanitaria e finanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa comunitaria (direttiva 2011/7/UE recante misure contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) .

Fa presente, poi, che al fine di fornire liquidità agli enti dei servizi sanitari regionali e garantire un'accelerazione dei pagamenti ai fornitori, l'articolo 42 stabilisce misure stringenti per l'erogazione, da parte delle regioni, delle somme destinate al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A tal fine: viene incrementata la percentuale (dal 90 al 95 per cento) delle risorse destinate al finanziamento dei servizi sanitari regionali che le regioni devono erogare agli enti dei propri servizi sanitari entro la fine dell'esercizio; viene fissato entro il 31 marzo dell'anno successivo il termine per l'erogazione della restante quota del 5 per cento.

L'intervento è operato aggiungendo un periodo al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge 35/2012. La relazione tecnica evidenzia che la disposizione in commento non comporta effetti finanziari poiché si tratta di un mero trasferimento di risorse dalla regione ai propri enti.

I commi 20-25 dell'articolo 44 ,che recano disposizioni in materia di giochi, rientrano, come ha già accennato, tra i temi di interesse della XII Commissione in relazione alla proposta di legge sulla ludopatia al nostro esame. In particolare, nelle more del riordino della disciplina dei giochi pubblici prevista nell'ambito della delega fiscale di cui all'articolo 14 della legge n. 23 del 2014, il comma 20 prov-

vede a disciplinare una situazione che si è determinata nel corso degli ultimi anni in relazione ad alcune agenzie di scommesse, collegate tramite i c.d. totem (terminale da gioco collegato a internet su siti esteri) a bookmakers e casinò off-shore, con sedi all'estero (sia in paesi UE che in paradisi fiscali), che – per effetto della normativa comunitaria e della giurisprudenza in materia di libera concorrenza e prestazioni di servizi – ritengono di poter esercitare attività di raccolta di gioco in Italia senza concessione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e conseguentemente non versano alcuna imposta all'erario.

Al riguardo segnala la risposta del Governo in Commissione Finanze della Camera dei deputati all'interrogazione 5-03560 Busin del 17 settembre 2014, nella quale si stima che la rete parallela sia attualmente composta da circa 5.000 esercizi, mentre quelli autorizzati alle scommesse sportive sono circa 7.400. Gli importi delle scommesse raccolte nel 2013 dagli esercizi autorizzati ammontavano a circa 3,7 miliardi di euro, mentre quelli delle scommesse raccolte dagli operatori privi di concessione sono stimati in una cifra vicina ai 2,5 miliardi di euro.

Ai sensi dell'alinea del comma 20, sono destinatari delle disposizioni in esame quelle persone che, in assenza di concessione governativa e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La disposizione precisa, al riguardo, che, essendo il contratto di gioco perfezionato in Italia, è regolato dalla legislazione nazionale, e conseguentemente richiama una serie di disposizioni legislative che trovano applicazione, a decorrere dal 2015, nei confronti dei titolari dell'esercizio e del punto di raccolta (delle scommesse), indicando, in caso di violazione la conseguente sanzione (lettera *h*) del comma 20).

Sono richiamate le esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori e delle fasce sociali più deboli.

A decorrere dal 2015, quindi, i soggetti in esame sono sottoposti a una serie di norme, tra cui: applicazione delle disposizioni di lotta alla ludopatia e di tutela dei minori, previste, rispettivamente, dall'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 158 del 2012 (vale a dire, oltre divieto di ingresso per i minori nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro, l'obbligo di apporre formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, sulle schede ovvero sui tagliandi di tali giochi nonché di esporle su apposite targhe nei punti di vendita) (lettera *d*); assoggettamento all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (decreto legislativo n. 504 del 1998). L'imposta si applica su un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta (desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale delle scommesse nel periodo d'imposta antecedente), al quale si applica l'aliquota massima dell'8 per cento (indicata all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 3.1, del decreto legislativo n. 504 del 1998). La norma precisa altresì la non applicazione delle disposizioni in tema di determinazione dell'imposta in caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011 (lettera *g*).

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, osserva che la logica della forfettizzazione della base imponibile sarebbe particolarmente adatta a tali operatori, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato. Inoltre, il mancato collegamento al totalizzatore nazionale impedirebbe di ricostruire la raccolta realiz-

zata, dato che i soggetti in questione dichiarano di essere stabiliti all'estero, dove affluiscono le giocate effettuate.

Il comma 21 interviene in relazione agli apparecchi e congegni da gioco denominati *news slot* (AWP) e videolottery (VLT), determinando, da un lato l'aumento del prelievo unico erariale (PREU), e dall'altro la riduzione del c.d. *pay-out*, cioè la quota destinata alle vincite.

Per le *news slot* il comma in esame aumenta il PREU dal 13 per cento (come già previsto a decorrere dal 2015) al 17 per cento, mentre la quota minima destinata alle vincite (*pay-out*) viene ridotta dal 74 al 70 per cento.

Analogamente per le *videolottery* il PREU aumenta dal 5 al 9 per cento della raccolta, mentre il *pay-out* minimo scende dall'85 all'81 per cento.

Il comma 22 destina le maggiori entrate conseguenti all'aumento del PREU disposto dal comma 21, determinate annualmente a consuntivo, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, previsto dall'articolo 1, comma 431, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013).

I successivi commi da 23 a 25 recano disposizioni per la lotta al gioco illegale effettuato attraverso apparecchi che non risultino collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, prevedendo, oltre a sanzioni, per ciascun apparecchio il pagamento forfettario del prelievo unificato (PREU) e dell'imposta unica indicata dal decreto legislativo n. 504 del 1998. Segnala in proposito che la relazione tecnica prevede un gettito di 600 milioni in relazione al comma 20 e di 300 milioni annui per i commi da 23 a 25, mentre, prudenzialmente, non attribuisce alcun effetto al comma 21.

Ricorda, infine, nella Tabella A allegata al disegno di legge finanziaria è previsto per il Ministero della salute, un accantonamento di parte corrente pari a 8 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 10 milioni per il 2017. La relazione che illustra la tabella evidenzia che in tali risorse sono comprese quelle destinate

all'emergenza biologica a livello nazionale. Gli accantonamenti di conto capitale per il medesimo ministero ammontano a 8 milioni per il 2015 e a 4 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Poiché la relazione non specifica a quali interventi tali risorse saranno destinate nel corso del triennio di programmazione, chiede chiarimenti in proposito al rappresentante del Governo.

Paola BINETTI (PI) in relazione alle norme della legge di stabilità che affrontano da diverse angolazioni il gioco d'azzardo, osserva che si tratta sicuramente di un fenomeno complesso che investe le competenze di numerose amministrazioni oltre il Ministero della salute e quello dell'economia. Sottolinea che in ogni caso per la Commissione XII deve essere prioritaria la tutela della salute, posto che il contrasto alle dipendenze rappresenta uno dei determinanti per raggiungere questa finalità. Ricorda in proposito che, al di là del possibile decremento delle giocate, la dipendenza continua ad essere in crescita. Nel sottolineare la forte sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questo tema, ricorda le decise prese di posizione che hanno determinato la revoca di un accordo raggiunto tra Confindustria e la Campagna « Mettiamoci in gioco ».

Passando alle altre disposizioni del provvedimento, valuta positivamente la destinazione di risorse per promuovere la natalità, sia attraverso il « bonus bebè » sia con il finanziamento degli asili nido. In merito al Fondo per le non autosufficienze, rilevando la particolare attenzione che si riserva ai malati di SLA, osserva che andrebbero meglio definite, anche ai fini del prosieguo dell'esame delle proposte di legge sul cd. « dopo di noi », le diverse situazioni dal punto di vista della gravità delle condizioni. In relazione all'ISEE ribadisce la necessità di modifiche per tenere conto delle esigenze delle famiglie.

In merito alle norme sul Patto della salute, chiede preliminarmente chiarimenti sulla tempistica di attuazione. Osserva poi che invece di introdurre norme sulla responsabilità dei direttori generali delle aziende sanitarie sarebbe opportuno

effettuare nomine basate sulla competenza e non sulle affinità politiche. In conclusione, soffermandosi sulle norme relative al blocco del *turn over* nel SSN, rileva che i rapporti di lavoro di tipo precario pongono problemi anche rispetto alla relazione continuativa con il paziente e alla diffusione del sapere residente.

Paolo BENI (PD), ringraziando la collega Miotto per la chiarezza della sua relazione, sottolinea in primo luogo che lo stanziamento di 300 milioni per il Fondo nazionale per le politiche sociali è appena sufficiente per le sue finalità e che pertanto i 100 milioni destinati agli asili nido dovrebbero trovare un'altra copertura. Invita a considerare l'utilizzo delle risorse previste dal comma 6 dell'articolo 13, rilevando l'opportunità di affiancare alle giuste misure di carattere monetario previste dagli altri commi dell'articolo un potenziamento dei servizi all'infanzia. Ritiene inoltre necessario riportare il finanziamento del Fondo per le non autosufficienze quanto meno al livello del 2014.

Sottolinea che la legge di stabilità non reca fondi sufficienti per il contrasto alla povertà, soprattutto alla luce della drammatica crisi vissuta dal Paese. Invita, pertanto, a reperire risorse aggiuntive che, a suo avviso, potrebbe essere collocate sul Fondo nazionale per le politiche sociali per garantire interventi più mirati rispetto a quelli della *social card*. Valutando positivamente il trasferimento del Fondo per l'accoglienza dei minori non accompagnati al Ministero dell'interno, rileva la necessità di individuare stanziamenti ulteriori in ragione del drammatico aumento di arrivi nel nostro Paese. Auspica il reperimento di risorse per il Piano nazionale anti violenza e per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti e valuta positivamente l'attenzione mostrata verso il terzo settore con le misure fiscali a partire dalla stabilizzazione del 5 per mille. In relazione alle risorse riservate dall'articolo 14 alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ritiene che si possa migliorare il testo sulla base del

lavoro svolto dalla Commissione nel corso dell'esame delle proposte di legge sulla materia.

Ileana Cathia PIAZZONI (Misto-LED), dopo aver espresso apprezzamento per la relazione svolta dalla collega Miotto, intende soffermarsi in particolare sulle parti della manovra di bilancio relative alle politiche sociali. Pur nella convinzione che la valutazione debba essere complessiva e che in tal senso essa è senz'altro positiva, tuttavia per quanto riguarda il welfare sociale non mancano nella manovra alcuni profili di criticità.

Se il parametro di riferimento è rappresentato dagli stanziamenti relativi al 2014, la riduzione delle risorse destinate alle politiche sociali è sicuramente di minima entità, ma se invece si tiene conto del fatto che già in partenza, considerato il momento di grande crisi economica, le misure di sostegno e di assistenza sociale sono assai limitate e minimali, qualunque riduzione delle medesime seppur circoscritta appare comunque eccessiva.

Per quanto attiene in particolare al « bonus bebé » ritiene che questa misura sia apprezzabile tanto quanto l'altra misura disposta dalla legge di stabilità a favore della famiglia, ovvero il miglioramento dei servizi per la prima infanzia. Tuttavia, non condivide che le risorse destinate al rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia debbano essere individuate nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali: i relativi stanziamenti dovrebbero essere aggiuntivi.

Anche la dotazione del Fondo per le non autosufficienze, fissata in 250 milioni di euro a decorrere dal 2015, non appare sufficiente, dovendo a suo avviso essere almeno uguale a quella stabilita dalla legge di stabilità per il 2014.

In riferimento ai tagli alle regioni e agli enti locali, ritiene opportuno che si diano indicazioni precise e vincolanti ai medesimi sulle tipologie di spese su cui intervenire, altrimenti le regioni procederanno nei settori dove è più facile incidere,

pregiudicando magari i servizi e le prestazioni socio-sanitari.

Anche gli stanziamenti a favore dei minori stranieri non accompagnati e del sistema di protezione dei richiedenti asilo necessitano di uno sforzo finalizzato ad un incremento degli stessi, anche di minima entità ma di indubbio significato politico, mentre per quanto attiene più in generale al tema della lotta alla povertà, su cui il Ministro Poletti nel corso della sua audizione in XII Commissione ha preannunciato un piano serio e articolato, ritiene che non ci si possa limitare a prevedere misure destinate al finanziamento della *social card*. Sul punto, chiede al sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali se il Governo intenda davvero avviare un piano di interventi completo finalizzato alla lotta alla povertà e, in tal caso, stanziare adeguate risorse.

Edoardo PATRIARCA (PD), nel valutare positivamente il complesso delle misure della legge di stabilità per il rilancio del Paese attraverso la riduzione del carico fiscale per il lavoro e le imprese e le misure di carattere innovativo che interessano il terzo settore, rileva alcune criticità in relazione alla spesa sociale. In particolare sottolinea l'impossibilità di condividere, e di far accettare nei propri collegi elettorali, la riduzione del Fondo per le non autosufficienze.

In relazione al « bonus bebé » invita a individuare un limite reddituale più basso di quello previsto dal provvedimento al fine di liberare risorse a favore dei servizi all'infanzia. Propone di riflettere anche sulla possibilità di concedere un contributo per fronteggiare le ingenti spese connesse alle pratiche per le adozioni internazionali. Nel sottolineare la rilevanza sociale del tema dei minori non accompagnati, giudica inaccettabile e non degno di un Paese civile il fatto che molti di loro risultano irreperibili.

In conclusione, esprime alcune preoccupazioni in relazione all'inadeguatezza delle risorse per il servizio civile, alla prevista riduzione dei contributi ai patronati, evidenziandone il ruolo di rete stra-

tegica al servizio della persona e della famiglia, e all'innalzamento della tassazione sui dividendi delle fondazioni bancarie, ricordandone l'importante contributo a favore del terzo settore e di promozione di interventi sociali.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Su questioni concernenti l'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura.

Audizione del Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)	150
Audizione del Commissario straordinario dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) ..	150

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (<i>Deliberazione</i>)	150
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine</i>)	159

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679- <i>bis</i> Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2015-2017. C. 2860 Governo.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, e rinvio</i>)	151

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 novembre 2014.

Su questioni concernenti l'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura.

Audizione del Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 10.

Audizione del Commissario straordinario dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 4 novembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 10.55.

Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP).

(Deliberazione).

Luca SANI, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP), sulla base del programma predi-

sposto nella riunione del 22 ottobre 2014 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul quale è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 11.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 novembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 11.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).
C. 2679-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2015-2017.
C. 2860 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.
(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, e rinvio).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La Commissione inizia l'esame congiunto dei disegni di legge.

Luca SANI, *presidente e relatore*, ricorda che nella giornata del 30 ottobre sono stati assegnati i disegni di legge recanti « Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) » (C. 2679-*bis*) e « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 » (C. 2680).

Fa presente che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà pertanto procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recepimento di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari, nonché i progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione è chiamata oggi a esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12). L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza.

Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge bilancio, ricorda che gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di pre-

visione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Ricorda, inoltre, che analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente in Commissione bilancio.

Avverte altresì che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia. Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del

disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. Infine, gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei nostri lavori, ricorda che la Commissione dovrà concludere l'esame dei documenti di bilancio entro la giornata di giovedì 6 novembre, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per le ore 10 di mercoledì 5 novembre.

In qualità di relatore, introduce la discussione, rilevando che la XIII Commissione è chiamata ad approvare una relazione sui provvedimenti che compongono la manovra finanziaria per il 2015: il disegno di legge di stabilità (C.2679-*bis*) ed il disegno di legge di bilancio (per il 2015 e per il triennio 2015-2017), relativamente alla parte di competenza della Commissione, la Tabella XII, riferita allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Rileva che il disegno di legge di stabilità reca le misure necessarie a conseguire gli obiettivi di consolidamento dei saldi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, obiettivi basati su un percorso di risanamento finanziario più graduale di quello precedentemente esposto nel Documento di economia e finanza di aprile.

Per quanto concerne gli interventi finanziari relativi alle amministrazioni centrali ed al bilancio del settore, il disegno di legge di stabilità si caratterizza prevalentemente sul versante del reperimento delle risorse.

Pur in presenza di un parziale finanziamento della complessiva manovra di finanza pubblica per il 2015 in disavanzo, una parte consistente della copertura

della stessa rimane comunque affidata, oltre che al reperimento di maggiori entrate, ad interventi di contenimento della spesa pubblica. Purtroppo, questo è ancora più vero, per quanto concerne il settore agricolo dopo che la V Commissione Bilancio, nell'esaminare il disegno di legge di stabilità 2015 per verificare che le disposizioni ivi contenute fossero corrispondenti al contenuto proprio del provvedimento, ha deciso di stralciare dal testo gli interventi di sostegno al comparto, contenuti negli originari commi 22 e 23 dell'articolo 17.

Infatti, il comma 22 dell'articolo 17 autorizzava la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani previsti dal decreto legislativo n. 185 del 2000. Tali interventi sono stati recentemente oggetto di riforma da parte del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale – rispetto all'assetto previgente – ha eliminato i contributi a fondo perduto e previsto, quale forma di sostegno, i soli mutui a tasso zero. La riforma è intervenuta anche sui requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso ai benefici. Il decreto-legge n. 91 del 2014 non ha comunque operato un rifinanziamento degli interventi in oggetto, sul quale interveniva appunto il provvedimento in esame.

Altro intervento particolarmente importante per il comparto ed oggetto anch'esso di stralcio è stato il comma 23 dell'articolo 17, il quale autorizzava la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari secondo quanto disposto dall'articolo 66 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002).

Gli interventi che interessano direttamente il settore restano, quindi, quelli contenuti nell'articolo 32, destinato a ri-

duzioni delle spese e ad interventi correttivi relativi al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

I commi 1-3 dispongono l'incorporazione dell'INEA nel CRA e l'istituzione dell'Agenzia unica per ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni vigenti. L'incorporazione è finalizzata, ai sensi della norma in esame, alla razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e il sostegno degli *spin-off* tecnologici e alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa pubblica. Un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dovrà disporre l'individuazione delle risorse umane strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite all'Agenzia. Il bilancio di chiusura dell'INEA sarà deliberato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità dall'organo in carica alla data di incorporazione e sarà trasmesso per l'approvazione al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e al MEF. Ai componenti degli organi dell'INEA sono corrisposti i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di chiusura ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Viene prevista la nomina di un commissario straordinario dell'Agenzia, il quale si sostituirà agli organi statutari del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) e dovrà predisporre: un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura; lo statuto dell'Agenzia; nonché gli interventi di efficientamento organizzativo ed economico, finalizzati all'accorpamento, riduzione e razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevenendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale (in particolare la

norma indica come obiettivo la riduzione delle attuali articolazioni territoriali di almeno il 50 per cento) e la riduzione degli oneri amministrativi e delle spese per personale di almeno il 10 per cento rispetto ai livelli attuali. È demandata al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del Commissario, l'approvazione della direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, lo statuto e il piano di interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e delle sedi, nonché l'equilibrio finanziario dell'agenzia. Viene, quindi, disposta una riduzione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2015 del contributo ordinario annuo a carico dello Stato a favore del Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura. Gli ulteriori risparmi saranno accertati a consuntivo. Il Commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso di inottemperanza da parte dell'organo in carica entro il termine. Il Commissario è previsto che duri in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Il compenso sarà costituito da una parte fissa che non potrà eccedere i 50 mila euro, ed una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, e anch'essa non potrà superare i 50 mila euro. Con il medesimo decreto possono inoltre essere nominati due sub-commissari, individuati fra esperti in materia di organizzazione della sperimentazione e della ricerca applicata al settore agricolo e agroalimentare, ai quali è affidato il compito di affiancare il commissario nell'esercizio delle sue funzioni. Il compenso dei sub-commissari non può comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Al trattamento economico del commissario e dei sub-commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'Agenzia.

Il comma 4 dell'articolo 32 aumenta dal 22 per cento al 26,5 per cento l'aliquota di accisa agevolata (rispetto alla misura ordinaria di accisa) per l'utilizzo di

gasolio ai fini dello svolgimento di lavori agricoli, orticoli, di allevamento, legati alle attività di silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

Il comma 5 prevede che, a decorrere dal 2015, venga ridotta di 6 milioni e 400 mila euro l'autorizzazione di spesa disposta dalla legge finanziaria 2008, per la prosecuzione del Piano irriguo nazionale (articolo 2, comma 133, della legge n. 244 del 2007). Questi investimenti hanno trovato copertura con la legge finanziaria del 2008 (articolo 2, comma 133, della legge n. 244 del 2007) che ha autorizzato un contributo di 100 milioni per la durata di quindici anni, per un totale di 1.500 milioni di euro. Questo stanziamento è stato ridotto, per ciascuna annualità, a 53.475.441 euro. La rimodulazione dei quadri economici ha fatto emergere economie di spesa pari 6,4 milioni per ciascuna annualità. Sempre in base a quanto affermato nella relazione tecnica « tali economie consentono la riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame senza compromettere la realizzazione delle opere né il pagamento degli interessi ».

Per ciò che attiene agli interventi di carattere trasversale ricorda la previsione dell'integrale deducibilità dall'IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni e il conseguente ripristino delle più alte misure delle aliquote IRAP, antecedenti a quelle introdotte dal decreto legge n. 66 del 2014 (articolo 5); l'introduzione di una nuova disciplina del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, la quale, tra le tipologie di spese ammesse include tra l'altro quelle relative alle competenze tecniche e privative industriali per nuove varietà vegetali (articolo 7, comma 6, lettera d)) ed, infine, la riduzione di taluni trasferimenti alle imprese del settore agricolo ed in particolare del settore della pesca (articolo 19, comma 1).

In particolare, il comma 1 dell'articolo 19 dispone una riduzione di alcune autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese, elencate in apposito allegato 5, per un importo complessivo pari a 68,5 milioni di euro per

l'anno 2015, 94,6 milioni di euro per l'anno 2016 e 17,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Per quanto riguarda le politiche agricole l'entità delle riduzioni apportate alle autorizzazioni di spesa di pertinenza del MIPAAF rappresenta il 9,8 per cento, il 6,9 per cento e il 30,5 per cento del totale delle riduzioni apportate, negli anni 2015, 2016, 2017 e successivi, dall'allegato 5 in esame. Le tipologie di trasferimenti alle imprese oggetto di riduzione sono sia di parte corrente, sia di parte capitale. L'entità delle riduzioni risulta pressoché equamente distribuita tra parte corrente (-3,8 milioni di euro complessivi sia per il 2015 sia per il 2016 e -2,7 milioni per il 2017 e successivi) e parte capitale (-2,9 milioni di euro per il 2015, e -2,7 milioni per il 2016 e successivi). Le riduzioni, in alcuni casi, comportano un pressoché totale azzeramento degli stanziamenti iscritti a bilancio a legislazione vigente 2015-2017. Tale è il caso: della decurtazione di 550 mila euro per il 2015, di 558 mila euro per il 2016 e di 556 mila euro per il 2017 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle di pesca; della riduzione di 191 mila euro per il 2015 e di 193 milioni per il 2016 e successivi dei contributi alle organizzazioni nazionali delle cooperative agricole per iniziative di elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli.

Segnala che il settore principalmente interessato dalle riduzioni è il settore ittico. Più in particolare, oltre alla predetta riduzione viene ridotto di 1 milione di euro lo stanziamento annuo a favore delle associazioni di categoria e organismi specializzati per la formazione, informazione e qualificazione professionale nel settore della pesca di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 267 del 1991. L'autorizzazione di spesa relativa all'attuazione del piano nazionale della pesca marittima è annualmente finanziata in Tabella C: l'autorizzazione di spesa è pari a 3,7 milioni di euro per il 2015, a 3,8 milioni per il

2016 e a 4,1 milioni per il 2017. Inoltre, le riduzioni incidono: sui contributi ad enti, istituti ed organismi specializzati per la realizzazione di indagini studi e ricerche riguardanti l'agricoltura, l'agroartigianato e l'agroindustria (per circa 2 milioni di euro per il 2015 e successivi); sui contributi alle associazioni di allevatori per il miglioramento genetico del bestiame per 989 mila euro nel 2015, 945 mila nel 2016 e 941 mila per il 2017 e seguenti.

Sempre per ciò che attiene agli interventi di carattere trasversale, rileva la riduzione delle dotazioni di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per un importo pari a 8,3 milioni a decorrere dall'anno 2015 (articolo 24 ed elenco 2) e la riduzione dei trasferimenti (articolo 20, comma 1) dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici indicati nell'allegato 6 al disegno di legge in esame, per un importo complessivo pari a 22 milioni per il 2015 e a 21,7 milioni a decorrere dal 2016. Per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è stata disposta una riduzione sul capitolo 2220, relativo alle somme da erogare ad enti, istituti ed associazioni (per un importo di 50 mila euro a decorrere dal 2015) e sul capitolo relativo ai contributi al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) (per un importo di un milione a decorrere dal 2015).

Il settore agricolo è stato, invece, escluso dalle disposizioni di cui all'articolo 6, che ha previsto per i lavoratori dipendenti del settore privato – esclusi appunto i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo – l'erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga in via sperimentale (per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018), con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria; altra esclusione riguarda l'articolo 12, che dispone l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decor-

renti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015. Dalla misura sono esclusi espressamente i datori di lavoro del settore agricolo probabilmente avendo considerato che questi possono utilizzare le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2014 (cosiddetto Campo Libero).

Sembra importante, però, evidenziare come non sussista equivalenza tra le due misure sia in termini di durata (36 mesi contro 18) sia in termini di importo massimo annuale dell'agevolazione (8.060 contro 5 mila). Inoltre, i datori di lavoro agricolo devono assumere giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e per accedere alla misura devono dimostrare l'effettivo incremento occupazionale mentre la norma contenuta nella stabilità si riferisce « a nuove assunzioni ».

L'articolo 18 posticipa di un anno, riducendone altresì gli importi per 3 miliardi a decorrere dal 2015, gli effetti della clausola di salvaguardia introdotta dalla Legge di stabilità 2014, volta a diminuire le detrazioni e le agevolazioni vigenti (cosiddetta *tax expenditures*) qualora la revisione della spesa non realizzi i risparmi prospettati.

Fa presente, in proposito, che l'articolo 45, commi 3 e 4, introduce una nuova clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro. Tali aumenti possono essere sostituiti da provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa mediante interventi di revisione della spesa pubblica.

Il comma 6 dell'articolo 44 riapre i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo. In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015; il termine di

versamento dell'imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2015 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2016, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2017); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2015.

Infine, relativamente ai Fondi speciali iscritti a bilancio, ossia gli strumenti contabili, mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, la Tabella A del disegno di Legge di stabilità 2015-2017, per la parte corrente, indica – relativamente al MIPAAF – i seguenti accantonamenti: 12.610 milioni di euro per il 2015, 12.800 milioni di euro per il 2016 e 2017. L'accantonamento è preordinato alla copertura del disegno di legge sulla salvaguardia degli agrumeti caratteristici e per interventi vari.

La tabella E dispone, inoltre, un rifinanziamento per il 2015 di 120 milioni del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi.

Quanto al disegno di bilancio 2015-2017, il numero e la denominazione dei programmi di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non varia rispetto allo scorso anno.

Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 12 del disegno di legge di bilancio) reca, per l'anno 2015, una dotazione di competenza di 1.165,3 milioni di euro, in riduzione dell'8,2 per cento rispetto alle previsioni iniziali di bilancio per il 2014 e del 10,2 per cento rispetto alle previsioni assestate 2014.

L'incidenza della spesa finale del MIPAAF rispetto al totale delle spese finali dello Stato si mantiene intorno allo 0,2 per cento. Per gli anni successivi al 2015, la spesa del Ministero conferma un profilo tendenziale solo lievemente superiore, con

proiezioni pari a 1.217,3 milioni di euro per il 2016 e a 1.226 milioni euro per il 2017.

Per quanto attiene agli stanziamenti di cassa, il bilancio a legislazione vigente per il 2015 reca previsioni di pagamento pressoché invariate rispetto alle previsioni iniziali per il 2014 e in riduzione dell'8,5 per cento rispetto alle previsioni di pagamento assestate per il medesimo anno.

Il disegno di legge di bilancio, per il dicastero agricolo, reca per l'anno 2015 stanziamenti di spesa in conto corrente per 942,8 milioni di euro. Le previsioni di spesa in conto corrente incidono per l'80,9 per cento sulla spesa totale del MIPAAF e risultano attestarsi su un valore di poco inferiore rispetto alle previsioni assestate 2014.

La gran parte delle spese correnti è destinata alle spese di funzionamento, ed, in particolare, al personale: le previsioni di spesa sono in crescita nel 2015 rispetto alle previsioni (iniziali e assestate) 2014.

Di assai minore rilevanza l'entità delle spese di conto capitale, le quali nell'anno 2015 costituiscono il 19,1 per cento della spesa del Dicastero agricolo e mostrano un profilo sensibilmente decrescente rispetto alle previsioni iniziali e assestate per l'anno 2014.

Ciò appare ancor più evidente avendo riguardo alla spesa per investimenti: essa incide solo per il 13,9 per cento della spesa totale prevista per l'anno 2015 e si manifesta in drastica riduzione rispetto alle previsioni per il 2014.

Nell'ambito degli stanziamenti a legislazione vigente del Dicastero agricolo, la missione che assorbe la gran parte delle risorse del Ministero (il 47,9 per cento nell'anno 2015) risulta essere la Missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ».

Il contributo da erogare all'ISMEA a disegno di legge di bilancio 2015 espone uno stanziamento di 1,4 milioni per il 2015 e di 1,3 milioni per il 2016 e 2017; tale contributo è oggetto di riduzioni ai sensi della Tabella D della legge di stabilità, per 264 mila euro per il 2015 e il 2016 e per circa 281 mila euro per il 2017.

Nel Programma Sostegno al settore agricolo, iscritto nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e finanze, risultano iscritte le risorse destinate all'AGEA (capitolo 1525/MEF), le quali, a legislazione vigente, sono pari a 102,3 milioni per il 2015, a 98,6 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Tali risorse, annualmente stabilite in Tabella C del disegno di legge di stabilità, vengono incrementate dal disegno di Legge di stabilità 2015-2017 di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio considerato.

L'articolo 20, comma 1 e l'allegato 6 del medesimo disegno di legge contemporaneamente riducono i trasferimenti in favore dell'AGEA nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 (capitolo 1525/MEF).

Segnalo, infine, che nel programma « Fondi da riassegnare » le previsioni di spesa per il 2015 risultano peraltro raddoppiate rispetto alle previsioni iniziali e assestate per il 2014. Infatti, il disegno di legge di bilancio 2015-2017 recepisce gli effetti derivanti dall'attuazione dell'articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014 in materia di riaccertamento dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi. L'articolo 49 ha previsto l'avvio di un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi e della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione agli effetti contabili, al fine di consentire la cancellazione di quelli ormai non più esigibili dai terzi per il venir meno dei presupposti giuridici dell'obbligazione sottostante e la conseguente iscrizione delle somme corrispondenti alle partite così individuate quali nuovi stanziamenti in bilancio. A seguito di tale ricognizione effettuata da parte del MIPAAF, all'interno del Programma 6.1 Fondi da assegnare sono stati istituiti appositi « capitoli fondo » destinati ad essere ripartiti tra i capitoli che necessitano una riassegnazione di somme. Si tratta in particolare dei seguenti capitoli bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi *ex* decreto-legge n. 66 del 2014: Capitolo 2350 Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi pro-

grammi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. Le previsioni di spesa relative a tale capitolo sono pari a 6,6 milioni per il 2015 e 2016; Capitolo 7850 Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. Le previsioni di spesa relative a tale capitolo sono pari a 10 milioni per il 2015 e 8,8 milioni per il 2016; Capitolo 7851 – Fondo di conto capitale destinato al ripiano dei debiti nei confronti degli enti territoriali. Le previsioni di spesa relative a tale capitolo sono pari a 50 milioni per il 2015, a 100 milioni per il 2016 e a 150 milioni per il 2017.

Massimo FIORIO (PD) chiede spiegazioni sui tempi di lavoro della Commissione con riferimento al provvedimento in esame.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere la sua relazione al massimo nel corso della giornata di giovedì 6 novembre e che pertanto il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a domani, mercoledì 5 novembre, alle ore 10.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP).**PROGRAMMA DELL'INDAGINE***Obiettivi dell'indagine conoscitiva.*

A distanza di oltre un anno dalla prima sessione negoziale per la conclusione dell'accordo di libero scambio commerciale tra Usa ed Unione Europea, il dibattito politico-istituzionale sul TTIP (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*) si sta sviluppando sempre più approfonditamente e la fase negoziale sta entrando nel vivo.

Il Partenariato transatlantico su commercio e investimenti si presenta come un accordo di ampia portata tra le due sponde atlantiche i cui obiettivi principali sono ispirati:

all'eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie esistenti nel commercio di beni e servizi;

a garantire l'accesso alle commesse pubbliche, a definire nuovi e più ambiziosi standard settoriali;

a creare nuove opportunità d'investimento.

In tale ambito, il comparto agroalimentare occupa una posizione centrale all'interno del negoziato come emerge da una breve lettura dei flussi commerciali. Oggi nelle esportazioni verso gli Stati Uniti, quello agroalimentare, rappresenta uno dei principali comparti economici con una quota percentuale pari al 13 per cento del totale ed un valore di circa 15 miliardi di euro. Di contro, gli arrivi nel « vecchio continente » si attestano sui 9 miliardi di euro, con un saldo attivo per l'Europa di 6 miliardi di euro.

Una quota consistente del valore delle esportazioni agroalimentari europee verso gli USA è riferibile alle produzioni di qualità. L'Italia, in particolare che è *leader* europeo per numero di prodotti agricoli di qualità certificata (DOP, IGP) detiene una posizione di primaria importanza nell'ambito dei paesi esportatori verso gli USA. La difesa del patrimonio agroalimentare *Made in Italy*, la sua tutela e valorizzazione sul mercato statunitense, unita alla salvaguardia alimentare dei consumatori, rappresentano, quindi, obiettivi specifici e determinanti all'interno del negoziato di libero scambio.

Molteplici le preoccupazioni che emergono nel dibattito nazionale su tale Accordo, legate soprattutto alle differenze esistenti tra le due sponde dell'Atlantico nelle regolamentazioni in materia di sicurezza alimentare, *standard* produttivi, informazione e tutela dei consumatori, tutela di prodotti di qualità e tipici nonché, in generale, ai delicati profili relativi al funzionamento dei mercati e alle ricadute sul nostro sistema agricolo, caratterizzato da imprese di piccole dimensioni.

Alla luce di tale contesto e nell'ambito delle competenze della Commissione agricoltura, si ritiene necessario nei prossimi mesi acquisire un quadro informativo qualificato sull'ampio ventaglio di questioni che animano l'*iter* negoziale, al fine di una valutazione puntuale delle ricadute socio-economiche sul sistema agroalimentare, dei rischi e delle opportunità che si prospettano e delle misure che dovranno essere introdotte per essere preparati a livello ordinamentale.

Audizioni.

A tal fine, la Commissione intende svolgere un'apposita indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, procedendo alle audizioni dei:

rappresentanti del Governo con competenze nella materia;

rappresentanti di istituzioni ed organismi operanti nell'ambito dell'Unione europea e, in particolare, membri delle competenti Commissioni parlamentari del Parlamento europeo della Commissione europea;

rappresentanti delle istituzioni internazionali e statunitensi (rappresentanze permanenti in Italia, ambasciate);

rappresentanti delle regioni e degli enti locali;

organizzazioni di categoria del settore agroalimentare ed eventuali altri soggetti rappresentativi di categorie che svolgono attività rilevanti ai fini dell'oggetto dell'indagine;

rappresentanti del mondo accademico e scientifico, esperti e studiosi del settore.

Termine.

L'indagine conoscitiva dovrà concludersi entro il mese di ottobre 2015.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	161
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679- <i>bis</i> Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	161

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 novembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Marco Bergonzi mentre cessa di farne parte il deputato Massimiliano Manfredi.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).
C. 2679-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.
C. 2680 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda preliminarmente che venerdì 31 ottobre sono stati assegnati i disegni di legge recanti « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) » (C. 2679-*bis* Governo) e « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 » (C. 2680 Governo).

La Commissione è chiamata a esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto

riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Tabella n. 2) per le parti di competenza.

L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza.

Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge bilancio, ricorda che gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli

stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente in Commissione bilancio.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, si ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Interviene quindi in sostituzione della relatrice – che a causa di un ritardo ferroviario non ha ancora raggiunto la Camera – per illustrare i contenuti della Legge di stabilità 2015, nel testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 30 ottobre 2014, degli articoli 17 (commi 11, 20, 22 e 23), 20 (comma 2), 21 (commi 8 e da 15 a 20), 28 (commi 15, da 23 a 27 e 31), 31 (commi da 8 a 10 e 20), 32 (comma 6) e 41 del provvedimento presentato dal Governo.

Con il disegno di legge di stabilità C. 2679-*bis* si definiscono le misure necessarie a conseguire gli obiettivi di consolidamento dei saldi di finanza pubblica, come indicati nella Nota di aggiornamento

del Documento di economia e finanza 2014, obiettivi basati su un percorso di risanamento finanziario più graduale di quello precedentemente esposto nel Documento di economia e finanza di aprile.

Rispetto alla formulazione iniziale, indicata nella prima nota di aggiornamento al DEF 2014, trasmessa ai sensi del Regolamento UE 473/2013 alle autorità europee e sulla quale sono state formulate osservazioni da parte della Commissione Europea, il Governo ha presentato al Parlamento una relazione che, tenendo conto di una parte delle osservazioni della UE, ha aggiornato nuovamente gli obiettivi programmatici esposti nella Nota.

Ricorda che, in considerazione della persistente gravità della crisi economica – da cui consegue che anche per il 2014 l'economia permane in recessione, con un Pil previsto contrarsi dello 0,3 per cento – la Nota individua per il 2015 un obiettivo programmatico di bilancio meno positivo di quello che si determinerebbe in assenza di interventi di manovra.

A fronte di un indebitamento netto tendenziale pari al 2,2 per cento del Pil, la Nota prevede un indebitamento netto programmato pari al 2,6 per cento del Pil (in luogo del 2,9 previsto con il primo aggiornamento), e un indebitamento netto strutturale previsto di poco superiore a 0,3 punti percentuali di Pil, invece dello 0,1 cifrato nella Nota, con l'obiettivo di realizzare uno spazio di bilancio in disavanzo, pari allo 0,4 per cento di Pil, da impiegarsi per offrire alla manovra un carattere espansivo.

Rispetto alla prima formulazione, dunque, si è programmato uno sforzo fiscale ulteriore pari a circa 4,5 miliardi per il 2015, da attuare mediante la destinazione delle risorse stanziare sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale a miglioramento dei saldi (articolo 17, comma 19, del ddl), per 3,3 miliardi, mediante nuove misure in tema di contrasto all'evasione fiscale, tramite l'estensione del cosiddetto *reverse charge* al settore della grande distribuzione (articolo 44, commi 7-10), per 730 milioni, e mediante la riduzione delle risorse previste nel ddl per il cofinanzia-

mento dei fondi strutturali europei escluse dagli obiettivi di spesa delle regioni ai fini del patto di stabilità interno (articolo 36, comma 6), per 500 milioni.

Inoltre, si prevede un percorso di risanamento e crescita più lento rispetto a quello precedentemente indicato, con la conseguente previsione del raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali nel 2017, allungando di un anno rispetto a quanto stabilito nel DEF 2014, come approvate con risoluzioni in Parlamento.

Per quanto concerne gli interventi finanziari, il disegno di legge di stabilità si caratterizza prevalentemente sul versante del reperimento delle risorse, e, pur in presenza di un parziale finanziamento della complessiva manovra di finanza pubblica per il 2015 in disavanzo, una parte consistente della copertura della stessa rimane comunque affidata, oltre che al reperimento di maggiori entrate, ad interventi di contenimento della spesa pubblica.

Per quanto riguarda le misure nei diversi settori di intervento, si limiterà in questa sede ad una sintetica illustrazione, rinviando – per gli opportuni approfondimenti – alla documentazione predisposta dagli uffici concernente l'analisi dettagliata delle norme del provvedimento (dossier servizio Studi n. 233, tomi 1 e 2), nonché le singole politiche di settore (dossier servizio Studi n. 233/1).

Per quanto concerne gli interventi finanziari relativi alle amministrazioni centrali e agli altri enti pubblici (non territoriali), viene in rilievo principalmente l'intervento di contenimento della spesa dei Ministeri recata dall'articolo 24, nonché dagli articoli da 25 a 32. La prima norma (ed in termini analoghi anche l'articolo 25 per gli organi di rilievo costituzionale) riduce direttamente le dotazioni di bilancio di ciascuna amministrazione, mentre le altre recano specifiche disposizioni per ciascuna amministrazione di riferimento, con conseguenti effetti di risparmio. Ne deriva un complessivo miglio-

ramento dell'indebitamento netto di circa 2,3 miliardi per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2,4 miliardi nel 2017.

Un ulteriore gruppo di misure, anche esse con effetti riduttivi della spesa delle amministrazioni centrali, attiene alla riduzione dei trasferimenti alle imprese ed agli enti ed organismi pubblici di cui rispettivamente agli articoli 19 e 20, comma 1 che, inclusi anche gli effetti di altri interventi recati nei medesimi articoli, danno luogo ad un contenimento dell'indebitamento netto per circa 103 milioni nel 2015, 144 milioni nel 2016 e 140 milioni a decorrere dal 2017.

Con effetto sul medesimo settore di spesa si conferma una serie di misure per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego (articolo 21), quali il blocco economico della contrattazione fino al 2015; l'estensione fino al 2018 dell'efficacia della norma in base alla quale l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013; la proroga fino al 31 dicembre 2015 delle disposizioni che prevedono il blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato. Sono altresì anche previsti alcuni interventi di razionalizzazione e di contenimento delle spese per il personale pubblico operante a vario titolo all'estero (personale dell'amministrazione del Ministero degli esteri e personale docente delle scuole italiane all'estero, articolo 27), nonché la riduzione, a decorrere dal 2015, dell'indennità di ausiliaria per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia.

Rilevano, infine, per tale settore gli interventi sulla gestione di tesoreria contenuti negli articoli 33 e 34 che, rispettivamente, interessano la gestione della liquidità del conto disponibilità del tesoro presso la Banca d'Italia ed il trasferimento del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato presso Banca d'Italia alla Cassa Depositi e Prestiti.

Con riguardo alla finanza locale, le misure di interesse per le autonomie locali

sono volte, da un lato alla definizione del concorso finanziario del comparto regioni, province, città metropolitane e comuni al contenimento della spesa pubblica per gli anni 2015-2018 e successivi, dall'altro alla ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno, ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Sotto questo profilo, il disegno di legge anticipa all'anno 2015 l'introduzione dell'obbligo del pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario, quale strumento per la determinazione della misura del concorso finanziario delle regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sostituzione della attuale disciplina del patto di stabilità interno incentrata, invece, sul controllo della spesa finale. Per gli enti locali la disciplina del patto di stabilità è, invece, confermata, prevedendosi l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità interno in termini di saldo finanziario; sono, peraltro, previste per gli enti locali misure volte a disporre una riduzione degli obiettivi finanziari del patto.

Sempre ai fini del coordinamento e del controllo degli andamenti finanziari delle autonomie territoriali, viene confermata fino al 31 dicembre 2017 la sospensione del sistema misto di tesoreria unica che comporta, per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università, l'obbligo del versamento degli incassi derivanti dalle entrate proprie presso la tesoreria statale anziché nel sistema bancario. Sono inoltre introdotte misure volte alla razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni locali, con riferimento al settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Quanto ai profili fiscali, rileva preventivamente che il provvedimento prevede una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali (con effetti di maggior gettito stimati nella relazione tecnica in circa 12,8 miliardi nel 2016 e 19,2 miliardi nel 2017) e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non

inferiori a 700 milioni di euro, in assenza di provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa pubblica.

Vengono, inoltre, posti in essere interventi volti al contrasto dell'evasione fiscale quali l'incremento delle ipotesi di inversione contabile ai fini IVA (tutti contenuti all'articolo 44).

Quanto all'intervento sulla fiscalità generale, le misure di carattere fiscale intendono, da un lato, intervenire alleggerendo l'imposizione sul lavoro e sui fattori produttivi, con la finalità di sostenere la crescita economica; dall'altro lato si pone in essere un incremento del carico fiscale in altri settori.

Tra gli interventi di alleggerimento del carico fiscale, viene reso strutturale il credito d'imposta introdotto dal decreto-legge n. 66/2014 in favore dei lavoratori dipendenti con un reddito a 26.000 euro (cosiddetto bonus 80 euro; articolo 4) e si rende integralmente deducibile dall'IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni (articolo 5). Viene, inoltre, introdotta una nuova disciplina del credito d'imposta per crescita e sviluppo (articolo 7, commi 1-2) e si prorogano le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica (articolo 8).

Tra gli interventi di incremento del carico fiscale si ripristinano le originarie misure delle aliquote IRAP ridotte dal decreto-legge n. 66, si rendono imponibili, dal 1° gennaio 2015, i proventi finanziari corrisposti ai beneficiari di un'assicurazione sulla vita a seguito del decesso dell'assicurato, si innalza dal 5 al 77,74[1] per cento la quota imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali e viene elevata dal 4 all'8 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici.

Un'analoga logica appare sottesa agli interventi in materia previdenziale. Infatti, da un lato, si prevede l'erogazione delle

quote di TFR maturando in busta paga, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria (articolo 6). Dall'altro lato, si delinea un complessivo incremento della tassazione del risparmio previdenziale, con l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento per i fondi pensione (cosiddetto previdenza complementare) e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR (articolo 44, commi 1-5).

A fianco di queste misure, il disegno di legge di stabilità pone in essere, per le diverse politiche pubbliche, interventi di razionalizzazione della spesa che si accompagnano al finanziamento di esigenze indifferibili ovvero di misure ritenute strategiche per la crescita.

Con riferimento alla proiezione internazionale dell'Italia figura primo luogo il rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali, la cui dotazione è incrementata di 850 milioni di euro per il 2015 e il 2016 (articolo 17, comma 12).

Nel settore della difesa si interviene sulla disciplina riguardante gli organismi della rappresentanza militare rideterminando la composizione del Consiglio Centrale della rappresentanza militare (articolo 21, commi 16-19) e si prevede la revisione degli organi giurisdizionali militari e la riduzione del numero dei tribunali e delle procure militari (articolo 31, commi 8-10).

Il comparto sicurezza è interessato da misure che riguardano in particolare il personale delle forze di polizia: in primo luogo è disposta la revisione, entro il 1° aprile 2015 dell'Accordo nazionale quadro di amministrazione delle forze di polizia ad ordinamento civile e le procedure per la contrattazione decentrata; inoltre, sono rinviate al 1° dicembre 2015 le assunzioni del personale dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco, ad eccezione degli allievi agenti di PS del concorso 2014 (articolo 21).

Per quanto concerne il lavoro e l'occupazione, si prevede uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (articolo 12) e la

costituzione di un fondo di 2 miliardi di euro a decorrere dal 2015 per gli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge-delega in materia di lavoro (cosiddetto *Jobs act*) (articolo 11).

Gli interventi sulla giustizia riguardano – oltre alla giustizia militare – l'istituzione di un Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico (articolo 10) e il trasferimento allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell'obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, attualmente a carico dei comuni (articolo 38, commi 6-10).

Nel settore delle infrastrutture e delle reti (trasporti e comunicazioni) da un lato si prevedono misure di razionalizzazione della spesa, con una specifica attenzione ai rapporti finanziari con i soggetti titolari di contratti di servizio pubblico nazionale (ENAV articolo 19; Poste italiane, articolo 23; Trenitalia per il trasporto merci nazionale, articolo 25, comma 6); dall'altro lato vengono individuati specifici finanziamenti o misure di agevolazione per interventi ritenuti suscettibili di un impatto positivo sulla crescita economica (tra gli altri: finanziamento per le opere di accesso agli impianti portuali, articolo 17, comma 3; finanziamento del rinnovo parchi automobilistici trasporto pubblico locale, articolo 19, commi 4-7), ovvero misure idonee a determinare un aumento di entrate per lo Stato (vendita frequenze banda «L», articolo 16).

Nelle politiche relative a scuola, università e ricerca si riscontrano, in primo luogo, interventi per il contenimento della spesa pubblica, anche attraverso azioni di razionalizzazione (quali la riduzione del personale degli uffici di diretta collaborazione, articolo 28, comma 22) e modifiche ordinali (quali il divieto di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza dei docenti e limitazioni alla possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici, articolo 28, commi 6-9).

Insieme, sono posti in essere interventi di finanziamento, anche con la creazione di nuovi Fondi nello stato di previsione del

Ministero Istruzione, Università e Ricerca (quali il fondo per l'attuazione del piano «La buona scuola», articolo 3).

In tema di salute, si interviene con misure di diverso contenuto, alcune attuative del patto per la salute 2014-2016, tra le quali, l'individuazione del livello massimo di finanziamento del SSN e l'autorizzazione di spesa per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'assistenza primaria, alcune disposizioni relative al tema delle misure di contrasto ai disavanzi sanitari e, più in particolare, alle procedure di commissariamento delle regioni in piano di rientro, la riduzione dei termini del blocco automatico del turn-over, la modifica della disciplina in tema di Prontuario farmaceutico nazionale, (articolo 39) sia con norme varie concernenti il risanamento del Servizio sanitario del Molise (articolo 40) e di trasferimento di risorse dalle regioni agli enti del servizio sanitario regionale (articolo 42).

In tema di politiche sociali e per la famiglia si interviene sia con misure più specificamente destinate ai nuclei familiari, quali la corresponsione, a determinate condizioni di reddito, di un assegno per i nuovi nati (articolo 13) sia con il finanziamento di alcuni Fondi con finalità sociali, la previsione di benefici fiscali per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (articolo 15), il contrasto a patologie con un costo sociale elevato, quali la ludopatia (articolo 14).

D'interesse del settore agricolo, infine, interventi specifici di contenimento della spesa (quali l'incorporazione dell'Istituto nazionale, INEA, nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, CRA, articolo 32).

Essendo nel frattempo giunta la relattrice, la invita ad illustrare i contenuti del disegno di legge di bilancio.

Vanessa CAMANI (PD), *relatore*, ricorda innanzitutto che il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680) è predisposto sulla base del criterio

della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge di contabilità pubblica e delle indicazioni fornite con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 16 del 12 maggio 2014, e impostato secondo la struttura contabile per missioni e programmi, finalizzata a privilegiare il contenuto funzionale della spesa.

La struttura del disegno di legge di bilancio 2015-2017 pur confermando, rispetto allo scorso anno, le 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, presenta una profonda revisione dei programmi, conseguente ad una riorganizzazione realizzata da diversi Ministeri sulla base del processo avviato dal decreto-legge n. 95 del 2012, accelerato in seguito con il decreto-legge n. 66 del 2014. Nel disegno di legge per il 2015 risultano 181 programmi di spesa (rispetto ai 176 dello scorso anno), che costituiscono le unità di voto parlamentare; tale incremento, derivante dalla individuazione di 16 nuovi programmi di spesa e dalla soppressione di altri 9, è dovuto anche alla maggiore numerosità dei centri di responsabilità (CDR), i quali sono passati da 93 a 118, per effetto delle ristrutturazioni di alcuni Ministeri che hanno scelto di organizzarsi in direzioni generali e non più in dipartimenti.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, il disegno di legge di bilancio per il 2015 è coerente con lo scenario macroeconomico illustrato nella Nota di aggiornamento del DEF presentata a settembre 2014 – al fine di perseguire, mediante la legge di stabilità, i volumi di entrata e di spesa programmata – e si colloca in un percorso di progressivo risanamento dei conti pubblici già avviato negli esercizi precedenti. Il disegno di legge di bilancio in esame recepisce gli effetti derivanti dall'attuazione del decreto-legge n. 66 del 2014 in materia di riaccertamento dei residui ed è comprensivo delle rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base della flessibilità concessa dalla normativa vigente, a cui si è aggiunta quella introdotta, per la

prima volta, dal decreto-legge n. 66 del 2014, che consente variazioni compensative nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di bilancio dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi, volta a prevenire la formazione di debiti fuori bilancio e a favorire il pagamento dei debiti commerciali, nel rispetto della direttiva UE in materia di tempi di pagamenti. Ricordo, inoltre, che nel corso dell'attuale legislatura, sono state operate riduzioni lineari alle spese rimodulabili del bilancio statale per gli anni 2015 e successivi. In particolare, il decreto-legge n. 35 del 2013 ha disposto – a parziale copertura degli oneri recati dalle maggiori emissioni del debito pubblico operate allo scopo di reperire la liquidità necessaria per i pagamenti dei debiti commerciali pregressi della P.A. – una riduzione lineare, per complessivi 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Segnalo, infine, che una serie di ulteriori disposizioni recenti legislative prevedono – a titolo di clausola di salvaguardia finanziaria degli effetti delle misure in esse contenute – una riduzione delle dotazioni rimodulabili a legislazione vigente delle Missioni di spesa dei Ministeri, disponendo che tali riduzioni operino solo qualora si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa originarie.

Passando ora ad illustrare il quadro riassuntivo del bilancio, rileva che per il 2015, in termini di competenza, al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA, si prevedono entrate finali per 506,4 miliardi di euro e spese finali per 553,3 miliardi. Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta pari nel 2015 a 46,9 miliardi di euro, in peggioramento rispetto al 2014, sia nella previsione del bilancio (-38,3 miliardi) che nel dato assestato 2014 (-41,6 miliardi).

Intende segnalare che il saldo 2015 dovrebbe risultare migliorato a seguito

delle modifiche che verranno apportate al disegno di legge di stabilità, al fine di adeguarne il contenuto a quanto previsto dalla Relazione al Parlamento recante variazione alla Nota di aggiornamento del DEF 2014, approvata con apposite risoluzioni parlamentari il 30 ottobre 2014. Ciò in quanto tale Relazione prevede, a seguito delle intese intercorse con la Commissione europea, un miglioramento della manovra per circa 4,5 miliardi: miglioramento che si rifletterà anche sul saldo del disegno di legge di bilancio.

Per il biennio 2016-2017, il disegno di legge evidenzia un progressivo miglioramento del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, pari, rispettivamente, a 22,7 miliardi nel 2016 e a 15,4 miliardi nel 2017, in corrispondenza ad un andamento progressivamente crescente delle entrate finali (da 506,4 miliardi nel 2015 a 525,5 miliardi nel 2017), mentre le spese finali, che registrano una forte riduzione nel 2016 rispetto al 2015, si mantengono poi sostanzialmente stabili nel 2017. In termini di cassa, il saldo netto da finanziare, è pari a 106,6 miliardi nel 2015, a 80,7 miliardi nel 2016 e a 73,4 miliardi nel 2017.

Considerando i dati al lordo delle regolazioni contabili e debitorie (pari a 27.421 milioni di euro per quanto concerne le entrate e a 43.785 milioni di euro, per quanto concerne le spese), il disegno di legge di bilancio evidenzia, in termini di competenza, un progressivo miglioramento del saldo netto da finanziarie nel triennio rispetto alla legislazione vigente. Per il 2015, il saldo netto da finanziare, al lordo delle regolazioni, si attesta a 63,3 miliardi di euro, quale differenza tra entrate finali per 533,8 miliardi di euro e spese finali per 597,1 miliardi in peggioramento rispetto al dato assestato 2014 (48,5 miliardi). Per gli anni successivi, il saldo netto da finanziare evidenzia, anche al lordo delle regolazioni debitorie, un progressivo miglioramento.

Come già evidenziato, il disegno di legge di bilancio evidenzia per il 2015 un saldo netto da finanziare di 46,9 miliardi di euro, in peggioramento rispetto al saldo

assestato del 2014 di oltre 5,3 miliardi di euro. L'aumento del livello del saldo netto da finanziare nel 2015 è dovuto, da un lato, ad una riduzione delle entrate finali di oltre 11,4 miliardi (-2,2 per cento), determinato da una diminuzione sia delle entrate tributarie per circa 6,6 miliardi che di quelle extratributarie per circa 4,7 miliardi, e, dall'altro, ad una riduzione delle spese finali di oltre 6 miliardi (-1,1 per cento), per effetto principalmente della contrazione della spesa in conto capitale di 20,7 miliardi di euro (-35,7 per cento), cui fa riscontro un aumento delle spese correnti (+14,7 miliardi). Nel biennio successivo il saldo netto da finanziare mostra, tuttavia, un significativo miglioramento con un valore atteso pari a -22,7 miliardi nel 2016 e a -15,4 miliardi nel 2017, che riflette soprattutto, come già ricordato, il miglioramento dell'andamento delle entrate finali (+2,0 per cento nel 2016 e +1,6 per cento nel 2017) e la riduzione delle spese finali, essenzialmente dovuta a quelle in conto capitale (-17,1 per cento nel 2016 e -12,3 per cento nel 2017).

L'avanzo primario, che, com'è noto, costituisce un indicatore essenziale ai fini della sostenibilità del debito pubblico, si amplia nel triennio, passando dai 40,5 miliardi del 2015 ai 67,3 miliardi del 2016 e ai 74,9 miliardi del 2017. Il risparmio pubblico, negativo nel 2015, torna su valori positivi nel biennio successivo in tutto il triennio. Il miglioramento atteso è spiegato sia dall'incremento previsto per le entrate tributarie, sia dalla riduzione delle spese correnti e in conto capitale.

Per quanto riguarda il 2015, le entrate finali, al netto dei rimborsi IVA, ammontano nel bilancio a legislazione vigente a 506.364 milioni, in diminuzione rispetto al dato assestato 2014, nell'importo di 11.424 milioni. Tale riduzione è determinata da minori entrate tributarie per 6.637 milioni, da minori entrate extratributarie per 4.659 milioni, nonché da minor gettito da alienazioni e ammortamento beni patrimoniali per 128 milioni. Per le annualità 2016 e 2017 si prevede un andamento positivo delle entrate tri-

butarie (+2,4 per cento nel 2016 e +2,0 per cento nel 2017). A fronte dell'incremento delle entrate tributarie si riscontra, invece, una lieve diminuzione di quelle extratributarie, sia nel 2016 che nel 2017. Con riferimento particolare alle entrate tributarie, nel 2015 diminuiscono di 13.654 milioni le imposte sul patrimonio e sul reddito (-5,2 per cento), a fronte dell'aumento di 6.516 milioni delle tasse e imposte sugli affari (+5,2 per cento), di 158 milioni le imposte sulla produzione, consumi e dogane (+0,4 per cento), di 70 milioni il gettito dai prodotti di monopolio (+0,7 per cento) e di 273 milioni il settore lotto, lotterie e giochi (+2,5 per cento). Analizzando le principali imposte, rispetto al dato assestato 2014, nel 2015 il gettito IRPEF passa da 186.372 a 176.960 milioni e quello relativo all'IRES diminuisce da 50.359 a 42.399 milioni. Per il gettito IVA viene indicato un aumento da 100.462 a 108.126 milioni, così come per le accise e imposte sugli oli minerali, che crescono da 26.761 a 28.01814 milioni.

Le spese finali ammontano nel 2015 a complessivi 553,3 miliardi, evidenziando, rispetto all'assestato 2014, una riduzione complessiva di 6 miliardi, per effetto della sensibile contrazione delle spese in conto capitale di 20,7 miliardi di euro (circa il 35,7 per cento in meno rispetto al dato dell'assestamento 2014). Le spese correnti manifestano, invece, un incremento (+14,7 miliardi rispetto al bilancio assestato 2014). In particolare, la spesa corrente primaria, considerata al netto degli interessi, presenta nel disegno di legge di bilancio per il 2015 una consistenza di 428,5 miliardi di euro, prevista in aumento di circa 16,8 miliardi di euro rispetto all'assestato 2014. Tale componente di spesa mostra un andamento più contenuto nei due anni successivi, in virtù degli interventi correttivi adottati negli ultimi esercizi, passando, infatti, dai 428,5 miliardi del 2015 ai 419 miliardi del 2016 per poi risalire leggermente, a 423,4 miliardi, nel 2017. Quanto alla spesa per interessi – che manifesta un decremento nel 2015 rispetto al dato

assestato 2014 di oltre 6 miliardi di euro – si stima un progressivo aumento nel biennio successivo, passando dagli 87,5 miliardi nel 2015 fino a oltre 90 miliardi nel 2017, per effetto sia del profilo atteso dei rendimenti dei titoli pubblici, sia del pagamento degli interessi dovuti alla Cassa Depositi e Prestiti. L'incremento delle spese correnti nel 2015 di 14,7 miliardi di euro è dovuto, essenzialmente, all'andamento dei trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, previsti nel 2015 in aumento di circa 15 miliardi di euro. Tale incremento è imputabile pressoché interamente ai trasferimenti alle regioni che aumentano di 14,6 miliardi. L'incremento dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private, pari a 1.735 milioni nel 2015, è connesso agli effetti derivanti dall'applicazione del decreto-legge n. 66 del 2014 che dispone il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi da lavoro dipendente (aumento di 765 milioni), e dispone l'istituzione di un apposito fondo destinato a rendere strutturale la riduzione del cuneo fiscale a favore lavoratori dipendenti (aumento di 1.930 milioni); le altre spese correnti registrano un aumento degli stanziamenti di 725 milioni. Sono invece previsti in leggera riduzione rispetto al 2014 sia i redditi da lavoro dipendente (-319 milioni) che i consumi intermedi (-1.104 milioni). Anche la spesa per interessi passivi si riduce nel 2015 di circa 2.127 milioni.

La riduzione delle spese in conto capitale per oltre 20,7 miliardi rispetto al dato assestato 2014, è ascrivibile per la gran parte all'acquisizione di attività finanziarie (circa 17,6 miliardi), a causa del venir meno di interventi quali il contributo per la sottoscrizione del capitale del Meccanismo europeo di stabilità, pari a 2,9 miliardi, e il contributo per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni, pari complessivamente a 14,5 miliardi. Si riducono anche i contributi per investimenti a imprese, la cui contrazione di 2.608 milioni è in larga misura ascrivibile al profilo dello stanziamento delle somme inerenti le Ferrovie

dello Stato Spa (-1.692 milioni), e gli investimenti fissi lordi, che registrano una riduzione di 1.034 milioni, dovuta principalmente alla riduzione degli investimenti per la difesa (546 milioni) e per la realizzazione dell'evento Expo di Milano (324 milioni).

Analizzando il bilancio sotto il profilo della spesa per missioni, rileva che – in termini di composizione – circa il 46 per cento della spesa complessiva dello Stato, calcolata al netto della missione « debito pubblico », è concentrato in sole 2 missioni: « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » (che rappresenta il 25,5 per cento) e « Politiche previdenziali » (20,7 per cento). Un ulteriore 34 per cento della spesa è rappresentato dalla somma degli stanziamenti per le missioni « Istruzione scolastica » (8,9 per cento), « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » (8,0 per cento), « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » (7,0 per cento), « L'Italia in Europa e nel mondo » (5,7 per cento) e « Difesa e sicurezza del territorio » (4,1 per cento). Al netto della missione debito pubblico, rispetto all'assestato 2014, le missioni di spesa che, a parità di struttura del disegno di legge di bilancio 2015-2017, registrano il maggior incremento, in termini assoluti, nel 2015 sono: Politiche previdenziali (+3,6 miliardi), che passa da 93,1 a 96,7 miliardi per l'anno 2015; Competitività e sviluppo delle imprese (+3,7 miliardi); Sviluppo e riequilibrio territoriale (+806 milioni); Casa e assetto urbanistico, che reca un incremento di circa 700 milioni, passando da 784 milioni nel 2014 a 1.467 milioni per l'anno 2015; L'Italia in Europa e nel mondo, che reca un incremento di circa 450 milioni, passando da 25.974 milioni nel 2014 a 26.429 milioni per l'anno 2015. Tra le missioni che presentano variazioni in diminuzione in valore assoluto, si segnalano, invece, la Missione Diritto alla mobilità (-2,5 miliardi); la Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (-1,3 miliardi); la Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (-758 milioni); la Missione Difesa e sicurezza del

territorio (-1,2 miliardi) e la Missione Politiche per il lavoro (-1,2 miliardi).

Da ultimo, vorrebbe dare conto degli stanziamenti previsti per le politiche in ambito UE esposti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2 allegata al disegno di legge di bilancio), e più precisamente nella Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo. All'interno della missione, che si articola in numerosi programmi, di competenza di vari Ministeri, è ricompreso il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze e che fa capo al Centro di responsabilità Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per l'anno finanziario 2015 lo stanziamento previsto dal disegno di legge di bilancio per il programma è pari a 24.005,7 milioni di euro, con un aumento di 899,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2014. Nella legge di bilancio 2014 per la medesima spesa era infatti previsto uno stanziamento di 23.106,058 milioni di euro, rimasto immutato nelle previsioni assestate. Per i successivi anni finanziari del triennio considerato, si prevede una riduzione dello stanziamento, pari a 23.705,6 milioni di euro per il 2016 e un incremento dello stanziamento, pari a 24.205,6, per il 2017.

I capitoli direttamente interessati al programma che registrano variazioni sono i seguenti:

capitolo 2751 « Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie basate sul RNL (Reddito Nazionale Lordo) e sulla risorsa IVA »: nel 2015 presenta uno stanziamento pari a 16.700 milioni di euro, con un aumento di 700 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2014. Nel 2016 si prevede un lieve aumento dello stanziamento, pari a 16.800 milioni di euro, successivamente ridotto a 16.700 milioni di euro per il 2017).

capitolo 2752 « Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a

titolo di risorse proprie tradizionali relative a dazi doganali e contributi zucchero » presenta uno stanziamento pari a 2.200 milioni di euro nel 2015, con un aumento di 200 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2014. Per gli anni successivi si prevede un lieve aumento dello stanziamento all'anno (2.300 milioni nel 2016 e 2.400 milioni nel 2017). La variazione è proposta per tenere conto del prevedibile andamento dei dazi doganali.

Non sono invece registrate variazioni al capitolo 7493 relativo al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, previsto dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 e gestito dalla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea (IGRUE), in cui sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale. Si tratta di un fondo dotato di amministrazione autonoma e di gestione fuori bilancio che si avvale di due conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato in cui vengono registrati i movimenti di entrata e uscita facenti capo ai versamenti comunitari e le analoghe operazioni a carico dei finanziamenti nazionali.

Ricorda che lo stanziamento del capitolo 7493 viene esposto anche nella Tabella E allegata al disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679-*bis*), in cui si dispone un definanziamento di 50 milioni per ciascuna annualità del periodo 2015-2020, per complessivi 300 milioni. In proposito, segnalo che la legge di stabilità 2014 ha disposto una rimodulazione delle somme già a bilancio (con diminuzione di 500 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e attribuzione di un miliardo per il 2017 e successivi), nonché – al fine di provvedere alla quota di cofinanziamento nazionale dei fondi dell'Unione europea per il ciclo di programmazione 2014-2020 (fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE) – ha previsto un rifinanzia-

mento di 4,5 miliardi per il 2016 e di 19 miliardi per il 2017 e successivi. Conseguentemente per ogni annualità sono stati stanziati 5 miliardi (salvo che per il 2016).

Le politiche di bilancio in ambito UE si inseriscono nel sistema di finanziamento generale dell'Unione Europea. Ritengo, quindi, utile, in questo contesto, esprimere alcune precisazioni in riferimento al sistema di finanziamento della UE e alla contribuzione dell'Unione stessa in favore dell'Italia.

Il finanziamento del bilancio dell'Unione per il periodo 2014 – 2020 è disciplinato, in coerenza con l'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dalla Decisione sul sistema delle risorse proprie 2014/335/UE, Euratom, del 26 maggio 2014. In base alla decisione 2014/335, le risorse finanziarie sono costituite da:

risorse proprie tradizionali (R.P.T.), costituite dai dazi doganali riscossi dai Paesi membri negli scambi con Paesi terzi, dai prelievi sulle importazioni di prodotti agricoli, derivanti da scambi con paesi terzi, nonché a contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero. Tali risorse sono rimosse dai Paesi membri e poi da essi versate alla Comunità, al netto del 20 per cento a titolo di rimborso per le spese di riscossione;

risorsa IVA: è costituita da un contributo a carico di ciascuno Stato membro calcolato applicando un'aliquota uniforme (0,30 per cento) all'imponibile nazionale dell'IVA. Per Germania, Paesi Bassi, e Svezia è stata concessa, limitatamente al periodo 2014- 2020, una riduzione di tale aliquota di prelievo fino allo 0,15 per cento;

risorsa R.N.L. (Reddito Nazionale Lordo, già P.N.L.), che consiste in un contributo degli Stati membri commisurato alle quote parte dei RNL nazionali sul RNL comunitario, e destinata a finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre due suddette risorse (cosiddetta « risorsa complementare »).

Per il periodo 2014-2020 sono previsti meccanismi di correzione volti a ridurre i contributi netti al bilancio europeo di alcuni Stati membri, ritenuti eccessivi rispetto alla ricchezza nazionale. L'Italia migliora significativamente nel periodo 2014-2020 il proprio saldo netto negativo (differenza tra i versamenti al bilancio Ue a titolo di risorse proprie e fondi allocati all'Italia nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale), sia in valori assoluti sia in termini percentuali rispetto al periodo 2007-2013.

Ricorda che la Commissione europea – in seguito all'entrata in vigore nel settembre 2014 del nuovo sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC 2010) ha avviato una revisione dei contributi dovuti dagli Stati membri sulla base delle risorse IVA e R.N.L. per il periodo 1995-2013. Sulla base di tale esercizio l'Italia dovrebbe contribuire con un saldo di 340,1 milioni di euro entro il 1° dicembre 2014.

Inoltre, il Consiglio europeo ha deciso l'istituzione di un gruppo ad alto livello, composto da membri designati dal Consiglio, dalla Commissione e dal Parlamento europeo, con il compito di rivedere l'attuale sistema UE delle « risorse proprie », con l'obiettivo di assicurare semplicità, trasparenza, equità e controllo democratico. Il gruppo dovrà presentare una prima relazione alla fine del 2014 e i Parlamenti nazionali saranno invitati a una conferenza interistituzionale nel 2016 per valutare l'esito di questo lavoro.

Il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del 2 dicembre 2013, unitamente all'Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, prevede un massimale di spesa per l'UE a 28 per il periodo 2014-2020 pari a 959,988 miliardi di euro in stanziamenti per impegni, corrispondente al 1 per cento del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE e a 908,400 miliardi di euro in stanziamenti per pagamenti, corrispondenti allo 0,95 per cento del RNL dell'UE.

Le spese sono suddivise in sei rubriche (priorità politiche dell'Unione), e tra queste, la politica di coesione è la prima voce di spesa del bilancio UE, con il 34 per cento delle risorse complessive, nonostante la riduzione della dotazione complessiva rispetto al periodo 2007-2013 (da 348,8 a 325,1 miliardi di euro).

Gli stanziamenti complessivi destinati ai fondi strutturali sono pari in termini di impegni a 325,14 miliardi di euro (a prezzi 2011, con una riduzione di circa l'8 per cento rispetto al periodo 2007-2013).

Nel complesso della contribuzione europea in favore dell'Italia nel ciclo di programmazione 2014-2020, per risorse dirette e in cofinanziamento, il volume di risorse del nostro Paese per la coesione territoriale raggiunge i 130 miliardi di euro.

Queste risorse sono così composte: per 43,8 miliardi di risorse comunitarie (32,255 miliardi per Fondi strutturali, 670,6 milioni per Fondo europeo per l'aiuto agli indigenti, 567,5 milioni per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, e 10,430 miliardi per Fondi FEASR), oltre ai 32,2 miliardi di cofinanziamento nazionale (di cui 24,5 miliardi su fondi strutturali e 7,7 miliardi su Fondi FEASR), e oltre ai 10,2 miliardi di cofinanziamento regionale (di cui 7,5 miliardi su Fondi strutturali e 2,7 miliardi su Fondi FEASR). A questi si aggiungono i 43,8 miliardi delle risorse effettivamente stanziati in bilancio del Fondo di sviluppo e coesione.

Infine, ricorda quanto previsto dall'accordo di partenariato 2004-2020, che stabilisce, per ciascuno Stato membro dell'UE, il quadro strategico della programmazione nazionale relativa al periodo 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE).

Per l'Italia, lo schema di Accordo di partenariato per la programmazione 2014-2020 predisposto dal Governo italiano è stato presentato alla Commissione europea il 9 dicembre 2013, la quale Commissione ha poi trasmesso le proprie osservazioni (10 marzo 2014). Dopo il parere delle Commissioni parlamentari (17 aprile 2014)

e l'approvazione CIPE (18 aprile 2014), il 29 ottobre 2014, a chiusura del negoziato formale, la Commissione europea ha adottato l'Accordo di partenariato con l'Italia.

Michele BORDO, *presidente*, in considerazione dei tempi di esame dei provvedimenti, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e de-

gli ordini del giorno alle ore 12 di domani, mercoledì 5 novembre.

La Commissione concorda.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	174
Variazione nella composizione della Commissione	174
Audizione del direttore di Rainews24, Monica Maggioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	174
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175

Martedì 4 novembre 2014. – Presidenza del presidente Roberto FICO. – Interviene il direttore di Rainews24, Monica Maggioni.

La seduta comincia alle 12.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Variazione nella composizione della Commissione.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data 3 novembre 2014 la presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Nicola Fratoianni, in sostituzione della deputata Silvia Velo, entrata a far parte del Governo. Nell'esprimere il mio personale ringraziamento, anche a nome degli altri compo-

nenti della Commissione, alla deputata Velo per il suo contributo alla nostra attività, do il benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, al collega Fratoianni.

Audizione del direttore di Rainews24, Monica Maggioni.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Monica MAGGIONI, *direttore di Rainews24*, svolge una relazione al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), il deputato Pino PISICCHIO (Misto), il senatore Alberto AIROLA (M5S), i deputati Giorgio LAINATI (PdL), Nicola FRATOIANNI (SEL), Fabio RAMPELLI (FdI), Michele ANZALDI (PD) e Mirella LIUZZI (M5S) e i senatori Maurizio ROSSI (Misto-LC) e Paolo BONAIUTI (NCD).

Monica MAGGIONI, *direttore di Rainews24*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Maggioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 4 novembre 2014. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

Seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), Alberto Manenti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	176
COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE	176

*Martedì 4 novembre 2014. – Presidenza
della presidente Rosy BINDI.*

La seduta comincia alle 13.05.

**Seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia infor-
mazioni e sicurezza esterna (AISE), Alberto Manenti.**
(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la
Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori
proseguono in seduta segreta).*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il di-
rettore Alberto Manenti per il contributo
fornito.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE

Il Comitato Mafia, giornalisti e mondo
dell'informazione si è riunito dalle 12.05
alle 13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giuseppe Peleggi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	177
Audizione del Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	178
Comunicazioni del Presidente	178
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179

Martedì 4 novembre 2014. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 13.05.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giuseppe Peleggi.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giuseppe Peleggi, accompagnato dal dottor Rocco Antonio Burdo, direttore dell'Ufficio intelligence della Direzione centrale antifrode e controlli, e dal dottor Paolo Raimondi, Capo segreteria e responsabile comunicazione e relazioni esterne dell'Ufficio del Direttore.

Giuseppe PELEGGI, *direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, svolge alcune considerazioni introduttive.

Rocco Antonio BURDO, *direttore dell'Ufficio intelligence della Direzione centrale antifrode e controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, svolge una relazione. Quindi, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Bartolomeo PEPE (MISTO) e i deputati Piergiorgio CARRESCIA (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S) nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giuseppe PELEGGI, *direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, rende una precisazione.

Rocco Antonio BURDO, direttore dell'Ufficio intelligence della Direzione centrale antifrode e controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, risponde ai quesiti posti. Quindi, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Interviene, per porre un quesito, il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S).

Rocco Antonio BURDO, direttore dell'Ufficio intelligence della Direzione centrale antifrode e controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, risponde al quesito.

Intervengono, per svolgere alcune considerazioni, Giuseppe PELEGGI, direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e il deputato Alessandro BRATTI, presidente, il quale, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 20.05.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Franco Roberti, accompagnato dal Sostituto procuratore nazionale antimafia, dottor Roberto Pennisi.

Franco ROBERTI, Procuratore nazionale antimafia, e Roberto PENNISI, Sostituto procuratore nazionale antimafia, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Enrico BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI) e Paolo ARRIGONI (LN-Aut), nonché i deputati Dorina BIANCHI (NCD), Alberto ZOLEZZI (M5S), Piergiorgio CARRESCIA (PD), Giovanna PALMA (PD), Stefano VIGNAROLI (M5S) e Alessandro BRATTI, presidente.

Franco ROBERTI, Procuratore nazionale antimafia, e Roberto PENNISI, Sostituto procuratore nazionale antimafia, rispondono ai quesiti posti.

Interviene, per porre un quesito, il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S).

Franco ROBERTI, Procuratore nazionale antimafia, risponde al quesito. Chiede quindi che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi questo pomeriggio, ha deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo pieno e a titolo gratuito del colonnello dell'Arma dei Carabinieri Antonio Labianco nonché della collaborazione a tempo parziale e a

titolo gratuito dell'ingegner Luigi Masotti. La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

È stato altresì stabilito che i resoconti stenografici delle audizioni svolte nel corso delle missioni siano pubblicati sul sito internet della Camera, ad eccezione delle parti secretate.

È stato infine stabilito che le previste missioni in Veneto abbiano luogo a Padova (dal 19 al 21 novembre) e a Venezia – Porto Marghera (dal 26 al 28 novembre).

(La Commissione prende atto).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone, in conformità a quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella odierna riunione appena svoltasi, che la

Commissione deliberi l'acquisizione di copia dell'intera documentazione raccolta dalle Commissioni sul ciclo dei rifiuti delle precedenti legislature.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

La seduta termina alle 21.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	180

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 4 novembre 2014. — Presidenza
del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.05 alle 12.30.

COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 4 novembre 2014. — Presidenza
del presidente Giuseppe FIORONI.*

La seduta comincia alle 12.30.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 28 ottobre scorso, ha convenuto su un elenco (che potrà in seguito essere modificato o integrato) di audizioni da svolgere.

Oltre a quelle, già comunicate, del Ministro dell'interno (fissata per il 19 novembre alle 14.30) e del Ministro della difesa (fissata per il 25 novembre alle 14),

le audizioni riguarderanno i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia, dei beni e delle attività culturali.

Preannuncia inoltre che, diversamente da quanto previsto in convocazione, l'audizione di Gerardo Bianco, presidente nella IX legislatura della Commissione parlamentare d'inchiesta sui risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi, avrà luogo nel pomeriggio di domani, in un orario che sarà definito in relazione all'andamento dei lavori parlamentari; l'audizione di Giovanni Pellegrino, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi nella XII e nella XIII legislatura, si terrà invece martedì 11 novembre, alle ore 20.30.

Sono inoltre previste audizioni di altri componenti di Commissioni parlamentari di inchiesta delle scorse legislature e di magistrati che si occuparono di indagini e procedimenti relativi al caso Moro. Precisa che, man mano che verrà acquisita la loro disponibilità e saranno individuate le date delle relative audizioni, ne verrà data comunicazione.

Comunica, quindi, che sempre nella riunione del 28 ottobre scorso, l'ufficio di presidenza ha deliberato di acquisire al-

cuni atti e documenti della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il « dossier Mitrokhin » e l'attività di *intelligence* italiana.

Nella medesima riunione si è poi convenuto di richiedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge istitutiva, alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, copia di tutti gli atti e i documenti riguardanti il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro che siano stati eventualmente formati o acquisiti dalla stessa Commissione.

L'ufficio di presidenza ha altresì concordato sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo parziale di un esperto archivista in servizio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali.

Comunica, infine, che è stata completata la costituzione del Comitato per le proposte istruttorie, istituito lo scorso 21

ottobre e composto dai 16 componenti dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi e da 5 ulteriori componenti, scelti tra i tre gruppi maggiormente rappresentati in seno alla Commissione. Tali 5 ulteriori componenti sono i senatori Giacomo Caliendo, Rosa Maria Di Giorgi, Miguel Gotor, Stefano Lucidi e il deputato Gero Grassi. Il Comitato ha tenuto la sua prima riunione lo scorso 22 ottobre.

(La Commissione prende atto).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 12.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.	
Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.	
Audizione di rappresentanti dell'ABI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.	
Audizione di rappresentanti di ANCE e di Confedilizia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.	
Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.	
Audizione di rappresentanti di ANCI, UPI, UNCEM e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.	
Audizione di rappresentanti di Assoprevidenza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	6

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	6
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.	
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Antonio Agostini nell'ambito della proposta di nomina a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (nomina n. 42)	7
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 8

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 24

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sui fucilieri di marina Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, nella Giornata delle Forze armate e dell'Unità nazionale 31

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Relazione alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 32

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 41

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). C. 2679-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 42

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533 Mariani.

Audizione di rappresentanti del MIUR e della Protezione Civile 79

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione dell'ingegner Pier Francesco Pinelli, Commissario straordinario per le Fondazioni lirico-sinfoniche, sulla situazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche 79

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 80

ERRATA CORRIGE 88

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di A.L.P.I. – Radio TV (Associazione emittenti locali per la libertà e il pluralismo dell'informazione) (*Svolgimento e conclusione*) 89

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 90

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 99

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) (C. 2679-*bis* Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	100

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). C. 2679- <i>bis</i> Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza)	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	111

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679- <i>bis</i> Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	120

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Su questioni concernenti l'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura.	
Audizione del Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)	150
Audizione del Commissario straordinario dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) ..	150

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (<i>Deliberazione</i>)	150
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine</i>)	159

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679- <i>bis</i> Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2015-2017. C. 2860 Governo.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, e rinvio</i>)	151

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	161
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679- <i>bis</i> Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	161

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	174
Variazione nella composizione della Commissione	174
Audizione del direttore di Rainews24, Monica Maggioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	174
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), Alberto Manenti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	176
COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE	176

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giuseppe Peleggi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	177
Audizione del Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	178
Comunicazioni del Presidente	178
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	180

